



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 87

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 2 dicembre 2008

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 68
3 ^a - Affari esteri	» 69
4 ^a - Difesa	» 79
5 ^a - Bilancio	» 88
6 ^a - Finanze e tesoro	» 119
7 ^a - Istruzione	» 195
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 204
10 ^a - Industria, commercio, turismo	» 210
11 ^a - Lavoro	» 216
12 ^a - Igiene e sanità	» 219
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 223

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 2 ^a (Giustizia)	Pag. 3
1 ^a (Affari costituzionali), 5 ^a (Bilancio) e 6 ^a (Finanze e Tesoro)	» 54

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere	Pag. 232
Per la sicurezza della Repubblica	» 246

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro	Pag. 247
---	----------

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 252
4 ^a - Difesa - Pareri	» 255
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	» 256

CONVOCAZIONI	Pag. 257
------------------------	----------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

2^a (Giustizia)

Martedì 2 dicembre 2008

36^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 26 novembre scorso.

Il presidente BERSELLI comunica alle Commissioni riunite che sono stati presentati i subemendamenti pubblicati in allegato, nonché due nuovi emendamenti da parte del Governo, che recano i numeri 5.500 e 7.500, e un emendamento dei relatori recante il numero 9.300.

Comunica inoltre che il Governo ha riformulato l'emendamento 22.200 (22.200 testo 2) e che sono state presentate altresì le riformulazioni degli emendamenti 2.0.5 (2.0.5 testo 2), 11.0.1 (11.0.1 testo 2) e 12.0.5 (12.0.5 testo 2), anch'esse pubblicate in allegato al resoconto.

Fa presente infine che i senatori Poretti e Perduca hanno aggiunto le loro firme agli emendamenti 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8 e 9.10, tutti presentati dal senatore Mercatali.

Il senatore BIANCO (*PD*) ribadisce l'invito alla Presidenza di valutare con estremo rigore l'ammissibilità degli emendamenti. Ciò premesso ritira l'emendamento 19.1, che appare estraneo alla materia oggetto del disegno di legge.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1082**Art. 2.****2.0.5**

FERRARA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. All'Allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi i numeri:

2990 – Legge 4 agosto 1978, n. 464

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, concernente modifiche alla legge 29 aprile 1976, n. 178, recante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968

3309 – Legge 31 dicembre 1991, n. 433

Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa».

2.0.5 (testo 2)

FERRARA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. All'Allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi i numeri:

2990 – Legge 4 agosto 1978, n. 464

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, concernente modifiche alla legge 29 aprile 1976, n. 178, re-

cante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968

3309 – Legge 31 dicembre 1991, n. 433

Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove successive al 22 dicembre 2008, riprendono efficacia le disposizioni di legge di cui al comma 1, capoversi 2990 e 3009».

Art. 3.

3.1/1

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 3.1, capoverso «Art. 13-bis», nel comma 3, sostituire la parola: «sette» con la seguente: «cinque».

3.1/2

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 3.1, capoverso «Art. 13-bis», sostituire le parole da: «oggetto di riordino» fino alla fine del comma, con le seguenti: «che siano oggetto di riordino mediante codici e testi unici, siano attuati esclusivamente modificando le disposizioni contenute negli stessi codici e testi unici».

3.1

PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCIETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3. – (*Chiarezza dei testi normativi*) – 1. Al capo III della legge 23 agosto 1988, n. 400, prima dell'articolo 14 è inserito il seguente:

”Art. 13-bis. – (*Chiarezza dei testi normativi*) – 1. Il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, provvede a che:

a) ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate;

b) ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative, nonché in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica amministrazione, contestualmente indichi, in forma integrale o in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo, ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare.

2. Le disposizioni della presente legge in materia di chiarezza dei testi normativi e di trasparenza delle relative procedure di approvazione costituiscono principi generali per la produzione normativa e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito.

3. Periodicamente e comunque almeno ogni sette anni si provvede all'aggiornamento dei codici e dei testi unici con i medesimi criteri e procedure previste nell'articolo 17-bis adottando, nel corpo del testo aggiornato, le opportune evidenziazioni.

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta atti di indirizzo e coordinamento per assicurare che gli interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino, mediante l'adozione di codici e di testi unici, siano attuati esclusivamente mediante modifica o integrazione delle disposizioni contenute nei corrispondenti codici e testi unici”».

3.0.1/4

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 3.0.1, nel comma 1, lettera a), capoverso «14», sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali delle persone, nonché di quelle pre-

viste dalla Costituzione, da norme costituzionali, o comunque dal contenuto costituzionalmente necessario o vincolato».

3.0.1/5

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 3.0.1, nel comma 1, lettera a), capoverso «14», sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali delle persone, nonché di quelle previste dalla Costituzione, da norme costituzionali».

3.0.1/1

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 3.0.1, nel comma 1, lettera a), capoverso «14-bis», sostituire le parole da: «emanate» fino alla fine, con le seguenti: «individuate ulteriori disposizioni legislative, con uno o più decreti legislativi di cui al comma 14».

3.0.1/2

DE SENA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 3.0.1, nel comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al comma 17, le lettere c), d), e), f), g), sono sostituite dalle seguenti:

c) le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesioni di diritti costituzionali delle persone;

d) le disposizioni di legge previste dalla Costituzione o da norme costituzionali o comunque dal contenuto costituzionalmente necessario o vincolato;

e) fuori dei casi di cui alla lettera a), le disposizioni di cui all'articolo 1 del codice penale, quelle che escludono il reato o la punibilità ovvero attenuano o aggravano la pena, nonché le disposizioni che prevedono misure di prevenzione o di sicurezza, fermo restando quanto previsto dal comma 14-*quater*».

3.0.1/3

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 3.0.1, nel comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al comma 17, le lettere c), d), e), f), g), sono sostituite dalle seguenti:

c) le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesioni di diritti costituzionali delle persone;

d) le disposizioni di legge previste dalla Costituzione o da norme costituzionali o comunque dal contenuto costituzionalmente necessario o vincolato;

e) fuori dei casi di cui alla lettera a), le disposizioni di cui all'articolo 1 del codice penale, quelle che escludono il reato o la punibilità ovvero attenuano o aggravano la pena, nonché le disposizioni che prevedono misure di prevenzione o di sicurezza, fermo restando quanto previsto dal comma 14-*quater*».

3.0.1

PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCIETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Semplificazione della legislazione)

1. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 14 e 15 sono sostituiti dai seguenti:

''14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi che indi-

viduano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;

b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali dei cittadini;

d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;

e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

g) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica;

h) identificazione delle disposizioni:

1) contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i principi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

2) che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla normativa comunitaria vigente o occorrenti per la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali in vigore''.

14-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive».

14-ter. Fatto salvo quanto stabilito dai commi 17 e 18, allo scadere del termine di cui al comma 14-bis, ovvero del maggior termine previsto dall'ultimo periodo del comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non comprese nei decreti legislativi di cui ai commi 14 e 14-bis, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate.

14-quater. Il Governo è altresì delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti l'abrogazione espressa, in via anticipata rispetto all'adozione dei decreti di cui al comma 14, di disposizioni legislative statali ricadenti fra quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 14, anche se pubblicate successivamente al 1° gennaio 1970.

15. Entro due anni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati nell'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo

1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi con cui provvedere alla semplificazione e al riassetto delle disposizioni vigenti nei settori omogenei indicati dai decreti legislativi di cui ai commi 14 e 14-*bis*, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente al 1° gennaio 1970.

15-*bis*. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 15, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive”;

- b) il comma 16 è soppresso;
- c) al comma 17 le lettere c), d), e), f), g) sono soppresse;
- d) il comma 18 è sostituito dal seguente:

”18. Nelle materie appartenenti alla legislazione regionale, le disposizioni normative statali, che restano in vigore ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore delle relative disposizioni regionali»;

e) al comma 19 le parole: ”una Commissione parlamentare”, sono sostituite dalle seguenti: ”la Commissione parlamentare per la semplificazione”, di seguito denominata Commissione”;

- j) al comma 21 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

”a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-*bis*, 14-*quater*, 15 e 15-*bis*”;

- g) il comma 22 è sostituito dal seguente:

”22. Per l’acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-*bis*, 14-*quater*, 15 e 15-*bis* sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. Se il termine previsto per il parere della Commissione cade nei trenta giorni che precedono la scadenza di uno dei termini previsti dai commi 14, 14-*bis*, 14-*quater*, 15 e 15-*bis*, la scadenza medesima è prorogata di 90 giorni”».

3.0.2/1

GALPERTI, DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 3.0.2, capoverso «Art. 17-bis», nel comma 2, al secondo periodo, dopo le parole: «del Consiglio» inserire le seguenti: «dei ministri».

3.0.2/2

D'AMBROSIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 3.0.2, capoverso «Art. 17-bis», sopprimere il comma 3.

3.0.2/4

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 3.0.2, capoverso «Art. 17-bis», nel comma 3, sopprimere le parole: «testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al».

3.0.2/5

CHIURAZZI, MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 3.0.2, capoverso «Art. 17-bis», nel comma 3, dopo le parole: «avvalersi di esperti,» inserire la seguente: «anche».

3.0.2

PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCIETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche alla disciplina dei regolamenti. Testi unici compilativi)

1. All'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "entro novanta giorni", sono sostituite dalle seguenti: "entro sessanta giorni";

b) al comma 2, dopo le parole: "Consiglio di Stato", sono inserite le seguenti: "e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta";

c) è aggiunto, in fine, il seguente:

"4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete".

2. Dopo l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"Art. 17-bis. – *(Testi unici compilativi)* – 1. Il Governo provvede, mediante testi unici (...) compilativi, a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge regolanti materie e settori omogenei, attenendosi ai criteri che seguono:

a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;

b) ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;

c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la coerenza logica e sistematica della normativa;

d) ricognizione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore.

2. Lo schema di ciascun testo unico è deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato deve esprimere entro trenta giorni dalla richiesta. Ciascun testo unico è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. Il Governo può demandare la redazione degli schemi di testi unici ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, al Consiglio di Stato, che ha facoltà di avvalersi di esperti, in discipline

non giuridiche, in numero non superiore a cinque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso, previsto ai sensi dell'articolo 16, primo comma, numero 3 o, del citato testo unico di cui al regio decreto n. 1054 del 1924, dell'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e del comma 2 del presente articolo'».

Art. 4.

4.0.1/1

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 4.0.1, capoverso «Art. 4-bis», nel comma 1, sopprimere la lettera c).

4.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, e inserito il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifica della delega in materia di riordino degli enti di ricerca)

1. Alla legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca, all'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trenta mesi";

b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "degli statuti" sono inserite le seguenti: "e dei regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, e del personale" ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca esercita il controllo sui regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché sui regolamenti del personale, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione";

c) al comma 1, lettera c), le parole: "consigli scientifici di ciascun ente, integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico" sono sostituite

dalle seguenti: "consigli di amministrazione integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico, sentiti i consigli scientifici"».

Art. 5.

5.500

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 2», nel comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana.» aggiungere le seguenti: «e di quelli riguardanti l'immigrazione.»

Art. 7.

7.500

IL GOVERNO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dopo le parole: "all'immigrazione," sono inserite le seguenti: "all'asilo, alla cittadinanza,". All'articolo 20, comma 4, della stessa legge n. 241 del 1990, le parole: "e l'immigrazione" sono sostituite dalle seguenti: ", l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza"».

Art. 9.

9.300

MALAN, DELOGU, relatori

Al comma 3, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis. All'articolo 230, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

"9-bis. La disciplina di cui al presente articolo è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti"».

9.0.1/1

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 9.0.1 sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente:
«1. La legge 15 dicembre 2004, n. 308, è abrogata».

Conseguentemente, al capoverso Art. 9-bis, sostituire la rubrica con la seguente: (Abrogazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione).

9.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Differimento del termine per l'emanazione di disposizioni correttive e integrative in materia ambientale)

1. Il termine previsto per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, è differito fino al 30 giugno 2010.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con il Ministro per le politiche europee e con gli altri Ministri interessati, sentito il Consiglio di Stato e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati».

Art. 11.**11.0.1 (testo 2)**

ANTEZZA, CHIURAZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure di semplificazione in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni)

1. Nelle ipotesi in cui la compensazione del credito di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sia stata anticipata rispetto al momento di effettiva spettanza dell'agevolazione, deve ritenersi rispettato l'obbligo di comunicazione dei dati e, pertanto, può escludersi l'applicazione della causa di decadenza dal diritto al contributo per la mancata presentazione del modello CVS, prevista dall'articolo 62, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. Nell'ipotesi in cui il contribuente, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 62, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, abbia interamente compensato il credito d'imposta maturato sugli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2002, e non abbia avviato ulteriori investimenti ancora da realizzare alla predetta data, lo stesso non era tenuto all'invio della comunicazione dei dati mediante modello CVS.

3. Al comma 1, dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "il pagamento di un importo superiore a diecimila euro" sono sostituite dalle seguenti: "il pagamento di un importo superiore a cinquantamila euro".

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6».

11.0.1

ANTEZZA

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure di semplificazione in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni)

1. Nelle ipotesi in cui la compensazione del credito di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sia stata anticipata rispetto al momento di effettiva spettanza dell'agevolazione, deve ritenersi rispettato l'obbligo di comunicazione dei dati e, pertanto, può escludersi l'applicazione della causa di decadenza dal diritto al contributo per la mancata presentazione del modello CVS, prevista dall'articolo 62, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. Al comma 1, dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "il pagamento di un importo superiore a diecimila euro" sono sostituite dalle seguenti: "il pagamento di un importo superiore a cinquantamila euro"».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6».

Art. 12.**12.0.5**

PISCITELLI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifica al comma 23-bis dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006)

1. Il comma 23-bis dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito con modificazioni, dalla legge n.248 del 4 agosto 2006 è sostituito dal seguente: «Per i trasferimenti immobiliari soggetti ad IVA ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, terzo comma, ultimo periodo, il valore normale non può essere inferiore alla quotazione minima

OMI aumentata del 50 per cento della differenza intercorrente tra la stessa e la quotazione massima».

12.0.5 (testo 2)

PISCITELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifica al comma 23-bis dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006)

1. Il comma 23-bis dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006 è sostituito dal seguente: "Per i trasferimenti immobiliari soggetti ad IVA ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, terzo comma, ultimo periodo, il valore normale non può essere inferiore alla quotazione minima OMI. In ogni caso lo scostamento del valore dichiarato in atto rispetto alla quotazione minima OMI non legittima la rettifica della dichiarazione IVA ma ha valenza di mera presunzione semplice per l'avvio di richieste di chiarimenti in capo ai contribuenti».

12.0.8/1

PISTORIO, OLIVA

All'emendamento 12.0.8, al comma 1, capoverso «1», sostituire le parole: «da 7 membri» fino a «maggiormente rappresentative.» con le seguenti: «da 9 membri di cui tre in rappresentanza delle Regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, uno designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in rappresentanza del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, uno designato dal Ministro degli affari esteri, tre designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e uno designato dall'Unioncamere».

12.0.8

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(ENIT – Agenzia nazionale del turismo)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207, è sostituito dal seguente:

''1. Il Consiglio d'Amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ed è composto, oltre al Presidente e al Coordinatore degli Assessori regionali al turismo con funzioni di Vice Presidente, da 7 membri di cui due in rappresentanza delle Regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, uno designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in rappresentanza del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, uno designato dal Ministro dello sviluppo economico, e tre designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative. Alle riunioni del Consiglio d'amministrazione interviene, senza diritto di voto, il Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri''.

2. Fino all'insediamento nel nuovo Consiglio d'Amministrazione le funzioni dell'organo collegiale di amministrazione dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo – sono svolte dal Presidente in qualità di commissario straordinario».

Art. 14.**14.2/1**

NEROZZI, INCOSTANTE

All'emendamento 14.2, nel capoverso 1-bis sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti».

Conseguentemente, al capoverso 3-bis aggiungere in fine il seguente:

«3-ter. Il comma 52-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è soppresso».

14.2/2MALAN, *relatore*

All'emendamento 14.2, dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:

«1-ter. La lettera c) del comma 346 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 si interpreta nel senso che agli idonei nominati nelle qualifiche dirigenziali si applica il disposto di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 2 aprile 2001, n. 155. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente interpretazione autentica, quantificati in euro 177.503,69 per il 2008, in euro 24.037,00 per il 2009 ed euro 24.037,00 per il 2010, si provvede con gli stanziamenti fissati nell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 12 dicembre 2007, n. 244».

14.2/3

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 14.2, capoverso «3-bis», dopo le parole: «previo parere» inserire le seguenti: «del Garante per la protezione dei dati personali, nonché».

14.2

IL GOVERNO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

''3-bis. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 rilevano mensilmente i dati quantitativi relativi alle assenze per malattia dei dipendenti e li comunicano entro il mese successivo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, secondo modalità tecniche stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica''».

Art. 22.**22.200 (testo 2)/1**

ESPOSITO

All'emendamento 22.200 (testo 2), dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

''l-bis) implementazione e consolidamento dei processi di informatizzazione dei servizi, sia erogati direttamente che con l'intervento di soggetti privati;''».

22.200 (testo 2)

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 22.

(Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in cartaceo)

1. A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati sui propri siti informatici.

2. Dalla stessa data del 1° gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione sui siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati ovvero di loro associazioni.

4. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2013 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005 al progetto "PC alle famiglie" non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.».

26.0.7/1

D'ALIA

All'emendamento 26.0.1 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto del processo davanti al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato, in aderenza al parametro del giusto procedimento e secondo i criteri e principi direttivi elencati nei successivi commi 2 e 3».

26.0.7/2

DE SENA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 1, sopprimere le parole: «della Repubblica».

26.0.7/3

DE SENA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 1, sostituire le parole: «all'elaborazione» con le seguenti: «alla giurisprudenza».

26.0.7/4

DE SENA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 1, sostituire la parola: «espressive» con la seguente: «espressione».

26.0.7/5

D'ALIA

All'emendamento 26.0.7 sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:

«2. Relativamente alle azioni e ai poteri del giudice le norme delegate disciplinano:

a) la rassegna, in armonia con l'elaborazione del diritto vivente e con i precetti costituzionali, delle norme vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo;

b) il riordino, previa espressa obliterazione dei casi già abrogati implicitamente, della giurisdizione estesa anche al merito, così da consentire lo specifico sindacato del giudice amministrativo solo quando si facciano valere situazioni soggettive altrimenti prive di effettiva tutela;

c) il riordino e la razionalizzazione di tutti i termini processuali e delle relative decadenze, contemperando le esigenze di snellezza e celerità del processo con il presidio del diritto di difesa e dei tempi necessari per apprestarlo;

d) la previsione di una prescrizione breve non inferiore ai due anni per l'esercizio di diritti connessi all'annullamento di un atto amministrativo;

e) la compilazione organica delle azioni esperibili e dei relativi provvedimenti giurisdizionali.

3. Per conseguire le finalità di accelerazione e concentrazione della tutela giurisdizionale le norme delegate dispongono:

- a) la revisione e il potenziamento della fase istruttoria con mezzi atti a favorire l'esercizio dei relativi poteri in fase monocratica;
- b) l'individuazione di misure transitorie per l'eliminazione dell'arretrato;
- c) la razionalizzazione dei riti speciali, fatti salvi quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 per il tribunale regionale di giustizia amministrativa istituito con l'articolo 90 dello statuto speciale per il Trentino – Alto Adige;
- d) la razionalizzazione e unificazione delle norme vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento di tutti i termini processuali, il previo deposito del ricorso e la successiva notifica in entrambi i gradi del giudizio;
- e) la razionalizzazione e unificazione della disciplina sulla riassunzione del processo e dei relativi termini, a seguito di sentenze di ogni ordine giurisdizionale nonché di decisioni del giudice amministrativo che dichiarino l'incompetenza per materia;
- f) la generalizzazione della tutela cautelare *ante causam*, salvaguardando, anche nei casi di misure *inaudita altera parte*, il principio di equa ponderazione degli interessi in conflitto e di adeguatezza della misura assensibile alla mera conservazione della situazione per l'utile presentazione del rimedio giurisdizionale e non oltre la prima camera di consiglio per la convalida;
- g) il riordino della tutela cautelare in corso di causa disciplinando:
 - g1) il procedimento cautelare innanzi al giudice amministrativo, se una decisione del Consiglio di Stato è impugnata con ricorso per cassazione;
 - g2) l'inibizione della tutela interinale collegiale fin quando il ricorrente non presenti irrevocabile istanza di fissazione di udienza per la decisione nel merito;
 - g3) l'obbligatoria fissazione dell'udienza di merito entro l'anno dalla concessione della misura cautelare;
- h) il riordino del sistema delle impugnazioni di provvedimenti giurisdizionali, indicando le norme applicabili con rinvio sia alla disciplina del processo di primo grado sia a quella del codice di procedura civile in quanto espressione di principi generali dell'ordinamento;
- i) una ottimale concentrazione degli strumenti di tutela impugnatori ordinari per garantire l'unicità del contraddittorio e garantire l'effetto devolutivo dell'appello, specificando i limiti per la proposizione di nuove eccezioni e di integrazioni istruttorie.

4. Il decreto di cui al comma 1 è emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Sul testo è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro quarantacinque giorni dalla richiesta; decorsi tali termini senza che i predetti pareri siano resi, il decreto può essere egualmente emanato. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può delegare al Consiglio di Stato la stesura dell'articolato. Il Presidente del Consiglio di Stato, a questo fine,

previa deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, costituisce una speciale commissione composta in modo paritario da consiglieri di Stato e di Tribunale amministrativo regionale e integrata da non più di cinque membri designati dal Consiglio nazionale forense. Entro due anni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e con lo stesso procedimento previsto per la sua emanazione, sono ad esso apportate le correzioni e integrazioni che si rivelino necessarie od opportune.

5. Dall'attuazione della presente delega non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

26.0.7/6

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, sostituire le parole: «Le norme delegate» con le seguenti: «I decreti legislativi di cui al comma 1».

26.0.7/7

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, all'alinea, sostituire le parole: «comma terzo» con le seguenti: «comma 3».

26.0.7/8

CHIURAZZI, MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, alla lettera a), sostituire le parole: «nell'ottica della» con le seguenti: «al fine di garantire la».

26.0.7/9

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, sostituire le parole: «il rafforzamento del potere istruttorio monocratico» con le seguenti: «l'estensione delle funzioni istruttorie esercitate in forma monocratica».

26.0.7/10

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, alla lettera b), all'alinea, sostituire le parole: «le azioni e i poteri» con le seguenti: «la tipologia delle azioni, nonché le funzioni».

26.0.7/11

CAROFIGLIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, alla lettera b) al numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole: «, rispetto alle altre giurisdizioni».

26.0.7/12

D'AMBROSIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, lettera b), al numero 2), sostituire le parole: «ipotesi non più attuali» con le seguenti: «fattispecie non più corrispondenti all'ordinamento vigente».

26.0.7/13

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, lettera b), al numero 2), sostituire le parole: «ipotesi non più attuali» con le seguenti: «fattispecie non più conformi all'ordinamento vigente».

26.0.7/14

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, lettera b), al numero 2), sostituire le parole: «ipotesi non più attuali» con le seguenti: «fattispecie non più coerenti con l'ordinamento vigente».

26.0.7/15

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) disciplinando i termini di decadenza e prescrizione, anche in riferimento alle azioni esperibili eventualmente riducendo tali termini, nonché regolamentando la tipologia dei provvedimenti del giudice».

26.0.7/16

GALPERTI, DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, lettera b), al numero 4), sostituire le parole: «i rimedi dichiarativi, costitutivi e di condanna atti» con le seguenti: «le pronunce dichiarative, costitutive e di condanna idonee a».

26.0.7/17

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) razionalizzare e unificare le norme vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento, rispetto a quelli ordinari, di tutti i termini processuali, il deposito preventivo del ricorso e la successiva notificazione in entrambi i gradi, nonché un rito speciale in camera di consiglio, in unico grado, per i casi di particolare urgenza, da definire in tempi compatibili con i termini di svolgimento del procedimento elettorale».

26.0.7/18

D'AMBROSIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché un rito speciale in camera di consiglio, in unico grado, da definire in tempi compatibili con i termini di svolgimento del procedimento elettorale relativamente ai casi di particolare urgenza, nei quali sussista il rischio di invalidazione del risultato elettorale».

26.0.7/19

CHIURAZZI, MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché un rito speciale in camera di consiglio, in unico grado, per i casi di particolare urgenza, da definire in tempi compatibili con i termini di svolgimento del procedimento elettorale».

26.0.7/20

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) razionalizzare e unificare la disciplina della riassunzione del processo e dei relativi termini, anche a seguito di sentenze dei Tribunali amministrativi regionali o del Consiglio di Stato, nonché di ogni altro organo giurisdizionale».

26.0.7/21

CAROFIGLIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, lettera f), al numero 2), sostituire le parole: «decadenziali di» con le seguenti: «di decadenza previsti dalla».

26.0.7/22

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, lettera g), sostituire le parole: «chiarendo le norme» con le seguenti: «individuando le disposizioni».

26.0.7/23

CAROFILIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 3, sostituire la parola: «abroga» con la seguente: «abrogano».

Conseguentemente, sostituire la parola: «detta» con la seguente: «dettano».

26.0.7/24

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFILIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 3, sostituire la parola: «fonti» con la seguente: «disposizioni».

26.0.7/25

D'AMBROSIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFILIO, CHIURAZZI, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», sostituire il primo periodo del comma 4 con il seguente: «I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri».

26.0.7/26

CAROFILIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 4, al secondo periodo, sostituire le parole: «Sul testo» con la seguente: «Sullo schema di decreto legislativo».

26.0.7/27

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 4, sostituire i periodi quarto e quinto con il seguente: «In relazione alla stesura dei suddetti schemi di decreti legislativi, non si applica l'articolo 14, comma 1, numero 2, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054».

26.0.7/28

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono ad essi essere apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi princìpi e criteri direttivi previsti per l'emanazione degli originali decreti».

26.0.7

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Delega per il riassetto della disciplina del processo amministrativo)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto del processo avanti ai TAR e al Consiglio di Stato, al fine di adeguare le norme vigenti all'elaborazione della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del codice di procedura civile in quanto espressive di princìpi generali, e di assicurare la concentrazione delle tutele.

2. Le norme delegate, oltre che ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20, comma terzo della legge 15 marzo 1997, n. 59, e succes-

sive modificazioni, in quanto applicabili, si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela, nell'ottica della ragionevole durata del processo, anche mediante la razionalizzazione dei termini processuali, il rafforzamento del potere istruttorio monocratico, nonché l'individuazione di misure, anche transitorie, di eliminazione dell'arretrato;

b) disciplinare le azioni e i poteri del giudice:

1) riordinando le norme vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo;

2) riordinando i casi di giurisdizione estesa al merito, anche mediante soppressione delle ipotesi non più attuali;

3) disciplinando, ed eventualmente riducendo, i termini di decadenza o prescrizione delle azioni esperibili e la tipologia dei provvedimenti del giudice;

4) prevedendo i rimedi dichiarativi, costitutivi e di condanna atti a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa;

c) procedere alla revisione e razionalizzazione dei riti speciali, e delle materie cui essi si applicano, fatti salvi quelli previsti dalle norme di attuazione dello statuto della regione TrentinoAlto Adige;

d) razionalizzare e unificare le norme vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento, rispetto a quelli ordinari, di tutti i termini processuali, il previo deposito del ricorso e la successiva notifica in entrambi i gradi;

e) razionalizzare e unificare la disciplina della riassunzione del processo e dei relativi termini, anche a seguito di sentenze di altri ordini giurisdizionali, nonché di sentenze dei Tar o del Consiglio di Stato che dichiarano l'incompetenza funzionale;

f) riordinare la tutela cautelare, anche generalizzando quella ante causam, nonché il procedimento cautelare innanzi al giudice amministrativo in caso di ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato, prevedendo che:

1) la domanda di tutela interinale non può essere trattata fino a quando il ricorrente non presenta istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito;

2) in caso di istanza cautelare ante causam, il ricorso introduttivo del giudizio è notificato e depositato, unitamente alla relativa istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito, entro i termini decadenziali di legge o, in difetto di essi, nei sessanta giorni dalla istanza cautelare, perdendo altrimenti ogni effetto la concessa tutela interinale;

3) nel caso di accoglimento della domanda cautelare, l'istanza di fissazione di udienza non può essere revocata e l'udienza di merito è celebrata entro il termine di un anno;

g) riordinare il sistema delle impugnazioni, chiarendo le norme applicabili, mediante rinvio a quelle del processo di primo grado, e disciplinando la concentrazione delle impugnazioni, l'effetto devolutivo dell'appello, la proposizione di nuove domande, prove ed eccezioni.

3. I decreti di cui al comma 1 abroga espressamente tutte le fonti riordinate o con esso incompatibili, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, e detta le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle fonti non abrogate.

4. I decreti di cui al comma 1 è emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Sul testo è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro quarantacinque giorni dalla richiesta; decorsi tali termini, il decreto può essere emanato anche senza i predetti pareri. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare al Consiglio di Stato la stesura dell'articolo, mediante commissione speciale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, numero 2, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054. Il Presidente del Consiglio di Stato ha facoltà di integrare la commissione speciale con magistrati di Tribunale amministrativo regionale, nonché con un numero di esterni, non superiore a cinque, esperti nella materia del processo amministrativo. Entro due anni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, possono ad esso essere apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso procedimento previsto per l'emanazione dell'originario decreto.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

26.0.8/1

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.8, sopprimere le parole: «amministrativi e».

26.0.8

COSSIGA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Il primo comma dell'articolo 291 del codice di procedura civile si applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili».

26.0.9/1

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.9, sopprimere le parole: «amministrativi e».

26.0.9

TOFANI, BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. L'articolo 291, primo comma, del codice di procedura civile si applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili».

26.0.10/1

GALPERTI, DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.10, sopprimere le parole: «amministrativi e».

26.0.10

TOFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. L'articolo 291, primo comma, del codice di procedura civile si applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili».

26.0.11/1

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.11, sopprimere le parole: «amministrativi e».

26.0.11

D'ALIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

«1. L'articolo 291, primo comma, del codice di procedura civile si applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili».

Art. 27.**27.100/1**

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 27.100, alla lettera b), sostituire le parole: «del Ministero della giustizia» con le seguenti: «del Ministro della giustizia,

da emanarsi previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali».

27.100/2

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 27.100, alla lettera c) sostituire le parole: «e telematici» con le seguenti: «e trasmessi in via telematica».

27.100

IL GOVERNO

Sostituire il comma 9, con il seguente:

«9. Al terzo comma dell'articolo 83 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ”,ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato”;

b) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ”, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia”;

c) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: ”Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e telematici”».

27.101/1

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 27.101, capoverso «17-bis», all'ultimo periodo, dopo le parole: «strumenti telematici» inserire le seguenti: «tali da consentire la verifica dell'avvenuto ricevimento».

27.101/2

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 27.101, capoverso «17-bis», dopo le parole: «non riscrivibile» aggiungere infine le seguenti «debitamente autenticato secondo modalità individuate da apposito decreto del Ministero della giustizia, da emanarsi previa acquisizione del parere del garante per la protezione dei dati personali».

27.101

IL GOVERNO

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. All'articolo 137 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, è inserito il seguente: "Se l'atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell'atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all'originale e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l'ufficiale giudiziario invia l'atto notificato anche attraverso strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell'atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile"».

Art. 28.**28.101/1**

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 28.101, sostituire i numeri: «200, 201 e 202» con i seguenti: «199, 200, 201, 202 e 203».

28.101

IL GOVERNO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 249 del codice di procedura civile, le parole: "degli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale"».

28.102/1

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 28.102, capoverso «Art. 257-bis», alle parole: «Quando la prova» preporre le seguenti: «Nelle cause aventi ad oggetto diritti disponibili».

28.102/2

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 28.102, capoverso «Art. 257-bis», sostituire le parole: «sentite le» con le seguenti: «su concorde richiesta delle».

28.102/3

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 28.102, capoverso «Art. 257-bis», sostituire le parole: «anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203» con le seguenti: «nelle ipotesi di cui all'articolo 203».

28.102

IL GOVERNO

Al comma 6, sostituire il capoverso: «Art. 257-bis» con il seguente:

«Art. 257-bis» (*Testimonianza scritta*) – Quando la prova non ha ad oggetto fatti complessi, il giudice, sentite le parti, tenuto conto della natura della causa, e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.».

Art. 29.**29.100/1**

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 29.100, capoverso «Art. 360-bis», all'alea, dopo le parole: «è dichiarato» inserire la seguente: «manifestamente».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire la rubrica con la seguente: «Manifesta ammissibilità del ricorso».

29.100/2

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 29.100, capoverso «Art. 360-bis», all'ultimo comma, alla parola: «dichiarato» preporre la seguente: «comunque».

29.100/3

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 29.100, sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

29.100

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29.

(Ulteriori modifiche al libro secondo del codice di procedura civile)

1. Dopo l'articolo 360 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

''Art. 360-bis. (*Ammissibilità del ricorso*). Il ricorso è dichiarato ammissibile:

1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo difforme da precedenti decisioni della Corte;

2) quando il ricorso ha per oggetto una questione nuova o una questione sulla quale la Corte ritiene di pronunciarsi per confermare o mutare il proprio orientamento ovvero quando esistono contrastanti orientamenti nella giurisprudenza della Corte;

3) quanto appare fondata la censura relativa a violazione dei principi regolatori del giusto processo. Non è dichiarato ammissibile il ricorso presentato ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 5), avverso la sentenza di appello che ha confermato quella di primo grado''.

2. L'articolo 366-bis del codice di procedura civile è abrogato.

3. All'articolo 375 del codice di procedura civile, primo comma, numero 5, le parole: "o per difetto dei requisiti previsti dall'articolo 366-bis" sono sostituite dalle seguenti: "o per difetto dei requisiti previsti dall'articolo 360-bis"».

Art. 33.

33.100/1

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 33.100, sostituire i numeri: «200, 201 e 202» con i seguenti: «199, 200, 201, 202 e 203».

33.100

IL GOVERNO

Al comma 2, capoverso «Art. 103-bis», le parole: «ai sensi degli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale».

33.101/1

GALPERTI, DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 33.101, capoverso: «186-bis», sostituire la parola: «opposti» con le seguenti: «avverso i quali è proposta opposizione».

33.101

IL GOVERNO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Dopo l'articolo 186 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente: "186-bis (Trattazione delle

opposizioni in materia esecutiva). – I giudizi di merito di cui all'articolo 618, secondo comma, del codice, sono trattati da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti opposti.».

Art. 34.

34.0.100/1

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 34.0.100, capoverso: «Art. 34-bis», nel comma 2, dopo la parola: «vigenti» aggiungere, in fine, le seguenti: «, al fine di assicurare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa».

34.0.100/2

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 34.0.100, capoverso: «Art. 34-bis», nel comma 4, lettera b), al numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo il ricorso quale forma tipica dell'atto introduttivo, unificando i termini a difesa e riducendo il numero e la tipologia degli scritti difensivi, prescrivendo che la memoria difensiva contenga a pena di decadenza, le motivate eccezioni di rito e di merito, la contestazione specifica dei fatti dedotti dal ricorrente, le difese con precisa ed articolata esposizione dei fatti e degli argomenti di diritto, nonché l'indicazione specifica, per ciascuno dei fatti dedotti, dei mezzi di prova, dei documenti offerti in comunicazione, delle eventuali chiamate riconvenzionali o delle chiamate in causa di terzi e la precisazione delle conclusioni. Prevedere norme volte a favorire la definizione anticipata del giudizio consentendo nella prima udienza lo svolgimento della trattazione orale e conseguentemente la decisione o il rinvio per l'espletamento di ulteriori attività istruttorie ove necessario. Prevedere l'obbligo per il giudice di indicare le eccezioni rilevabili d'ufficio non appena i fatti sui quali si fondino risultino dagli atti acquisiti al giudizio, previa attivazione del contraddittorio tra le parti, sancendo il dovere del giudice di pronunciarsi immediatamente sulle eccezioni rilevabili d'ufficio e su quelle sollevabili dalle parti, nonché sulle questioni da esse sollevate qualora dalla loro decisione dipenda la definizione del giudizio. Valorizzare il principio di non contestazione, introducendo presunzioni relative – salvo contrarie risultanze di causa – di am-

missione dei fatti non specificamente contestati. Prevedere inoltre che, qualora la parte non sia una persona fisica, essa sia tenuta a documentare la fonte dei poteri di rappresentanza al fine di consentire la verifica della sussistenza di tutti i presupposti processuali generali, nonché il rigetto della domanda nei casi in cui tale verifica risulti negativa. Comminare la sanzione della nullità alle deduzioni fondate su fatti non esposti o assolutamente incerti, ovvero su argomenti di diritto non esposti. Tipizzare infine le fattispecie cui si applichi l'istituto della rimessione in termini;».

34.0.100/3

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 34.0.100, capoverso: «Art. 34-bis», nel comma 4, lettera b), al numero 2), sopprimere le parole da: «, restando» fino a: «ordinario».

34.0.100/4

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 34.0.100, capoverso: «Art. 34-bis», nel comma 4, lettera b), al numero 2), sostituire le parole da: «, restando» fino a: «ordinario» con le seguenti: «Contro la pronuncia che definisce il procedimento sommario è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile. L'ordinanza di condanna è sostituita ad ogni effetto dalla sentenza che definisce in primo grado il giudizio di merito, qualora la parte che vi abbia interesse lo promuova nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza di condanna. Se non viene iniziato il giudizio di merito entro sessanta giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza di condanna, ovvero se il giudizio di merito si estingue, l'ordinanza diviene irrevocabile. In caso di reclamo, il suddetto termine di sessanta giorni decorre dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza pronunciata dal giudice del reclamo».

34.0.100/5

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 34.0.100, capoverso: «Art. 34-bis», nel comma 4, lettera d), sostituire le parole da: «, nell'ambito» fino a: «17 gennaio 2003, n. 5» con le seguenti: «l'applicabilità del rito previsto dagli articoli da 1 a 33, 41, comma 1, e 42 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, soltanto qualora vi sia il consenso di tutte le parti».

34.0.100/6

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 34.0.100, capoverso: «Art. 34-bis», nel comma 4, lettera d), dopo le parole: «attuativi della presente delega» aggiungere, in fine, le seguenti: «; nonché prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui al libro II, titoli I, II e III del codice di procedura civile alle controversie disciplinate dall'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, pendenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della presente delega».

34.0.100/7

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 34.0.100, capoverso: «Art. 34-bis», nel comma 4, lettera e), dopo le parole: «in materia di» inserire le seguenti: «volontaria giurisdizione.».

34.0.100

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 34-bis.***(Delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale.

2. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

3. I decreti legislativi previsti dal presente articolo sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo comma o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) restano fermi i criteri di competenza, nonché i criteri di composizione dell'organo giudicante, previsti dalla legislazione vigente;

b) i procedimenti civili di natura contenziosa autonomamente regolati dalla legislazione speciale, sono ricondotti ad uno dei seguenti modelli processuali previsti dal codice di procedura civile:

1) i procedimenti in cui sono prevalenti caratteri di concentrazione processuale, ovvero di officiosità dell'istruzione, sono ricondotti al rito disciplinato dal Libro II, Titolo IV, Capo I, del codice di procedura civile;

2) i procedimenti, anche se in camera di consiglio, in cui sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa, sono ricondotti al procedimento sommario di cognizione di cui al Libro IV, Titolo I, Capo III-bis, del codice di procedura civile, come introdotto dall'articolo 32 della presente legge, restando tuttavia esclusa per tali procedimenti la possibilità di conversione nel rito ordinario;

3) tutti gli altri procedimenti sono ricondotti al rito di cui al Libro II, Titoli I e III, ovvero Titolo II, del codice di procedura civile;

c) la riconduzione ad uno dei riti di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera b) non comporta l'abrogazione delle disposizioni previste dalla legislazione speciale che attribuiscono al giudice poteri officiosi, ovvero di quelle finalizzate a produrre effetti che non possono conseguirsi con le norme contenute nel codice di procedura civile;

d) prevedere, nell'ambito della riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, l'eventuale abrogazione del rito previsto dagli articoli da 1 a 33,41, primo comma, e 42, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 e disciplinare il regime transitorio delle controversie instaurate anteriormente all'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della presente delega;

e) restano in ogni caso ferme le disposizioni processuali in materia di procedure concorsuali, di famiglia e minori, nonché quelle contenute nel regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, nel regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, nella legge 20 maggio 1970, n. 300, nel decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e nel decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».

Art. 37.

37.100/1

CHIURAZZI, MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 37.100, sostituire le parole da: «alle controversie» sino a: «depositato» con le seguenti: «ai ricorsi proposti».

37.100

IL GOVERNO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 29 si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente all'entrata in vigore della presente legge».

Art. 39.**39.0.100/1**

PASTORE

All'emendamento 39.0.100, sostituire i commi da 1 a 4 con il seguente:

«1. Dopo l'articolo 19 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, aggiungere il seguente articolo:

''Art. 19-bis. – 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 61 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le annotazioni nei pubblici registri immobiliari relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni, sono eseguite, a tutti gli effetti di legge, mediante l'inserimento dei dati relativi alle domande di annotazione negli archivi informatici nelle conservatorie dei registri immobiliari.

2. L'archivio di cui al comma 1, contiene l'elenco delle relative annotazioni, con l'indicazione, per ciascuna di esse, della natura, della data e del numero del registro particolare delle annotazioni.

3. Le ispezioni e le certificazioni ipotecarie riportano, per ciascuna formalità, l'elenco delle relative annotazioni, con l'indicazione per ciascuna di esse, della natura, della data e del numero del registro particolare delle annotazioni.

4. Le annotazioni relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni cartacee non presenti negli archivi informatici delle conservatorie e dei registri immobiliari sono eseguite secondo le modalità previste dall'articolo 19, comma 2''».

39.0.100

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Disposizioni in materia di annotazione nei pubblici registri immobiliari)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 61 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le annotazioni nei pubblici registri immobiliari relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni, sono eseguite, a tutti gli effetti di legge, mediante l'inserimento dei dati relativi alle domande di annotazione negli archivi informatici nelle conservatorie e dei registri immobiliari.

2. L'archivio di cui al comma 1, contiene l'elenco delle relative annotazioni, con l'indicazione, per ciascuna di esse, della natura, della data e del numero del registro particolare delle annotazioni.

3. Le ispezioni e le certificazioni ipotecarie riportano, per ciascuna formalità, l'elenco delle relative annotazioni, con l'indicazione per ciascuna di esse, della natura, della data e del numero del registro particolare delle annotazioni.

4. Le annotazioni relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni cartacee non presenti negli archivi informatici delle conservatori e dei registri immobiliari continuano ad essere eseguite in calce alle note originali, secondo le modalità previste dall'articolo 19, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 52.

5. L'Agenzia del territorio provvede all'assolvimento dei nuovi compiti derivanti dall'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

39.0.101/1

PASTORE

Sopprimere l'emendamento 39.0.101.

39.0.101/2

BENEDETTI VALENTINI, SALTAMARTINI, BOSCIETTO, VALENTINO, SPADONI URBANI, BOLDI

Sopprimere l'emendamento 39.0.101.

39.0.101/3

BENEDETTI VALENTINI, SALTAMARTINI, BOSCIETTO, VALENTINO, SPADONI URBANI, BOLDI

All'emendamento 39.0.101, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Sono in ogni caso confermate e restano nelle loro attuali sedi le Sezioni staccate operanti in città sedi circondariali di tribunale».

39.0.101

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Trasferimento presso gli uffici provinciali delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliare)

1. Le sedi delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliare, istituite ai sensi dell'articolo 42, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, possono essere trasferite presso gli Uffici provinciale delle Agenzie del territorio da cui dipendono per competenza. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il capo del dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della giustizia sono definite le modalità di attuazione e le date di trasferimento.

2. Resta ferma, per ciascuna sezione staccata, la circoscrizione territoriale stabilita con il decreto ministeriale 29 aprile 1972 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e il Ministro del tesoro».

39.0.103/1

PASTORE

All'emendamento 39.0.103, dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Il Governo è delegato ad adottare entro un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 4, nel rispetto del procedimento di cui al comma 3, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni concernenti l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili secondo i principi e con i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Deleghe in materia di atti redatti da notaio)».

39.0.103

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Delega in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 5, uno o più decreti legislativi in materia di ordinamento del notariato con riferimento alle procedure informatiche e telematiche per la redazione dell'atto pubblico, l'autenticazione di scrittura privata, la tenuta dei repertori e registri e la conservazione dei documenti notarili, nonché alla rettifica di errori di trascrizioni di dati degli atti notarili.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, in coerenza con la normativa comunitaria, e in conformità ai principi e ai criteri direttivi di cui al comma 5, realizzano il necessario coordinamento, anche formale, con le altre disposizioni vigenti.

3. I decreti legislativi sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle competenti commissioni per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

4. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore dei decreti di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti correttivi ed integrativi con il rispetto del procedimento di cui al comma 3.

5. Nell'attuazione della delega di atto pubblico informatico redatto dal notaio, il notaio si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricorso generalizzato ai sistemi ed alle procedure informatiche, assicurando in ogni caso la certezza, sicurezza e correttezza dello svolgimento della funzione notarile, in conformità alle disposizioni di carattere generale contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

b) attribuzione al notaio della facoltà di provvedere, mediante propria certificazione, a rettificare errori od omissioni materiali di trascrizione di dati preesistenti alla redazione dell'atto, fatti salvi i diritti dei terzi».

39.0.102/1

PASTORE

All'emendamento 39.0.102, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Dopo la lettera *b*) del comma 1 della legge 6 agosto 1926, n. 365, è inserita la seguente lettera:

''*b-bis*) non essere stati dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi; l'espulsione del candidato dopo la dettatura dei temi equivale a dichiarazione di inidoneità».

2-bis. Al fine dell'applicazione di quanto stabilito nel comma 2, non si tiene conto delle dichiarazioni di non idoneità rese nei concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge».

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «All'articolo 10, comma 4, del Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, le parole: ''due sottocommissioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''tre sottocommissioni''».

39.0.102/2

VALENTINO

All'emendamento 39.0.102, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«*2-bis.* La disciplina prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, si applica anche ai candidati che hanno partecipato al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale della giustizia civile 10 settembre 2004, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 71 del 7 settembre 2004. Pertanto sono ammessi a sostenere le prove orali coloro che hanno conseguito in ciascuna delle tre prove scritte un punteggio minimo di trenta ed un punteggio complessivo pari o superiore a novanta e inferiore a centocinque.

2-ter. I candidati di cui al comma 1 del presente articolo che risultano, all'esito degli esami orali, vincitori del concorso sono collocati in graduatoria ai sensi dell'articolo *2-bis* della legge 6 agosto 1926, n. 1365, introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166».

39.0.102

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 39-bis.***(Semplificazione delle procedure per l'accesso al notariato)*

1. È soppressa la prova di preselezione informatica per l'ammissione al concorso per il conferimento dei posti di notaio.

2. Non possono essere ammessi al concorso per il conferimento dei posti di notaio coloro che sono stati dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi. Non si tiene conto delle dichiarazioni di non idoneità rese nei concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini del presente comma, l'espulsione del candidato dopo la dettatura dei temi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, equivale a dichiarazione di inidoneità.

3. Il comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, è sostituito dal seguente: "La commissione opera con tre sotto commissioni composte di cinque membri, presiedute rispettivamente dal Presidente, dal vicepresidente e da uno dei magistrati di cui alla lettera c) del comma 1, scelto dal Presidente".

4. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) i commi 6 e 7 dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1995, n. 328;

b) il quarto comma dell'articolo 9 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953;

c) la lettera c), terzo comma, dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365;

d) gli articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater della legge 16 febbraio 1913, n. 89;

5. Il terzo comma dell'articolo 9 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è sostituito dal seguente: "Il concorso per la nomina a notaio è bandito annualmente"».

COMMISSIONI 1^a, 5^a e 6^a RIUNITE

1^a (Affari Costituzionali)

5^a (Bilancio)

6^a (Finanze e tesoro)

Martedì 2 dicembre 2008

12^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione

BALDASSARRI

indi del Presidente della 1^a Commissione

VIZZINI

Intervengono i ministri per le riforme per il federalismo Bossi, per la semplificazione normativa Calderoli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(1117) Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione

(316) CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA. – Nuove norme per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 28 novembre scorso.

La senatrice CARLONI (PD) ricorda il proposito del suo Gruppo di presentare un disegno di legge alternativo a quello del Governo per l'attuazione del federalismo fiscale e sottolinea le preoccupazioni per gli effetti che la riforma potrebbe determinare in contrasto con il principio di uguaglianza; al riguardo, apprezza che il Governo abbia tenuto conto di tali timori e abbia riconsiderato la versione iniziale del progetto, ispirato a quello della regione Lombardia, con particolare riferimento al meccani-

simo della perequazione. Osserva che l'attuazione del federalismo fiscale incide sui diritti fondamentali di cittadinanza e in definitiva sull'unità dello Stato: si tratta di una riforma di grande complessità, con implicazioni e rischi di cui occorre tenere conto.

Dopo aver ribadito i rilievi critici sul carattere generico della delega e sulla mancata integrale attuazione della riforma del Titolo V, sottolinea alcune specifiche ragioni di perplessità sul testo in esame. La scarsità di risorse economiche rende fondato il timore di un aumento della pressione fiscale ovvero di una sostanziale contrazione dei servizi, soprattutto nelle Regioni meridionali. A tale riguardo, nota che da alcuni studi statistici emerge che le Regioni più povere, quelle del Sud, non spendono in misura maggiore rispetto al Nord; né è vero che siano gravate da un livello di tassazione più basso. Il livello di spesa è maggiore nel Centro-Nord, specialmente nelle Regioni a statuto speciale e il carico tributario, se considerato in rapporto al PIL regionale, è assai elevato proprio al Sud. Il senso comune che associa il Mezzogiorno d'Italia all'assistenzialismo e all'inefficienza della pubblica amministrazione viene invocato quale fondamento del federalismo, che invece, a suo avviso, dovrebbe rappresentare un'occasione di cambiamento e di promozione dell'efficienza e della trasparenza in tutto il territorio nazionale. In particolare, è necessario un nuovo equilibrio per colmare divari e sperequazioni, tenendo conto che la devoluzione di poteri e il decentramento di funzioni avranno ricadute maggiori proprio sulle Regioni più deboli.

Vi è poi il rischio derivante dall'attuale fase congiunturale: vista la scarsità di risorse finanziarie e i vincoli dei patti di stabilità, le autonomie locali non riescono neppure ad assicurare le prestazioni essenziali. Allora, è irrealistica l'ipotesi di risorse aggiuntive per compensare la riduzione dei trasferimenti: la riduzione dei finanziamenti si tradurrebbe in una contrazione generalizzata dei servizi.

Sottolinea quindi l'estraneità alla Costituzione del principio di territorialità delle imposte: il federalismo fiscale dovrebbe assicurare i servizi essenziali a tutta la popolazione, lasciando spazio all'erogazione di servizi aggiuntivi da parte degli enti locali. In tale direzione si muove la proposta legislativa che la sua parte politica si accinge a presentare. Essa considera il federalismo fiscale come un processo, assistito dall'istituzione di un organismo indipendente mediante il quale il Parlamento parteciperebbe alla formazione delle decisioni e con un sistema di perequazione tale da soddisfare le esigenze sia delle Regioni sia degli enti locali. Essa, inoltre, prevede interventi aggiuntivi per la coesione del Mezzogiorno attraverso lo sviluppo delle aree sottoutilizzate ed è orientata ad assicurare equità nella ripartizione delle risorse, tenuto conto, fra l'altro, delle particolari carenze nella sicurezza e nella giustizia che caratterizzano le Regioni del Mezzogiorno.

Il senatore VIZZINI (*PdL*) dà atto al Governo, segnatamente al ministro Calderoli, dell'approfondito lavoro per la definizione del disegno di legge di attuazione al federalismo fiscale, che è stato discusso sul territo-

rio e in tutte le sedi istituzionali, coinvolgendo le rappresentanze delle autonomie. Ritiene che si tratti di una svolta organizzativa epocale, primo passaggio di un auspicabile cambiamento per il Paese. Infatti, la definizione dell'assetto fiscale delle autonomie territoriali avrà come corollario un adeguamento del riparto delle competenze legislative, con particolare riguardo a quelle concorrenti che, a suo avviso, insistono su un numero eccessivo di materie, con inevitabili conflitti fra le Regioni e lo Stato. Inoltre, si imporrà una revisione del bicameralismo perfetto e la creazione di una Camera rappresentativa delle autonomie territoriali, con funzione di composizione dei loro interessi, anche per evitare che tale compito sia rimesso alla giurisprudenza costituzionale. In proposito, ricorda l'ipotesi di revisione costituzionale condivisa nella scorsa legislatura presso la Camera dei deputati, che può essere ripresa per una riforma che ottenga il consenso di tutte le forze politiche.

L'attuazione del federalismo fiscale consentirà anche, dopo una fase di prima applicazione, di riconsiderare in funzione federalista il sistema tributario, tuttora improntato a principi centralistici. In particolare, il meccanismo della compartecipazione al gettito erariale incontra limiti importanti: la riduzione delle aliquote, che in ipotesi può essere decisa dallo Stato, si rifletterebbe automaticamente nelle entrate delle Regioni e quindi sul finanziamento delle loro funzioni. Anche il sistema delle addizionali dà luogo a incongruenze, poiché non tiene conto delle diverse condizioni locali e delle fasce di reddito dei contribuenti.

Dopo aver evidenziato la disomogeneità del gettito delle imposte sui consumi rispetto a quelle sul reddito nelle Regioni meridionali, segnatamente in Sicilia, che testimonia il rilevante tasso di evasione fiscale, si sofferma sul modo in cui il disegno di legge risolve la questione dell'assenza di una Camera federale delle autonomie. La partecipazione al processo decisionale da parte delle autonomie territoriali è assicurata con il pieno riconoscimento del ruolo della Conferenza unificata. In quella sede la rappresentanza è assicurata al livello degli organi esecutivi, mentre sarebbe improprio e probabilmente estraneo all'ipotesi prevista dall'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001 la soluzione di un intervento delle assemblee elettive regionali e di quelle locali presso la Commissione parlamentare per le questioni regionali, per l'espressione del parere sugli schemi di decreti delegati.

La consultazione parlamentare sui decreti delegati, a suo avviso, potrebbe essere realizzata attraverso l'attribuzione specifica di tale funzione alla Commissione parlamentare per le questioni regionali nella composizione attuale, eventualmente integrata con componenti delle Commissioni bilancio e finanze del Senato e della Camera dei deputati. Sarebbe da escludere, infatti, una integrazione con i rappresentanti delle Regioni e degli enti locali, che anche nella sostanza appare suscettibile di alterare gli equilibri politici parlamentari, con la conseguenza di una incapacità nei fatti di esprimere il parere richiesto.

Ritiene che l'attuazione del federalismo fiscale potrà soddisfare le aspettative delle Regioni settentrionali e nel contempo favorire l'avvio

di processi virtuosi in quelle del Sud, senza provocare un aumento della pressione fiscale. In particolare, il recupero di efficienza del Mezzogiorno e l'inevitabile ristrutturazione della pubblica amministrazione potranno essere riequilibrati attraverso un impulso alla realizzazione di infrastrutture pubbliche.

Infine, nota che la riforma federalista determinerà ricadute positive sulla struttura dei partiti politici che, come dimostra l'esperienza della Lega Nord e delle altre formazioni politiche autonomiste, ma anche il dibattito in corso nei più importanti partiti nazionali, tende ad assumere una fisionomia federale o quantomeno su base territoriale.

Conclude, sottolineando il valore della riforma federalista anche al fine di cogliere le opportunità della possibile ripresa economica.

La senatrice FONTANA (PD) sottolinea il rilievo che assume l'attuazione del federalismo fiscale per la vita sociale ed economica del Paese. Si tratta di una esigenza assai avvertita, determinata dalla concorrenza di numerosi fattori, che però merita di essere soddisfatta con coerenza e organicità. In particolare, non si può prescindere dalla definizione di una Carta delle autonomie, che definisca funzioni e compiti degli enti territoriali.

Rileva il carattere generico dei principi e criteri direttivi, in particolare la mancata individuazione dei tipi di tributi per ciascun livello di governo e sottolinea le necessità di simulazioni e dati statistici che consentano al Parlamento di assumere decisioni fondate.

Convenendo sull'opportunità di passare dal criterio della spesa storica al criterio dei costi *standard*, ritiene che debba essere preventivamente adeguato il modello di *welfare*, ad esempio individuando un nuovo confine tra i settori della sanità e dell'assistenza. Inoltre, la ripartizione delle risorse non può prescindere dalla considerazione della dotazione infrastrutturale di ciascuna Regione e dalla valutazione del suo capitale sociale. La concezione di «federalismo competitivo», affermata dal senatore Garavaglia non è a suo parere condivisibile: la competizione fiscale in un Paese che presenta profonde divergenze nelle condizioni di partenza, infatti, rischierebbe di aggravare le disparità esistenti. Aderisce, piuttosto, all'idea di un federalismo solidale, che integri la realizzazione di percorsi virtuosi e l'affermazione della responsabilità nell'autonomia.

Dopo aver richiamato le considerazioni svolte dal senatore Vitali sul processo di riforma del Titolo V della Costituzione, il senatore LATRONICO (Pdl) sottolinea come sia maturata la consapevolezza della necessità di una complessiva revisione dei profili istituzionali e finanziari della Repubblica. Per realizzare tale obiettivo assume un'estrema rilevanza la capacità di soddisfare le aspettative di crescita e di governabilità del Paese nella sua interezza e non di sue singole parti.

In tal senso, l'analisi sulle varie forme di federalismo proposte non può in alcun modo prescindere dai dati macroeconomici, sottolineati da più parti durante la discussione e anche nell'indagine conoscitiva sui dise-

gni di legge, che denunciano il persistere di un estremo divario sociale ed economico tra i vari territori dello Stato. Infatti, il persistere di una forte sperequazione nel tasso di occupazione e nel reddito *pro capite* rispetto al centro nord ripropongono al decisore politico il problema irrisolto della fragilità strutturale del Mezzogiorno. Nell'analisi di tale questione, l'oratore giudica parziale un approccio volto a conferire eccessivo rilievo ai cosiddetti residui fiscali, ovvero al differenziale tra il gettito delle entrate tributarie e le spese complessive riferite a un singolo ambito territoriale, posto che tale indicatore risente delle minori condizioni di sviluppo economico delle regioni meridionali. Una diversa interpretazione della tematica rischierebbe di contrastare con il principio costituzionale della capacità contributiva legata alla presenza di livelli inferiori di reddito rispetto al centro nord.

Occorre inoltre sgombrare il campo dalla rappresentazione dell'Italia meridionale come di un contesto territoriale caratterizzato da uno spreco di risorse pubbliche: al contrario, l'analisi della distribuzione della spesa pubblica per aree geografiche evidenzia come quella per interessi e per la corresponsione dei trattamenti previdenziali si concentri al Nord mentre nel Mezzogiorno è presente una maggiore quota di spesa per il pubblico impiego. L'oratore ravvisa dunque l'esigenza, già segnalata dalla SVIMEZ in audizione, che la realizzazione di un nuovo assetto fiscale e finanziario non penalizzi le regioni in ritardo di sviluppo nel reperire le risorse per finanziare le funzioni amministrative non essenziali.

In caso contrario, infatti, si rischia di cristallizzare lo squilibrio esistente nell'offerta di servizi ai cittadini, ove emergessero profonde differenze nei livelli *standard* di essi. Ecco perché, prosegue l'oratore, sono meritevoli di interesse anche i modelli di doppia convergenza proposti da più parti.

Dopo aver richiamato la curva positiva fatta registrare dalla crescita economica del Centro Sud, in parte negli anni settanta e per metà degli anni novanta, anche rispetto allo stesso Nord, osserva che tale processo si è arrestato, collocandosi il PIL del Sud anche al di sotto dei parametri medi previsti in ambito europeo, come per esempio lo sviluppo delle regioni orientali della Repubblica federale tedesca.

Il decisore politico deve quindi procedere con tempestività alla definizione di una strategia in grado di assicurare, da un lato, il migliore impiego dei fattori produttivi e di sviluppo economico nell'Italia meridionale e contenere, dall'altro, gli effetti della recessione globale.

In tale contesto, vanno privilegiati gli investimenti per la valorizzazione del capitale umano, come le spese per l'istruzione, e per l'accrescimento delle infrastrutture materiali, in particolare del settore dei trasporti e della mobilità, non trascurando la promozione della cultura della legalità nel tessuto delle economie locali. Il federalismo richiede pertanto un percorso condiviso dai vari livelli istituzionali e politici, con un ruolo primario del Parlamento, nella definizione dei suoi caratteri qualificanti, come l'individuazione delle funzioni connesse con i livelli essenziali delle pre-

stazioni inerenti ai diritti civili e sociali nonché dei criteri per valutarne i costi a livello *standard*.

In tal senso il federalismo che il Governo intende realizzare, ispirandosi ai principi della solidarietà e della sussidiarietà, deve garantire l'unità sociale ed economica della Repubblica, per recuperare la competitività a livello internazionale, superando il dualismo prima descritto che rappresenta un freno alla crescita per tutto il Paese.

Tali obiettivi si intendono perseguire con il ricorso alla perequazione e alle forme di fiscalità di vantaggio rimesse opportunamente alle amministrazioni regionali, in un processo di assunzione di responsabilità da parte dei ceti politici locali e di progresso civile e morale del Sud, abbandonando logiche di tipo assistenziale.

Conclude il proprio intervento richiamandosi ai valori del solidarismo di Alcide De Gasperi, che vedono la comunità territoriale e i suoi componenti riuniti in un rapporto stretto e vitale per il perseguimento del bene comune.

Dopo aver sottolineato positivamente la partecipazione alle sedute delle Commissioni riunite dei Ministri competenti per i profili istituzionali del federalismo fiscale, il senatore SANNA (*PD*) richiama tuttavia l'esigenza di ascoltare anche il Ministro dell'economia e delle finanze, prima della chiusura della discussione generale, affinché il Governo illustri tutti gli aspetti della riforma proposta, soprattutto per valutarne gli effetti sulla finanza statale, regionale e locale e quindi la compatibilità con le caratteristiche strutturali dell'ordinamento finanziario e tributario italiano.

Infatti, l'accentuazione dell'autonomia delle regioni, con un disegno di devoluzione dei poteri amministrativi e delle relative risorse, va giudicata alla luce di una valutazione dei suoi profili finanziari.

L'oratore ribadisce che la propria parte politica è favorevole a una piena attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, che segni un ritorno all'assunzione di responsabilità della classe politica nelle scelte strategiche fondamentali. La proposta di federalismo del Partito democratico non intende infatti compromettere l'unità nazionale, in termini economici e sociali, e richiede, al fine di un confronto chiaro e scevro da pregiudizi con il federalismo proposto dal Governo, che siano elaborate dettagliate e attendibili simulazioni statistiche sugli effetti finanziari del modello che il Governo intende introdurre, nella fase transitoria e a regime.

Infatti, le riforme dell'ordinamento fiscale postulano una preventiva conoscenza dei loro effetti sulle singole autonomie territoriali coinvolte in un assetto federale. In tal senso, la delega presentata dal Governo richiede una serie di precisazioni e affinamenti, come la salvaguardia del ruolo del Parlamento nella fase di attuazione del federalismo.

Riferendosi alle modalità di coordinamento della finanza delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome, di cui all'articolo 20 del testo in esame, osserva che esse, rinviando alle norme di attuazione dei rispettivi Statuti, prospettano una partecipazione limitata ai soli organi esecutivi dello Stato e delle autonomie territoriali: viceversa, occorre coinvol-

gere anche i rappresentanti delle assemblee legislative centrale e regionali, in un'ottica di chiara e incontestata assunzione di responsabilità politica.

La concreta attuazione del federalismo, prosegue l'oratore, deve rappresentare anche il momento per compiere una verifica sul riparto delle competenze amministrative e delle relative risorse tra le regioni ordinarie e quelle speciali, muovendo da una valutazione dell'autorità politica sull'eventualità di rivedere le norme di autonomia speciale, ove se ne ravvisasse l'opportunità.

Durante la discussione dei disegni di legge, è emersa una sostanziale convergenza sull'opportunità di abbandonare il criterio della spesa storica in favore di quello fondato sui fabbisogni *standard*: tale operazione va compiuta al fine di eliminare gli sprechi e le inefficienze degli apparati burocratici locali, riconducendo a un attento controllo i fattori di dilatazione della spesa pubblica. In secondo luogo, il ritardo di sviluppo del Mezzogiorno deve assumere la dovuta rilevanza nel determinare i fabbisogni uniformi per i livelli essenziali delle prestazioni, soprattutto nel settore della sanità.

L'oratore esprime poi il convincimento di una effettiva attuazione del quinto comma dell'articolo 119, per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale: rileva in proposito la genericità dell'articolo 14 della proposta governativa, non tanto per la procedura di programmazione economica degli interventi, quanto per l'assoluta assenza di un organo centrale che si assuma la responsabilità di tali scelte, al di là dei compiti della conferenza unificata. Inoltre, esprime il timore che il rinvio ai provvedimenti annuali che attuano la manovra di finanza pubblica, per la destinazione delle risorse finalizzate agli obiettivi di coesione e solidarietà, riproponga uno schema di intermediazione politica nelle varie realtà locali, che va assolutamente evitato, dal momento che storicamente tale modello non ha affatto garantito una corretta finalizzazione delle risorse erogate, dando luogo a una serie di sprechi e inefficienze.

La proposta del Partito democratico si incentra al contrario su una programmazione di carattere pluriennale, che dovrà tener conto dell'efficacia delle risorse aggiuntive rispetto agli obiettivi di coesione e di sviluppo perseguiti.

In generale, occorre recuperare un'impostazione della programmazione economica che stimoli le spese per investimenti nelle aree del Mezzogiorno, per obiettivi di sviluppo e di equità sociale ed economica.

Il senatore LUMIA (PD) sottolinea come il grave ritardo che l'Italia sta accumulando sul terreno della competitività e della coesione e solidarietà sociale, con profonde divisioni e livelli di disuguaglianza ormai ingiustificabili, richiederebbe l'adozione di politiche innovative e coraggiose, in grado di modificare radicalmente i processi di crescita socio-economica e di rappresentanza politica negli organi centrali e in quelli substatali, con una revisione della spesa pubblica per favorire la crescita degli investimenti.

Rileva che la discussione sul federalismo apre la strada a un confronto al quale il Partito democratico non intende sottrarsi, ma avverte altresì che occorre rendere partecipe al dibattito l'intera opinione pubblica, contrastando la percezione che la proposta del Governo si limiti soltanto a risolvere le tensioni politiche interne alla maggioranza, con il rischio di accrescere le disuguaglianze esistenti.

Sottolinea che la propria parte politica maturò con convinzione la scelta di procedere a una riforma del Titolo V della Costituzione, nell'ambito di una cultura progressista e innovatrice. Per tale ragione, egli osserva, sarebbe contraddittorio che ora il Partito democratico contrastasse l'attuazione dell'articolo 119 e anzi, a dimostrazione della propria coerenza politica, esso intende presentare un'autonoma proposta.

Dopo aver sottolineato che il federalismo fiscale deve essere uno strumento che stimoli lo sviluppo e la produttività delle regioni meno ricche, ritiene necessario che non si ingeneri nelle popolazioni meridionali un'impressione negativa sulla riforma proposta dal Governo, facendo presente che tale rischio è particolarmente forte, in presenza del progressivo depauperamento del fondo per le aree sottoutilizzate (senza una riallocazione innovativa delle risorse ottenute) e di una intermediazione politica che alimenta pratiche di carattere clientelare e collusivo a livello locale.

Nell'evidenziare come abbia ripreso ad accentuarsi il differenziale di reddito pro-capite tra Nord e Sud, anche per quanto riguarda il tasso di occupazione e la qualità dei servizi scolastici e sanitari, l'oratore ritiene che il persistere del grave divario socioeconomico non sia una responsabilità esclusiva delle classi politiche meridionali ma anche di quelle settentrionali.

Evidenzia infatti come vada superato il luogo comune di un indiscriminato afflusso di risorse ai territori del Mezzogiorno, dal momento che, al contrario, emerge l'insufficienza delle risorse destinate al Sud oltre che la non ottimale allocazione di quelle assegnate.

Anche nelle fasi di espansione dell'economia nazionale, non si è concretamente operato per superare il predetto dualismo: viceversa, già a partire dagli anni sessanta, è stata compiuta la scelta politica di concentrare la produzione di beni nelle regioni settentrionali e i consumi in quelle meridionali, con la conseguente necessità di soddisfare la domanda di lavoro dei cittadini meridionali attraverso il pubblico impiego, con una crescita della spesa a carico dello Stato. Giudica quindi erronea e penalizzante tale scelta, che ha creato un modello sbagliato di rappresentanza politica e di utilizzazione delle risorse statali, trasformando tra l'altro l'offerta di incentivi alle imprese e di servizi ai cittadini in costi per la collettività a vantaggio dell'intermediazione politica e delle burocrazie locali.

A sostegno della tesi dell'insufficienza dei flussi finanziari destinati al Sud, l'oratore richiama la scarsità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e degli incentivi alle imprese, che si concentrano tutte nelle regioni dell'Italia centrosettentrionale.

Ribadisce il favore della propria parte politica a un'attuazione dell'articolo 119 coerente con i principi costituzionali ma osserva che il Governo

dovrebbe definire, insieme con i profili finanziari del federalismo, anche il codice delle autonomie locali e la riforma costituzionale del sistema bicamerale.

Evidenzia come anche nella maggioranza si stia progressivamente abbandonando l'idea di uno Stato minimo, che non governa i processi economici né promuove lo sviluppo, anche se aggiunge che l'idea di uno Stato forte è talvolta prospettata dal centrodestra con toni non del tutto equilibrati. Al contrario, al centro della proposta del Partito democratico c'è una concezione coerente ed equilibrata dello stato sociale che garantisce l'esercizio dei diritti della persona, promuovendo le libertà individuali e la coesione sociale.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge presentato dal Governo, rimarca criticamente che il carattere frammentario e generico dei suoi punti qualificanti risponde a una scelta consapevole e volontaria, volta a prevenire l'insorgere di tensioni all'interno della maggioranza. Ravvisa infatti l'esigenza di interventi decisi e innovativi su vari fronti, come, per esempio, la definizione dei livelli di spesa per i servizi essenziali e del modello di perequazione, in modo da orientare efficientemente le risorse necessarie. Per quanto riguarda i livelli essenziali delle prestazioni, giudica positivamente il superamento del criterio della spesa storica, per passare a quello dei costi *standard*, ma avverte che tale operazione va coniugata con i valori costituzionali della solidarietà economica e sociale. Anche la perequazione proposta dal testo in esame sembra assumere un carattere decisamente verticale, presentandosi come un fondo alimentato dalla fiscalità generale che rischia di deresponsabilizzare gli amministratori locali, creando al contempo rapporti conflittuali tra le varie regioni ed enti locali.

Conclude il proprio intervento sottolineando che il coordinamento della finanza delle regioni speciali e delle province autonome va definito con modalità che salvaguardino il patto tra lo Stato centrale e le autonomie territoriali, senza restringere la responsabilità degli amministratori di esse nell'esercizio di tale autonomia finanziaria e promuovendo al contempo l'attuazione delle norme maggiormente innovative contenute negli Statuti speciali, che risultano tuttora lettera morta. Tale processo, di cui il Partito democratico è pienamente consapevole, favorirebbe la crescita di quelle regioni speciali ancora in ritardo di sviluppo.

La senatrice ADAMO (PD) nel condividere molti degli interventi già svolti, in particolare quelli dei senatori Vitali e Morando e della senatrice Bastico, ribadisce la volontà dell'opposizione di collaborare all'approvazione di una legge che dia finalmente attuazione all'articolo 119 della Costituzione. Ricorda al riguardo che, durante l'indagine conoscitiva svolta nella XV legislatura dalle Commissioni Affari costituzionali congiunte di Camera e Senato, un rappresentante dell'ANCI rilevò come sia il centrodestra che il centrosinistra fossero d'accordo nell'attuare l'articolo 119 della Costituzione aggiungendo però che tale circostanza fosse probabil-

mente da attribuire all'intima convinzione che esso, in effetti, non sarebbe stato attuato.

Ritiene necessario, invece, realizzare una riforma coerente con il Titolo V della Costituzione, garantendo un coerente federalismo collaborativo tra il centro e la periferia, capace anche di ridurre il contenzioso costituzionale in materia di riparto di competenze tra Stato e Regioni.

Dopo aver svolto alcune considerazioni sulla questione relativa alle particolari forme di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, rileva l'esigenza di assicurare un equilibrio tra funzioni e responsabilità, collegando le responsabilità politiche e amministrative a quelle finanziarie, in coerenza con la giurisprudenza costituzionale che, in più occasioni, ha invitato il legislatore ad affrontare il problema, all'interno di una più generale riconsiderazione del rapporto tra Stato centrale e autonomie locali.

Nel ritenere essenziale individuare correttamente le modalità di approvazione di un provvedimento in ogni caso condiviso, rileva, in primo luogo, la necessità di procedere a una modernizzazione dell'apparato pubblico. Una riforma che non fosse in grado di assicurare maggiore efficienza e trasparenza rischierebbe, a suo avviso, di produrre soltanto un aumento esponenziale dell'intermediazione politico-amministrativa, un eccessivo policentrismo di strutture, nonché un aumento dei già elevati costi di transazione, unitamente al rischio di forme di neocentralismo regionale che potrebbero causare un aumento intollerabile della pressione fiscale.

Nel riconoscere al Governo alcune aperture, soprattutto la scelta di non coltivare il disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale lombardo e di presentare un testo più attento alle esigenze solidaristiche, esprime un giudizio positivo sull'abbandono del criterio della spesa storica, per passare finalmente da una finanza decentrata e derivata a un sistema fiscale e finanziario autonomo e responsabile.

Sottolinea quindi alcuni aspetti non condivisibili del disegno di legge governativo.

In primo luogo critica il principio della territorialità delle imposte, che confligge, a suo avviso, col principio di uguaglianza, nonché con il principio, sancito all'articolo 53 della Costituzione, della capacità contributiva.

Dopo aver espresso alcune perplessità in riferimento all'assenza di un chiaro meccanismo di coordinamento della finanza pubblica, critica il vago riferimento al tema dei servizi essenziali, nonché l'assenza di indicazioni sufficienti sulle esigenze di perequazione. Evidenzia, inoltre, la mancanza di scelte univoche e risolutive circa le modalità di partecipazione delle Regioni a statuto speciale, con reddito *pro capite* superiore alla media nazionale, al raggiungimento degli obiettivi di perequazione e solidarietà.

Richiamando i contenuti del decreto-legge n. 112 del 2008, in cui la scelta di «essenzializzare» determinò tagli di spesa orizzontali, auspica che, nell'attuazione del federalismo fiscale, non si verifichi lo stesso effetto. Nel rilevare che la valutazione dei livelli essenziali delle prestazioni

dovrebbe essere conseguita sulla base di considerazioni qualitative e quantitative, osserva che la complessa definizione dei livelli essenziali concernenti i diritti civili e sociali, in particolare per quanto riguarda la sanità, l'istruzione e l'assistenza, dovrebbe essere oggetto di un processo progressivo di avvicinamento tra tutte le Regioni. A tal fine occorre, a suo avviso, controllare con severità e rigore il procedimento, al fine di assicurare un alto grado di omogeneità.

Soffermandosi su alcune disposizioni specifiche del disegno di legge, richiama in primo luogo la questione del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c). Reputa, al riguardo, non chiaro se il finanziamento del trasporto pubblico – che deve considerare congiuntamente costi *standard* e livello di servizio adeguato – sarà minore di quello dei livelli essenziali delle prestazioni, per i quali invece devono essere considerati solo i costi *standard* e non, almeno esplicitamente, un livello adeguato di servizi. Sembra, infatti, che si possa desumere, dalla relazione che accompagna il disegno di legge, che il finanziamento integrale, garantito, sia pure a costi *standard*, per i livelli essenziali, non sia previsto per il trasporto, per il quale si prevede invece solo il finanziamento di un adeguato livello di servizi.

Dopo aver ribadito l'esigenza che il Parlamento disponga di riscontri attendibili e di dati certi prima di delegare il Governo a compiere un intervento così rilevante per la finanza pubblica e incidente non solo sul finanziamento dei servizi ai cittadini, ma anche sull'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti, si sofferma sul procedimento successivo alla approvazione del disegno di legge di delega. Al riguardo ritiene opportuna l'istituzione di una Commissione bicamerale *ad hoc*, che possa controllare le modalità di esercizio della delega ed esprimere il parere sugli schemi di decreto legislativi.

Ritiene auspicabile, inoltre, che il Governo non proceda, come ha già fatto durante la XIV legislatura, ad approvare manovre di finanza pubblica che, imponendo tagli indiscriminati, mortificano l'autonomia finanziaria degli enti locali.

Esprime rilievi critici, infine, su quanto prevede l'articolo 35 del disegno di legge n. 1082 in materia di semplificazione e di riforma del processo civile, che destina oltre sette milioni di euro, tra il 2008 e il 2010, allo studio delle problematiche connesse all'attuazione della riforma federalista, anche considerando che su questo tema ha già lavorato l'Alta commissione di studio per la definizione dei meccanismi strutturali del federalismo fiscale e che sul tema è stata già svolta un'indagine conoscitiva congiunta da parte delle Commissioni affari costituzionali di Camera e Senato.

Il senatore BIANCO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede in primo luogo l'audizione del ministro dell'economia Giulio Tremonti.

In secondo luogo rinnova la richiesta, avanzata anche da altri senatori, di acquisire indicazioni precise e adeguatamente quantificate che consentano di apprezzare *ex ante* le conseguenze delle scelte contenute nel

disegno di legge, anche al fine di poter meglio procedere alla predisposizione degli emendamenti.

In terzo luogo chiede la convocazione di un Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite per valutare le successive fasi di esame del disegno di legge, anche in considerazione del possibile esame in prima lettura, da parte del Senato, del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa.

Il presidente BALDASSARRI assicura che entro la settimana sarà convocata una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, per programmare il seguito dei lavori.

La senatrice GERMONTANI (*PdL*) rileva in primo luogo che il disegno di legge sul federalismo fiscale, collegato alla manovra di finanza pubblica secondo quanto indicato dalla risoluzione parlamentare sul Documento di programmazione economica e finanziaria per gli anni 2009-2013, è – come ricorda la stessa relazione – una «pagina bianca» della storia repubblicana che ancora deve essere scritta. Nell'osservare che l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione rappresenta una riforma fortemente condivisa nel Paese, ne evidenzia gli effetti virtuosi di razionalizzazione volti ad evitare il protrarsi di un sistema di finanziamento degli enti locali che costituisce un incentivo alla inefficienza. Ricorda, infatti, che il sistema attualmente vigente appare fortemente decentrato quanto a capacità di spesa, mentre continua ad essere centralistico per quanto concerne il prelievo fiscale. Ciò determina, a suo avviso, una situazione di deresponsabilizzazione, dal momento che gli enti locali utilizzano il denaro pubblico senza rendere conto delle finalizzazioni di spesa. Con il federalismo fiscale, invece, la razionalizzazione dei centri di spesa determinerà, per gli amministratori locali, l'obbligo di giustificare la destinazione delle risorse secondo criteri ispirati a logiche aziendalistiche.

Il disegno di legge, nel definire i lineamenti del nuovo assetto tributario, si richiama ai principi di flessibilità fiscale, di manovrabilità e di territorialità, senza trascurare l'esigenza di contemperare il principio costituzionale di uguaglianza con quello di buona amministrazione. A tal fine sono rilevanti il ruolo e le funzioni affidati alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Al contempo il disegno di legge intende responsabilizzare i centri di spesa, mediante la trasparenza dei meccanismi finanziari, nonché il controllo democratico dei cittadini nei confronti degli eletti e dei propri amministratori pubblici, nel quadro di un sistema armonico che sia aderente alla riforma costituzionale realizzata nel 2001.

Si sofferma quindi sul passaggio dal principio della spesa storica a quello dei costi *standard*, osservando che il criterio del fabbisogno *standard*, finanziato da forme di compartecipazione alla fiscalità generale, potrà interrompere il circolo vizioso che determina il trasferimento di denaro

verso centri decisionali inefficienti, evitando il rischio che siano premiati gli enti che hanno creato disavanzi.

Osserva, in secondo luogo, che i principi di trasparenza e di responsabilità in materia fiscale presuppongono un federalismo competitivo: a suo avviso, solo con la competizione e con la concorrenza sarà possibile generale comportamenti virtuosi che determinino servizi efficienti per i cittadini. La competizione, applicata al sistema tributario, assicurerà l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa e il miglioramento delle prestazioni.

Smentendo quanti temono che la realizzazione del federalismo fiscale possa comportare l'innalzamento indiscriminato della pressione fiscale a livello locale, richiama al riguardo l'articolo 2, secondo comma, lettera e), del disegno di legge, ove si prevede l'esclusione di ogni doppia imposizione sul medesimo presupposto, salvo le addizionali previste dalla legge statale. Si sofferma inoltre sull'articolo 21, comma 2, del disegno di legge, che prevede un generale principio di riduzione della pressione fiscale nei diversi livelli di governo grazie alle maggiori risorse finanziarie rese disponibili a seguito della riduzione delle spese.

Dopo aver svolto alcune considerazioni sul principio della tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e benefici connessi alle funzioni esercitate, condividendo le istanze volte a far corrispondere la responsabilità finanziaria con quella amministrativa, si sofferma sull'articolo 7 del disegno di legge, relativo alla composizione e al riparto del fondo perequativo. In proposito rileva che il procedimento dell'aiuto per i territori con minore capacità fiscale, disciplinato con norma di legge, da una parte risponde alle esigenze di solidarietà e di coesione sociale, dall'altra assicura una finalizzazione volta a favorire realmente lo sviluppo delle aree più svantaggiate del Paese, anche tramite la previsione di maggiori controlli sui trasferimenti.

Passa quindi ad esaminare l'articolo 19, comma 1, lettera b), del disegno di legge del Governo, dichiarandosi favorevole a coinvolgere gli enti locali, tra cui in primo luogo i Comuni, nella lotta all'evasione fiscale, anche attribuendo loro la possibilità di trattenere una percentuale della quota recuperata. Avvicinando il destinatario del prelievo al soggetto che produce la ricchezza, sarà possibile assicurare maggiore trasparenza nel rapporto tra fisco e contribuenti, rendendo più difficile, nello stesso tempo, occultare la fonte di reddito. Inoltre il recupero delle imposte evase potrà permettere agli enti locali di finanziare i servizi forniti a livello decentrato.

Quanto alla istituzione della anagrafe tributaria, intesa come insieme dei rapporti tra erario e contribuenti tracciati agevolmente grazie allo strumento telematico, ritiene opportuno che le diverse banche dati possano comunicare tra loro, al fine di assicurare un sistema informativo che consenta la ricostruzione corretta del reddito imponibile dei singoli contribuenti.

Nel ribadire che il federalismo fiscale non determinerà una frattura tra Regioni avanzate e Regioni meno progredite, ma semplicemente una

gestione più equilibrata delle risorse, ritiene che l'obiettivo debba essere la piena affermazione del principio dell'autonomia di entrata e di spesa. In proposito ricorda che l'articolo 5 del disegno di legge prevede proprio che le Regioni dispongano di tributi e di compartecipazioni al gettito di tributi erariali, che permettano loro di coprire l'esercizio delle loro funzioni legislative esclusive e delle materie concorrenti.

Rilevando che l'attuazione del federalismo fiscale rappresenta un cambiamento istituzionale e culturale di vaste proporzioni, auspica, in ogni caso, che non si accrescano le disuguaglianze tra Nord e Sud del Paese. Pur consapevole che il disegno di legge contiene disposizioni finalizzate a scongiurare questo rischio, ritiene che il Parlamento debba essere particolarmente vigilante su questi aspetti. Al riguardo, circa il procedimento che dovrà caratterizzare la fase successiva all'approvazione del disegno di legge di delega, si sofferma sul ruolo del Parlamento in sede di espressione dei pareri sugli schemi di decreti legislativi delegati. In proposito, ritiene alternativamente percorribile sia l'ipotesi di affidare tale compito alle Commissioni competenti di Camera e Senato sia quella di istituire una Commissione bicamerale *ad hoc*.

In conclusione, si sofferma sul tema delle pari opportunità, osservando che, una volta stabilito il principio di territorialità nel rapporto tra amministrazione e cittadini, non dovrà essere trascurata la condizione femminile a livello locale, soprattutto alla luce delle profonde differenze che oggi ancora sussistono tra le diverse aree del Paese. Ritiene, infatti, che vi sia una stretta correlazione tra federalismo e rappresentanza femminile, nel senso che in un sistema federale la presenza femminile nelle istituzioni sembra essere maggiore. Ciò probabilmente perché un sistema federale riesce ad essere più vicino alle necessità delle persone commisurate alle diverse realtà ed è quindi capace di differenziare gli interventi a favore delle donne in considerazione delle specificità culturali e storiche dei singoli territori. Richiamandosi idealmente al principio «*no taxation without representation*», ritiene inoltre che sia giunto il momento di rivendicare, come esigenza improrogabile, che le donne che lavorano e pagano le tasse possano sentirsi realmente rappresentate nelle istituzioni locali e nazionali. Il federalismo fiscale, a suo avviso, dovrà dunque rappresentare anche un'ulteriore opportunità di emancipazione femminile.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,50.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 2 dicembre 2008

62^a Seduta

Presidenza del Presidente

VIZZINI

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente VIZZINI riferisce le determinazioni, adottate all'unanimità dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari nella riunione appena conclusa e in altra precedente: saranno iscritti all'ordine del giorno dei lavori della Commissione, dalla settimana successiva, il disegno di legge costituzionale n. 148, d'iniziativa del senatore Ramponi, recante modifiche degli articoli 78 e 87 della Costituzione, in materia di impegno delle Forze armate italiane nelle operazioni internazionali e il disegno di legge costituzionale n. 1098, d'iniziativa del senatore Benedetti Valentini, recante modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132, 133 e all'VIII disposizione transitoria e finale della Costituzione, per la soppressione delle Province.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,10.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 2 dicembre 2008

26^a Seduta*Presidenza del Presidente*

DINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Scotti.**La seduta inizia alle ore 15,35.**IN SEDE CONSULTIVA*

(1195) Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore BETTAMIO (*PdL*) introduce il provvedimento, soffermandosi in particolare sui profili di competenza. Rileva anzitutto che ai sensi dell'articolo 2, comma 11, le risorse di cui all'articolo 2, comma 554, della legge finanziaria 2008, derivanti da revoche di agevolazioni a favore di individuate attività industriali, sono destinate, tra l'altro, ad una serie di interventi da stabilirsi a cura del Ministero dello sviluppo economico, tra cui, ai sensi della lettera *a*), l'internazionalizzazione delle imprese, l'operatività degli sportelli unici all'estero e il sostegno al *made in Italy*, nonché il sostegno alle esportazioni e, ai sensi della lettera *d*), gli interventi nel settore delle comunicazioni con particolare riferimento alle esigenze connesse allo svolgimento del prossimo G8 a presidenza italiana nel 2009.

Passa quindi a commentare l'articolo 5, in tema di internazionalizzazione delle imprese, che modifica la legge 31 marzo 2005, n. 56, recante il quadro giuridico di riferimento per promuovere interventi a sostegno dell'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, al fine di semplificare le procedure.

Relativamente all'articolo 6, in materia di commercio internazionale e incentivi per l'internazionalizzazione delle imprese, osserva che esso reca due deleghe al Governo. Per entrambe, la Camera dei deputati ha introdotto un emendamento con cui si prevede che i decreti legislativi siano adottati sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per

materia. Esse sono volte a prefigurare un generale riordino normativo (con l'obiettivo di un migliore coordinamento tra Stato, regioni ed altri soggetti operanti nel settore, nonché con il sistema bancario) e un riassetto degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione, in un'ottica di maggiore funzionalità dei medesimi, tenuto conto delle esigenze imposte dall'attuale quadro economico-finanziario.

Relativamente all'articolo 7, ricorda che esso riguarda i fondi regionali con finalità di *venture capital* gestiti dalla SIMEST, il cui compito è la promozione del processo di internazionalizzazione delle imprese italiane e l'assistenza degli imprenditori nelle loro attività all'estero, mediante la partecipazione alle società estere interessate. Essa può essere altresì destinataria da parte delle regioni dell'assegnazione in gestione di fondi rotativi con finalità di capitale di rischio per l'acquisizione di quote ulteriori di partecipazione, entro il limite massimo del 49 per cento del capitale, in società o imprese partecipate operanti nel loro territorio. Tali fondi rotativi delle regioni, gestiti dalla SIMEST, sono autonomi e restano distinti dal patrimonio della società. Al fine di sostenere l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese delle aree meno sviluppate del Paese, la norma è rivolta a prevedere che qualora i fondi siano assegnati in gestione alla SIMEST da parte di regioni del Mezzogiorno, il limite massimo delle quote di partecipazione che possono essere acquisite dalla società possa elevarsi fino al 70 per cento del capitale. Ulteriori disposizioni riguardano l'autonomia dei fondi regionali rispetto agli altri fondi per gli investimenti all'estero della SIMEST. L'articolo 8, sull'utilizzo della quota degli utili della SIMEST, istituisce presso la Tesoreria dello Stato, con apposita contabilità speciale, un Fondo rotativo destinato a favorire la fase di avvio (*start-up*) di progetti di internazionalizzazione delle imprese, assegnandone la gestione alla SIMEST.

Rileva quindi che nell'ambito delle misure anticontraffazione, l'articolo 11, comma 12, istituisce il Consiglio Nazionale apposito, con compiti di coordinamento, il quale include la partecipazione di un rappresentante del Ministero degli affari esteri, onde fornire un apporto conoscitivo in termini di esperienze della comunità internazionale e dei paesi esteri. In materia, invece, di produzione di energia nucleare, l'articolo 17 istituisce l'Agenzia per la sicurezza nucleare, la quale, ai sensi del comma 4, mantiene e sviluppa relazioni con omologhi organismi stranieri e organizzazioni internazionali, anche mediante accordi di collaborazione. Sul versante della promozione dell'innovazione nel settore energetico, l'articolo 21 prevede invece che nella predisposizione, da parte del CIPE, del Piano operativo a ciò finalizzato, si tenga conto dell'esigenza di partecipazione attiva a vari programmi internazionali sull'energia nucleare, nonché ad accordi bilaterali internazionali di cooperazione energetica e nucleare.

Si sofferma poi sull'articolo 31, che delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi destinati ad incidere sull'attività svolta dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) a favore del comparto dell'internazionalizzazione e della competitività dell'economia italiana, allo scopo di ottimizzarne l'efficienza rispetto ad altri orga-

nismi operanti sui mercati internazionali con le stesse finalità. I criteri direttivi della delega prevedono la separazione dell'attività che la SACE svolge a condizioni di mercato, da quella che beneficia della garanzia da parte dello Stato in quanto avente come oggetto rischi non di mercato; consentono l'esercizio delle due attività da parte di distinti organismi di cui determineranno la costituzione e i rapporti; consentono la partecipazione all'organismo incaricato dell'attività a condizioni di mercato di soggetti interessati alla medesima attività o all'investimento purché non in evidente conflitto di interessi.

Infine, richiama l'articolo 32, in tema di internazionalizzazione delle imprese e sostegno alla rete estera dell'Istituto Nazionale del Commercio Estero, che dispone che le risorse derivanti da specifici provvedimenti di revoca totale o parziale della agevolazioni previste in favore di attività industriali, enumerati nella legge finanziaria 2008, possano essere destinate anche agli interventi individuati dal Ministro dello sviluppo economico per garantire il mantenimento dell'operatività della rete estera degli uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Ciò premesso, propone che la Commissione esprima parere favorevole sul provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente DINI, verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone quindi in votazione la proposta del relatore di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge.

La Commissione approva.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: «Promuovere la dimostrazione in tempi brevi della produzione sostenibile di energia da combustibili fossili» (COM (2008) 13 def.) (n. 11)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra (COM (2008) 16 def.) (n. 12)

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra entro il 2020 (COM (2008) 17 def.) (n. 13)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio e recante modifica delle direttive 85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio e delle direttive 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006 (COM (2008) 18 def.) (n. 14)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (COM (2008) 19 def.) (n. 15)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: «Due volte 20 per il 2020. L'opportunità del cambiamento climatico per l'Europa» (COM (2008) 30 def.) (n. 16)

(Parere alle Commissioni 10^a e 13^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 19 novembre scorso.

Il senatore RUTELLI (*PD*) auspica che il rappresentante del Governo fornisca informazioni aggiornate sull'andamento dei negoziati in corso a Poznan relativamente al pacchetto clima ed energia. Ferma restando la condivisione, anche da parte dell'opposizione, dell'esigenza già rappresentata dall'Esecutivo circa la necessità che l'Italia sostenga nelle competenti sedi comunitarie l'adozione di misure che salvaguardino gli interessi nazionali, ritiene che i negoziati vadano condotti con equilibrio, agendo sin dall'inizio sull'elaborazione dei contenuti dei provvedimenti comunitari. A fronte delle paventate ripercussioni negative per l'industria italiana dell'adozione dei provvedimenti comunitari in esame, sottolinea come tali aspetti negativi non debbano portare a sottacere anche le positive opportunità che potrebbero derivare dagli incentivi alla produzione e agli investimenti, oltre che in termini di tutela dell'ambiente e di salute dei cittadini.

Fa peraltro osservare come il pacchetto energia-clima debba essere valutato in correlazione alle misure recentemente predisposte dal Governo al fine di contrastare la crisi economico finanziaria, le quali sembrano apprestare interventi di sostegno alla produzione non adeguatamente coordinate con i provvedimenti in esame.

Ricorda poi come la problematica della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile abbia trovato nuovo impulso anche a seguito delle elezioni americane e al preannunciato intento della nuova amministrazione di sostenere le energie rinnovabili.

Il sottosegretario SCOTTI ricorda che, sulla recente Conferenza di Doha, la posizione italiana volta al pieno coinvolgimento e alla responsabilizzazione anche dei Paesi in via di sviluppo sulle tematiche ambientali è rimasta isolata, anche fra i Paesi dell'Unione europea, e che ciò costituisce chiaro sintomo della delicatezza dei negoziati in corso. Del resto, rileva come il problema ambientale sarà uno dei punti oggetto di analisi non solo nella conferenza delle Nazioni Unite a Poznan già in corso, ma anche nel prossimo vertice G8 a presidenza italiana.

Rispetto ad uno scenario internazionale oggettivamente complesso e a una congiuntura economia sfavorevole che aggiunge elementi di preoccupazione, fa presente che la posizione italiana nell'ambito dei negoziati sul pacchetto clima-energia ha come presupposto un buon assetto dell'apparato della produzione energetica nazionale che rende particolarmente oneroso un ulteriore intervento sullo stesso. Inoltre, occorre considerare che in

termini di incidenza percentuale sul Prodotto interno lordo l'impatto del Pacchetto clima per l'Italia risulta maggiore in misura significativa alla media comunitaria. Ne deriva l'esigenza di scongiurare che dai provvedimenti comunitari in titolo possa derivare una penalizzazione forte in termini di concorrenza asimmetrica della produzione industriale italiana rispetto ai *partner* europei. Tutte queste considerazioni conducono a motivare l'atteggiamento dell'Esecutivo italiano nell'ambito dei negoziati orientato ad ottenere una maggiore flessibilità di applicazione delle misure in materia ambientale soprattutto nei primi anni di vigenza.

Quanto alla richiesta del senatore Rutelli di disporre di informazioni aggiornate sullo stato delle trattative fa presente che esse attraversano una fase cruciale e che la conclusione è prossima, nell'imminenza del Consiglio dell'Unione europea del prossimo 11 dicembre. In ogni caso, l'intenzione dell'Esecutivo è quella di inquadrare la problematica ambientale anche alla luce della considerazione della stessa da parte dei Paesi extracomunitari e, in particolar modo, degli Stati Uniti e dei Paesi in via di sviluppo.

Il senatore LIVI BACCI (*PD*) osserva che i dati numerici riferiti dal sottosegretario Scotti circa l'impatto per l'economia italiana dell'applicazione del pacchetto comunitario risultino inferiori rispetto a quelli precedentemente riferiti dal Ministro degli affari esteri.

Dopo che il sottosegretario SCOTTI ha confermato la maggiore incidenza sull'economia italiana delle misure comunitarie in discorso rispetto agli altri Paesi europei, il presidente DINI (*PdL*), in sostituzione del relatore Caligiuri, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ricorda che, al di là dell'elaborazione di dati statistici, l'audizione prevista per domani del Ministro degli affari esteri nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla presidenza italiana del G8 e le prospettive della *governance* mondiale e la successiva audizione che si svolgerà prima dell'inizio del prossimo Consiglio europeo potranno costituire una preziosa occasione per la Commissione di aggiornamento anche sullo stato dei negoziati.

Il senatore RUTELLI (*PD*) sottolinea la differente impostazione della Conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico in corso a Poznan e del Consiglio europeo, che coinvolge i soli Paesi comunitari. Osserva inoltre come l'efficienza energetica italiana abbia subito un peggioramento nel corso degli ultimi anni, a fronte dei progressi che si sono registrati negli altri *partner* europei e come, pertanto, il divario in termini di differente impatto del Pacchetto energia sia verosimile e anzi suscettibile di peggioramento.

Il presidente relatore DINI (*PdL*) fa presente che, per quanto concerne i profili di competenza della Commissione sui provvedimenti comunitari in titolo, sia auspicabile la formulazione di un suggerimento affinché le Commissioni di merito sollecitino l'impegno del Governo per la defini-

zione di misure maggiormente favorevoli per l'Italia. Dà quindi lettura di una proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato al resoconto della presente seduta).

Si apre quindi un dibattito nel corso del quale il senatore RUTELLI (*PD*) suggerisce l'inserimento nel dispositivo del parere di un'osservazione volta a sollecitare un maggiore coordinamento tra il Pacchetto energia e clima e le misure anticrisi presentate dal Governo e all'esame del Parlamento; sottolinea altresì come l'efficienza energetica italiana debba essere collegata all'evoluzione storica dell'assetto produttivo e come la prospettiva di una rimediazione delle misure comunitarie alla luce degli esiti della Conferenza di Copenhagen del dicembre 2009 debba invece essere ricondotta a un impegno comunitario proprio nella ridefinizione degli assetti derivanti dalla Conferenza di Kyoto sul clima.

Dopo gli interventi dei senatori AMORUSO (*PdL*), MICHELONI (*PD*), LIVI BACCI (*PD*), SPADONI URBANI (*PdL*) e del sottosegretario SCOTTI, il presidente relatore DINI (*PdL*) accoglie l'invito formulato dal senatore Rutelli a modificare la prima parte del dispositivo del parere con le ulteriori osservazioni sul coordinamento tra le misure anticrisi presentate dal Governo e gli obiettivi dei provvedimenti comunitari di politica ambientale e sull'assetto dell'apparato nazionale della produzione dell'energia elettrica. Per quanto concerne, invece, l'ultima parte della proposta di parere, fa presente come risulti opportuno per il Governo sollecitare un impegno dell'Unione a riconsiderare le misure contenute nel pacchetto energia alla luce di quelli che saranno gli esiti della Conferenza di Copenhagen del dicembre del prossimo anno, onde tener conto delle posizioni che verranno assunte in ambito internazionale sulle problematiche del clima e della produzione energetica.

Il senatore RUTELLI (*PD*) apprezza la disponibilità del Presidente relatore ad accogliere, seppur parzialmente, i rilievi formulati relativamente allo schema di parere, ribadendo i propri convincimenti circa l'opportunità di una formulazione di un'osservazione che prospetti eventuali modifiche del Pacchetto energia, condizionandole agli esiti della prossima Conferenza di Copenhagen sul clima.

Presente il prescritto numero di senatori, il presidente relatore DINI (*PdL*) mette poi in votazione la proposta di parere favorevole con osservazioni sugli atti comunitari in titolo, nel testo riformulato (pubblicata in allegato al resoconto della presente seduta).

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16,35.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUGLI ATTI COMUNITARI NN. 11, 12, 13, 14, 15 E 16

La 3^a Commissione Affari esteri,

esaminato il pacchetto di atti comunitari in materia di clima ed energia;

preso atto che detti atti costituiscono e delineano il quadro di intervento prospettato dalla Commissione europea, già dall'inizio dello scorso anno, per istituire una nuova politica energetica a livello comunitario, tesa a far fronte ai cambiamenti climatici e a rafforzare la sicurezza energetica e la competitività dell'Unione europea;

premesso che:

il pacchetto di proposte definisce una serie di obiettivi con riferimento alle emissioni di gas serra e all'energia rinnovabile e punta a creare un efficiente mercato interno dell'energia e a rendere sempre più efficace la normativa;

le misure prospettate in materia di lotta ai cambiamenti climatici e promozione delle energie rinnovabili tendono ad incrementare il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili negli Stati membri e ad imporre ai governi obiettivi giuridicamente vincolanti;

perno del nuovo assetto è la riforma del sistema di scambio delle quote di emissione, che imporrà un tetto massimo alle emissioni a livello comunitario, con il correlato incentivo a sviluppare tecnologie produttive pulite;

il Consiglio dei ministri dell'Ambiente, riunitosi a Lussemburgo il 20 ottobre 2008, ha inquadrato la problematica dell'adozione di un pacchetto legislativo sul clima a livello comunitario nell'ambito del negoziato in sede di Conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico che è iniziata ieri a Poznan (Polonia); il Consiglio ha altresì sottolineato l'impegno dell'Unione nel sollecitare un nuovo accordo globale sul clima, da raggiungere entro la Conferenza delle Nazioni Unite di Copenhagen prevista per la fine del 2009;

la posizione del Governo italiano in materia è tesa ad evidenziare nelle competenti sedi comunitarie come l'impatto del pacchetto sul sistema produttivo nazionale sia in termini assoluti significativo – poiché gli obiettivi assegnati sulle fonti rinnovabili di energia e le emissioni nocive produrrebbero gravi ripercussioni nei settori manifatturiero, dei trasporti e dell'edilizia – e in termini relativi maggiormente oneroso rispetto alla media comunitaria;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sollecitare un'applicazione del pacchetto per l'Italia con margini di flessibilità, per attenuarne il pericolo di effetti depressivi sull'industria. Fermo restando il sostegno al pacchetto energia-ambiente e ai suoi obiettivi, costituendo la lotta ai cambiamenti climatici una priorità assoluta, occorre considerare in modo più approfondito le conseguenze economiche che dagli strumenti contenuti nel pacchetto deriveranno, anche tenendo conto della situazione economica mondiale e della crisi finanziaria in corso. In particolare, è indispensabile preservare la competitività dell'industria italiana rispetto a quella di Paesi che non assumeranno vincoli ambientali altrettanto rigorosi. L'Italia, che è ai primissimi posti al mondo in termini di efficienza per la produzione di energia elettrica, sosterrà costi più elevati della media degli altri Paesi europei per raggiungere gli obiettivi del pacchetto. Per questo occorre che la ripartizione dei costi tra i Paesi europei sia meglio equilibrata e che vengano inseriti elementi di flessibilità nel raggiungimento degli obiettivi nazionali, tra cui una clausola di revisione in caso di forza maggiore per l'obiettivo delle energie rinnovabili.

Valutino le Commissioni, altresì, l'opportunità che il Governo solleciti l'impegno dell'Unione europea a riconsiderare i provvedimenti adottati alla luce degli esiti della Conferenza di Copenhagen del dicembre 2009.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI ATTI COMUNITARI NN. 11, 12, 13, 14, 15 E 16

La 3^a Commissione Affari esteri,

esaminato il pacchetto di atti comunitari in materia di clima ed energia;

preso atto che detti atti costituiscono e delineano il quadro di intervento prospettato dalla Commissione europea, già dall'inizio dello scorso anno, per istituire una nuova politica energetica a livello comunitario, tesa a far fronte ai cambiamenti climatici e a rafforzare la sicurezza energetica e la competitività dell'Unione europea;

premesso che:

il pacchetto di proposte definisce una serie di obiettivi con riferimento alle emissioni di gas serra e all'energia rinnovabile e punta a creare un efficiente mercato interno dell'energia e a rendere sempre più efficace la normativa;

le misure prospettate in materia di lotta ai cambiamenti climatici e promozione delle energie rinnovabili tendono ad incrementare il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili negli Stati membri e ad imporre ai governi obiettivi giuridicamente vincolanti;

perno del nuovo assetto è la riforma del sistema di scambio delle quote di emissione, che imporrà un tetto massimo alle emissioni a livello comunitario, con il correlato incentivo a sviluppare tecnologie produttive pulite;

il Consiglio dei ministri dell'Ambiente, riunitosi a Lussemburgo il 20 ottobre 2008, ha inquadrato la problematica dell'adozione di un pacchetto legislativo sul clima a livello comunitario nell'ambito del negoziato in sede di Conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico che è iniziata ieri a Poznan (Polonia); il Consiglio ha altresì sottolineato l'impegno dell'Unione nel sollecitare un nuovo accordo globale sul clima, da raggiungere entro la Conferenza delle Nazioni Unite di Copenhagen prevista per la fine del 2009;

la posizione del Governo italiano in materia è tesa ad evidenziare nelle competenti sedi comunitarie come l'impatto del pacchetto sul sistema produttivo nazionale sia in termini assoluti significativo – poiché gli obiettivi assegnati sulle fonti rinnovabili di energia e le emissioni nocive produrrebbero gravi ripercussioni nei settori manifatturiero, dei trasporti e dell'edilizia – e in termini relativi maggiormente oneroso rispetto alla media comunitaria;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sollecitare un'applicazione del pacchetto per l'Italia con margini di flessibilità, per attenuarne il pericolo di effetti depressivi sull'industria, nonché di intervenire affinché le misure anticrisi presentate dal Governo e all'esame del Parlamento siano coerenti con gli obiettivi di riduzione delle emissioni, di incentivazione delle energie rinnovabili e di rinnovamento dell'efficienza energetica previste nel complesso degli atti comunitari in titolo. Fermo restando il sostegno al pacchetto energia-ambiente e ai suoi obiettivi, costituendo la lotta ai cambiamenti climatici una priorità assoluta, occorre considerare in modo più approfondito le conseguenze economiche che dagli strumenti contenuti nel pacchetto deriveranno, anche tenendo conto della situazione economica mondiale e della crisi finanziaria in corso. In particolare, è indispensabile preservare la competitività dell'industria italiana rispetto a quella di Paesi che non assumeranno vincoli ambientali altrettanto rigorosi. L'Italia, ancorché vanta storicamente elevati livelli di efficienza nella produzione di energia elettrica, sosterrà costi più elevati della media degli altri paesi europei per raggiungere gli obiettivi del pacchetto. Per questo occorre che la ripartizione dei costi tra i Paesi europei sia meglio equilibrata e che vengano inseriti elementi di flessibilità nel raggiungimento degli obiettivi nazionali, tra cui una clausola di revisione in caso di forza maggiore per l'obiettivo delle energie rinnovabili.

Valutino le Commissioni di merito, altresì, l'opportunità che il Governo solleciti l'impegno dell'Unione europea a riconsiderare le misure contenute nel pacchetto energia alla luce di quelli che saranno gli esiti della Conferenza di Copenhagen del dicembre 2009.

DIFESA (4^a)

Martedì 2 dicembre 2008

37^a Seduta*Presidenza del Presidente***CANTONI***Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cossiga.**La seduta inizia alle ore 15,35.***SULLA MISSIONE IN LIGURIA**

Il presidente CANTONI riferisce in ordine a una missione in Liguria svolta ieri da una delegazione della Commissione, da lui guidata, e composta anche dal senatore Caforio, dalla senatrice Contini, dai senatori Gamba e Mura, dalla senatrice Pinotti e dal senatore Torri.

All'iniziativa, finalizzata all'effettuazione di un programma di incontri e di sopralluoghi presso alcune strutture militari, hanno anche partecipato alcuni senatori liguri non appartenenti alla Commissione, e precisamente i senatori Bornacin, Grillo e Musso.

La missione si è aperta, a La Spezia, con la visita dell'Arsenale della Marina militare. In tale contesto, la delegazione ha seguito il briefing di presentazione effettuato dal Direttore dell'Arsenale, ammiraglio ispettore Anteo Martelli, e dal Comandante in Capo del Dipartimento militare marittimo Alto Tirreno, ammiraglio di squadra Franco Paoli. Da tale riunione è emersa la situazione di forte difficoltà nella quale si trova da anni tale importante complesso industriale, che ha subito di recente un notevole ridimensionamento negli organici e nelle disponibilità di bilancio, ma dovrebbe ora affrontare un processo di razionalizzazione che richiede l'adozione di appropriate scelte di programmazione e l'attribuzione di risorse di congruo ammontare, pena l'irrimediabile dispersione di un patrimonio di professionalità che è tuttora di prim'ordine.

A margine della riunione con i vertici militari, la delegazione ha anche incontrato una rappresentanza dei dipendenti civili dell'Arsenale, che ha espresso preoccupazione per le prospettive future della struttura e ha formulato alcune proposte, compendiate in un documento firmato dalle

Segreterie territoriali CGIL-CISL-UIL e dalla RSU Arsenale M.M. La Spezia.

Sempre nel quadro del sopralluogo all'Arsenale, la delegazione ha visitato le aree denominate «Officina motori», «Officina congegatori», «Bacini piccoli», «Officina Artiglieria» e «Bacini grandi».

Nel pomeriggio, la delegazione si è trasferita presso la base del Raggruppamento Subacquei ed Incursori «Teseo Tesei» (COMSUBIN), all'interno del Forte del Varignano, nel comune di Porto Venere. Anche in questo caso, vi è stata una riunione introduttiva sulle problematiche operative della struttura visitata, con il briefing a cura del Comandante del COMSUBIN, contrammiraglio Giuseppe Cavo Dragone; a seguire, la delegazione ha visitato l'area museale della base, che custodisce un importante patrimonio storico-culturale (fra l'altro, vi sono alcuni dei Siluri a Lenta Corsa, i cosiddetti «maiali», utilizzati in alcune delle imprese più gloriose nella storia della Marina militare italiana). Infine, si è avuta l'opportunità di assistere ad una sofisticata esercitazione di sommozzatori del COMSUBIN, con appoggio elicotteristico, di simulazione di soccorso a un sommergibile in avaria.

La missione si è conclusa, a Genova, con la visita al Comando Regione Carabinieri Liguria, ove la delegazione ha potuto seguire la presentazione della struttura a cura del suo Comandante, generale di brigata CC Salvatore Scoppa.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2008, relativo all'acquisizione di quattro sistemi Tactical unmanned vehicles (TUAV) per esigenze dell'Esercito (n. 41)

Programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2008, relativo all'acquisizione di sedici elicotteri da trasporto medio dell'Esercito (con l'opzione per ulteriori quattro aeromobili) e del relativo supporto logistico (n. 42)

Programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2008, relativo all'acquisizione di Small diameter bomb (armamento di caduta leggero) e alla relativa integrazione sul velivolo Tornado (n. 43)

Programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2008, relativo all'acquisizione di dodici elicotteri, più tre in opzione, nel ruolo CSAR (Combat search and rescue) e di supporto alle operazioni speciali, destinati alla sostituzione degli elicotteri HH3F dell'Aeronautica militare al termine della loro vita operativa (n. 44)

Programma pluriennale di A/R n. SMD 07/2008, relativo all'acquisizione di velivoli per il pattugliamento marittimo (soluzione interinale) e del relativo supporto tecnico-logistico (n. 45)

(Pareri al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1988, n. 436. Esame congiunto e rinvio)

La senatrice CONTINI (*PdL*) riferisce sugli atti del Governo in titolo, osservando in primo luogo, con riferimento al programma di cui all'Atto n. 41, che l'acquisizione di quattro sistemi TUAV nasce dalla necessità, per i comandi dei reparti dislocati nei teatri operativi all'estero, di disporre

rapidamente di informazioni immediate, al fine di avere la copertura dell'area operativa attraverso la raccolta di dati e la loro successiva elaborazione.

Nota quindi che l'impiego militare nelle aree di crisi comporta la necessità di disporre di sistemi *Unmanned Aerial Vehicles* (UAV) tattici per aumentare le capacità dello strumento militare e ridurre al minimo i rischi per le forze impiegate. Il sistema TUAV consente, nell'effettuazione delle missioni, di procedere alla raccolta di informazioni, sia di giorno che di notte, in qualsiasi condizione atmosferica e su territori anche impervi, per determinare la situazione avversaria o definire gli obiettivi. Tale sistema si compone di un segmento aereo, costituito da quattro velivoli con sensori, non pilotati, un segmento terrestre, consistente in una stazione di controllo, e un sistema di connessione *uplink* (dalla stazione verso il TUAV per il controllo della missione) e di comunicazione *downlink* (dal TUAV verso la stazione per la trasmissione dei dati). L'impiego degli UAV renderà possibile, nei teatri operativi in cui sono impiegate le nostre Forze Armate, una esplorazione avanzata con acquisizioni di informazioni in tempo reale senza porre in pericolo il personale impiegato.

Rileva poi come l'onere previsto sia pari a 80 milioni di euro, che graverà sui capitoli di A/R del bilancio della Difesa, ripartito in 20 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2008, 2009, 2010 e 2011.

Propone infine di esprimere parere favorevole con l'osservazione che nell'atto in esame non è specificata l'industria individuata per l'acquisizione del sistema.

In riferimento all'Atto del Governo n. 42, la relatrice puntualizza che nel quadro delle operazioni che le Forze armate terrestri saranno chiamate a svolgere nei prossimi anni, per l'importanza che assume lo spazio aereo, si pone l'esigenza di sostituire la vetusta linea di elicotteri da trasporto medio CH47C.

Il programma in esame consente di superare le limitazioni dell'elicottero CH47C, offre la capacità di interfaccia con i più moderni sistemi di comando e controllo attualmente in dotazione alle Forze armate e permette di disporre di capacità operative coerenti con i moderni scenari di impiego nel campo del supporto al comando e al controllo, del trasporto tattico logistico, nonché dello sgombero di personale combattente e non combattente, in qualsiasi ambiente operativo. In particolare gli impieghi dei nuovi elicotteri da trasporto medio riguardano: l'elitransporto tattico delle unità di manovra e del supporto al combattimento, l'elitransporto tattico delle unità appartenenti alle Forze per le Operazioni Speciali (FOS), la costituzione di posti di rifornimento avanzato di armi, munizioni e carburante, le missioni di terra e di soccorso, l'elitransporto tattico di unità anfibe, l'elitransporto di singoli posti di comando tattico (mantenendo inalterate le funzioni in volo), l'acquisizione di informazioni per l'*intelligence*, l'elitransporto a favore delle attività logistiche, l'attività a favore della Protezione civile e l'addestramento degli equipaggi. Le caratteristiche dell'aeromobile contemplano un peso massimo al decollo superiore a 25 tonnellate, una velocità massima di oltre 300 Km/h, un'autonomia di oltre cin-

que ore, capacità anfibia, capacità di trasportare: carichi esterni fino a dodici tonnellate, cinquantacinque soldati completamente equipaggiati, o ventiquattro feriti e due assistenti nella versione sanitaria.

Nota quindi che il programma prevede l'acquisizione di sedici elicotteri (con opzione per ulteriori quattro), nell'arco temporale 2008-2017, per una spesa stimata in circa 850 milioni di euro, gravante sui capitoli di A/R del bilancio della Difesa e così ripartita: 8 milioni nel 2008, 9 milioni nel 2009, 136 milioni nel 2010, 136 milioni nel 2011, 136 milioni nel 2012, 136 milioni nel 2013, 119 milioni nel 2014, 59 milioni nel 2015, 43 milioni nel 2016, 8 milioni nel 2017.

Dopo aver precisato che per l'attuazione del programma risulta interessata l'industria aeronautica nazionale rimarcata l'importanza dell'ammodernamento della flotta elicotteri, simbolo delle operazioni umanitarie e di protezioni civile in cui le Forze armate nazionali si sono sempre particolarmente distinte, propone di esprimere parere favorevole.

Passando a illustrare l'Atto del Governo n. 43, la relatrice specifica che il programma presentato ha lo scopo di acquisire un sistema d'arma denominato SDB (*Small Diameter Bomb*), consistente in bombe di piccola dimensione e nella loro integrazione sul velivolo Tornado, così da consentire attacchi contro le difese aeree nemiche riducendo al minimo i danni collaterali, grazie alle limitate dimensioni, al limitato carico bellico di cui ciascuna bomba è dotata e all'elevato livello di precisione del sistema di guida. Dopo aver ricordato come nel piano di rinnovamento dell'armamento da parte della Difesa siano già state acquisite due tipologie di munizionamento, per attacchi a distanze ravvicinate e per attacchi da distanze molto elevate, rileva che il munizionamento oggetto del programma in esame è finalizzato al medio raggio e consente di sostituire definitivamente gli armamenti di tipo *cluster*, dando attuazione alla definitiva messa al bando di tale armamento, come previsto anche dal Processo di Oslo.

Fa quindi presente che le ridotte dimensioni di ciascun SDB consentirà l'equipaggiamento del velivolo Tornado con un numero maggiore di carichi rispetto a quelli oggi trasportabili, e quindi l'assegnazione di un aumentato numero di obiettivi per ogni singola missione. Per sfruttare al massimo capacità di impiego del sistema, il personale operatore dovrà acquisire specifiche capacità di impiego e pertanto il programma prevede anche corsi di formazione mirati.

Osserva quindi che il piano d'investimento prevede la ripartizione degli oneri gravanti sui capitoli di A/R del bilancio della Difesa in tre anni a partire dal 2008, in relazione alle seguenti attività: 5 milioni di euro nel 2008, per l'avvio dello sviluppo e dell'integrazione del sistema sul Tornado; 37 milioni di euro nel 2009, per l'effettuazione di parte delle attività di sviluppo e di integrazione, per l'avvio dell'acquisizione di 500 SDB, di 100 adattatori per il carico, del materiale di supporto e per i costi di addestramento; 42 milioni di euro nel 2010 per il completamento del processo di acquisizione e addestramento, e per il completamento dello sviluppo e integrazione sul velivolo Tornado. Le imprese interessate al programma sono le italiane Otomelara e SEI e la statunitense Boeing. Que-

st'ultima è proprietaria esclusiva del progetto SBD, anche nei confronti del Governo degli Stati Uniti, e pertanto non ha restrizioni nella selezione di collaborazioni internazionali. L'industria Alenia e il consorzio Panavia sono interessate per il sistema di integrazione delle bombe sul velivolo Tornado.

Ribadendo in particolare la possibilità di eliminare definitivamente l'utilizzo delle bombe *cluster* e l'accresciuta sicurezza che le caratteristiche del sistema offrono agli operatori, propone l'espressione di un parere favorevole.

Quanto all'Atto del Governo n. 44, la relatrice specifica che esso è relativo ad un programma finalizzato all'acquisizione del nuovo elicottero pesante per l'Aeronautica, destinato alla sostituzione dell'elicottero HH3F, giunto al termine della sua vita operativa. Il nuovo elicottero è destinato alla ricerca e soccorso in ambienti con presenza di minaccia, nonché di supporto alle operazioni speciali. In particolare l'attenzione che l'Italia ha posto agli scenari internazionali e alle minacce per l'ordine democratico provenienti da alcuni di essi ha determinato una rimodulazione dello strumento militare comportante la necessità di acquisire capacità specifiche per la realizzazione, in caso di necessità e in tempi ristretti, dello schieramento dei propri assetti anche in contesti «fuori area». In tale contesto si inquadra l'esigenza di dotare l'Aeronautica di un sistema d'arma tecnologicamente aggiornato con ampia garanzia di efficienza operativa nonché di affidabilità e sicurezza per lo svolgimento di missioni operative nel territorio nazionale e, all'estero, nelle operazioni militari classiche e nelle operazioni in risposta alle crisi nazionali e internazionali.

Osserva poi che il sistema in acquisizione dovrà possedere requisiti di velocità e autonomia tali da essere in grado di intervenire nelle missioni di soccorso e in quelle di supporto speciali in tempi ridotti, raggiungendo autonomamente obiettivi distanti dalla base stanziata. Il nuovo elicottero pesante è inoltre idoneo al recupero di personale militare e civile in ambienti non permissivi e nell'ambito di operazioni interforze e internazionali, nonché all'intercettazione di velivoli lenti non pilotati, con possibili intenzioni ostili o terroristiche. Altra finalità operativa dell'acquisizione è la difesa di aree urbane o di obiettivi sensibili nel territorio nazionale, nonché, nelle operazioni fuori area, del contingente schierato. Il sistema deve poter essere equipaggiato alternativamente con *kit* di missione per svolgere anche attività di stabilizzazione medica, quale l'evacuazione di feriti.

Nota poi la relatrice che il costo stimato del programma, comprendente lo sviluppo, la produzione e il supporto logistico, è di 630 milioni di euro, mentre è in corso di definizione il sostegno finanziario da parte del Ministero dello sviluppo economico, sulla base dell'articolo 2, comma 179, della legge n. 244 del 2007. È previsto il finanziamento del programma per sette anni a partire dal 2008, con consegna del primo elicottero nel 2012 e completamento della flotta nel 2015. È inoltre prevista la seguente ripartizione della spesa: 40 milioni nel 2008, 80 milioni nel

2009, 90 milioni nel 2010, 90 milioni nel 2011, 100 milioni nel 2012, 115 milioni nel 2013, 115 milioni nel 2014.

Nel rilevare che l'Atto n. 44 prevede per l'attuazione del programma l'apporto dell'industria aeronautica italiana, la relatrice propone parere favorevole, con l'osservazione che nell'atto medesimo non sono specificate le industrie nazionali individuate o interessate per l'acquisizione del sistema.

Nell'introdurre l'esame dell'Atto n. 45, la relatrice osserva che la funzione di pattugliamento marittimo di lungo raggio svolta dalla flotta Breguet BR 1150 Atlantic non potrà essere più assicurata dal 2012, a causa della conclusione della vita tecnica dell'aeromobile, mentre il programma all'attenzione della Commissione è finalizzato ad una «soluzione interinale» in grado di assicurare una seppur limitata capacità di pattugliamento marittimo nel medio termine e a consentire una saldatura tra la fine della linea Atlantic e il consolidarsi di una soluzione a lungo termine, prevista dal 2020. Esso prevede l'acquisizione di quattro velivoli ATR e del relativo supporto tecnico-logistico integrato, con un'opzione per un eventuale quinto velivolo da esercitare in tempi successivi, in relazione alle risorse disponibili.

Rileva poi che lo scenario di possibile impiego dei velivoli sarà costituito principalmente dall'area del «Mediterraneo allargato», in supporto ad operazioni condotte in ambito nazionale, NATO o multinazionale. I velivoli potranno operare sul mare e in vicinanza della costa, a varie latitudini, con fattori climatici diversi, indipendentemente dalle condizioni di luce e in condizioni meteorologiche anche avverse. Essi sono destinati al pattugliamento marittimo per il contrasto alle minacce di superficie, il controllo dell'immigrazione clandestina, il controllo dei traffici illeciti via mare, la prevenzione degli atti terroristici, la salvaguardia della vita umana in mare, la scoperta e il monitoraggio dell'inquinamento marino.

Fa quindi presente che l'avvio del programma è previsto nel 2008, con durata settennale. La consegna del primo velivolo è prevista dopo trentasei mesi dalla stipula del contratto, mentre gli altri velivoli verranno consegnati con cadenza semestrale. L'onere complessivo del programma è stimato in circa 360 milioni di euro e riguarda il capitolo di A/R del bilancio della Difesa. L'ipotesi di ripartizione della spesa prevede per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 oneri pari rispettivamente a 10, 50, 80, 80, 20, 70 e 50 milioni.

Dopo aver notato che l'atto in esame contempla il coinvolgimento dell'industria nazionale, la relatrice propone di esprimere un parere favorevole, osservando peraltro che in esso non sono specificate le industrie individuate per l'acquisizione dei velivoli.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale congiunta.

Il senatore SCANU (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, prospetta l'opportunità di differire la discussione a dopo che saranno state effettuate le audizioni, programmate per giovedì prossimo davanti all'Uffi-

cio di Presidenza della Commissione, allargato ai Capigruppo, degli ufficiali che nell'ambito del Ministero della difesa sono i referenti per i programmi sui quali la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere.

Il PRESIDENTE rileva come, in attesa di disporre degli ulteriori elementi di informazione che potranno derivare dalle audizioni testé richiamate dal Rappresentante del Gruppo Partito Democratico, possa risultare utile avviare sin dalla presente seduta il dibattito, anche tenuto conto della ristrettezza del termine per l'espressione del parere della Commissione.

Il sottosegretario COSSIGA sottolinea come l'apporto che potrà derivare alla Commissione dalle audizioni da essa programmate sia comunque limitato ai soli profili tecnici.

Il senatore DE GREGORIO (*PdL*), dopo aver richiamato il carattere non vincolante del parere che la Commissione è chiamata ad esprimere sugli atti in esame, sottolinea l'opportunità di ancorare la discussione agli aspetti di politica generale della Difesa. In proposito, nel dare atto che ciascuno dei programmi in esame tende a far fronte ad esigenze operative reali, rileva al contempo che essi comportano complessivamente una spesa di circa due miliardi di euro. In tale contesto, è opportuno che da parte del Governo siano forniti ragguagli circa il modo in cui le scelte così prefigurate rispondano a un criterio di equilibrato riparto fra investimento ed esercizio delle limitate risorse disponibili.

Il senatore RAMPONI (*PdL*) dichiara preliminarmente di essere alquanto scettico sulla possibilità per la Commissione di incidere sulle scelte relative ai programmi d'armamento in esame, atteso che essa è chiamata ad esprimere un parere non vincolante.

Esprime comunque apprezzamento per il fatto che sia stata programmata l'audizione di ufficiali esperti per le materie oggetto dei programmi, il che assicura la possibilità di un'opportuna integrazione conoscitiva. Per quanto attiene agli interrogativi sollevati dal senatore De Gregorio in ordine alla rispondenza delle spese di investimento prefigurate dai programmi in esame a un razionale riparto delle disponibilità finanziarie della Difesa fra le varie finalità, rileva come i programmi stessi siano oggetto di uno specifico riferimento nella Nota aggiuntiva allo Stato di previsione della Difesa per il 2009, e debbano quindi implicitamente essere considerati come già oggetto di valutazione positiva da parte della 4^a Commissione.

Il senatore TORRI (*LNP*) auspica che le audizioni programmate in sede ristretta per giovedì prossimo consentano di acquisire utili elementi di informazione e valutazione circa taluni aspetti dei programmi sui quali le relazioni che li accompagnano sembrano lacunose. Si riferisce, in particolare, alla carenza di elementi forniti con riguardo al programma rela-

tivo all'acquisizione di quattro sistemi TUAV per le esigenze dell'Esercito (Atto del Governo n. 41), come pure circa il programma relativo all'acquisizione di quattro velivoli ATR (Atto del Governo n. 45), per il quale la previsione di spesa di 360 milioni di euro appare alquanto elevata. Per quanto riguarda poi il programma relativo all'acquisizione di dodici elicotteri nel ruolo CSAR (*Combat search and rescue*) (Atto del Governo n. 44), appare opportuno precisare quale sia l'importo del previsto contributo del Ministero dello Sviluppo economico.

Il sottosegretario COSSIGA ribadisce come gli ufficiali che saranno auditi giovedì prossimo in sede di Ufficio di Presidenza della Commissione allargato ai Capigruppo forniranno ragguagli unicamente in ordine agli aspetti tecnici dei programmi, mentre è direttamente al Governo che fa evidentemente capo la responsabilità delle scelte politiche sottese ai programmi stessi, in particolare per ciò che attiene al quadro finanziario. Con riferimento ai rilievi critici emersi nel corso del presente dibattito in ordine all'attuale percorso decisionale in materia di programmi di acquisizione di sistemi d'arma, appare senz'altro opportuno dar luogo ad una revisione delle disposizioni che regolano il settore. In tale prospettiva, utili spunti di riflessione potranno derivare dall'indagine conoscitiva avviata dalla IV Commissione della Camera dei deputati «Sull'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, a venti anni dall'entrata in vigore della legge 4 ottobre 1988, n. 436».

Il senatore GAMBA (*PdL*) esprime apprezzamento per la scelta di programmare l'audizione di alcuni esperti nelle materie oggetto dei programmi in esame, che potrà aiutare a comprendere le ragioni sottese ai programmi stessi. Rileva poi come un approfondimento sulle tematiche in questione, senz'altro opportuno, non metta in alcun modo in causa le problematiche legate alle spese per l'esercizio, che per valutazione generale sono ritenute di ammontare molto inferiore al necessario.

Per quanto riguarda il carattere della presente procedura, rileva che, pur essendo la Commissione chiamata ad esprimere un parere non vincolante, non sia da sottovalutare la portata del suo apporto al processo decisionale avente ad oggetto i sistemi d'arma. Si tratta comunque di un meccanismo preferibile a quello precedentemente previsto, che comportava il ricorso a specifiche autorizzazioni legislative per ogni programma da adottare.

Il presidente CANTONI ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere al Governo entro il prossimo 11 dicembre.

Sottolinea poi come il parere stesso, obbligatorio ma non vincolante, sia in concreto tutt'altro che ininfluente ai fini delle scelte che poi saranno adottate dal Governo.

Il senatore RAMPONI (*PdL*) rappresenta l'opportunità che, in occasione dell'audizione programmata davanti all'Ufficio di Presidenza della Commissione, allargato ai Capigruppo, per giovedì prossimo sia presente anche uno dei Sottosegretari alla Difesa.

Il PRESIDENTE prende atto della richiesta testé formulata dal senatore Ramponi.

Fa presente poi che, una volta effettuata l'audizione degli esperti della Difesa, potranno aver luogo ulteriori interventi in sede di discussione generale, ferma restando l'esigenza di pervenire alla votazione del parere al Governo entro il prossimo 11 dicembre.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

BILANCIO (5^a)

Martedì 2 dicembre 2008

91^a Seduta (1^a pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vegas e Casero.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1230) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore Alberto FILIPPI (*LNP*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che le disposizioni contenute nell'articolo 1 – modificate nel corso dell'esame in prima lettura – autorizzano il Ministero dell'economia e delle finanze, con un limite temporale fissato al 31 dicembre 2009, a sottoscrivere o garantire aumenti di capitale deliberati da banche italiane che presentino una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia. Nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura, il rappresentante del Governo ha sottolineato che esso non reca alcun intervento immediato a favore delle banche, ma intende preconstituire una serie di strumenti che il Governo potrebbe utilizzare per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza. Il comma 7 del medesimo articolo prevede che le risorse a tal fine necessarie siano individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso: riduzioni lineari, con alcune limitazioni (afferenti sostanzialmente a voci di spesa di carattere obbligatorio) delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero (lettera a); riduzioni di singole autorizzazioni legislative di spesa (lettera b); uti-

lizzo, mediante versamento in entrata, di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali, nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali, con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo (lettera c); emissione di titoli del debito pubblico (lettera d).

A tal riguardo, osserva che la norma attribuisce ad un atto di carattere non legislativo, la facoltà di modificare disposizioni di legge allo scopo di individuare le risorse finanziarie necessarie per coprire gli oneri derivanti dalle operazioni, sia pur di carattere straordinario, a favore delle banche; tali oneri, come segnalato del Servizio bilancio, potrebbero assumere una connotazione quantitativa rilevante, proprio in relazione alla gravità della situazione di emergenza che il provvedimento in esame intende fronteggiare. Corrispondentemente le modalità di copertura individuate dalla norma in esame sono suscettibili di attivare risorse finanziarie di entità potenzialmente rilevante. Pur tenuto conto del carattere del tutto particolare ed eccezionale delle motivazioni sottostanti al provvedimento, si ricorda che l'eventualità di ricorrere al mercato finanziario (lettera d) non è contemplata dalle disposizioni vigenti in materia di contabilità generale, tra le forme di copertura finanziaria delle leggi specificamente elencate nell'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni e determina un aumento dello *stock* del debito. Si tenga conto che, nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura, è stato inserito il comma 7-bis, conformemente a quanto richiesto dal parere della Commissione bilancio, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Tale comma prevede che gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 7, corredati da relazione tecnica, siano trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario.

Un altro punto cardine dell'apparato di misure predisposto a tutela e rafforzamento del sistema bancario nazionale è rappresentato dal complesso di garanzie la cui concessione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze viene autorizzata dal presente decreto-legge. A fronte di disposizioni che prevedono la concessione di garanzie a carico dello Stato si porrebbe in teoria il problema della quantificazione dei relativi oneri e della loro copertura, trattandosi di interventi potenzialmente suscettibili di determinare un impatto sui conti pubblici. Dal punto di vista metodologico occorrerebbe quindi in primo luogo affrontare il problema di quantificare i potenziali oneri correlati alla concessione di garanzie, sottolineando comunque che *ex ante* gli oneri non corrispondono all'intero importo garantito ma ad una sua frazione, da calcolare sulla base di una funzione le cui variabili sono costituite dagli importi garantiti e dalla probabilità che i debitori principali non adempiano le obbligazioni sottostanti. Per quanto attiene ai profili di copertura, ricorda che una consolidata prassi richiede per la concessione di garanzie statali l'attivazione di mezzi di copertura *ex* articolo 81 Costituzione (sia pure non per l'intera entità del credito garantito ma per un ammontare rapportato al rischio di escussione). La copertura finanziaria viene individuata dal presente provvedimento nel ricorso alle

risorse iscritte in bilancio nel citato Fondo per le spese obbligatorie e d'ordine. Sottolinea peraltro che il Fondo in questione è configurato dalla normativa contabile come strumento per integrare *ex post* risorse rivelatesi insufficienti rispetto allo stanziamento di bilancio prestabilito e limitatamente a spese obbligatorie. In concreto va osservato che dalla mancata indicazione degli oneri attesi scaturisce altresì la difficoltà di valutare la congruità dello stanziamento recato dal capitolo 3000 del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine. Va comunque ricordato che la descritta modalità di copertura è stata frequentemente utilizzata per provvedimenti legislativi che hanno disposto garanzie a carico dello Stato. Inquadrandolo il provvedimento in esame in tale prassi, vanno comunque segnalate l'assenza di stime – sia pur di massima – degli importi garantiti (essendo l'onere da coprire comunque una frazione di detti importi), data la natura particolare dell'intervento, e la presumibile rilevante entità dell'impegno finanziario statale qualora si registrasse la necessità di attivare i previsti meccanismi di garanzia. Il decreto-legge in esame peraltro non dispone direttamente garanzie a favore di soggetti terzi (limitandosi ad autorizzare il Ministero dell'economia e delle finanze a compiere tali operazioni), mentre l'attivazione vera e propria delle garanzie è rinviata a successivi decreti del Presidente del Consiglio o a decreti ministeriali. Ne deriva che anche per l'attivazione delle garanzie, come già osservato sopra in relazione alle operazioni di ricapitalizzazione delle banche, gli elementi caratterizzanti la decisione finanziaria non sono determinati o determinabili sulla base delle disposizioni in esame, ma sono rimessi a successivi atti amministrativi.

Illustra poi gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, in relazione al parere da rendere sul testo, che occorre valutare le proposte 1.1 (che prevede un meccanismo alternativo a quello del testo in esame di intervento a favore delle banche), 1.5 e 1.22. Con riferimento, in particolare, alle proposte 1.12, 1.21, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.4, occorre valutarne gli effetti finanziari in relazione al testo, atteso che le proposte appaiono suscettibili di compromettere il programma di stabilizzazione delle banche, quale presupposto per essere acquisite dallo Stato). In relazione agli emendamenti 3.1 e 3.2, occorre verificare la sussistenza di risorse sul Fondo per la finanza d'impresa. Analogamente per le proposte 3.0.5 e 3.0.7, occorre valutare se sussistono le risorse sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e sul risparmio postale. Occorre, poi, valutare l'emendamento 4.0.2 in quanto consente l'accesso di privati ad interventi da parte della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. La proposta 5.0.4 (limitatamente alla lettera e) appare suscettibile di determinare minori entrate. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI, in attesa dei necessari chiarimenti da parte del Governo, propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico (n. 36)**

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Esame e rinvio)

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*), in sostituzione del relatore Latronico, illustra l'atto del Governo in titolo segnalando, per quanto di competenza, che la legge finanziaria per l'anno 2007 (articolo 1, comma 605) ha previsto interventi per il rilancio della scuola pubblica quali: misure per la formazione delle classi per incrementare il valore medio nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4, la riduzione degli organici ATA, un piano di assunzioni triennali, la trasformazione di graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento. Al riguardo fa presente che la legge finanziaria per l'anno 2008 (articolo 2, commi 411 e 412) ha poi previsto misure strutturali quali incrementi del numero delle classi, ed il completamento del piano di riconversione del personale docente in soprannumero sull'organico provinciale. Rileva che il comma 412 della stessa legge finanziaria ha quantificato i risparmi di tali misure in 535 milioni per l'anno 2008, 897 milioni per l'anno 2009, 1.218 milioni per l'anno 2010 e 1.432 milioni a decorrere dall'anno 2011. Fermo restando tali risparmi, rileva che il decreto-legge n. 112 del 2008 (articolo 64) ha poi previsto l'incremento di un punto del rapporto alunni/docenti, la riduzione del 17 per cento del personale ATA nel triennio 2009-2011 ed il piano programmatico in esame. I risparmi associati a tali misure sono quantificati in misura non inferiore a 456 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dal 2012. A ciò si aggiungano i risparmi stimati dall'introduzione del maestro unico (decreto-legge n. n. 137 del 2008). Nell'ambito di questa cornice finanziaria, rileva che il piano programmatico si inserisce dando conto degli interventi e dei tagli di personale considerando sia quelli previsti dalla legge finanziaria per l'anno 2008, sia quelli previsti dal decreto-legge n. 112 citato. Osserva, innanzitutto, come rilevato durante il dibattito presso l'altro ramo del Parlamento, che il piano risulta al momento sprovvisto della verifica della Ragioneria generale dello Stato sulla relazione tecnica. Rileva, poi, che nella relazione tecnica allegata è indicato soltanto il numero di personale da ridurre, anche indicando i tagli previsti dalla legge finanziaria per l'anno 2008. Elementi di quantificazione sono riportati nella relazione tecnica al decreto-legge n. 112 del 2008 ma limitatamente alle norme del decreto stesso. Tuttavia, posto che il piano dà conto anche di alcuni effetti della legge finanziaria per l'anno 2008 e che successivamente è stato ema-

nato il decreto-legge n. 137 citato, informa che sarebbe opportuno disporre di una relazione tecnica integrata con elementi di quantificazione dei risparmi (e non solo delle unità di personale) associati a ciascun intervento normativo (legge finanziaria per l'anno 2008, decreti-legge n. 112 e n. 137) al fine di consentire la verifica delle economie scontate a legislazione vigente e di far chiarezza sui singoli effetti addizionali di risparmio dei diversi provvedimenti legislativi. Inoltre, sarebbe opportuno chiarire quanta parte delle riduzioni di personale derivi dal *turn over* e se si tratti di riduzioni di posti relativi a personale effettivamente in servizio. Come segnalato, poi, dal Servizio del bilancio della Camera dei deputati, in relazione alla determinazione dell'organico della scuola primaria (punto 2), segnala che occorre acquisire chiarimenti circa il dato di 14.003 riduzioni stimate, tenuto conto che esso sembrerebbe basarsi sull'ipotesi che tutte le classi a tempo normale vengano ricondotte ad un orario di 24 ore settimanali, mentre il piano prevede che potrà essere realizzato anche un tempo scuola di 27 e 30 ore. Viene poi indicato come obiettivo il perseguimento di un rapporto complessivo alunni/classe pari a 0,40 mentre il decreto-legge n. 112 ha associato risparmi all'incremento di punto del rapporto alunni-docente: andrebbero forniti chiarimenti sul raccordo tra i due parametri. Andrebbero poi chiariti i criteri in base ai quali viene mantenuta la previsione di un tempo scuola articolato su 27, 30 e 40 ore settimanali a fronte di un'articolazione in 24 ore settimanali che deve essere privilegiata e dalla quale conseguono risparmi. Rileva che occorrerebbe poi acquisire elementi di quantificazione rispetto agli oneri relativi alla formazione linguistica obbligatoria prevista dal piano per i docenti della scuola primaria, anche al fine di valutarne la compatibilità rispetto alle risorse disponibili in bilancio, preordinate alla formazione dei docenti, a cui rinvia la relazione tecnica. Quanto infine alla riduzione del personale ATA, il piano prevede che si proceda alla «costituzione dell'organico di area C, nell'ambito delle risorse finanziarie e di organico» previste dal piano stesso: occorrerebbe acquisire una quantificazione dell'onere e acquisire indicazioni sulle risorse attualmente stanziare.

Il presidente AZZOLLINI, in attesa dei necessari chiarimenti da parte del Governo, propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

Il PRESIDENTE, stante l'assenza del rappresentante del Governo, propone di sospendere la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,25, riprende alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

(1210 e 1210-bis) *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009 – 2011 e relativa Nota di variazioni*, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 1 e 1-bis)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2009 (*limitatamente alle parti di competenza*)

– **(Tabb. 2 e 2-bis)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(1209) *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 27 novembre scorso.

Il presidente AZZOLLINI, ad ulteriore specificazione dei criteri di inammissibilità, per quanto riguarda gli emendamenti al bilancio precisa che, sulla base di una interpretazione letterale dell'articolo 129, comma 3, R.S., quando una parte di una u.p.b. risulti modulata dalla legge finanziaria gli emendamenti relativi alla u.p.b. stessa debbono essere presentati al ddl finanziaria. Poiché, però, con la nuova struttura del bilancio le u.p.b. hanno subito un processo di ampliamento circa la propria portata e d'altra parte si è avuta una proliferazione del numero dei capitoli, ciò può aver implicato in molti casi che una parte quantitativamente poco significativa di una u.p.b. risulti modulata in legge finanziaria, mentre la restante, cospicua parte rimanga fissata con legge di bilancio. Data anche la difficoltà a ricostruire in ogni caso le quote in cui questa diversa sede di modulazione trova sviluppo, per un motivo di economicità si è inteso non dichiarare inammissibili emendamenti presentati al ddl bilancio nell'ipotesi in considerazione, fermo rimanendo che con Nota di variazioni si avrà il completo allineamento contabile tra i diversi strumenti legislativi.

Dichiara quindi inammissibili gli emendamenti 2.Tab.2.25-5, 2.Tab.2.26-5, 2.Tab.2.30-5, 2.Tab.2.43-5, 3.Tab.3.1-5, 8.1, 8.2, 8.3.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti presentati relativamente al disegno di legge n. 1210.

Il sottosegretario VEGAS, nell'illustrare gli emendamenti governativi 2.TAB.2.22-5, 2.TAB.2.23-5, 2.TAB.2.28-5, 2.TAB.2.29-5 e 2.1, evidenzia che gli stessi non recano alcuna modifica sostanziale agli stanziamenti previsti, limitandosi ad apportare mere correzioni di errori materiali. Precisa inoltre che l'emendamento 2.TAB.2.29-5 accoglie una specifica richiesta della Presidenza della Repubblica, finalizzata alla riduzione delle risorse finanziarie destinate a tale organo costituzionale.

Tutti i restanti emendamenti vengono dati per illustrati.

Si passa all'espressione del parere del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti presentati.

Il relatore SAIA (*PdL*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, fatta eccezione per le proposte emendative governative 2.TAB.2.22-5, 2.TAB.2.23-5, 2.TAB.2.28-5, 2.TAB.2.29-5 e 2.1, sulle quali il parere è favorevole.

Il sottosegretario VEGAS dichiara di conformarsi al parere testé espresso dal relatore, evidenziando che la connotazione restrittiva e rigorosa del bilancio, prospettata per l'anno 2009, rende inopportuna qualsivoglia ipotesi di nuova modulazione degli stanziamenti, che comporterebbe inevitabilmente una sottrazione a taluni settori di risorse indispensabili.

In riferimento all'emendamento 2.TAB.2.58-5, relativo al finanziamento delle istituzioni scolastiche non statali, sottolinea che l'articolo 60 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, consente un margine di elasticità del bilancio, con la conseguente possibilità di risolvere i nodi problematici relativi alle scuole private in via amministrativa, per l'anno 2008. Per l'anno 2009 il Governo individuerà le opportune misure per garantire il finanziamento delle istituzioni scolastiche private, che in molte aree territoriali del Paese assolvono a un ruolo essenziale e importante.

Il PRESIDENTE fa presente che, in allegato al resoconto della seduta odierna, sarà pubblicata la riformulazione dell'emendamento 1.0.1, nominata 1.0.1 (testo 2), che sostituisce il testo originario, e la nuova proposta 2.3730.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1230) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con osservazioni. Rinvio del seguito dell'esame degli emendamenti)

Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa, dall'inizio dei lavori della seduta odierna, dei chiarimenti da parte del Governo in ordine ai profili del testo del provvedimento.

Il senatore MORANDO, intervenendo incidentalmente osserva che si sta verificando sempre più frequentemente l'assenza del rappresentante del Governo nel corso dell'esame in Commissione, che impedisce lo svolgimento dei lavori in termini utili per l'espressione del parere della Com-

missione bilancio prima dell'inizio della discussione in Assemblea. Rileva, dunque, la necessità che si intervenga in tal senso, con un richiamo al Governo, posto che il dibattito presso la Commissione bilancio ed il conseguente parere che ne scaturisce è volto a sottolineare aspetti particolarmente qualificanti del provvedimento e costituisce un elemento di chiarezza necessario anche al fine dell'esame in Assemblea.

Il PRESIDENTE, dichiara di concordare con le osservazioni del senatore Morando, impegnandosi quindi al pieno rispetto dell'ordinario svolgimento procedurale dei lavori, con l'espressione del parere della Commissione bilancio prima dell'inizio della discussione in Assemblea. Dà quindi la parola al rappresentante del Governo per i chiarimenti richiesti.

Il sottosegretario CASERO dà lettura di una nota della Ragioneria generale dello Stato, che deposita agli atti, nella quale si evidenzia che il provvedimento non reca oneri immediati ma solo eventuali, in quanto precostituisce gli strumenti per l'attivazione di interventi a garanzia del sistema bancario, tenuto conto, peraltro, della straordinarietà ed urgenza della situazione economica anche sul piano internazionale.

Il senatore MORANDO (PD) evidenzia come il testo del provvedimento ponga numerose questioni problematiche in ordine ai profili di copertura finanziaria. E' dunque particolarmente necessario che, almeno in sede di discussione sul provvedimento, si metta in dovuta evidenza il contesto di straordinarietà della situazione economica e congiunturale nella quale il provvedimento viene adottato, posto che in situazioni di ordinario esame del provvedimento lo stesso risulterebbe meritevole di esplicite censure, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il testo del decreto-legge prevede, infatti, apposite garanzie da parte dello Stato a favore del sistema bancario in relazione alle quali dovrebbero essere iscritte risorse in bilancio anche considerando la natura eventuale dell'escussione di tali garanzie. Dopo aver richiamato i provvedimenti già adottati in passato in materia di prestazione di garanzie pubbliche, nei quali si è ricorso ad un razionale calcolo di probabilità delle successive escussioni, al fine della stima degli oneri, sottolinea quindi la necessità che in sede di parere della Commissione bilancio sia evidenziata, con particolare enfasi, l'assoluta straordinarietà posta a base del decreto-legge, che altrimenti potrebbe costituire un pericoloso precedente in ordine ai profili di copertura finanziaria. Si sofferma, poi, sul previsto ricorso all'emissione di titoli di debito pubblico previsto dal testo del decreto, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera b), che risulta non accettabile in quanto comporta un aumento dello *stock* del debito pubblico, nonché un incremento in termini di *deficit*. La legge n. 468 del 1978 vieta, inoltre, espressamente la previsione, nell'ambito di leggi di spesa, del ricorso al mercato, atteso che i limiti di tale ricorso sono fissati nella risoluzione relativa al DPEF e poi nell'ambito della legge finanziaria annuale. Esprime, quindi, una posizione di contrarietà su tale specifico punto del testo, che risulterebbe meritevole di un

parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Dopo aver richiamato il dibattito svolto in ordine ai disegni di legge finanziaria e di bilancio, ed in particolare l'intervento del senatore Rossi, in ordine alla possibile emissione di titoli finalizzati al pagamento di crediti d'imposta, sottolinea che l'ipotesi in tal senso profilata dalla propria parte politica risulterebbe più coerente in quanto si ricorrerebbe ad un aumento del debito solo per il pagamento del debito pubblico e non già per il pagamento delle escussioni a carico delle banche. Rileva, inoltre, che con il provvedimento in esame si consente l'impegno di ingenti risorse di bilancio in via successiva e con mero atto amministrativo, ciò costituendo un profilo contrario al quadro contabile in materia di decisione di bilancio, nonché ai profili costituzionali. La condizione in tal senso posta nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, ove sia prevista la sottoposizione dei provvedimenti amministrativi di rimodulazione del bilancio al parere delle competenti commissioni parlamentari non risulta idonea a superare i dubbi di costituzionalità e conformità al sistema contabile posti dalla disposizione, per la quale è dunque necessario formulare una rigorosa osservazione in sede di espressione del parere.

Il relatore Alberto FILIPPI (*LNP*) illustra una proposta di parere sul testo che tiene conto delle osservazioni emerse nel corso del dibattito, del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta.

La Commissione osserva che il testo fonda la propria straordinaria connotazione, sia per quanto riguarda i profili di copertura che per quanto concerne l'attuazione della spesa attraverso provvedimenti di natura amministrativa – difficilmente inquadrabile nei normali parametri di giudizio della legge di contabilità di Stato – sulla eccezionalità della congiuntura internazionale che ha registrato anche in altri Paesi europei interventi del medesimo segno.».

Il senatore MORANDO (*PD*), in dichiarazione di voto sulla proposta di parere testé illustrata, pur prendendo atto delle osservazioni formulate nella medesima, ribadisce la necessità di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla previsione di cui alla lettera *d*) dell'articolo 1.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata dal relatore, che risulta approvata dalla Commissione, risultando pertanto non accolta la proposta di parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'articolo 1, comma 1, lettera *d*).

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 17,05.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1209**

1.0.1 (testo 2)

Nicola ROSSI, MORANDO, LUSI, LEGNINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA,
LUMIA, MILANA

Dopo l'articolo 1 aggiungere i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Incremento delle detrazioni per i redditi da lavoro dipendente)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, nella lettera a) il primo periodo è sostituito dal seguente: "1.955 euro, di cui 851 per spese di produzione del reddito, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro."; la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) se il reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 55.000, la detrazione di 1.955 euro spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 46.500 euro."; la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) qualora la detrazione di cui al presente comma sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis) dell'articolo 12, e di cui all'articolo 16, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta fino a concorrenza del valore della detrazione per spese di produzione del reddito di cui alla lettera a). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare";

b) il comma 2 è abrogato».

Art. 1-ter.

(Detassazione del salario da contrattazione aziendale e di secondo livello)

1. Al fine di ridurre la pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e favorire la competitività e la crescita della produttività delle

imprese, ai redditi da lavoro dipendente si applica la riduzione del prelievo fiscale di cui al comma 2.

2. A decorrere dal periodo di imposta 2009, è riconosciuta una detrazione nella misura del 23 per cento dall'imposta lorda sulla quota di retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. La detrazione non compete sulle parte delle predette somme che eccede, per ciascun beneficiario, l'importo annuo di 2.500 euro.

3. Il sostituto d'imposta riconosce la detrazione in sede di effettuazione delle ritenute sulle somme erogate. Qualora la detrazione non sia stata riconosciuta in tutto o in parte dal sostituto d'imposta, il contribuente può fruire della stessa in sede di dichiarazione dei redditi.

«Art. 1-quater.

(Riconoscimento su base universalistica dei trattamenti di disoccupazione. Estensione dei trattamenti di cassa integrazioni guadagni ordinaria)

1. A decorrere dall'anno 2009, è riconosciuta l'assicurazione contro la disoccupazione volontaria per tutti i rapporti di lavoro subordinato e i rapporti di collaborazione a progetto, aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, svolta senza vincolo di subordinazione da soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza.

2. A decorrere dall'anno 2009, la disciplina della integrazioni guadagni ordinaria è estesa a tutti i rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di imprese private.

3. Con decreto del Ministro dell'economie e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, secondo i seguenti criteri:

a) armonizzazione dei trattamenti di disoccupazione vigenti e creazione di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati senza distinzione di qualifica, appartenenza settoriale, dimensione di impresa e tipologia di contratti di lavoro;

b) modulazione dei trattamenti collegata all'età anagrafica dei lavoratori e alle condizioni occupazionali più difficili presenti nelle regioni del Mezzogiorno, con particolare riguardo alla condizione femminile;

c) previsione, per i soggetti che beneficiano dei trattamenti di disoccupazione, della copertura figurativa ai fini previdenziali calcolata sulla base della retribuzione;

d) estensione e armonizzazione della cassa integrazione ordinaria con la previsione di modalità di regolazione diverse a seconda degli interventi da attuare e di applicazione anche in caso di interventi di prevenzione, protezione e risanamento ambientale che determinino la sospensione dell'attività lavorativa;

e) coinvolgimento e partecipazione attiva delle aziende nel processo di ricollocazione dei lavoratori;

f) valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali, al fine dell'individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal sistema generale;

g) connessione con politiche attive per il lavoro, in particolare favorendo la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, l'occupazione, soprattutto giovanile e femminile, nonché l'inserimento lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato, con particolare riferimento ai lavoratori giovani e a quelli in età più matura al fine di potenziare le politiche di invecchiamento attivo;

h) potenziamento dei servizi per l'impiego, al fine di collegare e coordinare l'erogazione delle prestazioni di disoccupazione a percorsi di formazione e inserimento lavorativo, in coordinamento con gli enti previdenziali preposti all'erogazione dei relativi sussidi e benefici anche attraverso la previsione di forme di comunicazione informatica da parte degli enti previdenziali al Ministero del lavoro, della salute e della previdenza sociale dei dati relativi ai lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2009, fatti salvi i trattamenti in essere e gli accordi già stipulati alla medesima data, non possono essere autorizzati trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ovvero trattamenti in deroga alla disciplina vigente, limitati a specifiche categorie di lavoratori o settori produttivi.

«Art. 1-quinquies.

(Pagamento dell'IVA per cassa)

1. L'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione diviene esigibile all'atto dell'incasso del prezzo.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai contribuenti con volume d'affari non superiore a dieci milioni di euro. In ogni caso, essa non si applica alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, nonché a quelle fatte nei con-

fronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo, da adottarsi entro il 31 marzo 2009, sono determinate, previo espletamento delle procedure di autorizzazione comunitaria di cui alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, le modalità di applicazione della disciplina di cui al presente articolo.

«Art. 1-sexies.

(Deducibilità interessi passivi)

1. Al comma 5 dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole "30 per cento" sono sostituite dalle parole "50 per cento".

«Art. 1-septies.

(Riduzione trasferimenti in conto capitale alle imprese)

1. A decorrere dal 2010 i trasferimenti in conto capitale alle imprese pubbliche e private, da parte dello Stato, sono ridotti in misura pari al 20 per cento rispetto alla spesa media registrata negli anni 2004-2009.

«Art. 1-octies.

(Rimborsi fiscali e pagamenti fornitori)

1. A decorrere dal 1° marzo 2009, decorsi 18 mesi dalla richiesta di rimborso, le somme complessivamente spettanti, a titolo di capitali e di interessi, per crediti riferiti alle imposte sul valore aggiunto, sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche ovvero sul reddito delle società, sono liquidate, con procedura straordinaria e secondo una programmazione di rimborsi che tenga conto dell'anzianità delle richieste, nell'arco di 12 mesi.

2. A decorrere dall'anno 2009, i soggetti titolari di partita IVA, le imprese artigiane, le aziende che presentano i requisiti della piccola impresa, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del ministro dell'industria 18 settembre 1997, creditori per forniture di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e delle società a totale partecipazione pubblica, trascorsi 180 giorni dal termine fissato negli strumenti contrattuali per il versamento, a titolo di acconto o saldo, delle somme dovute come corrispettivo dei servizi prestati, ai fini dell'estinzione dei crediti possono utilizzare le relative somme a compensazione delle imposte dovute nello stesso esercizio d'imposta,

con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La compensazione è ammessa esclusivamente ove non ricorrano per i soggetti creditori le circostanze di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

3. In caso di incapacienza, gli importi residui sono ammessi a rimborso e liquidati entro i termini e con le modalità di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, anche mediante emissione di titoli del debito pubblico, le risorse necessarie per finanziare le disposizioni fiscali di cui al presente articolo.

«Art. 1-nonies.

*(Detrazione fiscale a favore lavoratrici dipendenti,
autonome e parasubordinate)*

1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

''1-quinquies. A decorrere dall'anno 2009, alle donne titolari di uno o più redditi da lavoro dipendente, autonomo o parasubordinato, di cui agli articoli 49, comma 1, 50, comma 1, lettere a), c-bis), e l), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), è riconosciuta una detrazione aggiuntiva nel limite di:

- 1) 400 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
- 2) 350 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 30.000 euro;
- 3) se il reddito complessivo è superiore a 30.000 euro ma non a 40.000 euro, la detrazione di cui al numero 2) spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 30.000 euro.

2. In caso di incapacienza, totale o parziale, il beneficio di cui al comma 1 non goduto è corrisposto sotto forma di assegno alla lavoratrice madre.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di accesso al beneficio di cui al comma 2.

4. Con riferimento ai due anni di imposta successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, alle lavoratrici di cui al comma 1 residenti nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, il beneficio fiscale di cui al comma 1 è riconosciuto in misura maggiorata del 30 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 43, inserire i seguenti:

43-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

43-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento.

43-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

43-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate è ridotta nella misura di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis (Istituzione dell'Autorità per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. È istituita l'Autorità per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni, di seguito denominata «Autorità». L'Autorità è organismo indipendente, che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio.

2. L'Autorità è un organo collegiale, costituito da cinque membri, compreso il Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica tra esperti in materia di comunicazione pubblica, gestione e organiz-

zazione delle pubbliche amministrazioni, sistemi di rete, e professori ordinari di materie giuridiche o economiche. Non possono essere nominate persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, né persone che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

3. Tre componenti del collegio sono designati dal Governo, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari per gli affari istituzionali. In nessun caso le relative nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Un componente del collegio è designato dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Un componente del collegio è designato dalla delegazione degli enti locali presente in seno alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Presidente dell'Autorità è eletto dal collegio fra i componenti designati dal Governo.

4. Il Presidente e i membri dell'Autorità durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. Essi rimangono comunque in carica fino all'entrata in carica dei successori. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. All'atto dell'accettazione della nomina, il Presidente e i membri sono collocati fuori ruolo, se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.

5. Al Presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al Presidente.

6. Il comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è soppresso. Le sue funzioni sono attribuite all'Autorità.

7. L'Autorità definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria, sulla base dei principi di efficienza, efficacia, proporzionalità, trasparenza e contraddittorio. Essa individua, con propria deliberazione, i contingenti di personale di cui avvalersi, entro un limite massimo di venti dipendenti oltre a quelli ad essa trasferiti ai sensi del comma 4. Alla copertura dei relativi posti si provvede per trasferimento interno all'amministrazione statale o tramite concorsi pubblici. Nei limiti delle disponibilità del bilancio,

l'Autorità può avvalersi di ulteriori esperti nella forma del rapporto di collaborazione autonoma.

8. Al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. L'Autorità può altresì valutare il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

9. L'Autorità promuove la conoscenza e la diffusione delle tecniche più efficaci e delle esperienze migliori che si offrono nel panorama internazionale e nazionale relativamente alle finalità di trasparenza e di valutazione di efficienza e produttività delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alle esperienze promosse da organizzazioni civiche.

10. L'attività dell'Autorità si ispira alla massima trasparenza e i suoi risultati sono pubblici. L'Autorità, al pari di ciascun altro organo di valutazione delle amministrazioni pubbliche, pubblica i risultati della propria attività di valutazione e assicura la disponibilità, per le associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui quali la valutazione si basa, affinché essi possano essere oggetto di autonoma elaborazione e valutazione. Il sito Internet dell'Autorità è predisposto in modo da consentire la pubblicazione dei commenti di associazioni di consumatori o utenti, studiosi e osservatori qualificati, giornalisti specializzati e organizzazioni sindacali sui risultati della valutazione. Nel sito sono altresì pubblicate informative sulle segnalazioni e le informazioni inoltrate all'Autorità dai cittadini.

11. L'Autorità inoltre:

a) verifica l'adozione dei programmi per la trasparenza richiamando le amministrazioni inadempienti;

b) definisce indirizzi, requisiti e criteri di indipendenza per l'attività di valutazione degli uffici e del personale da parte delle amministrazioni, con modalità che assicurino la pubblicità e la partecipazione delle amministrazioni e degli interessati.

12. Le amministrazioni sono tenute ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri formulati dall'Autorità, e a tal fine:

a) individuano le unità di personale in esubero o la cui prestazione risulti non adeguata alle esigenze dell'amministrazione, ai fini della loro riqualificazione professionale, anche nell'ambito di processi di mobilità; responsabilità erariale dei dirigenti degli uffici in caso di mancata individuazione delle unità in esubero;

b) individuano le unità di personale le cui prestazioni siano di nullo o scarso rendimento, ai fini dei provvedimenti opportuni, ivi compreso il licenziamento per giustificato motivo nei casi di grave e colpevole inefficienza ovvero di violazione degli obblighi individuali;

c) dispongono il collocamento a disposizione delle unità di personale individuate ai sensi della lettera a), con mantenimento della componente fissa del trattamento economico ed esclusione delle componenti legate alla produttività o al risultato;

d) dispongono la mobilità del personale collocato a disposizione, la sua riqualificazione e la sua destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale, con risoluzione del rapporto in caso di rifiuto;

e) attribuiscono agli uffici o enti di riferimento, nei quali risulti eservi personale in esubero a norma della lettera c), di una quota del risparmio ottenuto, da utilizzare per incentivare il personale residuo o per migliorare il funzionamento degli uffici stessi, secondo le disposizioni legislative e collettive vigenti; attribuiscono le indennità di risultato esclusivamente sulla base della valutazione;

f) organizzano un confronto pubblico annuale sul funzionamento dell'amministrazione, sulla relativa valutazione interna ed esterna, sugli obiettivi di miglioramento, con la partecipazione di associazioni di consumatori o utenti, studiosi qualificati e organi di informazione;

g) attivano di canali di comunicazione diretta utilizzabili dai cittadini per la segnalazione di disfunzioni di qualsiasi natura nelle amministrazioni pubbliche.

13. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

14. In mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dall'Autorità, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

15. È fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti di dipendenti individuati a norma del comma 12, lettera d).

16. È fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati a norma del comma 12, lettera c), per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

17. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l'anno 2009 e 2.000 milioni di euro a decorrere

dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

18. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

2.3730

MALAN

All'articolo 2, comma 41, lettera f, dopo l'aggiunto comma 21-bis, inserire il seguente comma 21-ter:

”21-ter. La disposizione di cui al comma precedente non si applica altresì agli enti locali il cui mancato rispetto del patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007 sia dovuto a pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sulla base di erogazioni ricevute ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239.

92^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 19,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(1230) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte non ostativo)

Riprende l'esame, sospeso nella 1^a seduta pomeridiana di oggi.

Il sottosegretario CASERO esprime il parere contrario del Governo sulla proposta 5.0.4, che appare determinare minori entrate con riferimento alla lettera *e*). Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 3.0.5 e 3.0.7, anche in ragione del possibile uso delle risorse della Cassa depositi e prestiti.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*), in qualità di relatore, propone quindi l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su tali proposte.

Il sottosegretario CASERO rileva che le proposte 3.1 e 3.2 prevedono ulteriori destinazioni a risorse già previste dalla legislazione, per cui esprime il parere contrario dell'Esercutivo.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*) propone sugli emendamenti 3.1 e 3.2 l'espressione di un parere di semplice contrarietà, posto che le risorse appaiono comunque sussistenti, così come sugli emendamenti 3.0.1, 3.0.2, 3.0.4 e 4.0.2. Propone un parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

Pone dunque ai voti una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.0.5, 3.0.7 e 5.0.4 (limitatamente alla lettera e)).

Esprime parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.4 e 4.0.2.

Esprime parere non ostativo sulle restanti proposte.».

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 19,45.

93^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 20,50.

IN SEDE REFERENTE

(1210 e 1210-bis) *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 e relativa Nota di variazioni*, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 1 e 1-bis)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2009 (*limitatamente alle parti di competenza*)

– **(Tabb. 2 e 2-bis)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(1209) *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti al disegno di legge di bilancio, eccezion fatta

per quelli di matrice governativa, e avverte che si passa alla votazione degli stessi.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, posti separatamente ai voti, risultano respinti gli emendamenti da 2.Tab.2.1-5 a 2.Tab.2.7-5.

Previa ulteriore verifica del numero legale, su richiesta del senatore MORANDO (*PD*), posto ai voti, è poi respinto l'emendamento 2.Tab.2.8-5.

Con successive votazioni vengono respinti gli emendamenti da 2.Tab.2.9-5 a 2.Tab.2.21-5.

Posti separatamente ai voti, vengono quindi approvati gli emendamenti 2.Tab.2.22-5 e 2.Tab.2.23-5, presentati dal Governo.

Con successive votazioni viene poi respinto l'emendamento 2.Tab.2.24-5.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che gli emendamenti 2.Tab.2.25-5 e 2.Tab.2.26-5 sono già stati dichiarati inammissibili.

Posto ai voti, viene quindi respinto l'emendamento 2.Tab.2.27-5.

Con successive votazioni risultano poi approvati gli emendamenti 2.Tab.2.28-5 e 2.Tab.2.29-5 a firma governativa.

Dopo che il presidente AZZOLLINI ha richiamato l'inammissibilità dell'emendamento 2.Tab.2.30-5, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti da 2.Tab.2.31-5 a 2.Tab.2.37-5.

Previa verifica del numero legale su richiesta del senatore DE TONI (*IdV*), posto ai voti, risulta respinto l'emendamento 2.Tab.2.38-5.

Con separate votazioni risultano poi respinti gli emendamenti da 2.Tab.2.39-5 a 2.Tab.2.42-5.

Dopo che il presidente AZZOLLINI ha ricordato l'inammissibilità dell'emendamento 2.Tab.2.43-5, con separate votazioni sono poi respinti gli emendamenti da 2.Tab.2.44-5 a 2.Tab.2.46-5.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, su richiesta del senatore DE TONI (*IdV*), posto ai voti, risulta respinto l'emendamento 2.Tab.2.47-5.

Con successiva votazione viene altresì respinto l'emendamento 2.Tab.2.48-5.

Il senatore LEGNINI (*PD*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.Tab.2.49-5. Sottolinea come la problematica del sostegno alle comunità italiane nel mondo rivesta particolare rilievo e sia meritevole di attenzione dal parte del Governo. Fa notare come il disegno di legge di bilancio riduca ulteriormente i relativi stanziamenti, già esigui, e non consenta più neppure l'assistenza sociale agli italiani residenti all'estero in stato di indigenza e la promozione della diffusione della lingua italiana. Ricorda che la sostanziale soppressione delle politiche per i cittadini all'estero va ben oltre l'eliminazione delle spese superflue e ha generato grave malcontento.

Fa osservare, inoltre, come altri Paesi comunitari destinino al sostegno dei propri concittadini all'estero risorse consistenti e preannuncia la presentazione da parte della propria parte politica di una mozione che consenta un ampio dibattito sul tema da parte dell'Assemblea.

Auspica infine un'attenta valutazione da parte del Governo della proposta emendativa in esame, la quale consentirebbe quanto meno di attenuare gli effetti della consistente riduzione di stanziamenti per le politiche migratorie e sociali e chiede la verifica della presenza del numero legale per deliberare.

Presente il prescritto numero dei senatori, posto ai voti, l'emendamento 2.Tab.2.49-5 viene respinto.

Con separate votazioni risultano altresì respinti gli emendamenti da 2.Tab.2.50-5 a 2.Tab.2.56-5.

Verificata la presenza del numero legale, su richiesta del senatore DE TONI (*IdV*), viene quindi respinto l'emendamento 2.Tab.2.57-5.

Il senatore ESPOSITO (*PdL*) chiede poi l'accantonamento dell'emendamento 2.Tab.2.58-5.

Il sottosegretario VEGAS fa presente che la tematica del sostegno alle istituzioni scolastiche non statali oggetto della proposta emendativa è complessa e meritevole di approfondimento. Fa presente che, per l'anno 2008, la soluzione al problema potrebbe essere trovata con un atto amministrativo. Suggerisce pertanto di respingere l'emendamento in questione in vista della ripresentazione per l'esame da parte dell'Assemblea.

Il senatore MORANDO (*PD*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento in questione. Osserva che il tema dei finanziamenti alle scuole non statali, pur non essendo stato oggetto di specifica attenzione rispetto alla riflessione in atto sulle politiche scolastiche, riveste tuttavia particolare rilievo. Ricorda che con la manovra del luglio scorso è stato apportato un taglio degli stanziamenti estremamente incisivo, dell'ordine del 30 per cento, e che tale drastica scelta trova conferma, anziché temperamento, nel disegno di legge di bilancio. Rispetto, peraltro, all'in-

tenzione preannunciata dal rappresentante del Governo di attenuazione della riduzione delle risorse per l'anno in corso in via amministrativa, rileva criticamente come essa necessiti, comunque, di un fondamento legislativo.

Fa osservare, pertanto, come la proposta emendativa in esame mitighi, seppur in misura limitata, gli effetti del taglio degli stanziamenti previsto dal Governo, il quale eccede i margini del ridimensionamento delle spese superflue.

Auspica infine un mutamento di impostazione da parte dell'Esecutivo e la positiva valutazione dell'emendamento.

Il sottosegretario VEGAS assicura che la problematica del sostegno alle scuole non statali è all'attenzione del Governo. Alla luce, tuttavia, dell'elevata misura della copertura finanziaria dell'emendamento in esame, ribadisce l'opinione che sia preferibile una reiezione tecnica dello stesso onde consentire un'attenta analisi in sede di esame da parte dell'Assemblea.

Il senatore LEGNINI (*PD*) fa presente come le misure contenute nell'emendamento in discorso rivestano carattere di urgenza e come l'eventuale inserimento delle stesse in sede di esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge risulterebbe ostacolato dai vincoli prescritti in termini di omogeneità dei contenuti della decretazione d'urgenza stessa. Auspica pertanto l'esame della proposta emendativa nell'ambito della manovra di finanza pubblica.

Dopo che il presidente AZZOLLINI ha ricordato che l'emendamento presenta un contenuto di merito di particolare delicatezza, il senatore LUSI (*PD*) e la senatrice CARLONI (*PD*) chiedono al proponente di aggiungere la propria firma allo stesso.

La Commissione conviene infine di accantonare l'emendamento 2.Tab.2.58-5.

Posto successivamente ai voti, viene quindi approvato l'emendamento 2.1 presentato dal Governo.

Dopo che il presidente AZZOLLINI ha ricordato l'inammissibilità dell'emendamento 3.Tab.3.1-5, la senatrice GHEDINI (*PD*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 3.Tab.3.2-5. Fa presente, a tale proposito, come tale proposta emendativa tenda a finanziare la creazione di asili nido aziendali e rivesta grande rilievo nell'ambito delle politiche a sostegno dell'attività lavorativa delle donne. Ricorda che l'occupazione femminile può apportare un significativo contributo in termini di rilancio della crescita economica e di accrescimento del potere d'acquisto delle famiglie. Auspica pertanto un'attenta riflessione sul punto dal parte del Governo.

Posto ai voti, l'emendamento 3.Tab.3.2-5 viene respinto.

Con successive votazioni, vengono altresì respinti gli emendamenti 3.Tab.3.3-5 3.Tab.3.4-5 e 4.Tab.4.1-5.

Il presidente AZZOLLINI ricorda infine che gli emendamenti 8.1, 8.2 e 8.3 sono già stati dichiarati inammissibili.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge finanziaria (pubblicata in un fascicolo separato).

Si dà per illustrato l'emendamento 1.1.

Il senatore Alberto FILIPPI (*LNP*) illustra l'emendamento 1.2, finalizzato ad equiparare, nell'ambito della riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito medio-basso, i liberi professionisti ai lavoratori dipendenti e ai pensionati, sopprimendo la priorità assegnata a tali ultimi.

Il senatore MORANDO (*PD*) illustra quindi l'emendamento 1.0.1 (testo 2). Rileva in premessa come tale proposta emendativa dia conto complessivamente del novero delle misure proposte dall'opposizione al fine di delineare una manovra di finanza pubblica alternativa a quella predisposta dall'Esecutivo, idonea a far fronte alla grave situazione di crisi economica.

Pur comprendendo le ragioni che hanno spinto il Governo ad apprestare un intervento triennale sui conti pubblici onde rispettare i vincoli derivanti dal patto di stabilità comunitario, di fronte al nuovo scenario economico, l'Esecutivo avrebbe dovuto presentare una Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria volto a prevedere una manovra espansiva (ed un peggioramento di saldi) con riferimento all'esercizio finanziario 2009 per consentire il rilancio produttivo. Al contempo, prevedendo interventi restrittivi a partire dal 2010 per evitare una valutazione negativa da parte dei mercati in merito alla sostenibilità del debito.

Sottolinea come le misure previste nell'emendamento a propria firma delineino quindi, sin da ora, una manovra espansiva, la quale, tuttavia, non rischia di compromettere il merito di credito del Paese poiché si accompagna a riduzioni sul versante della spesa pubblica. La correzione dei saldi di finanza pubblica si verificherebbe a decorrere dal 2010, nonostante il superamento dei parametri comunitari nel 2009.

In definitiva, ritiene che sia necessaria una politica espansiva con effetto immediato, che consenta il rilancio dei consumi e degli investimenti, anche al fine di far fronte a fenomeni preoccupanti di deflazione. In tal senso, l'emendamento riassume le direttrici di fondo di interventi idonei a sostenere lo sviluppo economico, garantendo il rispetto degli equilibri sociali.

Passando all'esame dei contenuti specifici dell'emendamento 1.0.1 (testo 2), si evidenzia che lo stesso prospetta l'introduzione dell'articolo 1-*bis*, concernente l'incremento delle detrazioni per i redditi da lavoro dipendente, nella prospettiva di introdurre misure di sostegno a favore di tale platea di interessati, prevedendo per gli incapienti un'imposta negativa.

L'articolo 1-*ter* – anch'esso previsto nell'ambito dell'emendamento 1.0.1 (testo 2) – è volto a ridurre la pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti, e altresì a favorire la competitività e la crescita della produttività delle imprese; a tal fine viene introdotta una detassazione della quota di retribuzione costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello. In merito a tali profili va evidenziato che il Governo, pur non negando la fondatezza di tale impostazione, non ha tuttavia introdotto alcuna misura di tipo strutturale orientata in tale direzione. Nel caso di specie, la misura di detassazione introdotta riveste carattere strutturale e ha altresì la finalità di incentivare l'avvio di tale tipologia di contrattazione.

L'articolo 1-*quater* prospetta una riforma organica del sistema degli ammortizzatori sociali, al fine di connotare lo stesso in senso universalistico, in modo tale da includere nell'ambito di tali tutele anche le tipologie di rapporti di lavoro attualmente non ricompresi nelle stesse. Tale riforma è quanto mai necessaria, soprattutto nell'attuale contesto economico, caratterizzato da una congiuntura negativa, che comporterà sicuramente un «costo sociale» rilevante, rispetto al quale occorre approntare un sistema universale di ammortizzatori sociali. Attualmente le situazioni di crisi vengono gestite dal Governo attraverso i meccanismi della cassa integrazione in deroga. Tali interventi risultano del tutto disorganici e peraltro comportano oneri finanziari non indifferenti, che andrebbero invece destinati a un intervento di più ampio respiro, volto a prospettare una riforma organica e strutturale del sistema degli ammortizzatori sociali.

L'articolo 1-*quinqüies* prevede l'esigibilità dell'IVA all'atto dell'incasso del prezzo, stabilendo altresì che con decreto del Ministro dell'Economia, da adottarsi entro il 31 marzo 2009, vengano determinate le modalità attuative di tale intervento, previo espletamento delle procedure di autorizzazione comunitaria di cui alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

L'articolo 1-*sexies* innalza la deducibilità degli interessi passivi, mentre l'articolo 1-*septies* riduce, a decorrere dal 2010, i trasferimenti in conto capitale, da parte dello Stato, alle imprese pubbliche e private.

L'articolo 1-*opties* – anch'esso contenuto nell'ambito dell'emendamento 1.0.1 (testo 2) – individua una congrua soluzione rispetto alla problematica dei crediti di imposta vantati dai contribuenti nei confronti dello Stato, venendo incontro, in tal modo, alla situazione di difficoltà in cui versano numerose imprese che vantano crediti per forniture di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 1-*nonies* introduce detrazioni fiscali a favore delle lavoratrici dipendenti, autonome e parasubordinate, nella prospettiva di ampliare

la partecipazione femminile al mercato del lavoro. Tale misura, a differenza del cosiddetto «bonus» previsto dall'Esecutivo, non riveste carattere *una tantum*, connotandosi, al contrario, come disciplina permanente e strutturale, volta a conferire alle lavoratrici un vantaggio competitivo significativo.

L'articolo 2-*bis* istituisce l'Autorità per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni, con il compito di promuovere la conoscenza e la diffusione delle tecniche più efficaci per garantire trasparenza e valutazione di efficienza e produttività delle pubbliche amministrazioni. Attraverso i meccanismi valutativi si incentivano comportamenti virtuosi negli apparati pubblici, agendo anche attraverso la rimodulazione della retribuzione dei dirigenti, che viene legata, in misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva, al risultato conseguito. In tal modo si incentiva il conseguimento, da parte dei dirigenti pubblici, degli obiettivi prefissati, dei quali, peraltro, si garantisce l'oggettiva realizzabilità sulla base della ricognizione dei risultati già conseguiti da altre strutture amministrative analoghe.

La senatrice GHEDINI (PD) illustra l'emendamento 1.0.2, evidenziando che la diminuzione della pressione fiscale sui redditi da lavoro dipendente, operata attraverso il meccanismo delle detrazioni, è finalizzata a sostenere il potere d'acquisto delle famiglie attraverso interventi strutturali, che si giustificano soprattutto per ragioni di equità sociale, atteso che 14 milioni di lavoratori hanno attualmente una retribuzione inferiore ai 1300 euro mensili. Va sottolineato che tale intervento si caratterizza, rispetto alle misure *una tantum* prospettate dall'Esecutivo, per il carattere di continuità dello stesso, nonché per la platea più ampia su cui esso incide.

L'emendamento 1.0.3 – prosegue l'oratrice – è finalizzato a superare il dualismo, iniquo e inopportuno, tra rapporti di lavoro inclusi nelle tutele degli ammortizzatori sociali e rapporti esclusi dalle stesse. Questi ultimi, peraltro, sono maggiormente esposti agli effetti negativi della crisi economica ed altresì va sottolineato che nell'ambito degli stessi si riscontra un'ampia presenza di lavoratrici con contratto di lavoro precario. Per far fronte alle esigenze di tale categoria occorre investire risorse economiche in una riforma organica e strutturale del sistema degli ammortizzatori, superando la logica degli interventi straordinari finora seguita.

Illustra poi l'emendamento 1.0.9, evidenziando che lo stesso introduce meccanismi di detrazione fiscale in ordine alle spese sostenute dalle famiglie per l'assistenza ai minori e agli anziani non autosufficienti. Tale intervento riveste una peculiare valenza sociale, favorendo altresì la possibilità per le donne di affidare una parte degli oneri di cura dei familiari ad altri soggetti, con tutti gli effetti positivi conseguenti sul piano dell'occupazione femminile. Peraltro, tale misura è funzionale ad un incremento dell'occupazione nel settore dell'assistenza e cura alle persone non autosufficienti, determinando altresì una riduzione dell'area del lavoro sommerso, particolarmente ampia in tale settore.

Il senatore LUSI (*PD*) riformula l'emendamento 1.0.4 (pubblicato in allegato al resoconto), evidenziando che lo stesso garantisce l'esigibilità, all'atto del pagamento del corrispettivo o comunque al momento di effettuazione dell'operazione, dell'imposta sul valore aggiunto. L'ambito di applicabilità di tale disciplina viene circoscritto ai contribuenti con volumi di affari non superiori ai 5 milioni di euro e vengono peraltro escluse dallo stesso le operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, nonché quelle effettuate nei confronti di cessionari o committenti che assolvono a tale adempimento mediante l'applicazione dell'«inversione contabile».

L'oratore illustra poi l'emendamento 1.0.10, evidenziando che lo stesso è volto a risolvere il problema di numerosi fornitori di pubbliche amministrazioni, che attualmente versano in una situazione di crisi in conseguenza dei ritardi dei pagamenti da parte del settore pubblico. In tale prospettiva, l'emendamento stabilisce che, trascorsi 180 giorni dal termine fissato per il pagamento, tali imprese possano utilizzare tali somme nella dichiarazione dei redditi a compensazione delle imposte dirette e indirette dovute, limitatamente all'esercizio in cui il mancato pagamento si è verificato. Viene altresì previsto che gli enti pubblici, qualora verificino l'impossibilità, in relazione alle disponibilità di bilancio, di effettuare i pagamenti dovuti, rilascino comunque un certificato agli interessati, volto ad attestare la qualità di creditore rispetto ai fornitori in questione. Tale procedura è peraltro esclusa per le pubbliche amministrazioni in dissesto finanziario.

La senatrice GHEDINI (*PD*) dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 1.0.10.

Il senatore LEGNINI (*PD*), dopo aver aggiunto la firma all'emendamento 1.0.6, illustra lo stesso, evidenziando che gli interventi prospettati attraverso il Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile hanno finora sortito effetti positivi. La disciplina contenuta nella proposta emendativa in questione è volta pertanto a garantire il mantenimento di tale importante incentivo.

L'oratore illustra poi l'emendamento 1.0.7, evidenziando che lo stesso pone rimedio alla scelta dell'Esecutivo, incongrua e inopportuna, di eliminare i meccanismi automatici attinenti al credito di imposta per l'occupazione femminile nelle aree del Mezzogiorno.

La senatrice CARLONI (*PD*) illustra l'emendamento 1.0.8, evidenziando che lo stesso prefigura l'estensione e il potenziamento dei congedi parentali, istituendo in particolare il congedo di paternità obbligatoria. Tale misura riveste non solo un significato sociale, ma anche culturale, promuovendo comportamenti e mentalità orientati nella direzione della parità tra uomini e donne rispetto agli impegni familiari.

Il senatore STRADIOTTO (*PD*) illustra l'emendamento 1.0.11, evidenziando che lo stesso è finalizzato a differenziare, rispetto all'applicazione del Patto di Stabilità, gli enti locali virtuosi rispetto a quelli poco virtuosi, nella prospettiva di garantire un'applicazione mirata del Patto stesso e di responsabilizzare quindi tali amministrazioni.

Tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, nonché recanti articoli aggiuntivi al medesimo articolo sono dati per illustrati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 22,40.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1209**Art. 1.****1.0.4 (testo 2)**

LUSI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, MORANDO

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Pagamento dell'IVA per cassa)*

1. L'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono che nell'esercizio di impresa, arte o professionale diviene esigibile all'atto del pagamento del corrispettivo o comunque al momento di effettuazione dell'operazione.

2. Previa autorizzazione comunitaria ai sensi della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, la disposizione di cui al comma 1 si applica ai contribuenti con volume d'affari non superiore a cinque milioni di euro. In ogni caso, essa non si applica alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, nonché a quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 43, inserire i seguenti:

«43-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

43-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".

43-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

43-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate è ridotta nella misura di 2.000 milioni di .euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 2 dicembre 2008

48^a Seduta

Presidenza del Presidente

BALDASSARRI

indi del Vice Presidente

FERRARA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1230) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 27 novembre scorso.

Il presidente BALDASSARRI avverte che sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno al decreto-legge, pubblicati in allegato al resoconto dell'odierna seduta. Considerato il loro numero e tenuto altresì conto del fatto che il provvedimento, da convertire in legge entro il termine dell'8 dicembre, è iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea a partire dalla seduta convocata alle ore 17 di oggi, prospetta il rischio, stante la limitatezza dei tempi a disposizione, che la Commissione non riesca a concludere l'esame del decreto-legge con il conferimento del mandato al relatore. Al fine di raggiungere tale obiettivo, attesa anche l'importanza del provvedimento, formula una proposta in ordine alla procedura da seguire nella seduta odierna: invita i senatori dei Gruppi di maggioranza al ritiro degli emendamenti presentati, mentre prospetta all'opposizione di procedere all'illustrazione delle loro proposte di modifica, relativamente alle tematiche ritenute di maggior rilievo, e rinviare all'esame in Assem-

blea la trattazione degli altri emendamenti. Tale soluzione consentirebbe infatti di concentrare la discussione sugli emendamenti più importanti, garantendo tempi adeguati.

La procedura proposta assicurerebbe alla Commissione la possibilità di procedere alla votazione del mandato al relatore; incidentalmente, segnala che talune proposte di modifica presentano profili critici quanto alla loro proponibilità, per estraneità alla materia oggetto del decreto-legge, rimettendo ai presentatori la valutazione in ordine ad un loro eventuale ritiro.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) dichiara, a nome della propria parte politica, che non vi è l'intenzione di porre in essere comportamenti ostruzionistici. Tuttavia, rileva che il tema dello strapotere delle banche avrebbe potuto registrare un ampio consenso, in particolare con l'eventuale accoglimento delle proprie proposte sul termine di preavviso per la revoca degli affidamenti e sull'assunzione dell'indice della Banca centrale europea come tasso di riferimento per i mutui a tasso variabile. Dichiara comunque la propria disponibilità a illustrare le tematiche di maggiore interesse, tra quelle complessivamente recate dai propri emendamenti, in uno spirito di fattiva collaborazione per giungere all'individuazione di misure efficaci rispetto all'attuale scenario internazionale.

Il sottosegretario CASERO, nel rilevare come sia mutato il quadro nel quale sono state elaborate le misure d'urgenza, rimarca che l'obiettivo originario del decreto-legge era quello di restituire fiducia ai risparmiatori, introducendo una garanzia statale, in aggiunta al sistema privato, sui depositi bancari e interventi mirati per riattivare, da un lato, il mercato dei prestiti interbancari e, dall'altro, per ricapitalizzare gli istituti di credito in condizioni di inadeguatezza patrimoniale, favorendo in definitiva l'aumento di liquidità nel sistema creditizio.

La successiva evoluzione della crisi ha prospettato il rischio di una riduzione del capitale proprio delle banche rispetto a quello di terzi, con una restrizione del sostegno finanziario all'economia reale. Alla luce di tale mutamento, il Governo ha quindi assunto la decisione di inserire in un autonomo decreto-legge, approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione di venerdì scorso, le misure di sostegno per le imprese e le famiglie e quelle finalizzate a evitare il rischio di una restrizione del credito per attenuare la traslazione degli effetti della crisi finanziaria all'economia reale.

Ricorda infine il parere contrario espresso dal Governo durante l'esame alla Camera dei deputati su tutti gli emendamenti presentati in quella sede che non fossero diretti a soddisfare gli obiettivi recati dal decreto-legge n. 155, ritenendo opportuno rinviare l'esame delle misure proposte per il rilancio dell'economia alla discussione del predetto provvedimento.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) assicura che la propria parte politica non intende affatto porre in essere condotte ostruzionistiche, come dimo-

strato dal limitato numero di emendamenti presentati; si dichiara altresì disponibile a illustrare brevemente le proposte più qualificanti, fra quelle presentate, in modo da agevolare la speditezza dei lavori della Commissione.

Ciò posto, rileva tuttavia che il Governo dovrebbe mostrare maggiore rispetto per le prerogative parlamentari visto che la prassi invalsa di presentare i provvedimenti d'urgenza, per la loro conversione, alla Camera dei deputati ha sempre visto penalizzato il Senato sin dall'inizio della legislatura, per la concreta impossibilità di esercitare le proprie funzioni. Tale situazione si è recentemente riproposta per il decreto-legge n. 149 del 2008, in materia di giochi, i cui tempi d'esame da parte del Senato sono stati eccessivamente contenuti rispetto a quanto accaduto nell'altro ramo del Parlamento.

Inoltre, il quadro è complicato dalla tendenza a introdurre continuamente disposizioni normative sulle stesse materie, ponendo i Gruppi politici dell'opposizione nell'impossibilità di ovviare all'inevitabile rinvio degli argomenti più importanti alle discussioni successive. Paveggia quindi il rischio che tale problema si riproponga anche per il decreto-legge emanato venerdì scorso, sul rilancio dell'economia, senza la certezza che esso rechi le misure suggerite dalla propria parte politica con gli emendamenti al decreto-legge n. 155.

Rimarca poi negativamente l'estrema accelerazione dell'esame dei disegni di legge sul federalismo fiscale, impressa ai lavori delle Commissioni riunite per un anticipo della discussione in Assemblea che non sembra sostanziale.

Richiama infine il Governo e la maggioranza a un confronto reale e costruttivo anche in Senato nell'elaborazione dei contributi normativi dei provvedimenti.

Il relatore COSTA (*PdL*) ritiene che il Governo accoglierà tali indicazioni di lavoro, dimostrandosi disposto a valutare le proposte dell'opposizione sul decreto in titolo senza chiusure aprioristiche.

Il senatore VACCARI (*LNP*) dichiara di condividere la linea prospettata dal sottosegretario Casero sull'opportunità di affrontare il tema del rilancio dell'economia nell'ambito di un intervento più complessivo, come l'ultimo decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri.

Il presidente BALDASSARRI concorda con il senatore Barbolini sulla necessità che anche al Senato e alle Commissioni competenti per materia siano preservati spazi effettivi per partecipare al processo decisionale. Tuttavia, in ordine al decreto-legge in esame, ritiene opportuno concentrare l'esame sulle misure direttamente connesse ai suoi obiettivi specifici, riservando ad altra sede un ampliamento della discussione. Infatti, la procedura proposta per l'esame degli emendamenti mira ad assicurare spazi adeguati per il confronto politico e tempi certi per la conclusione

dell'esame, rimarcando che tale orientamento è stato adottato anche per l'*iter* delle proposte di legge sul federalismo fiscale.

Esprime in conclusione l'avviso che il Senato potrà disporre di tempi adeguati per l'esame del decreto-legge sul rilancio dell'economia, valutando anche l'evoluzione dello scenario globale e adoperandosi per contenere gli effetti negativi di una eventuale evoluzione della crisi.

Il senatore MUSI (*PD*) fa presente che l'attuale calendario dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni del Senato comprende numerosi provvedimenti dal carattere complesso e dalla grande importanza politica primo fra tutti il disegno di legge finanziaria: posto che ad essi si aggiungeranno gli altri provvedimenti che la Camera si appresta a licenziare, prospetta l'esigenza di un'accurata riflessione sulle modalità con cui organizzare i lavori della Commissione nelle prossime settimane.

Il sottosegretario CASERO ribadisce che il decreto-legge n. 155 si limita ad apprestare strumenti di natura tecnica e procedurale per rimediare a eventuali situazioni di insolvenza delle banche: dal momento che l'area di incidenza è limitata all'intervento nel capitale degli istituti di credito, preannuncia che non sarà possibile valutare con favore, in tale sede, gli emendamenti all'articolo 1 che propongono anche l'impiego delle obbligazioni convertibili. Tale proposta è comunque in generale condivisibile, ma in un contesto più ampio, come il decreto-legge sul sostegno dell'economia, facendo presente che essa è stata recepita nel suo contenuto.

Preannuncia pertanto che in sede di espressione dei pareri sugli emendamenti, indicherà quelli dei quali il Governo propone la trasformazione in ordini del giorno da valutare favorevolmente in sede di esame in Assemblea.

Il presidente BALDASSARRI, dopo aver sottolineato il rilievo dell'orientamento espresso del Sottosegretario, avverte che si passerà all'esame degli emendamenti all'articolo 1 del decreto-legge.

Illustrando congiuntamente gli emendamenti da lui presentati, il senatore LANNUTTI (*IdV*) ritiene comunque indifferibile la discussione sulla clausola di massimo scoperto e sulla revoca degli affidamenti delle banche alle imprese, stante la stretta connessione di tali tematiche con il buon funzionamento del sistema creditizio.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) illustra congiuntamente gli emendamenti da lui presentati e osserva che il ricorso allo strumento obbligazionario tutela in maniera efficace gli interessi finanziari dello Stato che eventualmente concorra agli aumenti di capitale delle banche. Le altre proposte di modifica all'articolo 1 intendono evitare il rischio che l'intervento pubblico negli assetti proprietari delle banche si trasformi in un'indebita ingerenza della politica, nell'ottica di limitare l'intervento pubblico

ai casi di reale necessità e valorizzando al contempo il ruolo della Banca d'Italia come organo tecnico di controllo del settore.

Il relatore COSTA (*PdL*) si pronuncia in senso contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 1.

Il sottosegretario CASERO rileva, con riferimento alla proposta 1.2, che il ricorso allo strumento obbligazionario appare più rispondente alle esigenze di ricapitalizzazione, avendo il pregio di non determinare effetti peggiorativi sull'indebitamento netto delle Pubbliche Amministrazioni. In generale, sottolinea l'obiettivo che, nell'autorizzare l'eventuale ricapitalizzazione delle banche da parte del Governo, sia accertato e garantito il rispetto di principi di carattere etico da parte di esse. Invita quindi a ritirare l'emendamento dichiarandosi disponibile ad accogliere un eventuale ordine del giorno dello stesso tenore in Assemblea.

Invita altresì a trasformare in ordini del giorno per l'Aula le seguenti proposte: 1.3, 1.4, 1.6, 1.9, 1.10, 1.11 (segnalando che una revisione del tasso di interesse dei mutui deve tener conto delle decisioni della Banca centrale europea), 1.12, 1.15 (dichiarandosi disponibile ad accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno che venisse presentato), 1.16 (di tenore analogo all'1.11), 1.17, 1.21, 1.24 (facendo presente che l'esclusione dei diritti di voto connessi alle azioni detenute dallo Stato è già contemplata nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati) e 1.25.

Esprime poi un parere contrario su tutti gli altri emendamenti all'articolo 1, soffermandosi, in particolare, sulle proposte 1.1 (osservando che l'utilizzazione delle disponibilità della Cassa depositi e prestiti presuppone un'autorizzazione della Comunità europea), 1.5 (rimarcandone la non attinenza al contenuto del decreto-legge), 1.29 (rilevando che la misura con esso proposta risulta già prevista dal provvedimento) nonché quelle da 1.33 a 1.40, ritenendo improprio anticipare la discussione sull'individuazione delle dotazioni di spesa da escludere dalla riduzione lineare prevista dalla lettera *a*) del comma 7 dell'articolo 1 per finanziare le operazioni di aumento del capitale delle banche.

In relazione a tale ultima argomentazione, il senatore D'UBALDO (*PD*) esprime le proprie perplessità osservando che le misure sulla Cassa depositi e prestiti contenute nel decreto-legge sul rilancio dell'economia appaiono certamente di tenore estremamente più ampio rispetto alle proposte sulle quali il sottosegretario si è espresso in senso contrario. Ribadisce dunque l'avviso che si proceda a un'apposita discussione in Commissione sulle prospettive di utilizzazione del predetto organismo a sostegno delle piccole e medie imprese.

Il sottosegretario CASERO ribadisce come su tali profili sia necessaria una autorizzazione della Comunità europea relativamente alla definizione delle norme nazionali.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) esprime il proprio sostegno alla richiesta avanzata dal senatore D'Ubaldo.

Preso atto dell'orientamento espresso dal rappresentante del Governo, i proponenti ritirano tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1.

Il senatore D'UBALDO (*PD*) richiama positivamente la disponibilità della propria parte politica a creare, sin dall'avvio dell'attuale legislatura, le migliori condizioni per un confronto aperto e costruttivo in Commissione: tuttavia, tale atteggiamento non ha sempre avuto una piena corrispondenza nella condotta della maggioranza e del Governo. Pertanto, ove non si sciogliesse tale nodo, preannuncia che la propria parte politica potrebbe rivedere tale disponibilità.

Il presidente BALDASSARRI assicura il proprio impegno a programmare un'audizione di un rappresentante del Governo in merito ai programmi di trasformazione della Cassa depositi e prestiti.

Al senatore MUSI (*PD*) che ritiene opportuno coinvolgere le Commissioni parlamentari sulle scelte legate all'individuazione delle risorse necessarie per finanziare eventuali interventi di ricapitalizzazione delle banche, il sottosegretario CASERO fa presente che una norma di tale tenore è stata già inserita nell'articolo 1 con il comma *7-bis*.

Il presidente BALDASSARRI avverte quindi che si passerà all'esame degli emendamenti all'articolo *1-bis* e di quelli volti a introdurre disposizioni aggiuntive.

Dopo che la senatrice GERMONTANI (*PdL*) ha rinunciato a illustrare il proprio emendamento *1-bis.1*, si danno per illustrate le proposte *1-bis.0.1* e *1-bis.0.2*.

Dopo che il relatore COSTA (*PdL*) ha espresso un parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo *1-bis*, il sottosegretario CASERO invita a ritirarli per trasformarli eventualmente in ordini del giorno per l'Assemblea.

Preso atto di tale orientamento del Governo, la senatrice GERMONTANI (*PdL*) accoglie l'invito del sottosegretario Casero e ritira l'emendamento *1-bis.1*, riservandosi di presentare in Assemblea un ordine del giorno recante la stessa tematica.

Il presidente BALDASSARRI dichiara decaduti, al momento di porli in votazione, gli emendamenti *1-bis.0.1* e *1-bis.0.2* per assenza del loro proponente.

Si passa all'esame dell'unico emendamento all'articolo 2.

Dopo che il senatore LANNUTTI (*IdV*) ha rinunciato a illustrare l'emendamento 2.1, il relatore COSTA (*PdL*) e il sottosegretario CASERO si pronunciano in senso contrario su di esso.

L'emendamento viene quindi ritirato dal senatore LANNUTTI (*IdV*).

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 3 e di quelli volti a introdurre disposizioni aggiuntive.

Nell'illustrare congiuntamente gli emendamenti da lui presentati, il senatore BARBOLINI (*PD*) ne sottolinea la comune ispirazione, che persegue l'obiettivo di prevenire un trasferimento della crisi del settore finanziario alle piccole e medie imprese e ai cittadini, proponendo diverse tipologie di intervento, come la creazione di appositi fondi, l'attivazione di garanzie da parte dei confidi e la previsione di misure di favore per i mutuatari, come la sospensione delle procedure esecutive per i soggetti che si trovino nella temporanea impossibilità di far fronte alle rate mensili.

Concordando sull'importanza del sostegno al sistema produttivo, il presidente BALDASSARRI evidenzia il rilievo, anche teorico, della situazione che si registra nel settore del credito: rispetto al verificarsi della cosiddetta «trappola della liquidità» che vede protagoniste le banche e la Banca centrale europea sul comparto del mercato interbancario, si assiste contestualmente a una restrizione del credito verso le imprese e le famiglie. Mentre la Banca centrale europea si ostina a immettere nel sistema liquidità, trascurando che le risorse sono utilizzate come riserve dagli istituti di credito, le imprese lamentano una restrizione del credito o un peggioramento delle condizioni contrattuali. Viceversa la Banca centrale europea dovrebbe prestare la propria garanzia per riattivare la funzionalità dei prestiti interbancari, in modo da liberare le risorse attualmente depositate presso di essa dagli intermediari. In tal modo si potrebbe raggiungere la finalità degli emendamenti illustrati dal senatore Barbolini in modo più sicuro ed efficace.

Il relatore COSTA (*PdL*) esprime avviso contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 3.

Il sottosegretario CASERO, dopo aver condiviso l'analisi svolta dal Presidente, manifesta una posizione conforme a quella del relatore, ad eccezione che sugli emendamenti dal 3.0.1 al 3.0.5, che invita a ritirare per trasformarli in ordini del giorno per l'Assemblea, preannunciando la propria disponibilità ad accoglierli.

In considerazione dei pareri espressi dal relatore e dal rappresentante del Governo, i proponenti ritirano tutti gli emendamenti presentati all'articolo 3.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 4 e delle proposte ad esso aggiuntive.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) svolge un intervento illustrativo delle proposte di modifica all'articolo 4 da lui presentate, sottolineando l'esigenza di estendere la garanzia dello Stato anche nei confronti dei depositanti delle Poste italiane. Un'altra proposta illustrativa, prevede, al fine di aumentare la liquidità dell'intero sistema creditizio, la vendita di una quota dell'ammontare delle riserve auree.

Un'ulteriore modifica riguarda invece la tutela dei risparmiatori che hanno investito in strumenti finanziari inseriti nella lista pubblicata dal Consorzio «Patti chiari».

Il senatore BARBOLINI (*PD*) svolge un intervento illustrativo di tutte le proposte di modifica dell'articolo 4 concernenti la utilizzazione delle risorse rivenienti dai cosiddetti «conti dormienti». Dopo aver lamentato la circostanza che tali risorse siano state più volte indicate dal Governo a copertura di oneri per spese attinenti a svariati settori, critica la decisione di eliminare l'organismo deputato a definire la legittimità delle richieste, con un accentramento non condivisibile di funzioni in capo al Ministero dell'economia. Esprime poi una valutazione fortemente critica della esclusione degli emittenti sottoposti a procedure concorsuali dal novero dei soggetti che danno diritto agli investitori a fruire dei meccanismi di tutela: poiché tale esclusione penalizza direttamente i soci della cooperativa di Argenta, il cui fallimento ha danneggiato pesantemente tutti coloro che avevano investito in tale iniziativa, ritiene che alla decisione del Governo non sia estranea una precisa, quanto discutibile, volontà di penalizzare tali investitori.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) aggiunge la firma a tutti gli emendamenti illustrati dal senatore Barbolini concernenti la materia dei «conti dormienti».

Il relatore esprime parere contrario su tutti gli emendamenti illustrati all'articolo 4.

Il sottosegretario CASERO nel concordare con il parere contrario espresso dal relatore dà conto dell'orientamento del Governo in materia di «conti dormienti», sottolineando peraltro il valore generale ed *erga omnes* della disposizione criticata dal senatore Barbolini, negando quindi qualsiasi intento penalizzante per i soci della cooperativa citata dallo stesso senatore.

Vengono quindi ritirati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Prima di passare all'illustrazione degli emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 4, il presidente BALDASSARRI

fa presente che l'emendamento concernente l'introduzione dell'azione collettiva risarcitoria, riguardante l'ordinamento giuridico nel suo complesso e di portata generale, presenta profili di estraneità alla materia del decreto-legge.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) dà per illustrato gli emendamenti 4.0.1 e 4.0.2.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) illustra gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 4, sottolineando in particolare la proposta volta a prevedere la introduzione della cosiddetta *class action*, ritenuta uno strumento fondamentale di buon funzionamento del mercato e di tutela dei consumatori.

L'emendamento 4.0.4 nel prevedere la nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto, riproduce il tema relevantissimo della trasparenza dei rapporti tra banche e utenti, da lui stesso richiamato in numerose occasioni, ma che hanno visto la maggioranza sostanzialmente indifferente, pur nella condivisione della importanza di tali temi.

Dopo un intervento del presidente BALDASSARRI sui contenuti dell'emendamento 4.0.5, interviene il senatore DE ANGELIS (*PdL*) che si dichiara d'accordo nella rilevanza del tema della trasparenza dei costi dei servizi bancari, pur esprimendo scetticismo sulla possibilità di incidere su tali questioni attraverso la via legislativa.

Il presidente BALDASSARRI interviene nuovamente per auspicare l'individuazione di una proposta condivisa su tale tematica al fine di avviare un'iniziativa unitaria allorquando la Commissione esaminerà il decreto-legge appena emanato dal Governo per contrastare gli effetti della crisi.

Dopo che il relatore COSTA (*PdL*) ha espresso parere contrario su tutti gli emendamenti aggiuntivi, il sottosegretario CASERO invita i proponenti al ritiro, preannunciando l'accoglimento di un ordine del giorno derivante dalla trasformazione dell'emendamento 4.0.1 in materia di riduzione del tasso d'interesse sui mutui per la prima casa, nonché di un ordine del giorno derivante dalla trasformazione dell'emendamento 4.0.5, in materia di calcolo dell'interesse sui mutui immobiliari. Esprime invece parere contrario su tutti i restanti emendamenti aggiuntivi all'articolo 4.

I rispettivi proponenti ritirano quindi gli emendamenti, preannunciando peraltro la trasformazione in ordini del giorno degli emendamenti 4.0.1 e 4.0.5.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 e aggiuntivi allo stesso.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) svolge un intervento complessivo su tutti gli emendamenti presentati, sottolineando in particolare gli emendamenti volti a contrastare la revoca dei fidi da parte delle banche con preavvisi brevissimi mettendo in gravi difficoltà soprattutto le piccole e medie imprese.

Dopo un'interlocuzione del presidente BALDASSARRI, che ricorda come l'ABI abbia più volte smentito tale circostanza dichiarando che gli affidamenti sono aumentati in questi mesi, il senatore LANNUTTI (*IdV*) prosegue il proprio intervento citando le rilevazioni della Banca d'Italia che hanno viceversa dimostrato il verificarsi di gravi restrizioni nella erogazione del credito.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) illustra l'emendamento 5.3, finalizzato a rafforzare la trasparenza nell'attuazione delle disposizioni recate dal decreto-legge, attraverso la creazione di un comitato che vede coinvolti il Ministro dell'economia, la Banca d'Italia, la Consob ed il Parlamento.

Si danno quindi per illustrati tutti i restanti emendamenti.

Dopo che il RELATORE ha espresso parere contrario, il sottosegretario CASERO preannuncia l'accoglimento di un ordine del giorno in Assemblea risultante dalla trasformazione degli emendamenti 5.2, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3 e 5.0.4. Esprime invece parere contrario su tutti i restanti emendamenti. In merito all'emendamento 5.3, rimarca come il Governo si sia impegnato a riferire al Parlamento con periodicità sulle problematiche connesse al trasferimento degli effetti della crisi finanziaria sull'economia reale, anche al fine di verificare l'efficacia delle disposizioni proposte.

Preso atto della dichiarazione del sottosegretario vengono ritirati tutti gli emendamenti, con preannuncio di trasformazione in ordini del giorno per l'Assemblea degli emendamenti 5.2, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3 e 5.0.4.

Il presidente BALDASSARRI avverte che si passerà all'esame degli ordini del giorno, dichiarando peraltro decaduti per assenza del proponente gli ordini del giorno presentati dal senatore D'Alia.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) aggiunge la firma e ritira gli ordini del giorno dal n. 1 al n. 13.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) ritira gli ordini del giorno dal n. 14 al n. 20, specificando peraltro che analoghi strumenti di indirizzo sono stati già presentati per l'esame in Assemblea.

Dopo la dichiarazione di voto di astensione a nome delle rispettive parti politiche dei senatori LANNUTTI (*IdV*) e BARBOLINI (*PD*), veri-

ficata la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione conferisce mandato al senatore COSTA (*PdL*) di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1230, di conversione del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo al contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il Presidente BALDASSARRI comunica che l'ordine del giorno delle sedute della corrente settimana è integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1082 recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile», collegato alla manovra di finanza pubblica, rimesso alla sede plenaria su richiesta del senatore Musi a nome del gruppo del Partito Democratico.

La seduta termina alle ore 16,40.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1230**

(al testo del decreto-legge)

G/1230/1/6

D'ALIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1230 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali;

premessi che:

l'articolo 1 del decreto in esame prevede l'intervento dello Stato, sotto forma di sottoscrizione o garanzia degli aumenti di capitale, nel caso in cui le banche presentino una situazione di «inadeguatezza patrimoniale»;

il termine «inadeguatezza» è un termine vago, sottolineato da analisti economici e finanziari, per cui sarebbe meglio agganciare le condizioni che determinano l'intervento dello Stato a dei parametri ben definiti, quale il *Core Tier 1*;

secondo le ultime rilevazioni i *Core Tier 1* delle banche italiane vanno dal 4 per cento del Banco popolare al 7,02 dell'Ubi. Da tenere presente che i *Core Tier 1* delle banche europee viaggiano ad una media dell'8-9 per cento;

la ricapitalizzazione delle banche inglesi con sostegno pubblico sta spingendo verso l'8 per cento mentre prima della crisi bastava il 6 per cento. Ma più in generale è l'Europa che sta imponendo una rivisitazione dei livelli raccomandati dei due principali rapporti (*Tier 1* e *Core Tier 1*);

l'allineamento dei rapporti citati a quelli delle banche europee che hanno ricevuto già il sostegno dello Stato eliminerebbe lo svantaggio competitivo rispetto ai quei sistemi bancari che viaggiano a percentuali più alte,

impegna il Governo:

a tenere conto dei livelli dei rapporti tra capitale e impieghi ponderati per i rischi adottati in Europa, al fine di meglio definire le condizioni in base alle quali l'intervento si rende necessario.

G/1230/2/6

D'ALIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1230 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali;

premesso che:

l'articolo 1-*bis* stabilisce che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, vengano fissati i presupposti, le procedure, i limiti e le priorità per l'attribuzione degli indennizzi alle vittime dei crac finanziari Parmalat, Cirio e dei Tango Bond, a valere su un apposito fondo alimentato dai conti dormienti;

con la norma in esame una quota del fondo sarà destinata, anche, ad alimentare le disponibilità delle dotazioni della *social card* mentre una parte sarà destinata al finanziamento della ricerca scientifica; il fondo rappresenta l'unico strumento a sostegno dei circa 500 mila risparmiatori italiani coinvolti nei *default* dei bond Cirio, Parmalat, e argentini;

già con la Finanziaria 2007 era stato deciso di utilizzare il fondo dei conti dormienti sia per la stabilizzazione dei precari pubblici che per pagare le medaglie d'onore da consegnare ai deportati nei *lager*;

il decreto Alitalia, poi, ha esteso il risarcimento con i conti dormienti anche agli azionisti e obbligazionisti della compagnia aerea,

impegna il Governo:

nel definire le quote del fondo da destinare alle finalizzazioni previste dalla norma, di tenere in conto, al fine di evitare una incapienza del fondo stesso, delle aspettative dei risparmiatori truffati che, a distanza di anni, attendono ancora un giusto indennizzo per il danno ricevuto a seguito del comportamento doloso di intermediari bancari e creditizi senza scrupoli.

G/1230/3/6

D'ALIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1230 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali;

premessi che:

secondo un articolo dell'*Herald Tribune*, il totale delle remunerazioni dei dipendenti e dei *manager* di *Goldman Sachs* nel 2006, diviso per il numero dei dipendenti, è stato pari a 623 mila dollari a testa;

poiché il 95 per cento dei dipendenti di *Goldman Sachs* ha guadagnato al massimo 80 mila dollari, ciò significa che un 5 per cento del personale, verosimilmente i *manager*, ha portato il valore a quella media;

questo esempio è indicativo della misura sproporzionata delle remunerazioni estreme dei *manager* che hanno impoverito il sistema, generando transazioni e prodotti finanziari di cui il sistema non aveva bisogno,

impegna il Governo:

anche al fine di cercare di ristabilire un clima di fiducia nel sistema bancario da parte dei cittadini, a prevedere dei limiti al trattamento economico, comprensivo dei compensi in natura, corrisposti ai *manager* delle banche interessate dalle misure di cui al decreto in esame per il periodo d'intervento dello Stato.

G/1230/4/6

D'ALIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1230 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali;

premessi che:

come segnalato dall'economista Bini Smaghi, membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea, e da altri autorevoli esperti è necessario agganciare il tasso interbancario non più all'Euribor, soggetto a troppe fluttuazioni, ma al tasso della BCE;

tale tasso andrebbe ovviamente incrementato da uno *spread* a carico del cliente per rendere conveniente l'erogazione del prestito e senza il quale le banche non concederebbero più prestiti,

impegna il Governo:

a definire, d'intesa con la Banca d'Italia, i parametri per l'adeguamento del livello del tasso interbancario all'effettivo costo della raccolta di denaro da parte delle banche, entro il limite rappresentato dalla somma del tasso stabilito dalla Banca centrale europea e di un differenziale fisso a carico del cliente.

G/1230/5/6

D'ALIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1230 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali;

premesso che:

dai Bollettini della Banca d'Italia emerge un aumento significativo dei segnali di difficoltà, da parte soprattutto delle famiglie, nella restituzione dei prestiti personali e finalizzati;

si teme che tale difficoltà si estendano anche al sistema delle carte di credito, soprattutto di quelle *revolving*;

le difficoltà delle famiglie nel pagamento delle rate dei mutui ipotecari sono state in parte mitigate con l'approvazione, nell'estate scorsa, della convenzione per la rinegoziazione dei mutui prevista dal decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;

le momentanee difficoltà nel pagamento delle rate dei prestiti personali o finalizzati potrebbero essere superate con misure analoghe a quelle previste per i mutui ipotecari, scongiurando i pignoramenti dei beni acquistati,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di favorire la definizione di un'apposita convenzione, cui dovrebbero aderire obbligatoriamente le banche italiane che accedono alle misure previste dal provvedimento, al fine di garantire l'accensione di conti di finanziamento agevolati, nuovi o accessori, diretti alla restituzione dei prestiti personali o finalizzati, contratti da soggetti, in momentanee difficoltà economico-finanziarie, riguardanti, nella maggio-

ranza dei casi, l'acquisto di mezzi di trasporto o arredamento ma che spesso sono relativi a finanziamenti di studi universitari per i figli o al pagamento di rette di asili nido o scuole paritarie.

G/1230/6/6

D'ALIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1230 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali;

premesso che:

secondo quanto denunciato dalle associazioni rappresentative degli artigiani, aumentano le revoche delle richieste di affidamento, crollano le disponibilità e raddoppiano i tempi delle pratiche per la concessione di credito da parte delle banche;

l'indice delle condizioni di accesso al credito, che segnava un andamento negativo di -17,9 al 15 ottobre, è passato a -29 alla fine dello stesso mese;

in questa situazione le imprese sono preoccupate e quindi diventano prudenti, atteggiamento che viene amplificato dall'atteggiamento restrittivo delle banche;

il 65 per cento delle banche consultate a livello europeo hanno dichiarato di avere irrigidito gli *standard* creditizi nei confronti delle imprese tra luglio e settembre ed il 37 per cento di aver stretto i requisiti anche per la concessione dei prestiti alle famiglie;

molte imprese stanno fallendo non per difficoltà industriali ma per difficoltà finanziarie;

la necessità ed urgenza di questo decreto diventa proprio quella di evitare la stretta creditizia ora che la crisi ha raggiunto l'economia reale;

il presidente francese Sarkozy ha imposto un obbligo di crescita degli impieghi verso imprese e famiglie del 4 per cento alle banche che hanno ricevuto capitali pubblici ed ha imposto un controllo mensile: chi non rispetterà gli impegni rischia la nazionalizzazione;

l'intervento nelle banche è un intervento che pagheranno i contribuenti in termini di risorse distolte per altre finalità ed è giusto che questo onere si giustifichi con un ritorno positivo per l'economia reale;

attualmente si sono mosse in tale direzione soltanto le regioni, stanziando fondi per sostenere le Imprese,

impegna il Governo:

a vincolare la sottoscrizione o la garanzia data alle banche in difficoltà all'impegno effettivo, da parte della banca interessata, a sostenere il flusso di credito in favore delle imprese e delle famiglie.

G/1230/7/6

D'ALIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1230 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali;

premesso che:

il tema dell'accesso credito è fortemente scosso dai problemi dei mercati finanziari mondiali;

la crisi di liquidità delle banche inciderà sull'offerta di finanziamenti, sia come inasprimento delle condizioni creditizie, sia come restringimento dell'accesso a nuove risorse finanziarie;

dai recenti rilevamenti la capacità di auto finanziamento delle imprese è diminuita determinando un incremento, anche se leggero, del fabbisogno finanziario da parte delle aziende produttrici;

nel Mezzogiorno, le imprese hanno difficoltà strutturali di auto finanziamento ancora maggiori e maggiori sono le difficoltà per l'accesso al credito;

l'imprenditore calabrese Cosimo De Tommaso ha denunciato alcuni giorni fa «nuovi accorgimenti tecnici» che impedirebbero alle piccole e medie imprese del Sud di «operare agevolmente nel sistema creditizio»;

il presidente della Confindustria calabrese Umberto De Rose affermava, ancora, che: «ci fa piacere constatare che il Governo sia intervenuto per scongiurare un eventuale fallimento delle banche ma, a questo punto, chi tutela le piccole e medie imprese meridionali?»;

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile provvedimento atto ad agevolare il ricorso al credito da parte delle imprese meridionali, già di per sé problematico prima dell'attuale crisi finanziaria, al fine di evitare che si riversino sull'economia reale del Mezzogiorno, con conseguenze ulteriormente negative su una situazione già gravemente provata, le conseguenze del crollo dei mercati finanziari.

G/1230/8/6

D'ALIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1230 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali;

premessi che:

l'accesso al credito da parte di un gran numero di imprese, soprattutto di piccole dimensioni, è stato garantito in questo periodo di scarsa liquidità, grazie alla presenza dei Consorzi fidi, organismi fondati su una concezione essenzialmente mutualistica e su un'organizzazione dal «basso»;

ogni associazione ha i suoi Consorzi fidi, dalla Coldiretti alla Confcommercio. Soltanto i Confidi degli artigiani aderenti a Fedart sono più di 250, diffusi in tutto il territorio nazionale, e associano quasi 700 mila imprese;

nel corso degli anni i Confidi hanno sviluppato una rete di conoscenze dirette delle realtà imprenditoriali che si è tradotta in un patrimonio fiduciario senza eguali;

essi rappresentano gli interlocutori naturali per le imprese ma anche per le banche in virtù proprio di quel patrimonio di conoscenza acquisito e del capitale fiduciario di cui sono depositari,

impegna il Governo:

a favorire con ogni utile provvedimento l'attività dei Confidi nell'azione di sostegno alle imprese e del capitalismo di territorio, salvaguardandone la natura mutualistica e rafforzandone l'importante ruolo di cerniera tra imprese e sistema bancario in questa particolare contingenza economica.

G/1230/9/6

D'ALIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1230 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali;

premessi che:

grazie ad una raccolta di fondi ampia e stabile, un basso tasso di indebitamento e una bassa esposizione di titoli tossici, il sistema bancario italiano ha affrontato la crisi globale in corso senza le pesanti conseguenze che abbiamo riscontrato in altre nazioni;

tuttavia la nostra economia, come peraltro tutte quelle appartenenti all'OCSE, hanno bisogno di ulteriori misure, soprattutto di natura fiscale, oltre a quelle previste dal decreto, per affrontare le difficoltà finanziarie che emergeranno fino alla fine dei 2009;

l'elevato debito pubblico non è la sola causa che frena la crescita del nostro Paese. L'altra causa che impedisce allo Stato di mettere in campo misure adeguate per sostenere il rilancio economico è sicuramente l'evasione fiscale che, secondo stime attendibili, si attesterebbe sui 100 miliardi di euro,

impegna il Governo:

a rafforzare la sua azione nei confronti dell'evasione fiscale nel nostro Paese al fine di consentire un alleggerimento della pressione fiscale e liberare risorse utili per la realizzazione di servizi ed infrastrutture adeguate ai moderni *standard* europei.

G/1230/10/6

D'ALIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1230 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali;

premessi che:

secondo le stime fornite dalla Banca d'Italia, per le famiglie con redditi bassi, la rata di rimborso dei mutui rappresenta circa il 40 per cento dell'intero reddito;

nonostante i tassi siano in discesa il rischio di insolvenza per queste famiglie è, tuttavia, ancora molto alto, anche per effetto dell'aumento del costo della vita in generale;

la possibilità di rinegoziare il mutuo, in applicazione del decreto n. 93 del 2008 del maggio scorso, si è rivelata un insuccesso in quanto molti hanno preferito puntare sulla discesa dei tassi o sulla maggior convenienza della portabilità,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere un'ulteriore convenzione con l'ABI, oltre a quella relativa alla rinegoziazione dei mutui, peraltro in scadenza a fine novembre, con la quale le banche, che accedono al programma di stabilizzazione e rafforzamento previsto al presente decreto, si impegnano ad una moratoria delle procedure di esecuzione immobiliari dei mutuatari che si trovino in situazione di insolvenza rispetto al pagamento delle rate sui mutui contratti per l'acquisto della prima casa.

G/1230/11/6

D'ALIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1230 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali;

premesso che:

le indicazioni emerse nel corso della riunione del G20 su quali misure immediate da adottare al fine di stimolare la ripresa economica dopo il crollo dei mercati finanziari, non sono ancora ben definite;

gli strumenti di intervento del decreto-legge n. 154 del 2008 riguardano esclusivamente il settore bancario e creditizio che sembra, tuttavia, aver fortunatamente ben assorbito lo shock iniziale, in virtù della propria solidità;

ferma restando la necessità di sostenere le imprese con un adeguato flusso di credito, le maggiori preoccupazioni sulla ripresa della domanda interna riguardano, soprattutto, le difficoltà del nostro sistema economico di migliorare la produttività totale, specie nel settore dei servizi pubblici,

impegna il Governo:

a favorire con ogni utile strumento la crescita della produttività nel settore dei servizi pubblici, anche attraverso un nuovo programma di liberalizzazioni, dirette ad aumentare la competitività e l'efficienza dell'intero sistema Paese.

G/1230/12/6

D'ALIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1230 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali;

premessi che:

il provvedimento in esame prevede che le risorse da destinare ad eventuali interventi di ricapitalizzazione delle banche vengano reperite, oltre che con emissioni di titoli del debito pubblico, con una riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero;

le conseguenze dei tagli previsti dal decreto-legge n. 112 del 2008 sono note a tutti e hanno comportato grandi sacrifici per importanti capitoli di spesa del bilancio statale (sicurezza, scuola, lavoro, eccetera);

la Cassa depositi e prestiti è posseduta al 70 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze ed il restante 30 per cento dalle fondazioni bancarie che, a loro volta, detengono gran parte del capitale sociale delle banche che saranno interessate proprio dal presente decreto-legge;

alcuni Paesi europei hanno utilizzato lo strumento della Cassa depositi e prestiti per questo tipo di interventi;

la Cassa depositi e prestiti possiede, inoltre, una liquidità molto forte, pari a circa 90 miliardi di euro,

impegna il Governo

a valutare attentamente la possibilità di utilizzare lo strumento e le disponibilità della Cassa depositi e prestiti per realizzare gli interventi di ricapitalizzazione delle banche, al fine di evitare i tagli generici e lineari ai capitoli di spesa in delicati ed importanti settori del Paese e di garantire una maggior trasparenza dell'intervento previsto, tenendo lontano e separato lo Stato dal sistema bancario.

G/1230/13/6

D'ALIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1230 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la conti-

nuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali;

premessi che:

nonostante la stretta creditizia abbia interessato tutti i settori produttivi del Paese, il settore agricolo denuncia una maggiore sofferenza rispetto agli altri comparti;

le difficoltà tra cui si dibattono le imprese agricole sono imputabili anche ai tagli decisi con la manovra economica estiva che ha colpito duramente alcuni importanti capitoli di spesa del bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

se le imprese degli altri comparti denunciano crescenti difficoltà nell'accesso al credito, tali difficoltà aumentano in maniera esponenziale se calate nel settore primario,

impegna il Governo

ad una maggiore attenzione e considerazione delle politiche di sostegno per le imprese agricole attraverso iniziative che direttamente o indirettamente (sollecitando le banche ad agevolare l'accesso al credito) ne sostengano la crescita.

G/1230/14/6

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1230 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali;

premessi che,

la crisi finanziaria internazionale ha pesantemente colpito il sistema bancario ed ha determinato una stretta sul credito alle piccole e medie imprese, vera ossatura della nostra economia;

gli artigiani e le piccole e medie imprese sono generalmente più dinamiche e adattabili ai cambiamenti ma anche meno capitalizzate e quindi meno pronte a fronteggiare la mancanza di liquidità e più esposte alle restrizioni del credito da parte del sistema bancario;

se si intende effettivamente ridare stabilità al settore bancario e produttivo è indispensabile realizzare un insieme di interventi che, oltre a garantire la stabilità del sistema creditizio, individui soluzioni adeguate

per attenuare l'impatto della crisi sulle piccole imprese e infonda nuova fiducia al tessuto economico;

la crisi delle piccole e medie aziende deriva infatti da molti fattori quali le difficoltà di pagamento dei grandi gruppi, il ritardo nei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, i costi dell'energia esorbitanti, una pressione fiscale che erode sempre di più i margini di operatività delle Imprese;

indispensabili, per fronteggiare la crisi che investe le piccole e medie imprese, sono gli interventi in ambito fiscale a partire dagli studi di settore: le piccole imprese si trovano infatti ad affrontare le scadenze fiscali senza liquidità e senza certezze sui redditi dell'anno;

la crisi economica ha messo a dura prova la capacità degli studi di settore di rappresentare correttamente la realtà delle imprese e impone interventi correttivi in funzione anticiclica degli strumenti di accertamento fiscale;

il principio della normalità economica fotografata dagli studi di settore si basa su dati del 2006, o precedenti, e pertanto rappresenta un quadro economico che diverge profondamente dai risultati che le imprese stanno conseguendo, siamo infatti in una fase d'emergenza che richiede risposte straordinarie anche sul fronte fiscale;

sono indispensabili interventi selettivi per adeguare gli studi di settore alla crisi soprattutto per alcuni settori più esposti ed è necessario ridurre la loro attuale valenza probatoria, riservando all'amministrazione finanziaria il compito di suffragare i dati relativi agli eventuali maggiori ricavi scaturenti dallo studio stesso con l'ausilio di ulteriori elementi di verifica;

è altresì necessario effettuare un approfondimento dei settori economici maggiormente colpiti, sulla base dei dati disponibili, anche da fonti specializzate, considerando altresì la componente territoriale sulla base delle analisi all'uopo effettuate dagli osservatori regionali,

impegna il Governo:

a individuare, ai fini fiscali, i settori economici in crisi e a prevedere che gli scostamenti risultanti dagli accertamenti conseguenti all'applicazione degli studi di settore costituiscano mere presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e che, in caso di rettifica, spetti all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati;

con riferimento agli altri interventi di sostegno alle piccole e medie imprese, ad attivare un fondo interbancario di garanzia dei crediti, a rafforzare il sistema dei Confidi, a introdurre meccanismi di compensazione dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione e a prevedere finanziamenti a favore di progetti di investimento e sviluppo delle PMI.

G/1230/15/6

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1230 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali;

premesso che,

il decreto-legge in esame è volto a prevedere la possibilità di un intervento statale a sostegno delle banche che dovessero trovarsi in situazione di instabilità a seguito della seria crisi finanziaria in cui versa il sistema bancario e creditizio mondiale;

è lo stesso titolo del decreto a prevedere che le misure siano finalizzate non solo alla stabilità del sistema creditizio ma anche alla continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori; le norme del provvedimento in esame autorizzano il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere o garantire aumenti di capitale deliberati da banche italiane che presentino una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia;

a fronte di queste disposizioni sembrano però essere assenti misure che realmente garantiscano i cittadini, siano essi piccole e medie imprese, siano essi mutuatari in difficoltà con i pagamenti; nell'attuale fase di emergenza che dall'economia finanziaria, data la dimensione e la diffusione dei soggetti coinvolti, si sta rapidamente estendendo all'economia reale tali misure sono, invece, necessarie per sostenere l'economia ed evitare che la crisi si ripercuota sui soggetti più deboli,

impegna il Governo:

a vigilare e ad adoperarsi in ogni modo, per quanto di sua competenza, affinché le operazioni di cui all'articolo 1 del decreto in esame siano associate all'impegno da parte degli istituti di credito a garantire, attraverso apposite clausole inserite nel programma di stabilizzazione, che:

a) sia mantenuto inalterato il trend storico dei flussi di credito erogati alle piccole e medie imprese;

b) sia facilitato il ripagamento dei mutui per l'acquisto della prima casa attraverso il contenimento dei tassi applicati;

c) non si facciano scattare le ipoteche sulle prime case delle famiglie in difficoltà ovvero sia consentito a tali famiglie di alloggiare nelle case che hanno comprato ma che non sono più in grado di pagare;

d) siano modificati gli schemi retributivi del *management*, escludendo inizialmente la corresponsione di premi e bonus e rivedendo poi il complessivo schema di incentivazione dei *manager*, ancorandolo non più a obiettivi di breve termine, ma a parametri di lungo periodo; ad inserire i

dati relativi agli andamenti delle suddette variabili nella relazione che il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetterà trimestralmente al Parlamento.

G/1230/16/6

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1230 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali;

premesso che,

il decreto-legge in esame è volto a prevedere la possibilità di un intervento statale a sostegno delle banche che dovessero trovarsi in situazione di instabilità a seguito della seria crisi finanziaria in cui versa il sistema bancario e creditizio mondiale;

è lo stesso titolo del decreto a prevedere che le misure siano finalizzate non solo alla stabilità del sistema creditizio, ma anche alla continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori,

le norme del provvedimento in esame autorizzano il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere o garantire aumenti di capitale deliberati da banche italiane che presentino una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia;

a fronte di queste disposizioni sembrano però essere assenti misure che realmente garantiscano i cittadini, siano essi piccole e medie imprese, siano essi mutuatari in difficoltà con i pagamenti; in un contesto già ampiamente recessivo, la possibilità di insolvenza per mancanza di liquidità di una quota consistente di imprese diventa quindi molto più probabile;

nell'attuale fase di emergenza che dall'economia finanziaria, data la dimensione e la diffusione dei soggetti coinvolti, si sta rapidamente estendendo all'economia reale tali misure sono, invece, necessarie per sostenere l'economia ed evitare che la crisi si ripercuota sui soggetti più deboli,

impegna il Governo

adoperarsi in ogni modo, anche attraverso la predisposizione di ulteriori provvedimenti legislativi, affinché siano estesi i meccanismi di garanzia del credito per le piccole e medie imprese, attraverso la costituzione di un Fondo temporaneo e straordinario garantito dallo Stato che migliori

la valutazione dei crediti che le PMI intrattengono con il sistema bancario direttamente oppure tramite il sistema dei Confidi.

G/1230/17/6

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1230 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali;

premesso che,

il decreto-legge in esame è volto a prevedere la possibilità di un intervento statale a sostegno delle banche che dovessero trovarsi in situazione di instabilità a seguito della seria crisi finanziaria in cui versa il sistema bancario e creditizio mondiale;

è lo stesso titolo del decreto a prevedere che le misure siano finalizzate non solo alla stabilità del sistema creditizio, ma anche alla continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori;

le norme del provvedimento in esame autorizzano il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere o garantire aumenti di capitale deliberati da banche italiane che presentino una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia;

a fronte di queste disposizioni sembrano però essere assenti misure che realmente garantiscano i cittadini, siano essi piccole e medie imprese, siano essi mutuatari in difficoltà con i pagamenti; in un contesto già ampiamente recessivo, la possibilità di insolvenza per mancanza di liquidità di una quota consistente di imprese diventa quindi molto più probabile;

nell'attuale fase di emergenza che dall'economia finanziaria, data la dimensione e la diffusione dei soggetti coinvolti, si sta rapidamente estendendo all'economia reale tali misure sono, invece, necessarie per sostenere l'economia ed evitare che la crisi si ripercuota sui soggetti più deboli,

impegna il Governo

adoperarsi in ogni modo, anche attraverso la predisposizione di ulteriori provvedimenti legislativi, affinché siano estesi i meccanismi di garanzia del credito per le piccole e medie imprese, attraverso la concessione della garanzia statale di ultima istanza ai crediti concessi dalle banche alle

PMI ed assistiti dalla garanzia di un Fondo finanziato con i contributi volontari degli stessi istituti di credito.

G/1230/18/6

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1230 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali;

premesso che,

il decreto-legge in esame è volto a prevedere la possibilità di un intervento statale a sostegno delle banche che dovessero trovarsi in situazione di instabilità a seguito della seria crisi finanziaria in cui versa il sistema bancario e creditizio mondiale;

è lo stesso titolo del decreto a prevedere che le misure siano finalizzate non solo alla stabilità del sistema creditizio, ma anche alla continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori,

le norme del provvedimento in esame autorizzano il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere o garantire aumenti di capitale deliberati da banche italiane che presentino una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia;

a fronte di queste disposizioni sembrano però essere assenti misure che realmente garantiscano i cittadini, siano essi piccole e medie imprese, siano essi mutuatari in difficoltà con i pagamenti; in un contesto già ampiamente recessivo, la possibilità di insolvenza per mancanza di liquidità di una quota consistente di imprese diventa quindi molto più probabile;

nell'attuale fase di emergenza che dall'economia finanziaria, data la dimensione e la diffusione dei soggetti coinvolti, si sta rapidamente estendendo all'economia reale tali misure sono, invece, necessarie per sostenere l'economia ed evitare che la crisi si ripercuota sui soggetti più deboli,

impegna il Governo

a garantire, anche attraverso la predisposizione di ulteriori provvedimenti legislativi, in via straordinaria e per un periodo di tempo limitato, operazioni di posticipazione del pagamento delle rate dei prestiti concessi dagli istituti di credito alle piccole e medie imprese.

G/1230/19/6

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1230 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali;

premesso che,

il decreto-legge in esame è volto a prevedere la possibilità di un intervento statale a sostegno delle banche che dovessero trovarsi in situazione di instabilità a seguito della seria crisi finanziaria in cui versa il sistema bancario e creditizio mondiale;

il decreto contiene, tra le altre, norme riguardanti il Fondo alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti, istituito per indennizzare i risparmiatori, vittime di frodi finanziarie, che abbiano subito un danno ingiusto altrimenti non risarcito e che abbiano sofferto il predetto danno in conseguenza del default dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina;

il recente fallimento della Lehman Brothers ha visto coinvolti molti soggetti italiani, tra i quali alcune pubbliche amministrazioni che avevano sottoscritto contratti derivati con la banca d'affari; si tratta di un insieme eterogeneo, che va da amministrazioni statali ad enti territoriali di grandi dimensioni come le regioni, fino ad enti di piccola dimensione come alcuni comuni;

è impensabile e svantaggioso, considerate le possibili ricadute finanziarie, l'ipotesi che tali enti partecipino singolarmente a tutti i procedimenti legali che si svolgeranno nei prossimi mesi ed anni,

impegna il Governo

ad attivare un processo finalizzato al coordinamento delle iniziative relative all'ammissione a procedure concorsuali delle società del gruppo Lehman Brothers mediate l'assunzione in capo al Ministero dell'economia e delle finanze della rappresentanza legale delle pubbliche amministrazioni coinvolte.

G/1230/20/6

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1230 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali;

premesso che,

l'ampiezza e la gravità della crisi finanziaria internazionale sta coinvolgendo tutti i settori delle attività dei mercati dei titoli, interessando non solo la solidità delle principali istituzioni finanziarie, ma la stessa credibilità delle primarie forme di raccolta del risparmio;

il provvedimento in esame concentra la sua azione esclusivamente su procedure di sostegno degli istituti di credito, che si dovessero trovare in situazioni di crisi di liquidità, tralasciando completamente ambiti altrettanto cruciali, quali i rendimenti dei fondi pensione, mettendo a repentaglio le rendite che andranno ad integrare la pensione pubblica;

il dato complessivo delle performance, nei primi dieci mesi dell'anno, segna infatti un rosso dell'8 per cento per i fondi negoziali e per quelli aperti, mentre il dato è anche peggiore per i Pip;

a questo scopo la Covip, l'organo di vigilanza sui fondi pensione, ha chiesto un intervento governativo, che protegga i risparmi di chi è appena andato o sta andando in pensione;

l'intervento del paracadute pubblico sarebbe limitato ad un anno e riguarderebbe – secondo i calcoli della Covip – tra i 10 e i 20 mila lavoratori iscritti, quanti cioè hanno abbandonato l'attività lavorativa a partire dalla fine dell'agosto scorso. La protezione fornita dallo Stato servirebbe quindi a compensare le perdite subentrate negli ultimi mesi di bufera finanziaria, riportando le lancette indietro nel tempo, prima che si scatenasse l'inferno sui mercati,

impegna il Governo

ad adottare adeguate misure al fine di tutelare i lavoratori che sono appena andati o stanno andando in pensione e che hanno dirottato i propri risparmi sui fondi pensione.

Art. 1.**1.1**

LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO, PEDICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *I.* All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge, 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

''7-bis. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. potrà utilizzare il differenziale tra la raccolta effettuata da Poste italiane S.p.A. e gli impieghi verso lo Stato, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico, di cui al comma 7, lettera *a*), del presente articolo, per acquistare valori mobiliari azionari di emittenti italiane quotate, i cui *ratios* patrimoniali fossero inferiori ai parametri vigenti.

7-ter. Tali azioni non attribuiscono il diritto di voto nelle assemblee ordinarie per quattro anni dalla data di acquisto.

7-quater. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. ha l'obbligo di vendere i titoli di cui al comma 7-bis non appena essi raggiungano un prezzo tale da consentire un rendimento pari all'Euribor maggiorato di 300 punti, quale risulta al momento della vendita e su base temporale riferita all'anno''».

1.2

LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO, PEDICA

Al comma 1, sostituire le parole: «a sottoscrivere o garantire aumenti di capitale deliberati da banche italiane che presentano una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia. Tale sottoscrizione può essere effettuata a condizione che l'aumento di capitale non sia stato ancora perfezionato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e che vi sia un programma di stabilizzazione e rafforzamento della banca interessata della durata minima di 36 mesi.» *con le seguenti:* «ad accordare un prestito, anche sottoscrivendo strumenti obbligazionari, per favorire aumenti di capitale deliberati da banche italiane che presentano una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia. Tale prestito può essere effettuato a condizione che l'aumento di capitale non sia stato ancora perfezionato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e che vi sia un programma di stabilizzazione e rafforzamento della banca interessata della durata minima di 36 mesi. Il prestito dovrà essere accordato a condizione di mercato e restituito entro 5 anni».

1.3

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «deliberati da banche» fino a: «non sia stato ancora perfezionato» con le seguenti: «, ovvero strumenti obbligazionari o di prestito i quali, ai sensi delle normative vigenti, siano congrui con l'obiettivo di rafforzare i coefficienti patrimoniali degli istituti bancari, deliberati da banche italiane che presentano una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia. Si ricorre alla sottoscrizione di aumenti di capitale in caso di situazioni di insolvenza o di grave crisi di liquidità, accertate dalla Banca d'Italia. La sottoscrizione può essere effettuata a condizione che l'aumento di capitale, ovvero l'emissione di altri strumenti finanziari, non siano stati ancora perfezionati».

1.4

D'ALIA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia» con le seguenti: «in cui il rapporto fra il patrimonio di base delle banche e le loro attività, al netto di quegli strumenti finanziari che possono essere emessi dalle banche sotto forma di obbligazioni, certificati di deposito e buoni fruttiferi o altri titoli e sono rimborsati ai sottoscrittori su richiesta dell'emittente con il preventivo consenso della Banca d'Italia, sia inferiore al 6 per cento e accertato dalla stessa Banca d'Italia».

1.5

LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO, PEDICA

Al comma 1, dopo le parole: «di 36 mesi,» aggiungere le seguenti: «e che la banca interessata qualora in possesso di quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia le ceda al Ministero dell'economia e delle finanze secondo il regolamento di cui all'articolo 1-bis».

Conseguentemente, dopo l'**articolo 1**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modalità di restituzione del capitale della Banca d'Italia ai quotisti)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Banca d'Italia e le competenti Commissioni parlamentari, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, individua le modalità di rimborso delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia alle banche di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge. La restituzione delle quote di partecipazione dovrà avvenire tenendo conto:

- a) del valore nominale delle partecipazioni medesime;
- b) della media degli utili netti assegnati ai partecipanti negli ultimi cinque anni.

2. Le risorse necessarie per il rimborso delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia di cui al comma 1 sono individuate con le modalità di cui al comma 7 dell'articolo 1 della presente legge».

1.6

LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO, PEDICA

Al comma 1, dopo le parole: «di 36 mesi,» aggiungere le seguenti: «, nonché sia stato deliberato dal Consiglio di amministrazione della banca di non stipulare da parte dell'istituto di credito di strumenti finanziari derivati previsti all'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, salvo quelli previsti espressamente dal regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di cui, all'articolo 1-bis».

Conseguentemente, dopo l'**articolo 1**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Strumenti finanziari derivati ammessi)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, individua la tipologia dei contratti relativi a strumenti finanziari

derivati che i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge possono stipulare».

1.7

LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO, PEDICA

Al comma 1, dopo le parole: «di 36 mesi,» aggiungere le seguenti: «e che siano state recepite nel proprio statuto le disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche emanate dalla Banca d'Italia in attuazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2004».

1.8

LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO, PEDICA

Al comma 1, dopo le parole: «di 36 mesi,» aggiungere le seguenti: «, nonché sia stato deliberato dal Consiglio di amministrazione della banca una riduzione di almeno il 10 per cento di tutte gli emolumenti e le indennità di cui beneficiano gli amministratori esecutivi, i dirigenti apicali e i membri del Consiglio d'amministrazione medesimo».

1.9

LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO, PEDICA

Al comma 1, dopo le parole: «di 36 mesi,» aggiungere le seguenti: «, nonché sia stato deliberato dal Consiglio di amministrazione della banca che non saranno più incluse tra gli emolumenti e le indennità di cui beneficiano gli amministratori e i membri del Consiglio d'amministrazione medesimo le azioni di cui alla lettera g-bis) dell'articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986».

1.10

LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO, PEDICA

Al comma 1, dopo le parole: «di 36 mesi,» aggiungere le seguenti: «, nonché sia previsto, nell'ambito del citato programma di stabilizzazione e rafforzamento, il mantenimento di un volume di crediti da accordare alle

piccole e medie imprese non inferiore alla media degli ultimi tre anni incrementato del 5 per cento».

1.11

LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO, PEDICA

Al comma 1, dopo le parole: «di 36 mesi,» aggiungere le seguenti: «, nonché sia previsto, nell'ambito del citato programma di stabilizzazione e rafforzamento, una revisione dei mutui prima casa a tasso variabile che preveda un sostanziale avvicinamento del tasso di riferimento al valore del tasso applicato dalla Banca centrale europea».

1.12

LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO, PEDICA

Al comma 1, dopo le parole: «di 36 mesi,» aggiungere le seguenti: «, nonché sia prevista, nell'ambito del citato programma di stabilizzazione e rafforzamento, il temporaneo non ricorso alle procedure esecutive immobiliari dei mutuatari che non hanno pagato le rate del corrispondente mutuo garantito da ipoteca su immobile contratto per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale».

1.13

LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO, PEDICA

Al comma 1, dopo le parole: «di 36 mesi,» aggiungere le seguenti: «, nonché siano rispettati i requisiti di onorabilità degli esponenti della banca interessata, di cui agli articoli 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e 13 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, così come modificati dalla presente legge».

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Requisiti di onorabilità degli esponenti degli istituti di credito)

1. All'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''3-bis. Le assemblee dei soci non possono deliberare il reintegro degli esponenti aziendali sospesi temporaneamente a seguito di condanna non definitiva, ovvero di applicazione di una misura di prevenzione o cautelare, fino a quando il procedimento penale non è giunto a sentenza definitiva''.

2. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''4-bis. Le assemblee dei soci non possono deliberare il reintegro degli esponenti aziendali sospesi temporaneamente a seguito di condanna non definitiva, ovvero di applicazione di una misura di prevenzione o cautelare, fino a quando il procedimento penale non è giunto a sentenza definitiva''».

1.14

LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA, MASCITELLI, CARLINO

Al comma 1, dopo le parole: «di 36 mesi», aggiungere le seguenti: «, nonché siano sostituiti gli esponenti della banca interessata che abbiano subito sanzioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari di cui agli articoli dal 2621 al 2637 del codice civile così come modificati dalla presente legge».

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Disciplina sanzionatoria in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari)

1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

''Art. 2621. - *(False comunicazioni sociali e illegale distribuzione degli utili o di acconti sui dividendi).* – Salvo che il fatto costituisca reato

più grave, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 50.000 a euro 200.000:

1) gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'articolo 154-*bis* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i sindaci e i liquidatori i quali, nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali previste dalla legge, fraudolentemente espongono fatti o informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, non rispondenti al vero sulle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società o del gruppo al quale essa appartiene od omettono in tutto o in parte fatti o informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, concernenti le condizioni medesime. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;

2) gli amministratori che:

a) in mancanza di bilancio approvato o in difformità da esso o in base a un bilancio falso, sotto qualunque forma, riscuotono o pagano utili fittizi o che non possono essere distribuiti, anche attingendo a riserve costituite con gli stessi utili;

b) ripartiscono utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserve o ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite;

3) gli amministratori che distribuiscono acconti sui dividendi:

a) in violazione dell'articolo 2433-*bis*;

b) in mancanza di approvazione, da parte dell'assemblea dei soci o del consiglio di sorveglianza, del bilancio dell'esercizio precedente o del prospetto contabile previsto dall'articolo 2433-*bis*, quinto comma, o in difformità da essi o sulla base di un bilancio o di un prospetto contabile falsi.

La punibilità è esclusa se la falsità o le omissioni riguardano società non soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e se tali falsità e omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. L'alterazione si intende sensibile quando le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto superiore all'1 per cento o quando le falsità o le omissioni sono conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non inferiore al 10 per cento da quella corretta.

Il reato è estinto se la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve di cui al primo comma, numero 2), avviene prima del termine ultimo previsto dallo statuto per l'approvazione del bilancio.

Nei casi di cui al primo comma, numeri 1) e 2), la pena è aumentata di un terzo se il fatto cagiona un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori sociali''.

2. Dopo l'articolo 2621 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

''Art. 2621-bis. - (*Circostanze aggravanti*). - La pena per il fatto previsto dall'articolo 2621 è della reclusione da quattro a dodici anni:

1) se il fatto riguarda società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

2) se cagiona un danno patrimoniale a un rilevante numero di risparmiatori. Il numero di risparmiatori si intende rilevante quando superi lo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione;

3) se il fatto cagiona un grave danno all'economia nazionale. Il danno si intende grave quando consista nella distruzione o nella riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

Eventuali circostanze attenuanti sono escluse dalla comparazione di cui all'articolo 69 del codice penale e sono valutate per ultime.

Art. 2621-ter. - (*Circostanze attenuanti ed estinzione del reato*). - La pena per il fatto previsto dall'articolo 2621 è ridotta alla metà se ricorre la circostanza di cui all'articolo 62, numero 4), del codice penale.

Nei casi previsti dall'articolo 2621, ove non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 2621-bis, e dal primo comma del presente articolo, il reato è estinto qualora il reo provveda all'integrale risarcimento del danno patrimoniale nei riguardi di tutte le persone offese. A tale fine il giudice, su richiesta dell'interessato, può assegnare un congruo termine, durante il quale il processo è sospeso ma non decorrono i termini di prescrizione''.

3. L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:

''Art. 2622. - (*Divulgazione di notizie sociali riservate*). - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'articolo 154-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i sindaci nonché i liquidatori di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del medesimo testo unico, e successive modificazioni, che si servono a profitto proprio o altrui di notizie avute a causa del loro uf-

fficio, o ne danno comunicazione, sono puniti, se dal fatto può derivare pregiudizio alla società, ferme restando le sanzioni previste dagli articoli 187-*bis*, 187-*ter* e 187-*quater* del citato testo unico, e successive modificazioni, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000.

Il delitto è perseguibile d'ufficio''.

4. All'articolo 2624 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "con l'arresto fino a un anno" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000";

b) al secondo comma, le parole: "della reclusione da uno a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 30.000 a euro 150.000".

5. All'articolo 2625 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro" sono sostituite dalle seguenti: "la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000";

b) al secondo comma, le parole: "si applica la reclusione fino ad un anno" sono sostituite dalle seguenti: "si applicano la reclusione da uno a quattro anni e la multa da euro 20.000 a euro 100.000".

6. All'articolo 2626 del codice civile, le parole: "con la reclusione fino ad un anno" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000".

7. L'articolo 2627 del codice civile è abrogato.

8. All'articolo 2628 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "con la reclusione fino ad un anno" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 50.000 a euro 200.000";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"Nel caso in cui ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 2621-*bis* si applicano la pena della reclusione da due a sei anni e la multa da euro 100.000 a euro 300.000";

c) al terzo comma sono premesse le seguenti parole: "Nei casi di cui ai commi primo e secondo,".

9. All'articolo 2629 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "a querela della persona offesa," sono soppresse, e le parole: "con la reclusione da sei mesi a tre anni"

sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000";

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il reato è estinto qualora il reo provveda all'integrale risarcimento del danno patrimoniale nei riguardi di tutte le persone offese. A tale fine il giudice, su richiesta dell'interessato, può assegnare un congruo termine, durante il quale il processo è sospeso ma non decorrono i termini di prescrizione".

10. All'articolo 2632 del codice civile, le parole: "con la reclusione fino ad un anno" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000".

11. All'articolo 2633 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: ", a querela della persona offesa," sono soppresse e le parole: "con la reclusione da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000";

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il reato è estinto qualora il reo provveda all'integrale risarcimento del danno patrimoniale nei riguardi di tutte le persone offese. A tale fine il giudice, su richiesta dell'interessato, può assegnare un congruo termine, durante il quale il processo è sospeso ma non decorrono i termini di prescrizione".

12. All'articolo 2634, primo comma, del codice civile, le parole: "con la reclusione da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000".

13. All'articolo 2637 del codice civile, le parole: "della reclusione da uno a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "della reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 100.000 a euro 300.000"».

1.15

LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, al secondo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: «e che la banca stessa non abbia negoziato prodotti finanziari tossici o altamente speculativi».

1.16

LANNUTTI, PEDICA, CARLINO, MASCITELLI

All'articolo 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:
«Nell'ambito del programma di stabilizzazione e rafforzamento di cui al comma 1, la banca deve prevedere una revisione dei mutui prima casa a tasso variabile concessi, in modo tale da prevedere un sostanziale avvicinamento del tasso di riferimento al valore del tasso applicato dalla Banca Centrale Europea, anziché prevedere l'aggancio dei citati prestiti al tasso Euribor».

1.17

D'ALIA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. La sottoscrizione o la garanzia è altresì condizionata alla sottoscrizione da parte della banca interessata di una convenzione in cui sono definiti l'impegno a sostenere il flusso di credito in favore delle imprese e delle famiglie».

1.18

D'ALIA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il trattamento economico, comprensivo dei compensi in natura, corrisposto ai singoli membri della direzione generale, del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione, del consiglio di sorveglianza e del collegio sindacale delle banche interessate dalle misure di cui al presente articolo, non possono essere superiori a 500.000 euro annui».

1.19

LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO, PEDICA

Al comma 2, sostituire l'alea con la seguente: «La sottoscrizione e la prestazione di garanzia di cui al comma 1 sono effettuate su proposta della Banca d'Italia che valuta i seguenti elementi:».

1.20

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «sulla base della valutazione da parte della Banca d'Italia dei seguenti elementi:» con le seguenti: «su proposta della Banca d'Italia che valuta i seguenti elementi:».

1.21

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

*Al comma 2, lettera a), aggiungere, infine, le parole: «, nonché: il mantenimento, nel corso della vigenza del programma di stabilizzazione, della disponibilità della banca a concedere crediti a prezzi di mercato a vantaggio delle imprese di piccola e media dimensione con riferimento ai volumi concessi nella media degli ultimi due anni e alla loro crescita tendenziale; l'adesione della banca all'obiettivo di escludere il ricorso all'escussione delle garanzie ipotecarie per i mutuatari di abitazioni di residenza temporaneamente in difficoltà, anche promuovendo, di concerto con le autorità pubbliche competenti, schemi che permettano alle famiglie insolventi di restare nelle abitazioni acquistate in qualità di inquilini o comproprietari; la modifica degli schemi di remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti apicali in modo tale da escludere nel primo anno successivo all'intervento da parte dello Stato il pagamento di parti variabili della retribuzione e di altri *bonus* agli amministratori esecutivi e da definire successivamente nuovi criteri per la remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti apicali tali da legare gli schemi di incentivazione alla creazione di valore a lungo termine».*

1.22

LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO, PEDICA

Al comma 3, sostituire le parole: «fino alla data di eventuale cessione,» con le seguenti: «fino alla data della loro cessione che deve avvenire comunque entro un anno dalla loro sottoscrizione,».

1.23

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Al comma 3, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «e in ogni caso non prevedono l'esercizio del diritto di voto per la nomina di amministratori esecutivi, ovvero delegati all'esercizio di poteri di gestione».

1.24

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: «La natura dei diritti connessi alle azioni privilegiate di cui al presente comma, nonché di quelli connessi al possesso di obbligazioni di cui al comma 1, e le modalità con cui il Ministro dell'economia e delle finanze esercita tali diritti in qualità di azionista o di obbligazionista, sono stabiliti, attraverso la definizione di criteri omogenei e di procedure trasparenti, nei decreti di cui all'articolo 5 e in ogni caso non prevedono l'esercizio del diritto di voto per la nomina di amministratori esecutivi, ovvero delegati all'esercizio di poteri di gestione».

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

1.25

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Al comma 4, dopo la parola: «azioni» aggiungere le seguenti: «o delle obbligazioni».

1.26

LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO, PEDICA

Al comma 4, sostituire le parole: «sono soggette alla preventiva approvazione del ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia,» con le seguenti: «sono soggette alla preventiva approvazione della Banca d'Italia, sentito il ministero dell'economia e delle finanze».

1.27

D'ALIA

Al comma 4 sostituire la parola: «sentita» con la seguente: «d'intesa».

1.28

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Al comma 4, sostituire le parole: «sentita la Banca d'Italia» con le seguenti: «e della Banca d'Italia».

1.29

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il valore complessivo delle azioni o delle erogazioni cui al comma 1, in possesso del Ministero dell'economia e delle finanze, è iscritto in una specifica sezione separata nel conto del patrimonio dello Stato».

1.30

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il programma di stabilizzazione e rafforzamento, in ogni caso, individua il limite temporale massimo entro cui il Ministero dell'economia e delle finanze dismette la proprietà delle azioni acquisite ovvero delle obbligazioni sottoscritte».

1.31

D'ALIA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al comma 3, dell'articolo 21 della legge 59 del 1992, dopo le parole: "gli articoli 2" inserire il numero: "4"».

1.32

LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO, PEDICA

Al comma 7, dopo le parole: «e delle finanze», aggiungere le seguenti: «e sentite la Commissione bicamerale speciale di cui all'articolo 1-bis che deve esprimere inderogabilmente il proprio parere entro 48 ore dalla sua trasmissione al Parlamento»; al comma 8, sostituire le parole: «sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.», con le seguenti: «sono comunicati con immediatezza alla Corte dei conti».

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Istituzione di una Commissione bicamerale di vigilanza sulla stabilità del sistema creditizio)

1. È istituita una Commissione parlamentare bicamerale di vigilanza sulla stabilità del sistema creditizio, di seguito denominata "Commissione", al fine di esprimere un parere sui decreti del presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 7 dell'articolo 1 della presente legge.
 2. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
 3. La Commissione, nella prima seduta, elegge l'Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.
 4. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
 5. Le sedute sono pubbliche. Tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.
 6. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
 7. Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite in parti uguali tra il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati e sono poste a carico dei rispettivi bilanci interni».
-

1.33

LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO, PEDICA

Al comma 7 lettera a), dopo le parole: «destinate alla ricerca» aggiungere le seguenti: «delle risorse del fondo per le politiche sociali».

1.34

LANNUTTI, CARLINO, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 7, lettera a), dopo le parole: «destinate alla ricerca» aggiungere le seguenti: «delle risorse del Fondo per l'occupazione».

1.35

LANNUTTI, ASTORE, MASCITELLI, CARLINO, PEDICA

Al comma 7, lettera a), dopo le parole: «destinate alla ricerca» aggiungere le seguenti: «delle risorse del fondo per i non autosufficienti».

1.36

LANNUTTI, PARDI, GIAMBRONE, MASCITELLI, CARLINO, PEDICA

Al comma 7, lettera a), dopo le parole: «destinate alla ricerca» aggiungere le seguenti: «delle risorse per la scuola pubblica».

1.37

LANNUTTI, PEDICA, CARLINO, MASCITELLI

Al comma 7, lettera a), dopo le parole: «destinate alla ricerca;» aggiungere le seguenti: «delle risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo».

1.38

LANNUTTI, RUSSO, CARLINO, PEDICA

Al comma 7, lettera a), dopo le parole: «destinate alla ricerca;» aggiungere le seguenti: «delle risorse per il risparmio energetico e per le fonti energetiche rinnovabili».

1.39

LANNUTTI, LI GOTTI, CARLINO, PEDICA, MASCITELLI

Al comma 7, lettera a), dopo le parole: «destinate alla ricerca;» aggiungere le seguenti: «delle risorse del fondo unico per la giustizia».

1.40

LANNUTTI, RUSSO, CARLINO, PEDICA, MASCITELLI

Al comma 7, lettera a), dopo le parole: «destinate alla ricerca;» aggiungere le seguenti: «delle risorse per la difesa del suolo».

1.41

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Al comma 7, sopprimere la lettera b).

1.42

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Al comma 7, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per finanziare le operazioni di cui al presente articolo il Governo può ricorrere alla emissione di titoli del debito pubblico da autorizzare con apposita disposizione di legge».

1.43

LANNUTTI, CARLINO, PEDICA, MASCITELLI

Al comma 7, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) immissione sul mercato di una quota dell'ammontare delle riserve auree d'Italia, nel rispetto degli accordi internazionali e secondo le modalità di cui all'articolo 1-*bis*».

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Cessione di una quota delle riserve auree italiane)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, provvede, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare un decreto recante le procedure di immissione sul mercato di una quota dell'ammontare delle riserve auree d'Italia, compatibilmente con gli impegni assunti in materia negli accordi internazionali e con la Banca Centrale Europea (BCE) in merito all'euro, analogamente a quanto fatto da altri Stati dell'Unione Europea».

Art. 1-*bis*.**1-*bis*.1**

GERMONTANI

Al comma 2, alla fine del terzo periodo, dopo le parole: «condizioni di mercato», aggiungere le seguenti: «e del valore percentuale degli strumenti finanziari detenuti dalle banche rispetto alloro patrimonio, in modo tale che l'onere per le banche sia inversamente proporzionale alla percentuale di strumenti oggetto delle operazioni di scambio rispetto al patrimonio».

1-bis.0.1

D'ALIA

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 1-ter.

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cui aderiscono obbligatoriamente le banche italiane che accedono alle misure di cui all'articolo 1, le modalità ed i criteri per l'accensione di conti di finanziamento agevolati, nuovi o accessori, diretti alla restituzione dei prestiti personali o finalizzati, contratti da soggetti, anche se non già titolari di conto corrente, entro il limite di 15.000 euro.

2. Le operazioni di cui al comma precedente sono esenti da imposte e tasse di alcun genere e per esse le banche non applicano costi nei riguardi dei clienti».

1-bis.0.2

D'ALIA

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 1-ter.

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Banca d'Italia, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i parametri per l'adeguamento del livello del tasso interbancario all'effettivo costo della raccolta di denaro da parte delle banche, che comunque non potrà essere superiore alla somma del tasso stabilito dalla Banca centrale europea e di uno differenziale fisso non superiore all'1,5 per cento a carico del cliente».

Art. 2.**2.1**

LANNUTTI, CARLINO, PEDICA, MASCITELLI

Sopprimere il comma 1, e al comma 2 sostituire le parole: «di cui al comma 1,» con le seguenti: «di cui agli articoli dal 70 al 76 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».

Art. 3.**3.1**

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, per una durata di 24 mesi, sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.

2-ter. L'intervento del Fondo di cui al comma 1 è esteso anche a favore delle imprese artigiane.

2-quater. Nell'ambito del comitato di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, vengono nominati due rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese artigiane. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge viene stipulato apposito atto integrativo alla convenzione di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266.

2-quinquies. All'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266,» *sono soppresse;*

b) le parole: «vengono soppressi» *sono sostituite dalle seguenti: «viene soppresso».*

2-sexies. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle risorse disponibili come accertate con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 febbraio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2008, una somma pari a 600 milioni di euro è destinata agli interventi di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

2-septies. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, può essere costituita anche da contributi volontari delle Regioni e di altri enti e organismi pubblici secondo modalità stabilite

con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole: «comma 2» con le seguenti: «commi 2 e 2-bis».

3.2

LANNUTTI, CARLINO, PEDICA, MASCITELLI

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.

2-ter. All'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266,» sono abrogate;

b) le parole: «vengono soppressi» sono sostituite dalle seguenti: «viene soppresso».

2-quater. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle risorse disponibili come accertate con Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 febbraio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 12 luglio 2008, una somma pari a 300 milioni di euro è destinata agli interventi di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

Conseguentemente all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole: «comma 2» con le seguenti: «commi 2 e 3».

3.0.1

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis. - (Condizioni per l'intervento dello Stato) – 1. Le operazioni di cui all'articolo 1 possono essere effettuate a condizione che le banche beneficiarie si impegnino a garantire, attraverso apposite clausole inserite nel programma di stabilizzazione di cui al medesimo articolo 1:

a) il mantenimento, nel corso della vigenza del programma di stabilizzazione, della disponibilità della banca a concedere crediti a prezzi di

mercato a vantaggio delle imprese di piccola e media dimensione con riferimento ai volumi concessi nella media degli ultimi due anni e alla loro crescita tendenziale;

b) l'adesione della banca, nel corso della vigenza del programma di stabilizzazione, all'obiettivo di facilitare la capacità di ripagamento dei mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione di residenza, prevedendo a tal fine l'avvicinamento del tasso di riferimento per il calcolo delle rate dei mutui a tasso variabile contratti per l'acquisto dell'abitazione di residenza al tasso applicato dalla BCE al rifinanziamento delle banche anziché all'Euribor,

c) l'adesione della banca, nel corso della vigenza del programma di stabilizzazione, all'obiettivo di escludere il ricorso all'escussione delle garanzie ipotecarie per i mutuatari di abitazioni di residenza temporaneamente in difficoltà, anche promuovendo, di concerto con le autorità pubbliche competenti, schemi che permettano alle famiglie insolventi di restare nelle abitazioni acquistate in qualità di inquilini o coproprietari;

d) la modifica degli schemi di remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti apicali in modo tale da escludere nel primo anno successivo all'intervento da parte dello Stato il pagamento di parti variabili della retribuzione e di altri bonus agli amministratori esecutivi e da definire successivamente nuovi criteri per la remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti apicali tali da legare gli schemi di incentivazione alla creazione di valore a lungo termine.

2. Con i decreti di cui all'articolo 5 stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3.0.2

GERMONTANI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Condizioni per l'intervento dello Stato)

1. Le operazioni di cui all'articolo 1 del presente decreto possono essere effettuate a condizione che le banche beneficiarie si impegnino a garantire, attraverso apposite clausole inserite nel programma di stabilizzazione di cui al medesimo articolo 1:

a) il mantenimento, nel corso della vigenza del programma di stabilizzazione, della disponibilità della banca a concedere crediti a prezzi di mercato a vantaggio delle imprese di piccola e media dimensione con ri-

ferimento ai volumi concessi nella media degli ultimi due anni e alla loro crescita tendenziale;

b) l'adesione della banca, nel corso della vigenza del programma di stabilizzazione, all'obiettivo di facilitare la capacità di ripagamento dei mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione di residenza, prevedendo a tal fine l'avvicinamento del tasso di riferimento per il calcolo delle rate dei mutui a tasso variabile contratti per l'acquisto dell'abitazione di residenza al tasso applicato dalla BCE al rifinanziamento delle banche anziché all'Euribor,

c) l'adesione della banca, nel corso della vigenza del programma di stabilizzazione, all'obiettivo di escludere il ricorso all'escussione delle garanzie ipotecarie per i mutuatari di abitazioni di residenza temporaneamente in difficoltà, anche promuovendo, di concerto con le autorità pubbliche competenti, schemi che permettano alle famiglie insolventi di restare nelle abitazioni acquistate in qualità di inquilini o coproprietari;

d) la modifica degli schemi di remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti apicali in modo tale da escludere nel primo anno successivo all'intervento da parte dello Stato il pagamento di parti variabili della retribuzione e di altri bonus agli amministratori esecutivi e da definire successivamente nuovi criteri per la remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti apicali tali da legare gli schemi di incentivazione alla creazione di valore a lungo termine.

2. Con i decreti di cui all'articolo 5 del presente decreto sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

3.0.3

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis. - (*Condizioni per l'intervento dello Stato*) – 1. Le operazioni di cui all'articolo 1 possono essere effettuate a condizione che le banche beneficiarie si impegnino a garantire, attraverso apposite clausole inserite nel programma di stabilizzazione di cui al medesimo articolo 1, l'adesione della banca, nel corso della vigenza del programma di stabilizzazione, all'obiettivo di favorire l'accesso gratuito alle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, senza alcuna spesa per gli atti di surroga, in considerazione del fatto che l'annotazione di surrogazione è richiesta al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione per scrittura privata non autenticata e che tale anno-

tazione è valida come titolo esecutivo che il creditore può far valere, a tutti gli effetti, nei confronti del debitore.

3.0.4

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis. - (*Condizioni per l'intervento dello Stato*) – 1. Le operazioni di cui all'articolo 1 del presente decreto possono essere effettuate a condizione che le banche beneficiarie si impegnino a garantire, attraverso apposite clausole inserite nel programma di stabilizzazione di cui al medesimo articolo 1, l'adesione della banca nel corso della vigenza del programma di stabilizzazione, all'obiettivo di scongiurare l'insorgenza di una situazione che preveda il ricorso ad una azione esecutiva con l'escussione del bene posto in garanzia nei confronti di coloro che si trovino nella condizione di cui al comma 2.

2. La banca nel corso della vigenza del programma di stabilizzazione può applicare le disposizioni contenute nella convenzione stipulata fra ABI e Ministero dell'economia e delle finanze in data 19 giugno 2008 in base all'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 luglio 2008, n. 126, anche nei confronti dei mutuatari che ne facciano richiesta e che abbiano stipulato un contratto di mutuo a tasso variabile per l'acquisto e la costruzione dell'abitazione principale anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbiano maturato un arretrato di due o più rate se la rata è semestrale e di 7 o più rate se la rata è mensile.

3.0.5

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis. - (*Fondo di garanzia interbancario*) – 1. Al fine di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo nazionale per facilitarne l'accesso al credito, è istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A. il Fondo temporaneo di garanzia interbancario, di seguito denominato «Fondo». La dotazione del Fondo è stabilita in 4.000 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulle risorse del risparmio postale, nonché su quota delle risorse del Fondo rotativo per il soste-

gno alle imprese di cui all'articolo 1, commi da 354 a 366, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Il fondo è destinato alla prestazione di garanzie a prima richiesta alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prioritariamente su finanziamenti a medio e lungo termine, anche garantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concessi dalle banche alle micro, piccole e medie imprese.

3. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. istituisce un Comitato di esperti con funzioni consultive ai fini del funzionamento del Fondo composto da un massimo di dieci membri in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Associazione bancaria italiana e degli organismi maggiormente rappresentativi dei Confidi.

4. In caso di inadempimento delle imprese finanziate le banche possono rivalersi a «prima richiesta» sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché perseguire il debitore principale. In tal caso, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese per le somme pagate, ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, beneficiando altresì del privilegio di cui all'articolo 2776 del codice civile, attraverso la procedura esattoriale di cui all'articolo 67 decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'articolo 17 decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46.

5. Se il finanziamento concesso dalla banca è garantito anche parzialmente da un Confidi, la garanzia del fondo è gestita dal Confidi in cogaranzia. In tal caso, il Confidi deve essere iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385. Se il Confidi è iscritto all'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la cogaranzia del Fondo è gestita dal Confidi solo qualora esso si impegni ad adottare le misure previste con il medesimo decreto di cui al comma 6 finalizzate all'iscrizione all'elenco speciale di cui all'articolo.

6. Le perdite registrate dal Fondo a fronte dei finanziamenti accordati alle imprese dalle banche sono assistite da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Al 31 dicembre 2009 le perdite accertate del Fondo a seguito di escussione sono ripianate limitatamente alla parte dei finanziamenti non recuperata all'esito delle procedure esecutive.

7. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, previo parere del Comitato di cui al comma 3, definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento del Fondo e dell'operatività della garanzia statale di ultima istanza sui finanziamenti erogati da banche a imprese. Il decreto stabilisce le operazioni ammesse alla garanzia, in via prioritaria privilegiando le operazioni finalizzate al consolidamento a medio termine delle passività a breve e quelle che prevedono una congiunta componente di patrimonializzazione delle imprese.

8. Una quota del Fondo è destinata a garantire operazioni di posticipazione delle scadenze di pagamento dei mutui in essere concesse dalle banche alle imprese. Il debitore può chiedere la sospensione del pagamento delle rate in scadenza nel periodo intercorrente il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 dicembre 2009 per non più di tre mesi complessivi. In tal caso, la durata del finanziamento è prorogata di un periodo eguale alla rata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. Con il medesimo decreto di cui al comma 7 sono stabilite le modalità e i criteri operativi e la quota del Fondo destinata alle operazioni di cui al presente comma, nonché le modalità con cui il debitore deve dimostrare di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate per le quali chiede la sospensione.

9. Gli interventi del Fondo possono essere finalizzati anche a operazioni di cogaranzia effettuate dalle Regioni e finalizzate al consolidamento a medio termine dei debiti a breve.

10. Entro il 31 gennaio 2010 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento, con propria relazione, sull'attività svolta dal Fondo, anche al fine dell'eventuale proroga dell'operatività dello stesso».

3.0.6

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo mutualistico interbancario)

1. Al fine di ampliare la capacità delle imprese di ottenere finanziamenti, nonché di contenere il costo dei medesimi, è istituito il Fondo di garanzia Mutualistico Interbancario, di seguito denominato "Fondo".

2. La dotazione del Fondo è costituita da contributi volontari delle banche. Le banche hanno facoltà di aderire al Fondo mediante versamento di un contributo annuale sulla base del quale è determinato annualmente l'importo massimo complessivo dei finanziamenti attivabili.

3. Il fondo è destinato alla prestazione di garanzie a prima richiesta a titolo gratuito alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, su finanziamenti a medio e lungo

termine di durata compresa tra tre e dieci anni, anche contro garantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concessi alle imprese secondo le forme tecniche offerte dalle banche alle micro, piccole e medie imprese. I finanziamenti sono concessi dalle banche, a seguito di positiva valutazione del merito di credito delle imprese beneficiarie, nonché di un distinto organo del Fondo, competente a deliberare in materia, nel quale sono nominati oltre ai rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico anche un rappresentante delle banche e uno dei Confidi. 4. Le disponibilità del Fondo affluiscono, ai fini della concessione delle garanzie, come disponibilità separate, di cui è istituita distinta contabilità, del Fondo per la finanza d'impresa di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. La garanzia di cui al comma 3 è diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile ed è concessa in misura pari al 100 per cento dell'importo di ciascuna operazione per capitale, interessi anche moratori e ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione. Nei limiti di tale importo, la garanzia copre fino al 100 per cento dell'importo dell'esposizione.

6. In caso di inadempimento delle imprese finanziate le banche possono rivalersi a "prima richiesta" sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché perseguire il debitore principale. In tal caso, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese per le somme pagate, ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, beneficiando altresì del privilegio di cui all'articolo 2776 del codice civile, attraverso la procedura esattoriale di cui all'articolo 67 decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, così come sostituita dall'articolo 17 decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46.

7. Le perdite registrate dal Fondo a fronte dei finanziamenti accordati alle imprese dalle banche sono assistite da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Al 31 dicembre le perdite accertate del Fondo a seguito di escussione sono ripianate limitatamente alla parte dei finanziamenti non recuperata all'esito delle procedure esecutive.

8. La garanzia di cui al comma 7 resta in vigore fino al termine di rimborso del finanziamento garantito e copre l'obbligo di rimborso del capitale e degli interessi, anche moratori, e di ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento del Fondo e per l'operatività della garanzia statale di ultima istanza sui finanziamenti erogati da banche a imprese.

9. Una quota del Fondo è destinata ad operazioni di posticipazione delle scadenze di pagamento dei mutui in essere concesse dalle banche alle imprese. Il debitore può chiedere la sospensione del pagamento delle rate in scadenza nel periodo intercorrente il trentesimo giorno successivo

alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 dicembre 2009 per non più di tre volte. In tal caso, la durata del finanziamento è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. Con il medesimo decreto di cui al comma 8 sono stabilite le modalità, i criteri e la quota del Fondo destinata alle operazioni di cui al presente comma».

3.0.7

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo di sostegno ai pagamenti delle PMI)

1. Al fine di garantire operazioni di posticipazione delle scadenze di pagamento dei prestiti in essere concessi dalle banche alle micro, piccole e medie imprese, è istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A. il Fondo temporaneo di sostegno ai pagamenti, di seguito denominato "Fondo"; La dotazione del Fondo è stabilita in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, a valere sulle risorse del risparmio postale.

2. Il debitore può chiedere la sospensione del pagamento delle rate in scadenza nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 dicembre 2010 per non più di 5 mesi complessivi. In tal caso, la durata del finanziamento è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo.

3. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce le modalità, i criteri operativi e la quota del Fondo destinata alle operazioni di posticipazione, nonché le modalità con cui il debitore deve dimostrare di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate per le quali chiede la sospensione».

Art. 4.**4.1**

LANNUTTI, CARLINO, PEDICA, MASCITELLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a rilasciare la garanzia di cui al presente comma e per lo stesso periodo temporale anche nei confronti dei depositanti delle poste italiane».

4.2

BARBOLINI, BERTUZZI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alla lettera a) premettere la seguente:

''0a) al comma 344, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ''nonché della sottoposizione a procedure concorsuali dell'emittente, tenendo conto delle decisioni definitive adottate dagli organi della procedura''».

4.3

BARBOLINI, BERTUZZI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alla lettera a) premettere la seguente:

''0a) dopo il Comma 344 è inserito il seguente:

'344-bis. Ai benefici di cui al comma 343 sono ammessi inoltre i risparmiatori che hanno sofferto il predetto danno in conseguenza della sottoposizione a procedure concorsuali dell'emittente, tenendo conto delle decisioni definitive adottate dagli organi della procedura''».

4.4

LANNUTTI, CARLINO, PEDICA, MASCITELLI

Al comma 1-bis, lettera e), sostituire il capoverso comma «345-novies» con il seguente:

«345-novies. Con i regolamenti di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, sono stabiliti i presupposti e le procedure per ottenere gli indennizzi di cui ai commi 343 e 344, i limiti dell'indennizzo, le priorità per l'attribuzione degli indennizzi e le eventuali ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi dal 343 al 345-octies».

Al capoverso comma «345-terdecies», lettera b), sostituire le parole: «al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro» con le seguenti: «alla Commissione di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116».

Sopprimere i capoversi commi «345-quaterdecies» e 345-«quinquiesdecies».

4.5

BARBOLINI, BERTUZZI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alla lettera e) capoverso articoli "345-novies", "345-decies", "345-duodecies" e "345-quaterdecies"».

4.6

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Al comma 1-bis, lettera e), capoverso comma 345-novies, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso comma 345-quinquiesdecies, sopprimere il secondo periodo.

4.7

LANNUTTI, CARLINO, PEDICA, MASCITELLI

Al comma 1-bis, lettera e), capoverso comma 345-decies dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: di concerto con i Ministri della Pubblica istruzione, dell'università e della ricerca, del Lavoro, della salute e delle politiche sociali».

4.8

D'ALIA

Al comma 1-bis, lettera e), capoverso 345-decies, dopo le parole: «quota del fondo di cui al comma 343» aggiungere le seguenti: «, in misura comunque non inferiore al 50 per cento».

4.9

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Al comma 1-bis, lettera e), capoverso comma 345-decies, sostituire le parole da: «della ricerca scientifica fino alla fine del capoverso con le seguenti: dei progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) e al finanziamento del Fondo investimenti ricerca di base (FIRB) di cui all'articolo 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che non può in ogni caso essere inferiore al 30 per cento del fondo stesso, nonché quella destinata in favore dei soggetti beneficiari degli interventi di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto. Il decreto è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati».

4.10

BARBOLINI, GARRAFFA, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Al comma 1-bis, lettera e), capoverso comma 345-decies, dopo le parole: «legge 6 agosto 2008, n. 133», aggiungere le seguenti: «al Fondo per le politiche giovanili di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come integrato dall'articolo 1, comma 1290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» e al «Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura» di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108.

4.11

LANNUTTI, CARLINO, PEDICA, MASCITELLI

Al comma 1-bis, lettera e), dopo il capoverso comma 345-undecies aggiungere il seguente:

«345-undecies.1. Ai risparmiatori che, investendo nelle "Obbligazioni a basso rischio e a basso rendimento" la cui lista è stata pubblicata dal consorzio: "Patti chiari", hanno subito perdite superiori al 25 per cento del capitale inizialmente investito in tali titoli altrimenti non risarcite, si applicano a decorrere dall'anno 2009, le disposizioni di cui al comma 343. Per tali obbligazioni è escluso dal rimborso il 10 per cento delle perdite subite rispetto alloro valore iniziale. Tale previsione non inibisce azioni legali da parte dei risparmiatori nei confronti del citato consorzio e delle banche aderenti. La Commissione di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, provvede, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare un decreto recante le procedure di immissione sul mercato di una quota dell'ammontare delle riserve auree d'Italia per un ammontare pari alla somma necessaria per finanziare i rimborsi di cui al presente comma, compatibilmente con gli impegni assunti in materia negli accordi internazionali e con la Banca Centrale Europea (BCE) in merito all'euro, analogamente a quanto fatto da altri Stati dell'Unione Europea».

4.12

LANNUTTI, CARLINO, PEDICA, MASCITELLI

Al comma 1-bis, lettera e), dopo il capoverso comma 345-undecies aggiungere il seguente:

«345-undecies.1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, provvede, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad emanare un decreto recante le procedure di immissione sul mercato di una quota dell'ammontare delle riserve auree d'Italia per un ammontare pari ad almeno un miliardo di euro, compatibilmente con gli impegni assunti in materia negli accordi internazionali e con la Banca Centrale Europea (BCE) in merito all'euro, analogamente a quanto fatto da altri Stati dell'Unione Europea».

4.13

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Al comma 1-bis, lettera e), capoverso comma 345-quinquiesdecies, sopprimere il primo periodo.

4.14

BARBOLINI, BERTUZZI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lettera e), capoverso 345-quinquiesdecies, sopprimere il secondo periodo».

4.15

BARBOLINI, BERTUZZI

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

Dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) Anteriormente all'adozione dei decreti di cui alla lettera e) i relativi schemi sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono entro quindici giorni dalla data della trasmissione.».

4.0.1

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Riduzione del tasso d'interesse sui mutui per la prima casa)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modalità ed i criteri di riduzione del tasso di interesse applicabile ai mutui per l'acquisto della casa di abitazione. Tale riduzione deve determinare un tasso di interesse non superiore a quello risultante dall'applicazione del tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea vigente al momento della scadenza di ciascuna rata aumentato di cento cinquanta punti base.

4.0.2

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Rappresentanza della Cassa depositi e prestiti S.p.A.)

1. Gli enti pubblici locali e territoriali nonché le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per attivare presso il predetto istituto, ove disponibile, un processo finalizzato al coordinamento delle iniziative necessarie ovvero opportune a ridurre l'impatto sulla finanza pubblica dell'ammissione a procedure concorsuali delle società del gruppo Lehman Brothers.

2. La facoltà di cui al comma 1 è concessa anche ai risparmiatori privati costituiti in associazioni di tutela di carattere nazionale.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conver-

sione del presente decreto, sono stabilite le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4.0.3

LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. A seguito delle disposizioni introdotte dalla presente legge, al fine di rafforzare le tutele nei confronti dei risparmiatori, dei consumatori e degli utenti, nonché di agevolare l'adozione di strumenti di tutela risarcitoria collettiva, anche in forma specifica nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il comma 1 dell'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, è soppresso.

2. Con le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 2, della legge 24 dicembre n. 244, il comma 446 è sostituito dal seguente:

''446. Dopo l'articolo 140 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:

'Art. 140-bis. - (*Azione collettiva risarcitoria*). - 1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui al comma 1 dell'articolo 139, le associazioni dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nonché le associazioni e i comitati che sono adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere, possono richiedere al tribunale del luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti, di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali illecite o di comportamenti anticoncorrenziali, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.

2. L'atto con cui il soggetto abilitato promuove l'azione di gruppo di cui al comma 1 produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti conseguenti al medesimo fatto o violazione.

3. Alla prima udienza il tribunale, sentite le parti, e assunte quando occorre sommarie informazioni, si pronuncia sull'ammissibilità della domanda, con ordinanza reclamabile davanti alla corte di appello, che pronuncia in camera di consiglio. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi, ovvero quando il giudice non ravvisa l'esistenza di un interesse col-

lettivo suscettibile di adeguata tutela ai sensi del presente articolo. Il giudice può differire la pronuncia sull'ammissibilità della domanda quando sul medesimo oggetto è in corso un'istruttoria davanti ad un'autorità indipendente. Se ritiene ammissibile la domanda il giudice dispone, a cura di chi ha proposto l'azione collettiva, che venga data idonea pubblicità dei contenuti dell'azione proposta e dà i provvedimenti per la prosecuzione del giudizio.

4. Con la sentenza di condanna il giudice determina, quando le risultanze del processo lo consentono, i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti ovvero stabilisce l'importo minimo da liquidare ai singoli danneggiati.

5. In relazione alle controversie di cui al comma 1, davanti al giudice può altresì essere sottoscritto dalle parti un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale.

6. A seguito della pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma 3 ovvero della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, le parti promuovono la composizione non contenziosa delle controversie azionabili da parte dei singoli consumatori o utenti presso la camera di conciliazione istituita presso il tribunale che ha pronunciato la sentenza. La camera di conciliazione è costituita dai difensori delle parti ed è presieduta da un conciliatore di provata esperienza professionale iscritto nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori ed indicato dal consiglio dell'Ordine degli avvocati. Essa definisce, con verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare per soddisfare i singoli consumatori o utenti nella loro potenziale pretesa. La sottoscrizione del verbale, opportunamente pubblicizzata a cura e spese della parte convenuta nel precedente giudizio, rende improcedibile l'azione dei singoli consumatori o utenti per il periodo di tempo stabilito nel verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta.

7. In alternativa al ricorso alle camere di conciliazione di cui al comma 5, le parti possono promuovere la composizione non contenziosa presso uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del medesimo comma 5 del presente articolo e, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo n. 5 del 2003, e successive modificazioni.

8. In caso di inutile esperimento della composizione non contenziosa di cui ai commi 5 e 6, il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dalla sentenza di condanna di cui al comma 3 e la determinazione precisa dell'ammontare del risarcimento dei danni riconosciuto ai sensi della medesima sentenza. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del responsabile. Le associazioni di cui al comma 1 e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

non sono legittimate ad intervenire nei giudizi previsti dal presente comma.

9. La sentenza di condanna di cui al comma 3, unitamente all'accertamento della qualità di creditore ai sensi dei commi 5, 6 e 7, costituisce, ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile, titolo per la pronuncia da parte del giudice competente di ingiunzione di pagamento, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del medesimo codice di procedura civile, richiesta dal singolo consumatore o utente''».

4.0.4

LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, CARLINO, PEDICA

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto e le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente.

2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. 3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro sessanta giorni dalla medesima data».

4.0.5

LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, CARLINO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Al fine della tutela dei consumatori, le banche e gli istituti di credito, in relazione ai mutui concessi, devono prevedere che il calcolo del-

l'interesse nel piano di ammortamento sia effettuato in modo trasparente ed eseguito secondo le regole matematiche dell'interesse semplice, calcolato giorno per giorno, in base a quanto stabilito degli articoli 820 e 821 del codice civile e non di quello composto, che prevede l'ammortamento «alla francese», ovvero con il calcolo degli interessi sugli interessi, laddove questa condizione non fosse chiaramente indicata nel contratto.

2. Il calcolo degli interessi, in base a quanto stabilito dal presente articolo, non può essere applicato con le modalità del metodo composto, se non nei limiti dell'articolo 1283 del codice civile, in base al quale il patto anatocistico, ovvero di capitalizzazione composta, sia successivo alla maturazione dell'interesse e mai precedente.

3. In caso di violazione, da parte delle banche e degli istituti di credito, di quanto stabilito al comma 1, i soggetti interessati hanno diritto all'annullamento parziale dei contratti di mutuo per violazione della buona fede nella conclusione ed esecuzione dei contratti stessi e per difformità tra tasso contrattuale, indicato agli atti, e quello effettivo di ammortamento. I piani di ammortamento sono conseguentemente ricalcolati in base al tasso legale di volta in volta in vigore, con l'eliminazione dell'anatocismo».

Art. 5.

5.1

LANNUTTI, CARLINO, PEDICA, MASCITELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «entro sessanta giorni» con le seguenti: «entro trenta giorni».

5.2

VACCARI, Paolo FRANCO

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. La Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze vigilano affinché le banche oggetto delle misure straordinarie di cui al presente decreto continuino a garantire l'attuale livello di affidamenti verso il sistema industriale e i privati risparmiatori».

5.3

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Sostituire il comma 1-bis con i seguenti:

«1-bis. È istituito il Comitato per l'attuazione delle misure per la stabilità del sistema creditizio previste dal presente decreto. Il Comitato, presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze, è composto dal Governatore della Banca d'Italia, dal Presidente della CONSOB e da due componenti aventi requisiti di elevata professionalità e di comprovata indipendenza e assenza di conflitti d'interesse nominati dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Comitato esprime parere vincolante sui decreti di cui al comma 1 e trasmette una relazione al Parlamento sull'attuazione degli interventi effettuati ai sensi del presente decreto. Per i primi sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto tale relazione ha cadenza mensile, a decorrere dal settimo mese la relazione ha cadenza trimestrale.

1-ter. Sui decreti di cui al comma 1 del presente articolo il Ministro dell'economia e delle finanze acquisisce il parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, le quali esprimono tale parere entro sette giorni dalla trasmissione dei decreti stessi. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al presente comma, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorso sette giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere».

5.0.1

LANNUTTI, CARLINO, PEDICA, MASCITELLI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Introduzione del termine di preavviso per la revoca delle aperture di credito)

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 126 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunta la seguente:

»c-bis) un termine di preavviso di almeno trenta giorni solari per l'esercizio della revoca dell'apertura di credito da parte delle banche».

2. Per i contratti stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, le banche o gli intermediari finanziari provvedono a comunicare ai rispettivi clienti il termine di preavviso, se di durata superiore a trenta giorni».

5.0.2

LANNUTTI, MASCITELLI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al fine di contrastare la contrazione dell'apertura delle linee di credito da parte delle banche è istituito, presso gli istituti di credito, un Fondo di produttività dedicato esclusivamente ad incentivare l'erogazione dei crediti alle imprese, con particolare riferimento a quelle di piccole e medie dimensioni.

2. Gli organi direttivi delle banche provvederanno a stabilire le modalità di assegnazione degli incentivi di cui al comma 1».

5.0.3

LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, CARLINO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Sospensione delle procedure esecutive immobiliari relative alla prima casa di abitazione)

1. Le procedure esecutive immobiliari dei mutuatari che non hanno pagato le rate del corrispondente mutuo garantito da ipoteca su immobile contratto per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale sono sospese fino al 31 dicembre 2009 qualora il mutuatario abbia denunciato ai fini IRPEF per l'anno fiscale 2007 un reddito inferiore ai 50.000 euro».

5.0.4

LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO, PEDICA

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:***«Art. 5-bis.***(Portabilità dei mutui bancari)*

1. Al decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: "in caso di mutuo", aggiungere le seguenti: "di qualsiasi tipologia";

b) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: "senza formalità", aggiungere le seguenti: "anche con scrittura privata non autenticata";

c) all'articolo 8, comma 3, dopo le parole: "di cui al comma 1", aggiungere le seguenti: "La facoltà di surrogazione di cui al comma 1 non deve comportare nessun onere di nessuna natura per il mutuatario.";

d) all'articolo 8, comma 4, alla fine, aggiungere le parole: "inclusa la detraibilità degli interessi di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale, come individuata dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.";

e) all'articolo 8, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di non pagamento delle rate di mutuo fino ad un periodo pari a 24 mesi precedenti alla richiesta di surrogazione da parte del debitore qualora lo stesso abbia dichiarato un reddito ai fini IRPEF per l'anno fiscale precedente quello della data della richiesta inferiore ai 50.000 euro.".

f) all'articolo 8-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

"2. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 8-bis della presente legge la Banca d'Italia, su segnalazione degli interessati, applica una sanzione amministrativa pari ad un ammontare da 6.000 a 12.000 euro per ogni singola inosservanza."».

5.0.5

LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, CARLINO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Tutela dei risparmiatori che hanno investito nei titoli presenti nella lista di "Patti chiari")

1. Ai risparmiatori che, investendo nelle "Obbligazioni a basso rischio e a basso rendimento" la cui lista è stata pubblicata dal consorzio "Patti chiari", hanno subito perdite superiori al 25 per cento del capitale inizialmente investito in tali titoli altrimenti non risarcite, si applicano a decorrere dall'anno 2009, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per tali obbligazioni è escluso dal rimborso il 10 per cento delle perdite subite rispetto alloro valore iniziale.

2. La previsione di cui al comma 1 non inibisce azioni legali da parte dei risparmiatori nei confronti del citato consorzio e delle banche aderenti.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Le somme derivanti dal recupero degli aiuti di Stato di cui alla decisione della Commissione europea del 16 luglio 2008, relativa all'aiuto di Stato C42/2006, vengono versate direttamente al Fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, provvede, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare un decreto recante le procedure di immissione sul mercato di una quota dell'ammontare delle riserve auree d'Italia per un ammontare pari alla somma necessaria per finanziare i rimborsi di cui al comma 1 del presente articolo detratte le somme di cui al comma 4, compatibilmente con gli impegni assunti in materia negli accordi internazionali e con la Banca Centrale Europea (BCE) in merito all'euro, analogamente a quanto fatto da altri Stati dell'Unione Europea».

5.0.6

LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Entrata in vigore dell'azione collettiva risarcitoria)

1. All'articolo 36 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 dell'articolo 36 è abrogato;
- b) alla rubrica, le parole: "Class action" sono soppresse.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 446, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge».

5.0.7

VACCARI, PAOLO FRANCO, STIFFONI

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

All'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo il comma 5, è inserito il seguente:

''5-bis. Il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, detta disposizioni aventi ad oggetto l'organizzazione delle forme di commercializzazione impiegate dagli intermediari finanziari e dei mediatori del credito. Il Ministero del tesoro, sentita la Banca d'Italia predispone attualmente delle tabelle indicanti:

- le percentuali massime di indicizzazione per il credito al consumo;
- le percentuali massime da riconoscersi ai soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo da parte dei finanziatori;
- l'ammontare complessivo delle spese di istruttoria, e di incasso delle rate di rimborso per tali prestiti;

La Banca d'Italia adotta, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari in relazione al rispetto di tale disciplina e annualmente riceve comunicazione dai singoli.

Le società che erogano prestiti al consumo devono comunicare annualmente alla Banca d'Italia prospetti riepilogativi indicanti:

- percentuali massime di indicizzazione applicate nell'anno;
- percentuali riconosciute ai soggetti che si sono interposti nell'attività di credito al consumo;
- l'ammontare delle spese di istruttoria e di incasso rata applicate ai prestiti;
- la provenienza delle somme di denaro nella disponibilità della società finanziatrice stessa da destinare al prestito al consumo'».

5.0.8

VACCARI, PAOLO FRANCO, STIFFONI

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

Nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 123-bis, è inserito il seguente:

''Articolo 123-ter. - (Soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo) - 1. Ai fini del presente capo, l'attività di credito al consumo è riservata ai mediatori creditizi previsti dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996 n. 108. È preclusa a soggetti diversi dai mediatori creditizi, che nell'ambito della propria attività imprenditoriale o professionale e a fronte di un compenso in denaro o di altri vantaggi economici, alternativamente:

a) presentano o propongono contratti di credito al consumo ovvero svolgono altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti;

b) concludono contratti di credito al consumo per conto del finanziatore.

I soggetti diversi dai mediatori creditizi che si interpongono nell'attività di credito al consumo non possono ricevere compensi provvigionali per tale attività dai finanziatori e dai consumatori.

I mediatori creditizi che si interpongono nell'attività di credito al consumo non possono ricevere un compenso dal consumatore anche quando il contratto di credito sia effettivamente concluso ed essi non ricevano alcuna remunerazione dal finanziatore. Il compenso ricevuto dal finanziatore non potrà comunque superare l'1 per cento dell'importo della somma concessa a credito. La richiesta di compensi ai consumatori sotto qualsiasi forma è punita, per tutti i soggetti responsabili, con la reclusione da sei mesi a quattro anni, con la multa da euro 2.066 ad euro 10.330 e

con la cancellazione dagli albi di mediatore del credito e di agenti in attività finanziaria per chi vi sia iscritto'».

5.0.9

VACCARI, PAOLO FRANCO, STIFFONI

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

Nel legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 123-ter, è inserito il seguente:

''Art. 123-quater.

(Sanzioni)

L'utilizzo da parte di mediatori creditizi o di soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo, di qualsiasi documentazione che risulti contraffatta ai fini dell'ottenimento del prestito al consumo è punito, per tutti i soggetti responsabili dell'utilizzo stesso, con la reclusione da otto mesi a sei anni e con una multa dal 30 per cento al 50 per cento della somma concessa a prestito'».

5.0.10

VACCARI, PAOLO FRANCO, STIFFONI

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

All'articolo 125 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo il comma 3-ter, è inserito il seguente:

''3-quater. Il consumatore ha il diritto di recedere, entro trenta giorni dalla conclusione del contratto, secondo le modalità indicate nel contratto medesimo, inclusa, in ogni caso, la lettera raccomandata con ricevuta di ricevimento. Il recesso comporta l'obbligo di restituire le somme percepite e di pagare gli interessi maturati, entro sessanta giorni.'».

5.0.11

VACCARI, PAOLO FRANCO, STIFFONI

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

All'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:

9-bis. Chiunque svolge l'attività di mediazione creditizia senza essere iscritto nell'elenco indicato al comma 1 è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.066 ad euro 10.330.

9-ter. La società di mediazione è responsabile in solido dei danni arrecati dai soggetti dei quali, a qualsiasi titolo, si avvalga nell'esercizio dell'impresa, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

9-quater. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nell'esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia, pone in essere atti idonei a mettere in contatto una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria, è punito con l'arresto fino a otto anni ovvero con l'ammenda da euro 2.066 ad euro 10.330.

9-quinquies. L'attività di mediazione creditizia non può essere svolta da Banche, intermediari finanziari, promotori finanziari, e da soggetti che siano iscritti in ruoli di ordini professionali diversi dai mediatori del credito.

9-sexies. I mediatori creditizi non possono ricevere alcun compenso provvigionale, o rimborso spese, dai consumatori quando il contratto di credito sia effettivamente concluso ed essi ricevano una remunerazione dalla Banca o dalle società erogatrici del finanziamento in qualunque forma ed a qualsiasi titolo. Il compenso ricevuto dalla Banca o dalle società finanziatrici non potrà comunque superare il 2 per cento dell'importo della somma concessa a credito. I mediatori creditizi non possono ricevere alcun compenso provvigionale dalle banche e dalle società finanziatrice per polizze di assicurazione connesse o riconducibili al mutuo erogato. La richiesta di compensi ai consumatori sotto qualsiasi forma in violazione di tali norme è punita, per i soggetti responsabili, con la reclusione da sei mesi a quattro anni, con la multa da euro 2.066 ad euro 10.330 e con la cancellazione dagli albi di mediatore del credito.

9-septies. L'utilizzo da parte di mediatori creditizi, personale bancario ed agenti in attività finanziaria di qualsiasi documentazione che risulti contraffatta, ai fini dell'ottenimento di mutui, *leasing* o prestiti in qualsiasi forma è punito, per i soggetti responsabili, con la reclusione da otto mesi a sei anni e con una multa dal 1° per cento al 30 per cento della somma concessa."».

5.0.12

VACCARI, Paolo FRANCO

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

(Fondo frodi finanziarie)

Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 una quota pari all'1 per cento dell'utile netto delle banche e istituti di credito andrà ad alimentare il fondo per le vittime delle frodi finanziarie di cui al comma 343 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.».

5.0.13

VACCARI, Paolo FRANCO

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

(Versamenti in contanti)

I versamenti effettuati dai risparmiatori a qualunque titolo agli agenti assicurativi non possono essere effettuati in denaro contante.».

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 2 dicembre 2008

56^a Seduta

Presidenza del Presidente

POSSA

*Interviene il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Mariastella Gelmini.*

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico (n. 36)

(Parere al Ministro dell'istruzione, università e ricerca, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 5 novembre scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – era iniziata la discussione generale.

La senatrice SOLIANI (*PD*), riservandosi di intervenire nel dibattito, chiede a nome del Gruppo di disporre di un tempo più ampio per l'esame del Piano, alla luce dell'ulteriore Relazione depositata dal Governo alla Camera dei deputati, atteso che essa prospetta un quadro di insieme più vasto su cui occorre un approfondimento.

Il relatore ASCIUTTI (*PdL*) chiede invece al Presidente di proseguire nel dibattito, atteso che sono state in più occasioni accolte le richieste dell'opposizione di rinviare l'esame del provvedimento nelle more del parere della Conferenza unificata. Dopo aver ricordato che presso l'altro ramo del Parlamento si è già concluso l'esame del Piano, ritiene che la minoranza non sia attendibile dato che viene meno agli accordi in precedenza assunti in piena responsabilità.

Il PRESIDENTE tiene a precisare che la summenzionata Relazione integrativa del Governo sul Piano è stata presentata presso la VII Commissione della Camera dei deputati il 6 novembre scorso ed è pertanto disponibile fin da allora. Di ciò, peraltro, la Camera dei deputati ha tenuto conto nell'espressione del parere.

Rammenta infine che i termini per la conclusione dell'esame, sospesi in concomitanza della sessione di bilancio, scadono questa settimana.

In discussione generale prende la parola la senatrice ADERENTI (*LNP*), la quale, nel tener conto dell'ulteriore documentazione depositata dal Governo, si sofferma anzitutto sulla razionalizzazione della rete scolastica, condividendo che il dimensionamento si attenga ai parametri fissati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998 e dal decreto ministeriale n. 331 del 1998. Concorda altresì che le Regioni e gli enti locali assumano piene competenze in queste decisioni, tutelando altresì le scuole di montagna e le piccole isole, in linea con il livello territoriale richiesto. Tuttavia, al riguardo, paventa il rischio di conflittualità atteso che le attribuzioni regionali non includono anche competenze in materia di personale, che resta disciplinato a livello statale. Ritiene quindi opportuno che le decisioni inerenti il personale siano trasferite alle Regioni e agli enti locali, anche al fine di una maggiore responsabilizzazione, nell'ottica di un federalismo compiuto.

Dopo aver espresso il proprio assenso sulla conferma dei modelli orari esistenti con riferimento alle scuole dell'infanzia, manifesta perplessità in ordine all'assenza nella scuola di educatori esterni, in forma privata o appartenenti a cooperative. In merito, rileva infatti che l'apporto di tali soggetti è di estrema importanza, con riguardo tanto al supporto dei bambini con disabilità quanto allo svolgimento di attività ludiche nel pre e dopo scuola. Puntualizza altresì che tali educatori sono assunti da cooperative i cui oneri sono corrisposti dagli enti locali. Vietare perciò l'ingresso dei suddetti operatori necessita, a suo giudizio, di una modifica del contratto del personale ATA, al fine di modificarne le mansioni, ovvero di un utilizzo diverso delle ore di compresenza del tempo pieno, che oggi servono anche per le brevi sostituzioni.

Suggerisce quindi l'istituzione dell'organico funzionale di istituto, fino ad ora mai attuato, al fine di assegnare il personale docente alle scuole in base non solo al numero di classi ma anche ad esigenze di flessibilità, nel rispetto della relativa autonomia.

Manifesta poi dissenso in ordine all'armonizzazione delle Indicazioni nazionali di cui agli allegati della legge n. 59 del 2004 con la direttiva ministeriale del 2007, atteso che quest'ultima ha creato confusione tra i docenti, soprattutto con riferimento ai concetti di competenza, conoscenza e abilità. Ritiene infatti che le precedenti Indicazioni nazionali fossero più chiare e meno dispersive.

Con riferimento ai modelli previsti nella scuola primaria, rammenta che attualmente la scelta delle famiglie si articola sulle 30 ore oppure sul tempo pieno di 40 ore. I quattro modelli previsti dal Piano possono

invece a suo avviso generare disorientamento nelle famiglie nonché confusione all'interno dello stesso plesso scolastico. Invita quindi a semplificare l'offerta delle scuole a partire dal modello dell'insegnante prevalente a 24 ore nella prima elementare cui affiancare l'insegnante di inglese e quello di religione, con un'articolazione differente fino alla quinta elementare in modo da garantire comunque un totale di 27 ore, fermo restando il tempo pieno su richiesta delle famiglie. In tal modo, prosegue, l'insegnante prevalente utilizzerà le due ore aggiuntive per le supplenze o per il sostegno educativo ai propri alunni con difficoltà di apprendimento.

Nella medesima direzione di semplificazione dell'offerta si porrebbe a suo avviso la collocazione delle 27 ore nella fascia antimeridiana per le scuole di alcune zone rurali, nelle quali non si ravvisa l'esigenza di prevedere la didattica anche nel pomeriggio.

Con particolare riguardo alla formazione dei docenti per l'insegnamento dell'inglese nella scuola primaria, giudica le 150-200 ore previste insufficienti, atteso che attualmente per conseguire l'abilitazione occorrono corsi di almeno 500 ore cui si aggiungono circa 80 ore di glottodidattica. Occorre infatti che i docenti siano in grado di svolgere conversazioni in inglese con gli alunni, dato che nella scuola primaria non si approfondisce la grammatica della lingua straniera ma soprattutto il dialogo.

Quanto al sostegno all'*handicap*, prende atto che resta confermato un docente ogni due alunni, anche se rileva che in alcuni casi di particolare gravità sarebbe preferibile il rapporto di 1 ad 1, nonostante l'evidente aggravio di spesa.

Soffermandosi sulla revisione degli istituti tecnici, rimarca l'esigenza di non disperdere alcune esperienze di straordinaria efficacia come ad esempio l'indirizzo Mercurio, l'unico a coniugare informatica, matematica ed economia aziendale.

Invita altresì a porre particolare attenzione alla riorganizzazione nelle classi di concorso e ad introdurre nei regolamenti di istituto un codice comportamentale non solo per gli studenti ma anche per i docenti, in linea con il loro ruolo educativo.

Dopo essersi interrogata se non sia preferibile incrementare la soglia minima per la formazione delle classi anziché aumentare il rapporto alunni per classe, sottolinea l'opportunità di rafforzare l'insegnamento di due lingue comunitarie nella scuola secondaria di primo grado anziché concentrare lo studio su una sola.

Auspica conclusivamente che nei regolamenti siano forniti adeguati chiarimenti in ordine alle ore di complemento, onde evitare ambiguità.

Il presidente POSSA (*PdL*) pone in luce la cornice di risparmio entro cui si muove il Piano in esame, rappresentata dall'esigenza di ridurre le imposte per riequilibrare i conti dello Stato e di raggiungere il pareggio entro il 2011 nonché, al tempo stesso, liberalizzare il sistema economico. In quest'ottica, è evidente che gli interventi debbano essere a tutto campo, investendo tutti i settori della Pubblica amministrazione con saggezza ed equilibrio. Lo stesso Presidente della Repubblica, rammenta, in occasione

dell'inaugurazione del corrente anno scolastico, ha del resto rimarcato come anche la scuola debba essere oggetto di una ristrutturazione ai fini del contenimento della spesa pubblica. Ciò, tanto più alla luce dei risultati negativi conseguiti dai nostri quindicenni nelle valutazioni internazionali. La riduzione della spesa pubblica non può infatti essere disgiunta dall'obiettivo di migliorarne l'efficacia in termini di risultati di apprendimento.

I dati OCSE del 2003, prosegue il Presidente, confermano del resto che la spesa scolastica pubblica è pari al 3,5 per cento del PIL e quella annua per studente è pari a 5.710 euro, ben maggiore rispetto agli altri Paesi europei.

Il Piano programmatico si propone dunque l'obiettivo di individuare i margini di contenimento della spesa per l'istruzione, in termini di razionalizzazione e concentrazione sui nuclei essenziali e, a tal fine, prevede una sequenza organica di azioni relative alla modifica degli ordinamenti, alla riorganizzazione della rete scolastica, nonché all'efficace utilizzo delle risorse umane. La riduzione complessiva del personale docente attesa nel triennio è di 87.341 docenti e quella del personale ATA di 44.500 persone, sempre nell'arco del triennio.

Le misure a tale scopo individuate possono essere raggruppate, prosegue il Presidente, in tre categorie: riduzione del numero di ore settimanali di lezione; riorganizzazione della rete scolastica sulla base di un'applicazione rigorosa del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998 (che prevede per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche, al fine di conferire loro autonomia, uno *standard* generale compreso tra 500 e 900 alunni, con deroghe per le zone montane o le piccole isole anche se attualmente una percentuale tra il 15 e il 20 per cento sembra non averne diritto); incremento sia del rapporto alunni/docenti che del rapporto alunni/classi (elevato dello 0,20 nel prossimo anno scolastico e dello 0,10 nei successivi anni scolastici). Al riguardo, sollecita peraltro un chiarimento in ordine al coordinamento fra tale previsione e l'affermazione secondo cui le classi saranno aumentate di uno o due studenti. Saranno altresì superate, prosegue il Presidente, le attività di codocenza e contenute quelle in compresenza, sarà costituito un ruolo specifico per i docenti inidonei per motivi di salute e verranno rivisti i criteri e i parametri che presiedono alla determinazione del personale ATA, in vista di una riduzione entro il triennio nella misura del 17 per cento della dotazione organica attuale.

Nel prendere atto che la Relazione aggiuntiva presentata alla Camera dal Governo integra evidentemente a tutti gli effetti l'atto n. 36, esprime apprezzamento circa il riconoscimento alle Regioni e agli enti locali della competenza esclusiva in materia di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, che verrà fatto nel regolamento sul dimensionamento delle istituzioni scolastiche, nonché per la conferma nelle scuole dell'infanzia dei modelli ora esistenti, senza alcuna riduzione di posti. Manifesta altresì condivisione per il fatto che il tempo pieno è stato confermato nelle consistenze attuali, con possibilità di ampliamento utilizzando le economie introdotte dal riassetto organizzativo, nonché per il mantenimento delle ore

settimanali degli insegnamenti caratterizzanti (italiano, latino e greco) nel liceo classico e del latino in tutti e cinque gli anni nel liceo scientifico; si chiede tuttavia come possa nel liceo scientifico essere incrementato mediamente di cinque ore settimanali lo studio della matematica e delle scienze.

Giudica indi con estremo favore il superamento della licealizzazione degli istituti tecnici, con conseguente rafforzamento degli insegnamenti scientifici e tecnologici, nonché della lingua inglese, e soprattutto con la centralità della didattica in laboratorio. Concorda altresì con l'articolazione in 11 indirizzi.

Si chiede infine con quali criteri si provvederà alla valutazione del personale docente ai fini del riparto del 30 per cento delle economie di spesa destinate allo sviluppo professionale e alla valorizzazione del personale della scuola.

La senatrice SOLIANI (*PD*) prende atto della decisione del Presidente di non consentire un approfondimento sull'ulteriore documentazione depositata dal Governo, che impone al Senato di esprimersi in condizioni a suo avviso riduttive. Tiene peraltro a precisare che la propria richiesta non aveva alcun carattere pretestuoso, ma scaturiva da ragioni oggettive, connesse allo scarso coinvolgimento parlamentare sull'atto in titolo, confermato del resto dalle poche audizioni svolte sull'atto in titolo.

Quanto ai dati OCSE citati dal Presidente, fa osservare che – come precisato anche nel parere della Conferenza unificata – la spesa nazionale per istruzione, pari nel 2003 al 3,5 del PIL, è successivamente scesa al 2,8. Né va dimenticato che l'articolazione di tale spesa differisce sensibilmente fra i diversi Paesi.

Pur condividendo quindi l'obiettivo di spendere meglio eliminando gli sprechi, dissente decisamente dalla riduzione degli investimenti, che finisce per impoverire l'offerta formativa in termini di orari, insegnamenti e possibilità.

Entrando nel merito, rileva che la Relazione integrativa depositata dal Governo alla Camera dei deputati risulta fortemente innovativa, ma non sostituisce complessivamente il Piano. Occorre quindi una lettura comparata, che non risulta tuttavia agevole non essendo chiaro quali parti originarie sopravvivano. Registra tuttavia con soddisfazione che il Governo abbia saputo fermarsi di fronte alla convinta reazione negativa dell'opposizione, di parti della stessa maggioranza, del Paese, in un'ottica di democrazia partecipata. Le integrazioni apportate al Piano rappresentano quindi, a suo avviso, il risultato positivo di un fecondo impegno dell'opposizione. Rileva peraltro che siffatte riflessioni potevano essere svolte prima, evitando il varo di un Piano frettoloso ed improvvisato.

Ancorché modificato, l'atto del Governo resta peraltro sotto la scure dei tagli imposti dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112, che purtroppo non sembrano smentiti dalle integrazioni apportate. Chiede peraltro se sia disponibile una relazione tecnica sul nuovo documento.

Quanto ai tempi della riforma, ritiene indispensabile consentire alle famiglie adeguati margini di riflessione. Invita altresì a fare tesoro delle esperienze di eccellenza, evitando di cancellarle in un'ottica di omogeneizzazione indiscriminata. Molto spesso si tratta infatti di esempi di rapporto diretto con il territorio, la cui progettualità arricchisce il panorama nazionale.

Dopo aver manifestato soddisfazione per l'accordo – ancorché tardivo – raggiunto in ordine all'articolo 3 del decreto-legge n. 154, che ha riposizionato su un binario di dialogo il rapporto con le Regioni e gli enti locali in tema di ridimensionamento, prende atto positivamente della conferma dei modelli orari relativi alla scuola dell'infanzia. Al riguardo, chiede peraltro conferma del mantenimento delle sezioni primavera. Non ritiene tuttavia sufficiente l'impegno di non ridurre i posti previsti, giudicando al contrario indispensabile un ampliamento dell'offerta in questo settore, supportato da adeguati investimenti.

Registra indi che nell'articolazione della scuola primaria saranno rispettate le scelte delle famiglie. Osserva tuttavia che il tempo pieno sarà garantito nelle consistenze attuali, mentre la società civile potrebbe richiederne un'estensione soprattutto al Sud dove è ancora troppo poco sviluppato. Lamenta quindi l'assenza di uno sforzo di sviluppo, nonostante i tentativi di miglioramento apportati con la Relazione integrativa.

Si domanda poi quale preoccupazione abbia indotto ad escludere la presenza nelle scuole di educatori esterni e giudica un errore gravissimo aver eliminato le compresenze.

Dopo essersi associata alla richiesta avanzata dalla senatrice Aderenti di un organico funzionale, esprime un giudizio positivo sul modello a 34-35 ore dei licei artistici. Al riguardo, invita peraltro a preservare tutti gli indirizzi relativi alla disciplina dello spettacolo.

Concorda altresì con il mantenimento del latino nel liceo scientifico, ove vengono opportunamente incrementate le materie scientifiche.

Soffermandosi sugli istituti tecnici, ne sottolinea il ruolo strategico in rapporto alla crescita economica del Paese ed auspica un'efficace sinergia fra tutti i comparti dello Stato per un'integrazione proficua con il territorio. Condivide inoltre il suggerimento della senatrice Aderenti di non disperdere l'esperienza Mercurio ed invita ad investire sulla formazione culturale di base dei ragazzi, onde facilitarne i successivi aggiustamenti professionali.

Dopo aver rilevato come la valutazione delle competenze, conoscenze ed abilità non si coniughi con le votazioni in decimi, conclude ponendo in luce i rischi che eccessivi cambiamenti degli ordinamenti scolastici possono provocare. Auspica pertanto che le innovazioni siano adeguatamente motivate affinché la scuola si senta protagonista e partecipe. Si augura altresì che l'entrata in vigore della riforma sia rinviata di un anno e che il Ministro torni comunque in Parlamento a relazionare dopo il primo anno di vigenza.

Il senatore VITA (*PD*) invita anzitutto a considerare i limiti di risorse contenuti nel decreto-legge n. 112, rispetto ai quali l'atto in titolo mostra alcune contraddizioni, per cui sollecita il rinvio dell'attuazione.

Dopo aver chiesto maggiori chiarimenti in ordine alle misure previste rispetto ai tagli operati, rileva che è stata presentata una ulteriore relazione governativa che rappresenta a suo avviso una parziale riscrittura del Piano, su cui sarebbe stato necessario maggiore approfondimento. Segnala altresì che il parere espresso dalla VII Commissione della Camera è alquanto duro, a testimonianza dell'esigenza di porre alcune condizioni ai fini dell'attuazione del Piano, ferma restando – ribadisce – l'opportunità di una sua dilazione.

Nel sottolineare come i processi cognitivi necessitino di un adeguato assestamento, si interroga sulla sequenza di atti presentati dal Governo, rispetto a cui si modifica il contesto generale. Si sofferma quindi sulle caratteristiche del liceo musicale e coreutico, che dovrebbe costituire a suo giudizio un primo passo verso un percorso curricolare che potenzi l'istruzione musicale, a partire dalla più giovane età.

Dopo essersi associato alle considerazioni della senatrice Soliani circa i licei artistici, evidenzia l'esigenza di un ulteriore investimento affinché siano creati luoghi formativi multimediali, per promuovere soglie più elevate di creatività. Avviandosi alla conclusione, invita a superare l'antiquata gerarchia tra i licei, tanto più che il rimescolamento dei saperi si basa su una rete di possibilità cognitive di pari grado e che l'interazione tra scienza ed umanesimo è quanto mai complessa.

La senatrice Anna Maria SERAFINI (*PD*) pone l'accento sull'esigenza di cospicui investimenti sulla primissima infanzia, in linea con le ultime ricerche europee e mondiali. Se la scolarizzazione dai 3 ai 6 anni è infatti già diffusa per oltre il 90 per cento ed ha ormai assunto un pieno valore educativo, altrettanto non può dirsi per la fascia da 0 a 3 anni. Ciò, nonostante che investimenti in questo settore sarebbero in grado di assicurare anche consistenti ritorni economici. È del resto risaputo che l'acquisizione della fiducia in se stessi avviene proprio nei primi 10 mesi di vita, in condizioni socio-affettive stabili. La scuola primaria non è invece in grado di ridurre le difficoltà che si manifestano a partire dalla scuola materna.

In Italia, tuttavia, le iscrizioni al nido restano drammaticamente basse, soprattutto a fronte degli obiettivi di Lisbona e Barcellona di incrementarle al 33 per cento entro il 2010. Ciò dipende, a suo avviso, dal fatto che ai nidi non è stato ancora riconosciuto un pieno ruolo educativo. Per generalizzarne la fruizione occorre invece riconoscere che si tratta del primo segmento formativo, che solo secondariamente svolge anche un ruolo assistenziale nei confronti delle donne lavoratrici. In questo senso, né le sezioni primavera né il ricorso agli anticipi risolvono il problema. Occorre invece un impegno deciso per affermare il diritto dei bambini all'educazione da 0 a 6 anni, nell'ambito di un sistema integrato ai servizi all'infanzia.

In quest'ottica, il Governo deve chiarire se intende applicare il docente unico anche alla scuola dell'infanzia, che pure sembra smentito dalla Relazione integrativa consegnata dal Governo. Né va dimenticato che gli anticipi, soprattutto in sezioni con pochi bambini, rischiano di far venir meno l'autonomia delle scuole per l'infanzia.

Lamenta conclusivamente l'assenza di finanziamenti stabili per il piano decennale dei nidi e la mancanza assoluta di risorse per la legge sui congedi parentali ed invoca una riflessione sulle sezioni primavera.

Ha quindi la parola il ministro Mariastella GELMINI, la quale sottolinea anzitutto il carattere necessariamente dinamico del Piano, che doverosamente tiene conto del confronto con le Regioni, gli enti locali e le parti sociali. Ritiene peraltro che la Relazione integrativa depositata presso l'altro ramo del Parlamento si limiti a chiarire i contenuti dell'atto originario, come ad esempio l'ampia articolazione della scuola primaria a 24, 27, 30 o 40 ore. Si dichiara comunque aperta al dialogo, in una normale dialettica fra Parlamento, Governo e società civile.

La riforma della scuola necessita del resto, prosegue, di una stretta collaborazione fra tutte le parti interessate. Al riguardo, registra positivamente il miglioramento dei rapporti in sede di Conferenza unificata.

Né va dimenticato, rileva il Ministro, che la razionalizzazione delle spese rappresenta una necessità, indispensabile e propedeutica per la riforma, anche alla luce delle più recenti tragedie. I risparmi erano comunque una priorità anche dei precedenti Governi e le recenti contrapposizioni ideologiche si sono rivelate alquanto sterili. Invita quindi ad affrontare il tema della razionalizzazione nel rispetto delle diverse posizioni politiche, con la convinzione di non poter mantenere inalterata la situazione ereditata dal passato.

Con particolare riferimento all'edilizia scolastica, sollecita una forte sinergia con gli enti locali, nella convinzione che occorra liberare risorse per recuperare gli attuali ritardi. Cita, al riguardo, il doveroso completamento dell'anagrafe scolastica, al fine di consentire interventi mirati.

Quanto ai regolamenti attuativi, rammenta che l'attuale riordino si iscrive in una logica di continuità con l'operato dei Ministri precedenti. Non ritiene quindi opportuno il rinvio di un anno dell'entrata in vigore, tanto più che il Ministero deve necessariamente rivedere i propri criteri di spesa onde evitare la subalternità all'Economia e tornare ad essere protagonista autonomo.

Invita peraltro a non strumentalizzare le occasioni di orientamento delle famiglie, che devono necessariamente seguire l'emanazione dei regolamenti e non costituire una sede di scontro politico di cui farebbero le spese gli studenti. Annuncia comunque che nei prossimi giorni il Ministero emanerà una circolare per posticipare al 28 febbraio le iscrizioni, onde dedicare i prossimi due mesi proprio all'orientamento.

Nel merito dei regolamenti, dà conto della sostanziale condivisione di quello relativo all'istruzione tecnica, riferendo invece di posizioni diverse circa l'istruzione professionale. A tale ultimo riguardo, prevale infatti la

richiesta di sperimentazione nel 2009-2010, andando a regime solo dal successivo anno scolastico. Nei prossimi giorni ci sarà comunque un documento unitario delle Regioni in proposito.

Anche sul dimensionamento, prosegue, si è registrato accordo dopo l'intesa sull'articolo 3 del decreto-legge n. 154. Invita tuttavia a non affievolire l'impegno a rispettare una normativa che risale al 1998, tanto più che il dimensionamento della rete scolastica rappresenta uno strumento per garantire la sicurezza delle scuole.

Riferisce indi che avrebbe preferito un maggiore approfondimento sui licei. Le parti sociali ritengono tuttavia preferibile l'affiancamento del regolamento sull'istruzione tecnica con quello sull'istruzione liceale e in tal senso ella manifesta disponibilità. Condivide altresì l'esigenza di dare continuità ai percorsi coreutici e musicali.

Quanto alle considerazioni delle senatrici Aderenti e Soliani sulla formazione degli insegnanti, reputa doverosa una valorizzazione dell'INDIRE con particolare riferimento ai docenti specialisti di inglese e di altre competenze specifiche. Rileva inoltre che a tal fine le risorse sono già disponibili per il Mezzogiorno, attraverso i PON. Occorre tuttavia estendere le iniziative a tutte le classi di concorso per conseguire maggiore flessibilità senza incidere sulla qualità.

Passando alla formazione professionale, osserva che vi sono margini di miglioramento, pur restando evidentemente nella cornice tracciata dal nuovo Titolo V della Costituzione. Occorre infatti rendere tale segmento più aderente al tessuto territoriale, onde garantire l'occupazione.

Nel manifestare disponibilità ad illustrare il testo dei regolamenti alla Commissione, non appena predisposti, rinnova l'invito alla collaborazione affinché gli indispensabili interventi sui meccanismi di spesa possano davvero rappresentare l'occasione per investimenti sulla qualità, senza accontentarsi dell'esistente.

Manifesta infine condivisione con quanto affermato dalla senatrice Serafini sul segmento da 0 a 3 anni, riconoscendo che su questo punto la relazione integrativa ha chiarito alcuni profili del Piano, precisando che non vi saranno riduzioni del servizio e saranno mantenuti i modelli attuali. Anche in questo caso, conclude, occorre tuttavia la piena collaborazione con tutti i soggetti interessati, a partire dagli enti locali.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 2 dicembre 2008

54^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Giachino.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore» (n. 48) (Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 1, lettera *b*), 3 e 4, della legge 1° marzo 2005, n. 32 e dell'articolo 22-*septies*, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, della legge 28 febbraio 2008, n. 31. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore MUSSO (*PdL*) rappresentando che l'atto in esame è volto ad introdurre disposizioni correttive al decreto legislativo n. 286 del 2005, la necessità delle quali consegue agli esiti della verifica dell'impatto della liberalizzazione tariffaria sul mercato dell'autotrasporto, effettuata essenzialmente attraverso un confronto con le organizzazioni associative interessate e con gli operatori dei controlli su strada svoltosi all'interno della Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, organo collegiale nell'ambito del Dicastero delle infrastrutture e dei trasporti. A conclusione dell'approfondimento, sono state formulate dalla Consulta talune proposte di modifica della vigente disciplina che sono state fatte proprie dal Dicastero e sono contenute nello schema in esame. L'esigenza di introdurre taluni correttivi è confermata anche nel protocollo d'intesa tra il Governo e i rappresentanti delle associazioni di categoria degli autotrasportatori perfezionato il 25 giugno scorso.

L'atto in esame viene adottato ai sensi dell'articolo 22 *septies* della legge n. 31 del 2008 di conversione del decreto legge n. 248 del 2007

che ha da ultimo prorogato al 31 dicembre 2008 il termine previsto per l'adozione dei correttivi del decreto legislativo n. 286 del 2005.

Lo schema consta di 2 articoli che contengono novelle al citato decreto, con modificazioni che sono rispettivamente riferite al capo I ed al capo II del decreto.

Con le modifiche riferite all'articolo 6 del decreto – articolo 1 dello schema – si interviene per dare maggiore trasparenza ai rapporti contrattuali e favorire l'equilibrio delle prestazioni. In particolare, al comma 1, si prevede la necessità che i contratti di trasporto abbiano data certa al fine di prevenire il fenomeno della «retrodatazione dei contratti» che osta alla individuazione delle responsabilità per infrazioni eventualmente commesse durante le operazioni di trasporto.

Tra gli elementi essenziali del contratto di trasporto si pone, al comma 2 dell'articolo 1 dello schema, quello di indicare i tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata, con l'obiettivo di indurre le parti a concordare tali aspetti, e correlativamente un eventuale compenso aggiuntivo da erogarsi in caso di eccessive attese del trasportatore, riconducibili a responsabilità del committente.

Con l'articolo 1, commi 3 e 4 dello schema si introduce nel decreto legislativo n. 286 del 2005 l'articolo 7-*bis* che istituisce la scheda di trasporto, documento di tracciabilità della merce in grado di identificare tutti i soggetti coinvolti nella filiera del trasporto, con l'obiettivo di conseguire maggiori livelli di sicurezza della circolazione e facilitare i controlli su strada. La scheda, da conservare a bordo del veicolo adibito al trasporto delle merci, può infatti tener luogo del contratto di trasporto anche ai fini dell'accertamento delle responsabilità. Nella scheda figurano le indicazioni relative al vettore, al committente, al caricatore ed al proprietario della merce, nonché quelle relative alla tipologia della merce trasportata ed ai luoghi di carico e scarico della stessa. Poiché l'obbligo di tenuta della scheda è riferito all'attività di trasporto effettuata nel territorio nazionale, allo stesso sono tenuti anche gli autotrasportatori stranieri operanti in Italia. La disposizione reca altresì le sanzioni correlate alla mancata tenuta della scheda, alla sua alterazione, alla compilazione incompleta o non veritiera.

L'articolo 1, comma 5 dello schema riferisce talune modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 286 del 2005 che provvede alla disciplina degli obblighi dei vettori e dei conducenti per favorire i controlli sul regolare esercizio dell'attività di autotrasporto, con specifico riguardo all'iscrizione all'albo degli autotrasportatori ed alla regolarità del rapporto di lavoro dei conducenti. Il menzionato articolo 12 prevede a bordo dei veicoli l'obbligo di tenuta della documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale i conducenti prestano servizio presso il vettore, con previsione delle sanzioni in caso di mancata osservanza dell'obbligo di tenuta. Stante l'inefficacia di fatto della semplice segnalazione all'Ispettorato del lavoro, la modifica apportata con lo schema in esame introduce immediate sanzioni amministrative pecuniarie riferite all'inottemperanza dell'obbligo di tenuta della documentazione idonea a dimostrare il titolo

in base al quale i conducenti prestano servizio presso il vettore e, se cittadini extracomunitari, dell'attestato del conducente di cui al regolamento (CE) n. 484/2002 del 1° marzo 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Le modifiche che l'articolo 2 dello schema riferisce al comma 1 dell'articolo 18 del decreto n. 286 introducono la possibilità di svolgere una formazione accelerata di 140 ore in luogo di 280 per i soggetti che hanno requisiti previsti dalle norme comunitarie.

Sono consequenziali all'intervento sopra illustrato le modifiche che l'atto in esame riferisce all'articolo 19 del decreto, in tema di disciplina della carta comprovante la qualificazione del conducente, nonché quelle che verrebbero apportate all'Allegato I del decreto, attraverso la modifica della sezione 2 e l'introduzione della sezione 2-bis. In proposito, tra le novità più significative si segnala l'utilizzo di simulatori di alta qualità per i corsi di guida individuali.

Ha quindi la parola la senatrice DONAGGIO (PD) per avere alcuni chiarimenti in ordine agli obblighi, anche di traduzione in lingua italiana, che l'atto in esame dovrebbe porre a carico degli autotrasportatori stranieri, rappresentando talune preoccupazioni in ordine alla efficacia della vigente disciplina per tali autotrasportatori.

Il senatore MUSSO (PdL), relatore, ritiene che la questione sollevata dalla senatrice Donaggio possa trovare una esaustiva risposta nel nuovo articolo 7-bis che, nell'introdurre la scheda di trasporto, ne riferisce l'obbligo di tenuta all'attività di trasporto effettuata in ambito nazionale, con la conseguente sua applicazione anche per gli autotrasportatori stranieri.

Segue un breve intervento del sottosegretario GIACHINO il quale, riferendosi alle preoccupazioni della senatrice Donaggio, evidenzia che l'introduzione della scheda di trasporto farà fare un notevole passo avanti evidenziando altresì come la materia sia disciplinata anche in accordi bilaterali con paesi terzi sulla cui base sono riconosciuti permessi per l'effettuazione di trasporti in Italia che sono oggetto di attenti controlli da parte dei soggetti ad essi preposti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (CE) 5 luglio 2006, n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo» (n. 51)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 3 della legge 25 febbraio 2008, n. 34. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore GALLO (PdL) rappresentando che l'atto in titolo si pone in attuazione della legge comunitaria per il 2007 che ha delegato il

governo, tra l'altro, a porre in essere la disciplina sanzionatoria da riferire alle violazioni di norme comunitarie di cui al Regolamento (CE) n. 1107 del 2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità o a mobilità ridotta nel trasporto aereo. In particolare è posto a carico degli Stati membri l'obbligo di allestire un apparato sanzionatorio proporzionato, efficace e dissuasivo per le violazioni delle prescrizioni poste nel citato regolamento.

L'obiettivo della disciplina comunitaria è quello di garantire parità di accesso alla fruizione dei servizi di trasporto aereo, in attuazione dei principi di non discriminazione di soggetti portatori di *handicap*, sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dal Trattato CE.

Con il regolamento, in termini generali, si affermano negli ordinamenti nazionali in ambito dell'Unione europea i seguenti principi: ai passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta non può essere rifiutato il servizio di trasporto, salvo diniego motivato da ragioni di sicurezza o per inadeguatezza dell'aeromobile ed agli stessi vanno comunque assicurati informazioni adeguate ed assistenza gratuita di elevata qualità per tutto il viaggio.

Rappresenta quindi che lo schema in esame si compone di 10 articoli.

L'articolo 1 definisce l'oggetto dell'emanando decreto con un generico riferimento alla funzione di dettare la disciplina sanzionatoria per le violazioni del predetto regolamento comunitario.

L'articolo 2 individua nell'Enac l'organismo competente ad accertare ed irrogare le sanzioni, individuate con il provvedimento in esame, riferite alle fattispecie di cui agli articoli 3 – negata prenotazione – 4 – negato imbarco – 5 – violazione degli obblighi informativi – 6 – mancata assistenza da parte del gestore e 7 – mancata assistenza da parte dei vettori aerei – dello schema.

In base all'articolo 3, al rifiuto da parte di un vettore aereo, di un suo agente o di un operatore turistico di accettare una prenotazione di volo per motivi di disabilità o di mobilità ridotta si correla la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. È considerato legittimo il rifiuto necessitato dall'esigenza di rispettare gli obblighi in materia di sicurezza posti dalla vigente normativa, anche internazionale, o stabiliti dall'autorità che ha rilasciato il certificato di operatore aereo al vettore. È altresì consentito il diniego giustificato dalle dimensioni dell'aeromobile o dei suoi portelloni nei casi in cui le stesse rendono fisicamente impossibile l'imbarco o il trasporto di tali persone.

L'articolo 4 sancisce a carico dei medesimi soggetti la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 a euro 50.000 per i casi di rifiuto di imbarco al di fuori dei casi, in precedenza enunciati, in cui il diniego è consentito, e da euro 20.000 a euro 100.000, per i casi di mancato rimborso del biglietto o di mancata offerta di un volo alternativo anche all'eventuale accompagnatore, per le situazioni in cui il rifiuto è legittimo.

L'articolo 5 correla alla violazione di una serie di obblighi informativi, sempre posti a carico dei vettori, dei loro agenti e degli operatori turistici, la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 5000 a euro 25.000. Le informazioni da rendere riguardano: informazioni al pubblico sulle

norme di sicurezza applicate al trasporto di passeggeri disabili o a mobilità ridotta nonché le eventuali restrizioni applicate al loro trasporto o a quello dei dispositivi per la mobilità; la comunicazione ai diretti interessati, anche a seguito di richiesta in tal senso, delle ragioni in base alle quali si è proceduto al rifiuto di prenotazione o di imbarco; le informazioni in merito ad una notifica di assistenza ai gestori degli aeroporti ed al vettore aereo interessati; le comunicazioni ai gestori degli aeroporti del numero di persone disabili o a mobilità ridotta che richiedono assistenza, con specificazione della natura dell'assistenza necessaria.

L'articolo 6 sanziona il gestore aeroportuale per la mancata assistenza nei termini dettagliatamente indicati nell'allegato 1 dello schema con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

L'articolo 7 riferisce la medesima sanzione amministrativa a carico dei vettori aerei responsabili della violazione degli obblighi di assistenza ai quali gli stessi sono tenuti, con le modalità di cui all'allegato 2 dello schema.

L'articolo 8 demanda ad un apposito decreto interministeriale, con decorrenza dal 1° gennaio 2011, l'aggiornamento delle sanzioni pecuniarie con applicazione dell'incremento riferito all'indice nazionale dei prezzi al consumo rilevato dall'Istat nel biennio precedente al 2011.

L'articolo 9 istituisce presso il dicastero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo speciale destinato a finanziare le iniziative di ricerca e le campagne di informazione per favorire l'utilizzo del trasporto aereo da parte dei passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta, rinviando ad un apposito decreto interministeriale la fissazione delle modalità di destinazione ed impiego del fondo la cui dotazione è assicurata dalle entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste con il provvedimento in esame.

L'articolo 10 infine afferma che il provvedimento in esame non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello stato. Si legge nella relazione illustrativa e nella correlata analisi tecnico normativa che l'invarianza finanziaria deriva dal fatto che i compiti che l'Enac è chiamato a svolgere in base all'atto in esame rientrano fra i compiti istituzionali previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto interministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2008, relativo a contributi da erogare ad enti operanti nel settore della navigazione aerea (n. 52)

(Parere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore MURA (*LNP*) evidenziando che l'atto in esame concerne il riparto per l'anno 2008 dello stanziamento del capitolo 1952, pari ad euro 276.789,97 che è riconosciuto, a titolo di contributo finanzia-

rio, come segue: euro 252.240,00 in favore di Aereo Club D'Italia ed euro 24.549, 97 in favore dell'Istituto italiano di navigazione.

La Commissione è chiamata a rendere un parere sullo schema in titolo ai sensi dell'articolo 1, comma 40 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 che affida al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di effettuare il relativo riparto con apposito decreto.

A corredo dello schema, in conformità alla citata previsione di legge, sono prodotti i rendiconti riferiti all'anno 2007 delle attività svolta dai predetti enti beneficiari.

Il riparto, ai sensi dell'articolo 41 della predetta legge finanziaria per il 1996, deve essere effettuato secondo criteri diretti ad assicurare prioritariamente il buon funzionamento delle istituzioni culturali e sociali di particolare rilievo nazionale ed internazionale.

Lo schema è predisposto in conformità alla nota della Direzione generale del trasporto aereo del 5 novembre scorso. Nella nota si rappresenta che i soggetti giuridici potenzialmente destinatari di contributi finanziari e quote associative sono l'Aereo Club D'Italia e l'Istituto italiano di navigazione in favore dei quali è disposto lo stanziamento. Quanto ai parametri assunti a base della ripartizione – continua la nota – le somme da corrispondere hanno carattere di contributo finanziario erogato in considerazione della rilevanza e complessità delle attività svolte dai soggetti stessi. In particolare si evidenzia che tali attività afferiscono, rispettivamente ad obiettivi di promozione, sviluppo e diffusione della cultura, della scienza e della tecnica della navigazione aerea nel campo aeronautico – sportivo, nonché ad obiettivi di studio e ricerca nel campo del trasporto e del traffico aereo civile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Il presidente GRILLO avverte che al termine della seduta odierna è convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per la programmazione dei lavori della Commissione.

La seduta termina alle ore 15,40.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 2 dicembre 2008

34^a Seduta

Presidenza del Presidente

CURSI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Martinat.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'ingegner Alessandro Ortis, presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, accompagnato dall'ingegner Tullio Fanelli, commissario, e dal dottor Carlo Crea, segretario generale.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CURSI avverte che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato, a breve termine, il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla dinamica dei prezzi della filiera dei prodotti petroliferi, nonché sulle ricadute dei costi dell'energia elettrica e del gas sui redditi delle famiglie e sulla competitività delle imprese: seguito dell'audizione del Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas

Prosegue la procedura informativa in titolo, rinviata nella seduta pomeridiana del 13 novembre.

Il presidente CURSI ringrazia il Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per la sua presenza ai lavori della Commissione, ricordando che in ordine alla relazione da lui svolta nella seduta pomeridiana del 12 novembre, il conseguente dibattito era stato rinviato.

Il senatore BUBBICO (PD) interviene per avere alcuni chiarimenti ed informazioni in merito agli strumenti forniti dalla normativa comunitaria e nazionale all'Autorità per l'energia elettrica e il gas a tutela dei consumatori.

Il senatore TOMASELLI (PD) richiede approfondimenti in merito alle competenze dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, anche alla luce delle previsioni contenute nel disegno di legge n. 1195 all'esame del Senato.

La senatrice FIORONI (PD), richiamando gli interventi previsti dal decreto-legge n. 185 del 2008 ritiene opportuno chiarire le misure previste dall'articolo 3, con particolare riguardo ai commi 8 e 11 concernenti l'uno il monitoraggio sull'andamento dei prezzi per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale effettuato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, l'altro l'indicazione dei principi e criteri direttivi per le deliberazioni della stessa Autorità in ordine ai servizi di dispacciamento.

Il presidente CURSI invita i senatori ad attenersi strettamente al merito dell'audizione del Presidente Ortis che si svolge nell'ambito dell'indagine conoscitiva in titolo.

L'ingegner ORTIS si sofferma sulla normativa comunitaria in materia di energia elettrica e gas e ricorda come l'Autorità che presiede partecipa ai lavori del Consiglio europeo dei regolatori nei quali sono presenti tutti i rappresentanti delle Autorità indipendenti degli Stati membri insieme ai rappresentanti della Commissione europea. Rileva inoltre che il mercato europeo dell'energia non è ancora completamente integrato, ma risulta caratterizzato dalla presenza di diversi mercati nazionali. Assicura che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha da sempre cercato di promuovere una complessiva armonizzazione del mercato e fornisce da ultimo alcuni dati in merito ad un gemellaggio, finanziato dall'Unione europea, tra l'Ucraina e l'Italia nell'ambito dello sviluppo di infrastrutture strategiche per il trasporto del gas.

Il presidente CURSI ringrazia nuovamente l'ingegner Ortis e dichiara conclusa la presente audizione.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

SULLA TRASMISSIONE DELLA RISOLUZIONE APPROVATA SULL'ATTO COMUNITARIO N. 8 (SBA)

Il presidente CURSI, comunica che la Presidenza del Senato ha trasmesso la risoluzione sulle piccole e medie imprese, approvata all'unanimità nella seduta del 27 novembre scorso al termine dell'esame dell'atto comunitario sullo *small business act*, alla Presidenza della Camera dei deputati e al Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del Consiglio competitività che si è tenuto a Bruxelles il 1° e il 2 dicembre. Il documento è stato inoltre trasmesso alla Commissione europea.

Informa altresì che il Consiglio competitività, come previsto, ha esaminato lo *small business act* invitando gli Stati membri e la Commissione a proseguirne l'*iter* in vista dell'approvazione definitiva prevista per il prossimo Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo che si riunirà a metà dicembre.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2008, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 46)

(Parere al Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 23 dicembre 2001, n. 448. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il senatore PISCITELLI (*PdL*), relatore, illustra l'atto del Governo in titolo che riparte l'intera somma assegnata allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno 2008, che ammonta ad euro 1.118.000: a seguito dell'accantonamento operato dalla legge finanziaria 2007, la disponibilità è pari a 931.927 euro e la macro finalità, che è unica, concerne «contributi ad enti di ricerca e ad organismi di normalizzazione».

Ricorda che ogni anno il riparto degli importi dei contributi viene effettuato attraverso un decreto ministeriale emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari (art. 32 comma 2, legge finanziaria 2002). Lo schema di decreto illustra le singole finalità di intervento indicando le somme che si intendono attribuire ed in particolare: 74.555 euro per sussidi e premi diretti a promuovere l'incremento delle piccole e medie industrie, principalmente volti alla promozione di iniziative di PMI industriali anche attraverso l'attuazione di convegni e studi; 255.348 euro per contributi al funzionamento delle stazioni sperimentali per l'industria, atteso che lo Stato concorre al finanziamento degli oneri contrattuali dei dipendenti delle medesime. La relazione ministeriale precisa che la finalità dello stanziamento è volta a indirizzare le risorse proprie (derivante soprattutto dai contributi obbligatori delle spese di settore) in modo mirato alla ricerca

applicata. Trattasi di fatto di un contributo per le spese del personale degli enti, ma indirettamente incide sugli stanziamenti per la ricerca applicata nei settori produttivi di riferimento; 440.801 euro sono il contributo annuo forfetario agli organismi italiani (UNI – ente nazionale italiano di unificazione e CEI – comitato elettronico italiano) cui si aggiungono 141.563 euro per la stipula di convenzioni con i suddetti UNI e CEI per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza (in totale agli enti di normalizzazione sono quindi destinati 582.364 euro); 19.570 euro sono infine destinati quale contributo per la pubblicazione di linee guida applicative per la direttiva macchine, in favore quindi dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL). In totale per il 2008 i fondi disponibili sono pari a 931.927 euro, con una riduzione rispetto all'anno precedente di 70.073 euro, a seguito dell'accantonamento operato, come detto, dalla legge finanziaria 2007.

La relazione ministeriale precisa che ai fini del riparto 2008 sono state tenute in considerazione le osservazioni rese dalle competenti Commissioni parlamentari negli anni precedenti.

Tuttavia, il relatore rileva che non risulta allegata allo schema di decreto la rendicontazione relativa all'utilizzo dei fondi di competenza, per l'anno 2007, prevista dall'articolo 40 della legge n. 549 del 1995.

Pertanto, sulla base di questa considerazione, propone di esprimere un parere favorevole con una osservazione diretta ad invitare il Governo ad allegare la rendicontazione relativa all'utilizzo dei fondi di competenza, per l'anno 2008, in sede di definizione del prossimo schema di decreto.

Il senatore BUBBICO (*PD*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere favorevole con una osservazione avanzata dal relatore e rileva che i Gruppi di opposizione con la loro presenza stanno garantendo il prosieguo dei lavori della Commissione.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) si sofferma sulla necessità che i prossimi schemi di decreto rechino una relazione che dia conto dell'utilizzo dei fondi, in modo da poterne saggiare la funzionalità.

Il senatore VETRELLA (*PdL*) evidenzia a sua volta tale esigenza, affinché la relazione di accompagnamento consenta di individuare chiaramente le attività svolte dai destinatari dei fondi stessi.

Il presidente CURSI dà atto ai Gruppi di opposizione della loro disponibilità ad assicurare il prosieguo dei lavori della Commissione.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole con una osservazione, proposto dal relatore (pubblicato in allegato al resoconto).

IN SEDE REFERENTE

(1195) Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, approvato dalla Camera dei deputati
(Rinvio del seguito dell'esame)

Su richiesta del relatore PARAVIA (*PdL*), il presidente CURSI avverte che il termine per gli emendamenti al disegno di legge in titolo verrà stabilito nella seduta pomeridiana di domani.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente CURSI avverte che la seduta antimeridiana, già convocata per domani mercoledì 3 dicembre alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO (N. 46)**

La 10^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

si invita il Governo ad allegare allo schema di decreto per il riparto dei contributi, apposita rendicontazione relativa all'utilizzo dei fondi di competenza per l'anno di riferimento.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 2 dicembre 2008

41^a Seduta

Presidenza del Presidente

GIULIANO

indi del Vice Presidente

REU

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza della Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL) il dottor Claudio Treves, coordinatore dipartimento politiche del lavoro, e la dottoressa Filomena Trizio, segretaria generale Nidil Cgil; in rappresentanza della Unione generale del lavoro (UGL) il dottor Paolo Varesi, segretario confederale, accompagnato dal dottor Giancarlo Bergamo, dirigente confederale, dalla dottoressa Maria Fazio, dirigente confederale, e dal dottor Stefano Romagnoli, dirigente confederale.

La seduta inizia alle ore 16.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GIULIANO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte altresì che la pubblicità della seduta sarà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica, che sarà disponibile in tempi rapidi.

La Commissione prende atto.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'Indagine conoscitiva sul funzionamento delle Agenzie del lavoro: audizione di rappresentanti di CGIL e UGL**

Il dottor TREVES svolge un'ampia comunicazione sui temi oggetto dell'indagine, fornendo un quadro generale del funzionamento delle Agenzie del lavoro, a partire dall'approvazione del cosiddetto «pacchetto Treu», e riferendosi ampiamente ai dati contenuti nell'ultimo rapporto ISFOL. Gli effetti positivi della cosiddetta «legge Biagi» e successive integrazioni sono stati a suo avviso largamente inferiori alle attese; una recente indagine ISFOL testimonia peraltro che l'effetto sui flussi riconducibile alla presenza degli operatori privati è stato ed è tuttora relativamente modesto. Allo stato, ai centri pubblici per l'impiego si rivolgono prevalentemente lavoratrici, residenti nelle aree meridionali del Paese e soggetti più avanti negli anni, mentre le agenzie private hanno più *appeal* su lavoratori di sesso maschile, più giovani e con un più elevato grado di istruzione. Atteso che ciascuna delle due tipologie opera sulla base dei *curricula* disponibili, egli non ritiene conveniente l'instaurazione di sinergie tra centri pubblici e agenzie private. Peraltro, ricorda che il superamento del monopolio pubblico in sede europea è stato condannato perché inefficiente e non, appunto, perché pubblico. Per il futuro, la CGIL è in linea di principio contraria al fatto che il sindacato, nelle condizioni attuali, svolga attività di intermediazione tra domanda ed offerta, pena l'insorgere di una situazione di conflittualità, mentre sarebbe opportuno l'esplicitamento di un'attività di orientamento ed informazione nei confronti dei lavoratori.

La dottoressa TRIZIO si sofferma sul versante più prettamente operativo del funzionamento delle Agenzie, rilevando in particolare il calo tendenziale del ricorso al contratto in somministrazione per i lavoratori al disotto dei trent'anni, ed evidenziando che il tasso di penetrazione del lavoro in somministrazione è in Italia più basso di quattro o cinque punti rispetto agli altri Paesi europei, segnatamente a causa di fenomeni di *dumping* (collaborazioni, contratti a soggetto, partite IVA). In questo senso, la sua organizzazione ritiene lo strumento dello *staff-leasing* del tutto inefficace. Il giudizio è altresì negativo sui provvedimenti recentemente adottati dal Governo per contrastare la crisi economico finanziaria.

Segue una richiesta di chiarimenti del presidente TREU che, anche a proposito dell'andamento percentuale del ricorso al lavoro in somministrazione, sollecita la messa a disposizione della Commissione di memorie scritte.

Ha quindi la parola il dottor VARESI, il quale, nel dare conto del punto di vista dell'UGL sui temi oggetto dell'indagine, osserva che l'offerta di lavoro risulta oggi fortemente condizionata dal mutamento della

composizione della popolazione, anche per effetto dei meccanismi migratori e della evoluzione del mondo femminile. È altresì cambiata la composizione strutturale della domanda di lavoro, in ragione di una più forte specializzazione dei lavoratori e di richieste pertanto non più generalistiche. L'idea di una possibile concorrenza tra soggetti pubblici e privati finalizzati all'intermediazione ha a suo avviso creato una competizione inutile e dannosa. È un fatto che, mentre ai centri pubblici si rivolge un maggior numero di donne e di soggetti più giovani, prevalentemente provenienti da aree del sud Italia, alle agenzie del lavoro si indirizzano richieste più specialistiche, caratterizzate da una maggiore professionalità e da una più spiccata disponibilità alla mobilità. Per tutte queste ragioni, reputa preferibile piuttosto una integrazione tra i due tipi di soggetti; la sua organizzazione è favorevole ad un ruolo più importante nel settore da parte dei soggetti privati, a condizione che non si determini alcuna contrapposizione. In questo contesto, il mondo scolastico e universitario non dovrebbe risultare slegato da quello del lavoro. Le ragioni del mancato funzionamento delle agenzie risiedono a suo avviso nella circostanza che esse si rivolgono prevalentemente ad un mercato locale, mentre sarebbe necessaria una banca dati nazionale. Ulteriori ragioni sono riconducibili alla frammentazione della domanda di lavoro ed al conseguente *deficit* formativo, alla mancanza di fiducia da parte delle imprese ed all'esistenza, specie nel centro sud, di una forte illegalità diffusa. In questo quadro, la sua organizzazione richiede una maggiore responsabilità sociale, un cambio di marcia da parte delle stesse agenzie e l'adozione di una normativa che favorisca un maggior coordinamento tra settore pubblico e privato.

In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il presidente TREU ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente TREU avverte che, a causa del rinvio dello svolgimento dell'interrogazione n. 3-00385 della senatrice Carlino, la seduta della Commissione, già convocata per domani 3 dicembre, alle ore 15.30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 17.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 2 dicembre 2008

42^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

GRAMAZIO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per gli Ortopedici e traumatologi ospedalieri d'Italia (OTODI), il professor Ernesto Valenti, presidente e il professor Francesco Biggi, vice presidente, e per la Società italiana di ortopedia e traumatologia (SIOT), il professor Pietro Bartolozzi, presidente e il dottor Andrea Piccioli, segretario.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GRAMAZIO comunica che è stata richiesta sia la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso, sia la trasmissione radiofonica per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul trasporto degli infermi e sulle reti di emergenza ed urgenza: audizione di esperti

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 5 novembre scorso.

Il professor BARTOLOZZI, presidente della Società italiana di ortopedia e traumatologia (SIOT), svolge una relazione sulle problematiche dell'emergenza, con particolare riferimento al trasferimento e al primo soccorso del paziente politraumatizzato. Segnala al riguardo la necessità

di realizzare appositi *Trauma Center*, quali strutture ad alta qualificazione professionale in grado di fare fronte a tutte le problematiche derivanti da patologie traumatologiche, di cui purtroppo l'Italia risulta assai carente nel confronto con altri Paesi europei. Dopo aver delineato le caratteristiche *standard* di tali centri, con particolare riguardo alla necessaria collocazione nell'ambito di una struttura ospedaliera e in un più generale contesto di strutture periferiche di prima accoglienza e primo trattamento, osserva come sia indispensabile assicurare la presenza del chirurgo ortopedico, ventiquattr'ore su ventiquattro, nell'ambito di un contesto assistenziale più complesso. In questo quadro, sottolinea tuttavia come una delle principali difficoltà dal punto di vista organizzativo derivi proprio dall'esigenza di dover garantire, per ogni unità di ortopedia, un organico adeguato di specialisti. Preannuncia infine un documento che illustri le considerazioni svolte.

Il professor VALENTI, presidente dell'associazione Ortopedici e traumatologi ospedalieri d'Italia (OTODI) – a integrazione delle considerazioni già svolte dal professor Bartolozzi, e riservandosi di trasmettere alla Commissione un documento illustrativo – esprime preoccupazione per l'elevata disomogeneità presente sul territorio nazionale nel trattamento dell'emergenza traumatologica. Sottolinea, al riguardo, l'esigenza di un rinnovamento nel quadro organizzativo di riferimento, nonché quella di colmare le lacune attualmente esistenti sul fronte assistenziale nelle aree di emergenza e urgenza, un settore finora sottovalutato; osserva inoltre come i medici che vi operano spesso non dispongano, a suo avviso, di una qualificazione professionale consolidata. In proposito, ritiene indispensabile attuare un coordinamento più fattivo tra Università e *Trauma Center*, al fine di individuare percorsi formativi virtuosi in tale direzione. Sottolinea allo stesso tempo l'esigenza di individuare un adeguato sistema di valutazione dei *Trauma Center*, in termini di *outcome* e secondo criteri di qualità, anche ai fini della distribuzione delle risorse finanziarie.

Il professor BIGGI, vice presidente dell'associazione OTODI, illustra talune specifiche problematiche sulla situazione che riguarda la rete di emergenza ed urgenza, soffermandosi in particolare sull'esigenza di individuare un opportuno coordinamento con la rete del 118 attraverso un'adeguata formazione di base di coloro che vi operano: ciò si pone nella prospettiva di una migliore integrazione con le professionalità mediche, anche allo scopo di garantire la centralizzazione del paziente traumatizzato nelle strutture ritenute più confacenti alla gravità della patologia. Osserva come sia, altresì, necessario provvedere a un'adeguata formazione degli specializzandi in merito alla scienza traumatologica, in attuazione della normativa comunitaria intervenuta al riguardo, che impone lo svolgimento di un determinato numero di interventi in ambito traumatologico.

Dopo aver delineato le principali problematiche di ordine assicurativo derivanti dall'aumento del contenzioso medico-legale per presunta *mal-practice* in questo settore, osserva come sia, a suo avviso, necessario as-

sicurare idonei incentivi economici per gli operatori nell'emergenza traumatologica, tenuto conto dell'impossibilità di poter svolgere attività libero-professionale *intramoenia*, anche in forma allargata, sottolineando al contempo l'esigenza di prevedere adeguati meccanismi di ordinaria gestione di bilancio per i *Trauma Center*.

Si apre il dibattito.

Il senatore SACCOMANNO (*PdL*), relatore per l'area traumatologica dell'indagine conoscitiva in titolo, chiede agli intervenuti in audizione una valutazione in merito all'opportunità di prevedere percorsi di formazione, nell'ambito delle specializzazioni interessate, specificamente dedicati all'emergenza urgenza, realizzati a integrazione della formazione generale, affinché non sia pregiudicata la completezza della preparazione. Sollecita una riflessione in merito ai profili concernenti il contenzioso e all'esigenza di garantire maggiori tutele attraverso il sistema assicurativo. Chiede inoltre se si ritenga opportuno approntare astanterie dedicate per i pazienti politraumatizzati ovvero se si consideri preferibile l'opzione a favore di letti dedicati a tale tipologia di pazienti nell'ambito delle strutture di terapia intensiva, con la presenza e sotto la responsabilità di un medico ortopedico. Infine, sollecita suggerimenti in merito all'interazione e integrazione tra il servizio 118 e i *Trauma Center*.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*), nell'esprimere apprezzamento per le relazioni svolte, pone quesiti in ordine ai percorsi formativi previsti al livello comunitario per le scuole di specializzazione e chiede altresì una valutazione sulle possibili misure di contenimento del contenzioso medico-legale in termini di deterrenza dall'azione legale, tenuto conto del persistere di preoccupanti forme di pregiudizio che inibiscono il sereno esercizio della professione sanitaria.

Interviene quindi il presidente GRAMAZIO, per chiedere se – ad avviso degli auditi – sia opportuno realizzare iniziative di formazione in campo ortopedico per il personale che presta servizio presso il sistema 118.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara concluso il dibattito.

Il professor BARTOLOZZI, rispondendo ai quesiti formulati nel corso del dibattito, sottolinea le difficoltà di una diagnosi corretta all'insorgere dell'emergenza: considera pertanto necessario garantire, in spazi idonei, una fase di osservazione volta a individuare i casi che richiedono l'accesso al *Trauma Center*, indirizzando invece i restanti pazienti nei reparti competenti. Quanto alla formazione, egli ritiene che la flessione nelle iscrizioni alle scuole di specializzazione di ortopedia sia causata principalmente dai maggiori rischi di contenzioso per *malpractice* connessi all'e-

servizio di tale professione. Segnala le iniziative in atto finalizzate ad assicurare uniformità alla formazione in questa specializzazione e il suo adeguamento ai parametri europei e sottolinea l'esigenza di garantire convenzioni tra Università e strutture ospedaliere, che consentano agli specializzandi l'acquisizione della necessaria pratica, ai fini della completezza e della qualità della formazione. Ricorda, infine, le legislazioni di alcuni Paesi europei, che hanno consentito la drastica contrazione del contenzioso attraverso la previsione di Commissioni Regionali cui è affidata una funzione di valutazione delle controversie, con l'ausilio di esperti, al fine di distinguere i casi in cui si riscontra la colpa del professionista da quelli in cui ricorre – ad esempio – un elemento di *alea* chirurgica.

Il professor BIGGI ricorda i risultati di una recente analisi sull'attività della centrale operativa del 118 di Milano, segnalando come la maggiore incidenza di eventi infausti – rispetto ai dati riportati ad esempio dalla letteratura specialistica – che si rileva derivi principalmente da errori compiuti nella prima diagnosi di pazienti politraumatizzati: considera quindi fondamentale assicurare una corretta gestione del *triage*, cui dovrebbero essere garantiti locali dedicati, con facile accesso alla diagnostica necessaria per una diagnosi esatta sin dalle prime fasi di assistenza al paziente. Dopo aver ricordato che normalmente il paziente viene stabilizzato nelle strutture di pronto soccorso, per esser poi indirizzato ai competenti reparti, si dichiara favorevole a una gestione unitaria, in un'unica struttura, delle prime fasi dell'emergenza.

Il presidente GRAMAZIO ringrazia gli auditi e i senatori intervenuti, comunicando che i documenti che dovessero essere depositati saranno resi disponibili alla pubblica consultazione, e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 2 dicembre 2008

43^a Seduta*Presidenza del Presidente*

D'ALÌ

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Menia.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1195) Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente D'ALÌ ricorda che nella seduta del 18 novembre scorso la Commissione ha convenuto all'unanimità di sollevare una questione di competenza in ordine al provvedimento in titolo al fine di chiedere la sua assegnazione in sede referente alla 13^a e alla 10^a Commissione riunite. Fa quindi presente che, in attesa della relativa decisione del Presidente del Senato, appare opportuno, data la ristrettezza dei tempi a disposizione della Commissione e l'imminente trasmissione di decreti-legge in scadenza da parte della Camera dei deputati, avviare l'esame in sede consultiva per approfondire i contenuti del provvedimento, fermo restando che ciò ovviamente non pregiudica in alcun modo la possibilità per la Commissione di passare ad esaminarlo in sede referente qualora la decisione del Presidente del Senato dovesse risultare favorevole alla richiesta di un esame in sede referente da parte della 13^a e della 10^a Commissione riunite.

Il relatore, senatore MALAN (*PdL*), riferisce sui contenuti del disegno di legge in titolo soffermandosi sulle disposizioni di interesse della Commissione e rilevando innanzitutto che il comma 1 dell'articolo 3 stabilisce che il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, determina le priorità, le opere e gli investimenti strategici di inte-

resse nazionale, compresi quelli relativi al fabbisogno energetico, attraverso un piano, predisposto dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti e le regioni o province autonome interessate e previa intesa della Conferenza unificata, inserito nel documento di programmazione economico-finanziaria e sottoposto all'approvazione del CIPE.

L'articolo 14, al comma 1, delega il Governo ad adottare entro il 30 giugno 2009, nel rispetto delle norme in tema di valutazione di impatto ambientale e di pubblicità delle relative procedure, uno o più decreti legislativi recanti i criteri per la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione elettrica nucleare e dei sistemi di stoccaggio dei rifiuti radioattivi e del materiale nucleare, nonché la definizione delle misure compensative minime da corrispondere alle popolazioni interessate.

Il comma 2 definisce i principi e criteri direttivi (che si aggiungono a quelli previsti al comma 1) che il Governo è tenuto a rispettare nell'esercizio della delega: previsione della possibilità di dichiarare i siti aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e di protezione; definizione di adeguati livelli di sicurezza dei siti, che soddisfino le esigenze di tutela della salute della popolazione e dell'ambiente; riconoscimento di benefici diretti alle persone residenti e alle imprese operanti nel territorio circostante al sito, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle strutture; previsione delle modalità che i produttori di energia elettrica nucleare devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e per lo smantellamento degli impianti a fine vita; acquisizione di dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca e università; determinazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti, secondo quanto previsto all'articolo 120 della Costituzione; previsione che la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, nonché di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, e lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita siano considerate attività di preminente interesse statale e, come tali, soggette ad autorizzazione unica rilasciata su istanza del soggetto richiedente e previa intesa con la Conferenza unificata; previsione che l'autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni interessate; previsione che le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari già concesse negli ultimi dieci anni dalle autorità competenti di Paesi membri dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (AENOCSE) o dalle autorità competenti di Paesi con i quali siano stati definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare, siano considerate valide in Italia, previa approvazione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare; previsione che gli oneri relativi ai controlli di sicurezza e di radioprotezione siano a titolo oneroso a carico degli esercenti le

attività nucleari; identificazione degli strumenti di copertura finanziaria e assicurativa contro il rischio di prolungamento dei tempi di costruzione per motivi indipendenti dal titolare dell'autorizzazione unica; previsione delle modalità attraverso le quali i produttori di energia elettrica da nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un fondo per il «*decommissioning*»; previsione di opportune forme di informazione diffusa e capillare per le popolazioni coinvolte al fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 14, nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, infrastrutture ed insediamenti produttivi concernenti il settore dell'energia e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 246 del codice dei contratti pubblici. Il comma 4 integra l'articolo 11, comma 4, dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica; l'ordine di precedenza prescritto al gestore della rete di trasmissione nazionale è integrato in modo tale che dopo l'immissione in rete dell'energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili, e prima di quella prodotta da sistemi di cogenerazione, è inserita l'energia nucleare prodotta sul territorio nazionale. Il comma 5 prevede che il Governo possa adottare disposizione integrative o correttive dei decreti legislativi entro un anno dalla loro entrata in vigore, nel rispetto delle medesime modalità di adozione dei provvedimenti e dei medesimi principi e criteri direttivi, mentre il comma 6, oltre a stabilire che dall'attuazione delle norme non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, precisa che ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 15 prevede, al comma 1, che con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente, e sentite le Commissioni parlamentari competenti, siano definite le tipologie degli impianti di produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale, nonché le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione e di esercizio degli impianti. Il comma 2 prevede inoltre l'adozione da parte del CIPE di una delibera, su proposta del Ministro per lo sviluppo economico, volta a individuare, senza nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica, i criteri e le misure atti a favorire la costituzione di consorzi per lo sviluppo e l'utilizzo degli impianti di cui al comma 1, formati da soggetti produttori di energia elettrica, da soggetti industriali anche riuniti in consorzi ed eventualmente, in quota minoritaria, dalla Cassa depositi e prestiti.

L'articolo 16 contempla varie misure volte a garantire la sicurezza ed il potenziamento del settore energetico, in particolare il comma 1 dispone che per lo svolgimento dei servizi specialistici in campo energetico le amministrazioni pubbliche possono rivolgersi al Gestore dei Servizi Elettrici

S.p.A e alle sue controllate – che adeguano conseguentemente gli statuti societari – secondo modalità stabilite con atto di indirizzo del Ministro dello sviluppo economico. Il comma 2 prevede la soppressione del fondo bombole metano, dell’Agenzia nazionale delle scorte petrolifere e della Cassa conguaglio per il settore elettrico. Il comma 3 attribuisce le funzioni esercitate dal fondo bombole metano e dall’Agenzia nazionale delle scorte petrolifere alla Cassa conguaglio GPL, mentre il comma 4 attribuisce le funzioni e i compiti attribuiti alla Cassa conguaglio per il settore elettrico all’Acquirente Unico S.p.A, fatta eccezione per le attività di accertamento e verifica di natura tecnica, trasferite al Gestore dei servizi elettrici S.p.A. Con il comma 5 si precisa che i soggetti ai quali sono devolute le attribuzioni degli enti soppressi succedono a titolo universale agli enti stessi e ne acquisiscono le risorse finanziarie, strumentali e di personale. Il comma 6 demanda ad un atto di indirizzo strategico del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’economia e delle finanze la ridefinizione dei compiti e delle funzioni della Sogin S.p.A. prevedendo le modalità per disporre il conferimento di beni o rami di azienda di Sogin S.p.A. ad una o più società, partecipate dallo Stato in misura non inferiore al 20 per cento, operanti nel settore energetico. Il comma 7 prevede che il Consiglio di amministrazione della Sogin decada alla data di entrata in vigore della nuova disciplina e che entro i successivi trenta giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, siano nominati un Commissario e di due vice-Commissari. Il comma 8 prevede che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni, predisponga un piano straordinario per l’efficienza ed il risparmio energetico entro il 31 dicembre 2009 e lo trasmetta alla Commissione europea. Conseguentemente, il comma 10 sopprime le disposizioni che prevedono l’approvazione e la trasmissione alla Commissione europea di un secondo Piano d’azione nazionale per l’efficienza energetica, entro il 30 giugno 2011. Il comma 9 modifica i criteri di erogazione del Fondo per lo sviluppo delle isole minori, mentre il comma 11 demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, di intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali, l’individuazione di norme, criteri e procedure standardizzate che le amministrazioni responsabili adottano ai fini dell’individuazione delle risorse rinnovabili disponibili e dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio delle diverse tipologie di impianti che utilizzano le fonti rinnovabili di energia, fatti salvi gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici con potenza superiore a 10 MWe. Il comma 12 consente ai comuni di destinare aree appartenenti al proprio patrimonio disponibile alla realizzazione degli impianti per l’erogazione in «conto energia» e dei servizi di «scambio sul posto» dell’energia elettrica prodotta, allo scopo di promuovere l’utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia ed incentivare la costruzione di impianti fotovoltaici. Il comma 13 dispone che le decisioni condominiali riguardanti gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al risparmio energetico e all’u-

tilizzazione delle fonti di energia rinnovabili siano valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali, a condizione che le quote millesimali siano rappresentate dagli intervenuti in assemblea. Il comma 14 apporta una serie di modificazioni alla normativa in materia di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici. Le disposizioni introdotte riguardano, tra l'altro, la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione, la definizione degli interventi che possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività, le modalità di presentazione della stessa, le attribuzioni dei comuni e la procedura per il rilascio del certificato di collaudo finale. Il comma 15 modifica le norme vigenti in materia di sicurezza del sistema elettrico nazionale, aggiungendo alle opere dichiarate di pubblica utilità e soggette ad una autorizzazione unica anche gli interventi di sviluppo ed adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessari all'immissione in rete dell'energia prodotta. Il comma 16 reca una integrale riscrittura dell'articolo 46 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale. La nuova disciplina ridefinisce e semplifica la procedura unica per il rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse, ovvero l'aumento della capacità dei terminali esistenti. Il comma 17 dispone che le nuove norme introdotte si applichino, su richiesta del proponente, ai procedimenti autorizzativi in corso alla data di entrata in vigore della legge. Viene conseguentemente abrogato, dal successivo comma 18, l'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (recante la disciplina del procedimento di autorizzazione per l'uso ed il riutilizzo di siti industriali per la sicurezza e l'approvvigionamento strategico per l'energia), fatta salva una eccezione. Il comma 19 introduce una nuova disciplina per il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, che è rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali e regionali interessate, e consente lo svolgimento di attività di prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, ed ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti. La perforazione del pozzo esplorativo, la costruzione degli impianti e delle opere anche infrastrutturali connesse, sono inoltre dichiarati di pubblica utilità e la relativa autorizzazione è concessa, previa valutazione di impatto ambientale, da parte dell'Ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente. Ai sensi del comma 20 le disposizioni di cui al comma 18 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della nuova legge, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura per il rilascio dell'intesa da parte della regione competente. Con il comma 21, è soppresso il Comitato centrale metrico e il comma 22 dispone che il Ministero dello sviluppo economico possa rivolgersi agli istituti metrologici primari, ovvero ad istituti universitari, con i quali stipula convenzioni, in tutti i casi in cui sia prevista l'acquisizione del parere tecnico del Comitato centrale metrico. Il

comma 23 prevede che le attività di analisi e statistiche nel settore dell'energia, previste dalla proposta di regolamento COM(2006)850 definitivo, nonché sull'avvio e il monitoraggio dell'attuazione della strategia energetica nazionale sono effettuate dal Ministero dello sviluppo economico senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 17 istituisce e disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare, quale autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e l'autorizzazione ai fini della sicurezza delle attività concernenti gli impieghi pacifici dell'energia nucleare, la gestione e la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari, la protezione dalle radiazioni, nonché le funzioni e i compiti di salvaguardia degli impianti e dei materiali nucleari, comprese le loro infrastrutture e la logistica.

L'articolo 18 affida in esclusiva la gestione economica del mercato del gas naturale al Gestore del mercato elettrico, che lo organizza secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza. A tal fine il Gestore predispone la disciplina del gas naturale, poi approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Il Gestore assume la gestione del mercato del gas naturale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della nuova legge. I commi 3 e 4 definiscono il regime delle garanzie prestate a copertura delle obbligazioni assunte dagli operatori ammessi ai mercati organizzati e gestiti dal Gestore del mercato elettrico.

L'articolo 19, introdotto nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, allo scopo di garantire il funzionamento dell'istituendo Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), destina ai capitoli di bilancio già intestati – alla data dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 112 del 2008 – all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici le somme assegnate, nella misura stabilita nell'anno 2008, all'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare, nonché all'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

L'articolo 20 istituisce, sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (che viene designata con la medesima sigla – ENEA – dell'ente da sopprimere), ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca ed alla innovazione tecnologica nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, con particolare riguardo ai settori nucleare e dello sviluppo economico sostenibile.

L'articolo 21, modificato nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, prevede la predisposizione, da parte del CIPE, di un Piano operativo per la promozione dell'innovazione nel settore energetico e demanda al Ministro dello sviluppo economico l'attuazione delle disposizioni relative alla ricerca e allo sviluppo di sistema elettrico.

L'articolo 22, introdotto durante l'esame presso la Camera, prevede la possibilità, per il Ministero della difesa, di utilizzare con varie modalità

gli immobili in uso alle Forze armate al fine di installarvi impianti energetici.

L'articolo 23 integra l'allegato III, lettera z), della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006. L'allegato III reca l'elenco dei progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai quali si applicano le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC). Con la modifica, la competenza delle regioni viene limitata agli elettrodotti aerei (e non più a tutti gli elettrodotti, come nel testo vigente) per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kW con tracciato di lunghezza superiore a 10 km.

L'articolo 24 devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza del TAR del Lazio, sede di Roma, tutte le controversie concernenti le procedure e i provvedimenti della pubblica amministrazione in materia di energia.

L'articolo 25, introdotto nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, modifica il decreto legislativo n. 152 del 2006, introducendo tra i progetti di competenza statale soggetti a procedure di VIA e VAS gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare. Si limita la competenza regionale ai soli impianti eolici per la produzione di energia elettrica situati sulla terraferma; inoltre, si incrementa l'incentivazione della fonte eolica *offshore* mediante l'innalzamento (da 1,1 a 1,6) del coefficiente previsto, ai fini del rilascio dei certificati verdi, dalla legge finanziaria per il 2008.

Sottolinea, infine, l'esigenza di dare attuazione alla previsione, contenuta nel decreto legislativo n. 387 del 2003, dell'emanazione delle linee guida in materia di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e in particolare di impianti eolici.

Si apre quindi la discussione.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) osserva che, malgrado quanto sostenuto dal Governo, appare assai difficile immaginare che i previsti impianti nucleari di terza generazione possano essere realizzati senza oneri a carico dello Stato e senza dover affrontare rilevanti problemi di sicurezza e di impatto ambientale; piuttosto si dovrebbe riflettere sul fatto che la ricerca sul nucleare di quarta generazione permetterà nell'arco di un decennio di migliorare notevolmente la sicurezza degli impianti, oltre che di ridurre significativamente i costi di realizzazione degli stessi.

Suscita poi grandi perplessità la scelta di qualificare aree di interesse strategico nazionale i siti destinati ad ospitare le centrali nucleari e di prevedere per la costruzione di tali centrali un'autorizzazione unica, secondo una logica emergenziale che conduce a prevedere anche, in modo assolutamente miope, l'esercizio di poteri sostitutivi per superare l'eventuale dissenso di una regione.

Il Governo dovrebbe chiarire se sarà effettivamente convocata quella Conferenza nazionale per l'energia che era stata prevista con il decreto-legge n. 212 del 2008 come un passaggio fondamentale in vista della definizione della strategia energetica nazionale.

Dopo aver rilevato che non si comprendono le ragioni che hanno indotto il Governo a commissariare la Sogin S.p.A., ricorda che la sua parte politica, che si è battuta alla Camera affinché venisse istituita l'Agenzia per la sicurezza nucleare, deve oggi rimarcare che le risorse al riguardo stanziare dal comma 16 dell'articolo 17 non appaiono in grado di fornire garanzie circa il futuro di tale agenzia. In ordine poi alla promozione dell'innovazione nel settore energetico, non è dato comprendere perché mai l'articolo 21 faccia riferimento esclusivamente al nucleare e al sequestro e allo stoccaggio di CO₂.

Segnala, infine, all'attenzione della Commissione il comma 7 dell'articolo 3, che stabilisce che nelle strutture turistico-ricettive all'aperto (come campeggi o villaggi vacanze) non costituiscono in alcun caso attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici, le installazioni ed i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento, collocati, anche in via permanente, nel perimetro delle strutture turistico-ricettive regolarmente autorizzate, purché ottemperino alle specifiche condizioni strutturali e di mobilità stabilite con legge regionale. Pur non essendo pregiudizialmente contrario a tale disposizione, ritiene che essa dovrebbe essere formulata in modo migliore al fine di scongiurare il rischio di favorire l'indiscriminato proliferare di strutture al di fuori dell'ambito di operatività delle autorizzazioni edilizie e paesaggistiche.

Il senatore ORSI (*PdL*) rileva che nel valutare la disciplina recata dal disegno di legge in esame in tema di energia nucleare non si può prescindere dal considerare che il centro-destra si è presentato alle elezioni declinando il tema del ricorso al nucleare con scelta strategica e punto fondamentale del programma di Governo.

Ricorda quindi che circa 20 milioni di italiani vivono ad una distanza di potenziale rischio da centrali nucleari straniere senza però beneficiare dei vantaggi economici indubbiamente connessi al ricorso al nucleare e fa presente che il comma 1 dell'articolo 14, nel delegare il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti i criteri per la disciplina della localizzazione di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, pone espressamente il vincolo del rispetto delle norme in tema di valutazione di impatto ambientale e di pubblicità delle relative procedure.

Dopo aver osservato che le funzioni sinora svolte dalla Sogin S.p.A. saranno svolte dalla Agenzia per la sicurezza nucleare, rileva che non appare minimamente criticabile la scelta di prevedere l'autorizzazione unica e la qualifica di siti di interesse strategico nazionale per gli impianti nucleari, giacché proprio le caratteristiche di tali impianti impongono il ricorso a procedure e qualificazioni peculiari soprattutto al fine di garantire la sicurezza dei siti. Piuttosto, occorrerebbe sforzarsi di configurare in

modo assolutamente soddisfacente le misure in favore delle collettività e dei territori che ospiteranno gli impianti nucleari.

Il tema dell'efficienza e del risparmio energetico non può essere considerato soltanto sotto il profilo ambientale, sussistendo rilevantissimi aspetti connessi allo sviluppo economico e produttivo che non possono essere ignorati e che legittimano le competenze al riguardo riconosciute al Ministero dello sviluppo economico.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare**

Martedì 2 dicembre 2008

3ª Seduta

Presidenza del Presidente
Giuseppe PISANU

La seduta inizia alle ore 11,15.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente)

Esame del Regolamento interno, ai sensi dell'articolo 7, comma 1 della legge del 4 agosto 2008, n. 132

Il PRESIDENTE ricorda che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione odierna ha convenuto unanimemente sulla proposta di regolamento che viene sottoposta alla Commissione.

Avverte che, non risultando presentati emendamenti, si procederà alla votazione dei singoli articoli e del testo nel suo complesso.

La Commissione approva all'unanimità e senza discussione gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 della proposta di regolamento.

Sull'articolo 7, relativo alle funzioni dell'Ufficio di Presidenza, intervengono per chiedere chiarimenti il senatore LUMIA e i deputati DI PIETRO e TASSONE.

Dopo la risposta del PRESIDENTE, l'articolo 7 della proposta di regolamento viene approvato all'unanimità.

La Commissione approva all'unanimità e senza discussione gli articoli 8 e 9 della proposta di regolamento.

Sull'articolo 10, relativo al numero legale, interviene per una richiesta di chiarimenti il deputato DI PIETRO.

Dopo la risposta del PRESIDENTE, l'articolo 10 della proposta di regolamento viene approvato all'unanimità.

La Commissione approva all'unanimità e senza discussione gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 della proposta di regolamento.

Sull'articolo 23, relativo alle collaborazioni esterne, si svolge un ampio dibattito con interventi del senatore LUMIA, del deputato DI PIETRO, del deputato GARAVINI, del senatore VIZZINI, dei deputati NAPOLI e D'IPPOLITO, dei senatori MARITATI, SERRA e CARUSO, del deputato LUSSANA, del senatore LUMIA, dei deputati GRANATA e PAPA, dei senatori SALTAMARTINI, CARUSO e LI GOTTI e del deputato DI PIETRO.

Dopo la risposta del PRESIDENTE, l'articolo 23 della proposta di regolamento viene approvato a maggioranza, con l'astensione del deputato DI PIETRO.

La Commissione approva all'unanimità e senza discussione l'articolo 24 della proposta di regolamento.

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione il testo del regolamento interno nel suo complesso, pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

La Commissione approva all'unanimità.

Comunicazioni del Presidente

Il PRESIDENTE svolge alcune comunicazioni introduttive al dibattito (che sono integralmente pubblicate nel resoconto stenografico della seduta).

Comunica quindi alcune decisioni assunte dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi nella riunione del 27 novembre e in quella odierna.

Informa che l'Ufficio di Presidenza ha deciso di avvalersi di parte delle risorse stanziare per il corrente esercizio finanziario per attivare, entro il corrente mese, alcune consulenze temporanee con vari enti e istituti di ricerca per l'effettuazione, anche in collaborazione tra loro, di tre studi di approfondimento su tematiche attinenti alle competenze della Commissione e per l'avvio dell'attività della medesima.

Comunica quindi che l'Ufficio di Presidenza ha convenuto che la Commissione possa continuare ad avvalersi, per assicurare la gestione e la tenuta dell'archivio, della collaborazione dei militari della Guardia di Finanza, Fernando Antonio Bellisario, luogotenente, Antonio Giugliano, maresciallo capo, Daniele Ranucci, maresciallo capo, e Nicola Anguilano, vicebrigadiere, i quali sono in forza al nucleo Commissioni parlamentari di inchiesta della Guardia di Finanza.

Da infine conto del programma delle prossime audizioni.

Sulle comunicazioni del Presidente intervengono i deputati DI PIETRO e LUSSANA e il senatore VIZZINI.

Sui lavori della Commissione

Intervengono il senatore CARUSO, sull'acquisizione del patrimonio documentale delle precedenti Commissioni antimafia; il senatore LUMIA, sulla tempestiva costituzione di un ufficio stampa; il senatore GARRAFFA, per sollecitare un intervento del Presidente in relazione ad atti intimidatori ai danni di amministratori locali nella provincia di Palermo; il deputato GARAVINI, per chiedere il materiale informativo della Commissione anche in formato elettronico.

Il PRESIDENTE fornisce chiarimenti in merito alle questioni sollevate.

Avverte infine che il dibattito sulle sue comunicazioni avrà luogo in una seduta che verrà successivamente convocata.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,20.

TESTO DEL REGOLAMENTO INTERNO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

TITOLO I

NORME APPLICABILI

Art. 1.

(Norme applicabili)

1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e per le finalità stabiliti dalla legge 4 agosto 2008, n. 132, di seguito denominata «legge istitutiva». Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente regolamento e, per quanto non disciplinato, le disposizioni contenute nel Regolamento del ramo del Parlamento al quale appartiene il Presidente della Commissione.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Composizione e durata)

1. La Commissione, composta secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge istitutiva, resta in carica nel pieno esercizio dei suoi poteri per tutta la durata della XVI legislatura, fino alla prima riunione delle nuove Camere.

2. In caso di scioglimento anticipato di una sola Camera, si provvede al rinnovo dei componenti appartenenti alla Camera disciolta secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge istitutiva.

3. Il Presidente nomina i componenti dei Comitati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge istitutiva sulla base della designazione dei Gruppi presenti in Commissione.

Art. 3.

(Sostituzione dei componenti della Commissione)

1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo o di cessazione del mandato parlamentare, i componenti della Commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 2 della legge istitutiva.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti la Commissione.

Art. 4.

(Partecipazione alle sedute della Commissione)

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione per i componenti della segreteria di cui all'articolo 22 e dei collaboratori esterni di cui all'articolo 23, e salvo quanto disposto dagli articoli 14 e 15.

Art. 5.

(Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai Vice Presidenti e dai Segretari.

2. Il Presidente convoca alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti designati dai Gruppi nei casi previsti dal presente Regolamento e ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di Gruppo.

Art. 6.

(Funzioni del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari)

1. Il Presidente della Commissione la rappresenta, la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni secondo le norme del presente Regolamento. Formula di concerto con i rappresentanti dei Gruppi e dirama l'ordine del giorno delle sedute. Dispone le spese di ordinaria amministrazione. Convoca l'Ufficio di Presidenza con le procedure di cui all'articolo 9. Esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento.

2. I Vice Presidenti sostituiscono, su sua delega, il Presidente in caso di assenza o di impedimento. In caso di dimissioni del Presidente, allo scopo di procedere all'elezione del nuovo Presidente, la Commissione è

convocata dal Vice Presidente eletto con il maggior numero di voti. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e sovrintendono alla redazione del processo verbale.

3. Nei casi di necessità ed urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, riferendo entro due giorni all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Art. 7.

(Funzioni dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, predispone il programma ed il calendario dei lavori della Commissione. Il programma ed il calendario sono comunicati alla Commissione: qualora nell'Ufficio di Presidenza non si raggiunga un accordo unanime, essi sono predisposti dal Presidente, inserendovi le proposte prevalenti nonché quelle in minoranza in rapporto alla consistenza dei Gruppi consenzienti. Sulla comunicazione è consentito l'intervento di un commissario per Gruppo, per non più di cinque minuti.

2. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, esamina le questioni, sia di merito sia procedurali, che sorgano nel corso dell'attività della Commissione, alla quale riferisce.

3. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, propone alla Commissione la costituzione dei Comitati di cui all'articolo 3 della legge istitutiva.

4. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, delibera sulle spese inerenti all'attività della Commissione, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, rimesse alle determinazioni del Presidente della Commissione ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del presente Regolamento.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 8.

(Convocazione della Commissione)

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva. La convocazione e l'ordine del giorno sono stampati e pubblicati, salvo diversa deliberazione nell'ipotesi di seduta segreta.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente

con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno due giorni prima della seduta. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta.

3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un quarto dei componenti. In tal caso il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.

Art. 9.

(Ordine del giorno delle sedute)

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei due terzi dei presenti.

2. Coloro che intendano fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste alla Commissione su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, devono previamente informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi. Il Presidente può far trattare l'argomento all'inizio della seduta oppure differisce tali interventi al termine della seduta, qualora la trattazione immediata sia di pregiudizio per il normale svolgimento dei lavori. La Commissione delibera, a maggioranza assoluta dei presenti, l'iscrizione e la trattazione nella stessa seduta o in altra successiva.

Art. 10.

(Numero legale)

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di un terzo dei componenti, salvo quanto stabilito all'articolo 11, comma 2.

2. La Presidenza non è obbligata a verificare se la Commissione sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando la Commissione stessa stia per procedere ad una votazione.

3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per venti minuti. Qualora alla ripresa sia nuovamente accertata, ai sensi del comma precedente, la mancanza del numero legale, il Presidente toglie la seduta, annunciando la data e l'ora della seduta successiva, con lo stesso ordine del giorno della seduta che è stata tolta.

Art. 11.

(Deliberazioni della Commissione)

1. A meno che non sia richiesta una maggioranza speciale, le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti, com-

putandosi a tal fine anche gli astenuti. In caso di parità di voti la proposta s'intende respinta.

2. Per le deliberazioni relative all'approvazione delle relazioni di cui all'articolo 20 ovvero per l'elezione di membri dell'Ufficio di Presidenza, salvo quanto disposto dall'articolo 2 della legge istitutiva, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.

3. La Commissione vota normalmente per alzata di mano, a meno che quattro commissari richiedano la votazione nominale o dieci commissari chiedano lo scrutinio segreto. I firmatari di una richiesta di votazione qualificata sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

4. La richiesta, anche verbale, di cui al comma 3, deve essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato la Commissione a votare per alzata di mano. Se il numero dei richiedenti la votazione nominale o lo scrutinio segreto presenti in Commissione è inferiore a quello previsto dal comma 3, la richiesta s'intende ritirata.

5. Quando si verificano irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

Art. 12.

(Pubblicità dei lavori)

1. Di ogni seduta della Commissione è redatto il resoconto stenografico che, salvo diversa disposizione della Commissione, viene pubblicato negli Atti parlamentari.

Di ogni seduta si pubblica altresì, salvo che la Commissione disponga altrimenti, un resoconto sommario contenente l'indicazione degli argomenti trattati, degli oratori intervenuti e delle decisioni adottate.

2. All'inizio di ogni seduta il Presidente può stabilire che sia attivato l'impianto audiovisivo a circuito interno.

3. Nel corso della medesima seduta, il Presidente può disporre, apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente, la forma di pubblicità di cui al comma 2.

4. Relativamente a singoli documenti, notizie e discussioni, la Commissione può stabilire che i propri componenti siano vincolati al segreto, anche per periodi determinati di tempo.

5. Delle sedute della Commissione e dell'Ufficio di Presidenza si redige il processo verbale di cui è data lettura nella successiva seduta. Se non vi sono osservazioni, esso si intende approvato.

6. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può decidere di riunirsi in seduta segreta, su richiesta del Presidente o di un decimo dei componenti.

TITOLO IV
MODALITÀ PROCEDURALI
E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

Art. 13.

(Poteri e limitazioni nello svolgimento dell'inchiesta)

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

2. La Commissione può apporre il segreto funzionale su atti o documenti da essa formati o acquisiti.

3. La Commissione può affidare ai Comitati di cui all'articolo 3 della legge istitutiva compiti particolari su oggetti e anche per tempi determinati.

4. I Comitati non possono compiere atti che richiedano l'esercizio dei poteri dell'autorità giudiziaria. Essi riferiscono semestralmente alla Commissione in ordine alle risultanze della loro attività di acquisizione conoscitiva. Gli atti formati e la documentazione raccolta sono acquisiti all'inchiesta. La partecipazione dei collaboratori esterni di cui all'articolo 23 alle riunioni dei Comitati è disposta dai coordinatori.

Art. 14.

(Attività istruttoria)

1. Oltre che mediante le indagini e gli esami di cui al comma 1 dell'articolo 13, la Commissione può acquisire documentazione, notizie ed informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante libere audizioni.

2. I Parlamentari, i membri del Governo ed i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nella forma dell'audizione libera.

3. Le persone sottoposte ad indagini o imputate in procedimenti penali ovvero proposte o sottoposte all'applicazione di misure di prevenzione per fatti che formano oggetto dell'inchiesta o ad essi connessi sono sentite liberamente ed hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Art. 15.

(Esame di testimoni e confronti)

1. La Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti, la cui testimonianza sia ritenuta utile per lo svolgimento e la conclusione dell'inchiesta. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Il Presidente della Commissione avverte i testimoni dell'obbligo di dire tutta la verità e li avverte altresì delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti.

3. Le domande sono rivolte ai testimoni, o alle persone ascoltate nella forma della libera audizione, dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente, che ne valuta l'ammissibilità.

4. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti fra persone già ascoltate.

Art. 16.

*(Convocazione di persone
che debbono essere sentite liberamente e di testimoni)*

1. Le persone che debbono essere sentite liberamente sono convocate mediante ogni mezzo ritenuto idoneo.

2. I testimoni sono convocati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per mezzo della polizia giudiziaria. Se il testimone, regolarmente convocato, si rifiuta o omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può disporre l'accompagnamento coattivo ai sensi dell'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. Ai testimoni e alle persone ascoltate nella forma dell'audizione libera sarà sottoposto, appena possibile, il resoconto stenografico della loro deposizione, perché lo sottoscrivano. Delle eventuali richieste di rettifica e fatta menzione in calce al resoconto e di esse il Presidente informa la Commissione per gli opportuni provvedimenti.

Art. 17.

(Falsa testimonianza)

1. Ove emergano indizi di mendacio o di reticenza a carico della persona convocata come teste, il Presidente, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detto comportamento, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso all'autorità giudi-

ziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione.

Art. 18.

(Denuncia di reato)

1. Il Presidente informa l'autorità giudiziaria di tutti i casi di violazione del segreto apposto dalla Commissione in ordine a notizie, atti e documenti. Di tale informativa è data comunicazione alla Commissione.

2. Se del fatto viene indicato quale autore uno dei componenti della Commissione, il rapporto è trasmesso anche al Presidente della Camera di appartenenza.

3. Qualora taluno dei Commissari sia raggiunto da una informazione di garanzia per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso o concorso in esso, il Presidente, ricevutane notizia, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

Art. 19.

(Archivio della Commissione)

1. L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, anche su proposta del Comitato sul regime degli atti, definisce i criteri generali per la classificazione degli atti e dei documenti, anche al fine di stabilire la riproducibilità e la trasmissione alle autorità richiedenti. Della relativa delibera è data comunicazione alla Commissione.

2. Qualunque atto o documento che pervenga alla Commissione è immediatamente protocollato a cura dell'ufficio di Segreteria. Al momento dell'acquisizione dell'atto o del documento da parte dell'ufficio di Segreteria, il Presidente ne determina il regime di classificazione e ne dà comunicazione all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

3. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. Il Presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune, d'intesa con i Presidenti delle due Camere.

4. La Commissione cura l'informatizzazione dei propri documenti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge istitutiva.

5. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari, dai collaboratori esterni di cui al successivo articolo 23 e dal personale amministrativo addetto specificamente ed esclusivamente alla Commissione.

6. Nel caso di atti, delibere e documenti classificati come segreti, non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarne copia, fermo restando

quanto previsto dalla legge istitutiva per l'informatizzazione. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.

Art. 20.

(Relazioni al Parlamento)

1. Allorché la Commissione riferisce al Parlamento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera o), della legge istitutiva, il Presidente predispone una proposta di relazione ovvero incarica uno dei componenti di predisporla. La proposta viene illustrata dal Presidente o dal relatore in apposita seduta. Fino a quando non è illustrato alla Commissione, il documento non può essere divulgato. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

2. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

Art. 21.

(Pubblicità di atti e documenti)

1. La Commissione delibera se e quali atti e documenti possono essere pubblicati nel corso dei suoi lavori.

2. Contestualmente alla presentazione della relazione conclusiva, la Commissione decide direttamente, o anche a mezzo del Comitato di cui all'articolo 19, comma 1, quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta devono essere pubblicati.

3. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta vengono versati nell'archivio storico del ramo del Parlamento cui appartiene il Presidente della Commissione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Art. 22.

(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione)

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e di un adeguato personale assegnati dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica, nei limiti di quanto stabilito dal-

l'articolo 7 della legge istitutiva. Il Presidente concorda con l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, la richiesta di incremento delle spese di cui all'articolo 7 della legge istitutiva, dandone comunicazione alla Commissione.

3. La Commissione dispone di un apposito fondo per le spese di ordinaria amministrazione. Le decisioni di spesa della Commissione sono comunicate all'Amministrazione di competenza che procede a ripartire i relativi oneri tra i due rami del Parlamento.

Art. 23.

(Collaborazioni esterne)

1. Al fine di consentire alla Commissione di avvalersi di tutte le collaborazioni ritenute necessarie per il migliore espletamento della sua attività, il Presidente concorda con l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, le relative deliberazioni. I nominativi dei collaboratori esterni sono comunicati alla Commissione. Con le medesime modalità si procede in caso di revoca dell'incarico.

2. I collaboratori esterni assumono l'incarico prestando giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto in relazione ad atti, documenti di cui all'articolo 5, comma 1, della legge istitutiva, nonché in ordine alle notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio della loro attività. Svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del Presidente.

3. La Commissione può altresì avvalersi, per l'espletamento degli atti e delle indagini di sua competenza, di un nucleo di agenti e funzionari o ufficiali delle forze dell'ordine.

4. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, può deliberare di corrispondere ai collaboratori esterni a tempo pieno un compenso adeguato all'incarico conferito.

5. Il rimborso delle spese è riconosciuto ai collaboratori esterni esclusivamente in relazione allo svolgimento di compiti ad essi specificamente assegnati. Tale rimborso afferisce di norma alle spese, debitamente documentate, aventi ad oggetto l'alloggio e il trasporto, nonché la ristorazione fruita presso le strutture delle Camere.

6. Il Presidente della Commissione può disporre che i collaboratori assistano alle sedute della Commissione.

7. L'attribuzione di compensi e il riconoscimento del rimborso delle spese ai collaboratori esterni sono deliberati dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, su proposta del Presidente.

Art. 24.

(Modifiche al regolamento della Commissione)

1. Ciascun componente della Commissione può proporre la modifica delle norme del presente regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. Il testo e la relazione del proponente sono stampati e distribuiti agli altri componenti della Commissione.

2. Si applicano alla discussione le norme contenute nel titolo III del presente Regolamento.

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Martedì 2 dicembre 2008

26ª Seduta

Presidenza del Presidente
Francesco RUTELLI

La seduta inizia alle ore 11,40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE, dopo aver informato il Comitato in ordine allo schema di regolamento concernente l'Ufficio della Corte dei conti distaccato presso il DIS, svolge talune comunicazioni sui lavori del Comitato.

Intervengono i deputati BRIGUGLIO e ROSATO, che si soffermano in particolare su alcuni aspetti della relazione semestrale trasmessa dal DIS, il deputato FIANO, il senatore PASSONI, il deputato COTA e il senatore ESPOSITO.

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, dello schema di regolamento di modifica del D.P.C.M. 1º agosto 2008, n. 1, concernente l'ordinamento del personale addetto al DIS e ai Servizi di informazione per la sicurezza

Prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 20 novembre.

Il presidente RUTELLI illustra una proposta di parere.

La seduta, sospesa alle ore 13,30, è ripresa alle ore 18,35.

Il Comitato approva all'unanimità la proposta di parere illustrata dal Presidente.

La seduta termina alle ore 18,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sugli infortuni sul lavoro
con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

Martedì 2 dicembre 2008

10ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOFANI

indi del Vice Presidente
NEROZZI

Intervengono per la CGIL la dottoressa Paola Agnello Modica e il dottor Sebastiano Calleri; per la CISL il dottor Renzo Bellini e il dottor Luciano Barbato; per la UIL il dottor Paolo Carcassi e la dottoressa Gabriella Galli; per la UGL il dottor Nazzareno Mollicone, la dottoressa Maria Fazio e il dottor Stefano Romagnoli; per la CISAL i signori Dino Antonio Carola e Pasquale Fiore; per la CIDA il dottor Giorgio Corradini, il dottor Alberto Sartoni, il dottor Umberto Immacolato e il dottor Pasquale Michiensi; per la CIU il geometra Giuseppe Janne e la dottoressa Giovanna Cucchiara; per la CONFESAL il dottor Francesco Cagnasso; per la CONFEDIR il dottor Massimo Fiaschi e l'avvocato Luca Abbatelli; per la CUB il dottor Pierluigi Sostaro e il dottor Cataldo Di Napoli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TOFANI avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta e propone altresì di attivare, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento interno della Commissione, il circuito audiovisivo.

La Commissione conviene su tale proposta.

Audizione delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, UGL, CIDA, CISAL, CIU, CONFEDIR, CONFDIRSTAT, DIRSTAT, CONFSAL, CUB, FABI e SINPA

Il Presidente TOFANI, dopo un breve indirizzo di saluto, introduce l'audizione in titolo.

Prende quindi la parola il dottor CARCASSI, in rappresentanza della UIL, il quale esprime una valutazione ampiamente positiva del nuovo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (cosiddetto «Testo Unico» della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), in quanto detta una disciplina organica, esaustiva e basata su un'ampia condivisione.

Evidenzia tuttavia i problemi legati all'attuazione, che sta registrando una serie di preoccupanti ritardi, come per la Commissione consultiva permanente, il sistema informativo nazionale, il fondo per gli interventi cui all'articolo 52 del Testo Unico. Il Governo inoltre sembra voler introdurre modifiche, ancora non del tutto chiare, che rischiano di indebolire o limitare l'efficacia della normativa: ribadisce pertanto l'importanza del rispetto delle regole, dichiarandosi favorevole a semplificazioni basate sull'avviso comune delle parti sociali, solo a condizione che non si voglia surrettiziamente eliminare o vanificare alcuni istituti qualificanti. Esprime invece contrarietà all'ipotesi di affidare la vigilanza agli organismi bilaterali, mentre sottolinea l'importanza di un forte coordinamento delle attività ispettive e di vigilanza tra i vari enti preposti mantenendo un collegamento con le aziende sanitarie locali.

Il presidente TOFANI segnala che, nell'ambito della Commissione, si è già prevista l'attivazione di gruppi di lavoro su temi specifici, tra i quali la verifica dell'effettiva attuazione del decreto legislativo n. 81 del 2008.

La dottoressa AGNELLO MODICA, in rappresentanza della CGIL, ricorda il recente appello per l'abolizione dell'espressione «morti bianche», ormai storicamente inadeguata. Si sofferma quindi sul Testo Unico, manifestando anch'ella la propria valutazione positiva, insieme al timore che modifiche o rinvii possano ridurne o vanificarne gli effetti, sollecitando invece una piena applicazione. Richiama quindi il fondo di cui all'articolo 52, che stanziava tra l'altro risorse per l'istituzione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Rifacendosi poi alle recenti audizioni del ministro del lavoro Sacconi dinanzi alla Commissione, auspica che la preannunciata centralizzazione delle attività di vigilanza non elimini il fondamentale contributo delle aziende sanitarie locali, chiedendo un rafforzamento del coordinamento. Chiede chiarimenti sulle forme di integrazione tra INAIL e ISPESL, e, soprattutto, sulle modifiche che si vorrebbero introdurre al Testo Unico da parte del Ministero, in aggiunta a quelle derivanti dall'avviso comune delle parti sociali. Auspica inoltre una maggiore attenzione alle fasce deboli del lavoro (donne, immigrati), nonché alle malattie professionali, per

le quali denuncia l'esiguità delle rendite attualmente erogate dall'INAIL. Dichiara infine la disponibilità della propria organizzazione a collaborare con la Commissione e con i futuri gruppi di lavoro.

Il presidente TOFANI conferma la volontà della Commissione di instaurare un rapporto di collaborazione e di confronto stabile con i sindacati e di avvalersi del loro contributo anche rispetto all'attività dei gruppi di lavoro.

Il dottor BELLINI, a nome della CISL, condivide anch'egli il giudizio positivo sul Testo Unico. Dopo aver confermato la propria disponibilità a contribuire anche in futuro ai lavori della Commissione, si sofferma sull'ipotesi del Governo di possibili modifiche alla normativa, sulla base di un avviso comune tra le parti sociali, accettabile solo in vista di una semplificazione delle regole ma non di un loro surrettizio aggiramento.

In tema di vigilanza, pur non opponendosi ad un accentramento delle competenze, sottolinea l'esigenza di mantenere una competenza specifica delle aziende sanitarie locali, che postula una collaborazione anche con le Regioni.

Il senatore NEROZZI osserva che nel nuovo Testo Unico le Regioni sono chiamate ad una duplice competenza: di carattere ispettivo, attraverso i controlli delle aziende sanitarie locali, e di carattere normativo, dovendo emanare ed attuare la disciplina di dettaglio in tema di sicurezza.

Il presidente TOFANI osserva che sulla tematica del riparto delle competenze tra Stato centrale e Regioni in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro la riflessione è tutt'ora aperta, anche in seno alla Commissione.

Il dottor MOLLICONE, in rappresentanza della UGL, condivide il giudizio positivo sul Testo Unico, nonché le preoccupazioni per i forti ritardi nell'attuazione di alcuni istituti, quali i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, la Commissione consultiva e il fondo di cui all'articolo 52. Esprime poi il timore che un ruolo di legislazione concorrente in capo alle Regioni possa determinare ritardi nell'emanazione ed applicazione delle norme.

Il dottor SOSTARO, in rappresentanza della CUB, richiama la novità, nel sistema giudiziario italiano, derivante dalla vicenda processuale della THYSSEN KRUPP di Torino. Esprime poi un giudizio positivo sul Testo Unico, rilevando con preoccupazione i ritardi nell'attuazione di alcune modifiche normative che sembrano voler depotenziare la nuova normativa. Evidenzia il rischio che la mancata rilevazione degli infortuni tra i lavoratori irregolari possa sottostimare il fenomeno rispetto ai dati ufficiali. Segnala inoltre come lo sviluppo di nuove professioni (ad esempio i servizi alla persona) stia determinando anche l'insorgenza di nuove malattie

professionali, rispetto alle quali non vi è adeguata attenzione, anche da parte degli enti competenti quali l'INAIL. Ribadisce infine l'importanza, ai fini di un'effettiva prevenzione, di adeguati investimenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Analoghi investimenti in risorse umane ed economiche sono necessari anche per il potenziamento delle attività ispettive.

Il dottor CORRADINI, in rappresentanza della CIDA, si sofferma sulla questione della semplificazione delle norme sul Testo Unico sulla base di accordi bilaterali sulle parti sociali. Sollecita quindi la necessità di incentivi per investimenti in sicurezza nei luoghi di lavoro. Auspica quindi la creazione di un'Agenzia nazionale per le attività di vigilanza e controllo, in cui far confluire tutti i soggetti attualmente competenti e nel cui ambito istituire anche un Osservatorio nazionale nei luoghi di lavoro.

Il dottor FIASCHI, in rappresentanza della CONFEDIR, si sofferma sui problemi degli infortuni sul lavoro, in particolare nelle piccole e medie imprese, spesso a conduzione familiare, e sull'esigenza di un'adeguata presenza e formazione dei dirigenti d'azienda. Riguardo all'attuazione del Testo Unico, richiama l'esigenza della formazione dei nuovi rappresentanti per i lavoratori per la sicurezza e dell'incremento del numero e della qualità dei controlli, anche mediante la specifica formazione degli ispettori. Si sofferma, poi, sul problema della sicurezza della salute e sicurezza del lavoro all'interno delle pubbliche amministrazioni (ospedali, scuole, università, ecc.). Deposita infine una breve nota agli atti della Commissione.

Il signor FIORE, a nome della CISAL, ai fini del contrasto del fenomeno degli infortuni lavorativi, sottolinea l'importanza delle attività di formazione (in particolare nelle scuole e nelle famiglie) e di quelle ispettive, per le quali occorrono adeguate risorse. Ribadisce l'esigenza di una vera cultura della sicurezza, a tutti i livelli, e di un approccio integrato ai controlli. Critica altresì il decreto legislativo n. 81 del 2008, laddove non definisce chiaramente il ruolo dei vari enti ed i relativi meccanismi di coordinamento. Auspica quindi una forte valorizzazione del ruolo dell'INAIL in questo settore, a cui non ritiene imputabile la responsabilità delle rendite talora troppo basse erogate a seguito di infortunio. Lascia infine agli atti una relazione.

Il presidente TOFANI osserva che il problema del valore delle rendite corrisposte dall'INAIL alle vittime degli infortuni sul lavoro dipende non dall'Istituto, ma dalle normative vigenti, sulle quali si dovrebbe quindi intervenire.

Il dottor CAGNASSO, a nome della CONFSAL, si riserva di inviare una relazione scritta sui temi dell'audizione.

Analogo contributo scritto preannuncia il geometra JANNE, in rappresentanza della CIU.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE ringrazia gli auditi per il loro contributo e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,30.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

Martedì 2 dicembre 2008

26^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente della Commissione
BENEDETTI VALENTINI

La seduta inizia alle ore 14,30.

(1230) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo condizionato e in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore MALAN (*PdL*), nel riferire sul decreto in titolo, richiamate le osservazioni svolte in sede di esame sulla sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza, si sofferma sull'articolo 1, comma 3-*bis*, rilevando l'opportunità che il riferimento agli ulteriori diritti connessi alle azioni detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze sia da intendersi limitato ai diritti già previsti dalla legislazione vigente, non ritenendosi opportuno provvedere, con decreti di natura non regolamentare, alla costituzione di nuovi ulteriori diritti azionari.

Propone quindi un parere non ostativo con osservazioni nei termini indicati.

Il relatore riferisce quindi sugli emendamenti: quanto all'1.32, propone un parere non ostativo, osservando però che la legge di conversione di un decreto-legge non appare la sede propria per disporre l'istituzione di una Commissione bicamerale; sugli emendamenti 4.11 e 5.0.5 propone di

esprimere un parere non ostativo, invitando la Commissione di merito a verificare l'eventuale violazione del principio di uguaglianza a danno dei risparmiatori che non abbiano aderito al consorzio «Patti chiari»; sull'emendamento 5.3 propone un parere non ostativo, a condizione che sia escluso il carattere vincolante del parere del Comitato ivi previsto, in ragione della natura e della composizione del Comitato, che si configura come organo esclusivamente tecnico-consultivo.

Propone infine di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda con le proposte formulate dal relatore.

(1230) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MALAN (*PdL*), dopo aver illustrato il decreto in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore» (n. 48)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore BOSCHETTO (*PdL*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di esprimere osservazioni non ostative, invitando però la Commissione di merito a valutare l'opportunità che, all'articolo 1, comma 3, capoverso «Art. 7-bis», comma 1, sia prevista obbligatoriamente una data certa nella scheda di trasporto, analogamente a quanto lo schema in titolo espressamente prevede per il contratto di trasporto, di cui all'articolo 6, in ragione della fungibilità dei due strumenti.

La Sottocommissione concorda.

(1209) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione su emendamenti. Esame e rinvio. Parere in parte favorevole; in parte non ostativo sugli emendamenti esaminati. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore MALAN (*PdL*) illustra gli emendamenti riferiti ai commi 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 dell'articolo 2 del disegno di legge in

titolo. Sugli emendamenti 2.252, 2.253, 2.254, 2.255, 2.256, 2.260, 2.261, 2.263 e 2.273, propone di esprimere un parere favorevole, in quanto le proposte sono volte a reperire risorse aggiuntive per il trattamento di specificità anche del personale delle Forze di polizia.

Propone un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda con le proposte formulate dal relatore.

Il presidente BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) propone di rinviare ad altra seduta l'esame degli altri emendamenti.

La Sottocommissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

DIFESA (4^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 2 dicembre 2008

2^a Seduta

Presidenza del Presidente
CANTONI

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 10^a Commissione:

(1195) Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

IGIENE E SANITÀ (12^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 2 dicembre 2008

15^a Seduta

Presidenza del Presidente
RIZZI

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alle Commissioni 1^a e 2^a riunite:

(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

III (Affari esteri e comunitari)

della Camera dei deputati

Mercoledì 3 dicembre 2008, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla presidenza italiana del G8 e le prospettive della *governance* mondiale: audizione del ministro degli affari esteri Franco Frattini.

COMMISSIONI 1^a, 5^a e 6^a RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali)

(5^a - Programmazione economica, bilancio)

(6^a - Finanze e tesoro)

Mercoledì 3 dicembre 2008, ore 9

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione (1117).

- CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA. – Nuove norme per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione (316).
-

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE

(10^a - **Industria, commercio, turismo**)
(13^a - **Territorio, ambiente, beni ambientali**)

Mercoledì 3 dicembre 2008, ore 15,30

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, del Regolamento, degli atti comunitari:

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: «Promuovere la dimostrazione in tempi brevi della produzione sostenibile di energia da combustibili fossili» (COM (08) 13 def.) (n. 11).
- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra. (COM (08) 16 def.) (n. 12).
- Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra il 2020. (COM (08) 17 def.) (n. 13).
- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio e recante modifica delle direttive 85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio e delle direttive 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006. (COM (08) 18 def.) (n. 14).
- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. (COM (08) 19 def.) (n. 15)
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: «Due volte 20 per il 2020. L'opportunità del cambiamento climatico per l'Europa». (COM (08) 30 def.) (n. 16).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 3 dicembre 2008, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito del dibattito sulle comunicazioni del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Paolo Bonaiuti in materia di editoria.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

– COMINCIOLI. – Riconoscimento dell'inno ufficiale della Repubblica italiana (5).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO e COMINCIOLI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (202).

– GRILLO. – Inno della Repubblica italiana (204).

– MOLINARI e LUSI. – Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (536).

– e della petizione n. 104 ad essi attinente.

III. Esame del disegno di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BRICOLO ed altri. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione sul riconoscimento dei simboli identitari di ciascuna Regione (865).

DIFESA (4^a)

Mercoledì 3 dicembre 2008, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2008, relativo all'acquisizione di quattro sistemi Tactical unmanned vehicles (TUAV) per esigenze dell'Esercito (n. 41).
- Programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2008, relativo all'acquisizione di sedici elicotteri da trasporto medio dell'Esercito (con l'opzione per ulteriori quattro aeromobili) e del relativo supporto logistico (n. 42).
- Programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2008, relativo all'acquisizione di Small diameter bomb (armamento di caduta leggero) e alla relativa integrazione sul velivolo Tornado (n. 43).
- Programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2008, relativo all'acquisizione di dodici elicotteri, più tre in opzione, nel ruolo CSAR (Combat search and rescue) e di supporto alle operazioni speciali, destinati alla sostituzione degli elicotteri HH3F dell'Aeronautica militare al termine della loro vita operativa (n. 44).
- Programma pluriennale di A/R n. SMD 07/2008, relativo all'acquisizione di velivoli per il pattugliamento marittimo (soluzione interinale) e del relativo supporto tecnico-logistico (n. 45).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, dell'affare:

- Assetto organizzativo della componente tecnico-operativa della Difesa: audizione del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri (n. 34).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 3 dicembre 2008, ore 14,30 e 20,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 e *relativa* Nota di variazioni (1210 e 1210-bis) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2009 (*limitatamente alle parti di competenza*) (Tabb. 1 e 1-bis).
- Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009 (*limitatamente alle parti di competenza*) (Tabb. 2 e 2-bis).
- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009) (1209) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, relativamente ai profili finanziari, dell'atto:

- Piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico (n. 36).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 3 dicembre 2008, ore 15,45

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla crisi finanziaria internazionale e sui suoi effetti sull'economia italiana: esame del documento conclusivo.

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008 (1078).

e del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2007 (*Doc. LXXXVII, n. 1*).

II. Esame del disegno di legge:

- Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (1082) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 3 dicembre 2008, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico (n. 36).

- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto ministeriale recante ripartizione del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, per l'anno 2008 (n. 49).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 3 dicembre 2008, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Tirrenia di Navigazione S.p.A (n. 50).
- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:
- Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore» (n. 48).
 - Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (CE) 5 luglio 2006, n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo» (n. 51).
 - Schema di decreto interministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2008, relativo a contributi da erogare ad enti operanti nel settore della navigazione aerea (n. 52).
-

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 3 dicembre 2008, ore 9 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (1195) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 3 dicembre 2008, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (1195) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Sulle problematiche dei residui di estrazione e di lavorazione dei materiali lapidei.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Mercoledì 3 dicembre 2008, ore 14

IN SEDE CONSULTIVA

- Alle Commissioni riunite 1^a, 5^a e 6^a del Senato: Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione (A.S. 1117, Governo).
 - Alle Commissioni riunite VIII e IX della Camera: DL 162/08: Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997 (A.C. 1936, Governo, approvato dal Senato).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

Mercoledì 3 dicembre 2008, ore 8,45

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali:

- Audizione del presidente dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri, professor Eolo Parodi, e del dottor Alberto Volponi, direttore generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri.
-

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledì 3 dicembre 2008, ore 14

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione:

- Seguito dell'audizione del sottosegretario al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Ferruccio Fazio.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

Mercoledì 3 dicembre 2008, ore 8,30

Comunicazioni del Presidente.
